SENATO DELLA REPUBBLICA

---- XII LEGISLATURA -----

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

233° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 1995

INDICE

Commissioni permanenti		
1* - Affari costituzionali	Pag.	10
2° - Giustizia	>>	27
3 Affari esteri	»	30
6º - Finanze e tesoro	»	35
7° - Istruzione	»	40
9º - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	65
10° - Industria	»	69
11* - Lavoro	»	72
12° - Igiene e sanità	*	78
Commissioni riunite		
10° (Industria) e 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag.	5
Giunte		
Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
Organismi bicamerali		
Questioni regionali	Pag.	79
Mafia	»	80
Terrorismo in Italia	»	184
Belice	*	189
Procedimenti d'accusa	»	193
Sottocommissioni permanenti		
5ª - Bilancio - Pareri	Pag.	200
12° - Igiene e sanità - Pareri	»	208
CONVOCAZIONI	Pag.	209

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 1995

66 Seduta

Presidenza del Presidente PREIONI

La seduta inizia alle ore 17,20.

ESAME DI AFFARI ASSEGNATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO (R050 001, C21*, 0003*)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 22 novembre 1995, della lettera con la quale il Presidente del Senato informa che il senatore Filiberto Scalone ha comunicato di essere sottoposto ad intercettazioni ambientali senza la preventiva autorizzazione prevista dall'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

Il senatore Scalone si allontana dall'Aula.

Il PRESIDENTE riassume brevemente i fatti.

Aperta la discussione, prendono ripetutamente la parola i senatori SILIQUINI, PELLEGRINO, BRIGANDI, BATTAGLIA ed il PRESI-DENTE.

La senatrice SILIQUINI chiede che la Giunta si pronunci formalmente sulla questione sollevata dal senatore Scalone, sottolineando la gravità della lesione arrecata alle prerogative parlamentari ove risultasse che altri poteri dello Stato abbiano compiuto atti in violazione dell'articolo 68 della Costituzione.

La Giunta unanime conviene con la senatrice Siliquini.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE (R135 000, C21*, 0023°)

La Giunta riprende l'esame - iniziato nella seduta del 4 ottobre 1995 a seguito del rinvio deliberato dal Senato il 27 settembre 1995 e proseguito nelle sedute del 10 ottobre e del 22 novembre 1995 – della seguente domanda di autorizzazione all'emissione della misura cautelare della custodia in carcere, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione:

Doc. IV, n. 2, nei confronti del senatore Carmine Mensorio, per i reati di cui agli articoli 416-bis, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 del codice penale (associazione di tipo mafioso); 110, 56, 317, 61, numero 7, del codice penale (concorso in tentativo di concussione aggravata).

Il PRESIDENTE informa la Giunta sui documenti pervenuti il 16 novembre scorso da parte del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, a seguito della richiesta formulata dalla Giunta stessa il 13 ottobre 1995. Informa inoltre che il senatore Carmine Mensorio ha presentato, in data 21 novembre 1995, ulteriori osservazioni.

Aperta la discussione, prendono ripetutamente la parola i senatori LUBRANO DI RICCO, SILIQUINI, BATTAGLIA, GARATTI, BRIGANDI, ZANOLETTI, FABRIS, RUSSO, SCALONE, DIANA ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia quindi il seguito della discussione sulla domanda di autorizzazione all'emissione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del senatore Mensorio e l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 18,30.

COMMISSIONI 10° e 13° RIUNITE

10º (Industria, commercio, turismo)13º (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 1995

7º Seduta

Presidenza del Presidente della 13^e Commissione BRAMBILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Gerelli e per l'industria, commercio e artigianato Zanetti.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(744-A) LARIZZA ed altri. -Disciplina dell'attività di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente della 13^a Commissione BRAMBILLA ricorda che il disegno di legge n. 744, già licenziato in sede referente dalle Commissioni riunite, è stato ad esse riassegnato in sede deliberante. Il Presidente-relatore propone di dare per acquisito il precedente *iter* sul disegno di legge già esaminato, assumendo come testo base il testo accolto in sede referente dalle Commissioni riunite.

Propone altresì che si diano per svolte la discussione generale e le repliche, avvertendo che in tal caso rinuncerà allo svolgimento della relazione rifacendosi a quella già tenuta in sede referente il 13 ottobre 1994.

Non facendosi osservazioni, le proposte testé formulate dal Presidente della 13º Commissione si intendono accolte, previo consenso espresso dal Presidente della 10º Commissione e dai rappresentanti del Governo.

Il presidente della 13° Commissione BRAMBILLA propone che i Gruppi si pronuncino direttamente sugli articoli del testo già licenziato con modificazioni in sede referente.

Il senatore LOMBARDI-CERRI esprime opposizione sull'articolo 5, comma 1, adducendo argomenti che giudica non superati dal successivo intervento del presidente della 10 Commissione CARPI.

Concordano con il senatore Lombardi-Cerri i senatori TURINI e STEFANI, mentre dissente il senatore LARIZZA.

Dopo che il senatore MANIS ha auspicato una verifica informale tra i Gruppi circa le posizioni da assumere sulla proposta del Presidente, il senatore LOMBARDI-CERRI dichiara che esprimerà la sua posizione in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 5.

Il presidente della 13º Commissione BRAMBILLA dichiara che gli argomenti addotti dal senatore Lombardi-Cerri potranno giustificare una votazione per parti separate sull'articolo 5; non ravvisa invece, negli interventi svolti, obiezioni volte a richiedere la fissazione di un termine per emendamenti.

Non facendosi ulteriori osservazioni, si passa quindi alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 744-A.

Senza discussione sono posti separatamente ai voti ed approvati gli articoli 1, 2, 3 e 4.

In dichiarazione di voto sull'articolo 5, il senatore LASAGNA conviene con gli argomenti addotti in senso contrario al comma 1 dal senatore LOMBARDI-CERRI, che ribadisce la propria opposizione con apposito intervento.

Il senatore STEFANI dichiara l'astensione del suo Gruppo, mentre il senatore CARPI dichiara voto favorevole: un apposito regolamento, previsto dal comma 2, potrà infatti prevedere i requisiti di sicurezza.

Il senatore PINTO concorda con il senatore Carpi circa il chiarimento interpretativo che può venire dal comma 2, auspicando che esso sia recepito in apposito ordine del giorno.

Non concorda con tale proposta il senatore PONTONE, che dichiara il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Il senatore LARIZZA dichiara voto favorevole sull'articolo 5, non escludendo la possibilità di votare anche un ordine del giorno.

Dopo un intervento del senatore LASAGNA, il presidente della 10 Commissione CARPI ipotizza la votazione di un emendamento del tenore di quello proposto in sede referente dal senatore Lombardi-Cerri all'articolo 5, ovvero la votazione dell'articolo 5 per parti separate.

Il senatore SPECCHIA si oppone alla proposta di votare anche solo su un emendamento, che contraddirebbe la deliberazione già assunta dalle Commissioni riunite.

Dopo un intervento del senatore CARCARINO, su richiesta dei senatori STEFANI e MANIS, la votazione dell'articolo 5, non facendosi osservazioni, è accantonata dalla Presidenza.

Senza discussione sono poi separatamente posti ai voti ed approvati gli articoli 6, 7 ed 8 del disegno di legge n. 744-A.

Su istanza del senatore LOMBARDI-CERRI, la votazione dell'articolo 9 è accantonata.

In dichiarazione di voto sull'articolo 10, il senatore SPECCHIA dichiara voto contrario, stigmatizzando il fatto che la norma proposta non contempli in via preventiva il parere dei comuni sulla localizzazione dei centri di raccolta per la demolizione.

Il senatore LOMBARDI-CERRI interviene per dichiarazione di voto favorevole, rilevando che le autorizzazioni contemplate all'articolo 10 sono essenziali per garantire la sicurezza pubblica, anche nel senso di evitare la commercializzazione di parti di veicoli rubati.

Posto ai voti, l'articolo 10 è quindi approvato.

In sede di votazione sull'articolo 11, il senatore LASAGNA preannuncia la propria astensione, nella convinzione che l'entità dei veicoli che ogni anno vanno a rottamazione renderà di fatto ingestibile da parte del Ministero dell'ambiente l'enorme massa di autorizzazioni che verranno prodotte.

Al riguardo il sottosegretario ZANETTI fa presente che gli strumenti informatici oggi disponibili consentono la gestione di situazioni anche più complesse.

Il senatore LOMBARDI-CERRI rileva altresì che i centri di raccolta sono autorizzati una volta sola.

Dopo che il senatore PINTO ha dichiarato che si asterrà, l'articolo 11 è posto ai voti e approvato.

Senza discussione sono poi separatamente posti ai voti ed approvati gli articoli 12 e 13.

Si riprende la votazione sull'articolo 5, in precedenza accantonato.

Non facendosi osservazioni, il presidente della 13^e Commissione BRAMBILLA avverte che l'articolo 5 sarà votato per parti separate.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i commi 1 e 2, dopo una dichiarazione di voto del senatore PINTO, che si dice contrario al comma 2.

Sono poi separatamente posti ai voti ed approvati, con riserva di coordinamento, i commi 3 e 4.

Il presidente della 13^a Commissione BRAMBILLA formula conseguentemente la proposta di coordinamento n. 1 che, posta ai voti, è approvata.

Si riprende l'articolo 9, in precedenza accantonato.

Il senatore PONTONE, rilevando che a suo avviso tale articolo è connesso con l'articolo 5, preannuncia voto contrario.

Posto ai voti, l'articolo 9 è approvato.

Il senatore SPECCHIA interviene per dichiarazione di voto finale, preannunciando la contrarietà del proprio Gruppo al disegno di legge.

È infine posto ai voti ed approvato il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte ed autorizzandosi il Presidente - relatore ad apportare al testo approvato altre modifiche di coordinamento formale che si dovessero rivelare necessarie.

La seduta termina alle ore 16,30.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

All'articolo 5, al nuovo comma 1, sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore».

All'articolo 5, al nuovo comma 2, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 2» con le seguenti: «di cui al comma 1».

Coord. 1 IL RELATORE

AFFARI COSTITUZIONALI (1.)

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 1995 187• Seduta

Presidenza del Presidente CORASANITI

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Frattini e i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Stella Richter e per il tesoro Vegas.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(2305) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 6º Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il senatore DE MARTINO Guido, che illustra in particolare le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Commissione.

(2307) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

(Parere alla 13º Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore FONTANINI ricorda i precedenti del decreto-legge e ne illustra il contenuto, precisando che il comma 2 dell'articolo 9 reca una nuova disposizione. Nel proporre un parere favorevole, conferma le riserve di merito su alcune parti del provvedimento, con particolare riguardo all'articolo 4, che incide sull'autonomia dei comuni e delle regioni.

Concorda il senatore VILLONE, osservando che le obiezioni di merito possono essere estese anche agli articoli 6, 7 e 8. Annuncia, peral-

tro, il proprio voto favorevole quanto alla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il sottosegretario STELLA RICHTER ritiene che l'articolo 4 non comporti alterazioni nelle competenze degli enti territoriali, mentre l'articolo 6 reca semplicemente una disciplina di principio.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(2308) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 499, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale

(Parere alla 8º Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore DE MARTINO Guido propone di confermare il parere favorevole reso sui precedenti provvedimenti in materia.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

(1323) Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre e rinviato nella seduta del 23 novembre.

Il presidente CORASANITI comunica che il Governo ha presentato una serie di emendamenti, preannunciati nella seduta del 23 novembre (1.100, 3.100, 4.100, 5.100).

Il senatore VILLONE ritiene che i nuovi emendamenti del Governo, ove posti in votazione, sarebbero probabilmente respinti dalla Commissione, che sulle stesse questioni si è orientata in modo diverso e talora opposto.

La relatrice BRICCARELLO censura la contrattazione fra le parti interessate e che ha dato luogo ai nuovi emendamenti del Governo, nel tentativo inaccettabile di esautorare sostanzialmente il Parlamento dalla funzione legislativa. Ritiene, pertanto, che gli emendamenti debbano essere respinti, innanzitutto per una questione di metodo.

Il ministro FRATTINI, preso atto dell'orientamento manifestato sui nuovi emendamenti, si risolve a ritirarli, riservandosi di riproporli per la discussione in Assemblea.

Il senatore VILLONE fa proprio l'emendamento 5.0.4 in assenza del proponente, riformulandone il contenuto (5.0.4 nuovo testo).

Segue una discussione, nella quale intervengono il presidente CO-RASANITI, il senatore FISICHELLA, la relatrice BRICCARELLO, e lo stesso senatore VILLONE.

La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento.

L'emendamento 5.0.17 è dichiarato decaduto in assenza del proponente, così come gli emendamenti 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.11, 5.0.12, 5.0.13 e 5.0.20. L'emendamento 5.0.18 è dichiarato assorbito, mentre l'emendamento 5.0.19 è illustrato dalla relatrice BRICCARELLO, che successivamente lo ritira, dopo che il ministro FRATTINI si è pronunciato in senso contrario.

Il senatore VILLONE illustra l'emendamento 5.0.16, sul quale intervengono il senatore CASADEI MONTI e il ministro FRATTINI, che propone di integrarlo con il subemendamento 5.0.161. Con tale modifica, l'emendamento viene quindi accolto.

Accolto l'articolo 6, sul quale non sono state presentate proposte di modifica, sono ritirati dal proponente gli emendamenti 6.0.6, 6.0.4, Tab. 1 e Tab. 2.

Gli emendamenti 6.0.5, 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3, con i connessi emendamenti Tab. 2 e Tab. 3, sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Il presidente CORASANITI, quindi, osserva che l'emendamento 5.0.4 (nuovo testo), dianzi accolto, risulta in contraddizione con l'emendamento 5.0.5 (nuovo testo), già accolto dalla Commissione nella seduta del 19 settembre: il divieto di incarichi extraistituzionali, infatti, rende incongrua una disciplina di ripartizione dei relativi compensi.

Sulla questione intervengono i senatori VILLONE, FISICHELLA e CASADEI MONTI e la relatrice BRICCARELLO.

Il ministro FRATTINI si rimette alla valutazione della Commissione.

Il senatore VILLONE, quindi, propone un coordinamento tra gli emendamenti accolti, tale da sopprimere la disposizione aggiuntiva contenuta nell'emendamento 5.0.5 nuovo testo (Coord. 1).

Con l'astensione del presidente CORASANITI, la Commissione accoglie la proposta di coordinamento.

Viene infine conferito al relatore l'incarico di riferire in Assemblea secondo le risultanze dell'esame.

(2280) Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1995, n. 471, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori (Esame e rinvio)

Riferisce il relatore DE MARTINO Guido, segnalando l'opportunità di indicare un termine più ampio rispetto a quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 1.

Interviene quindi il ministro FRATTINI, secondo il quale il fenomeno delle mansioni superiori è deprecabile nella pubblica amministrazione. La proroga al 31 dicembre 1995 segue ripetuti differimenti attuati mediante decreto-legge; egli ritiene quindi che la scadenza sia congrua e vada confermata, rimettendosi peraltro alla Commissione qualora si reputasse preferibile un breve differimento. Il decreto-legge introduce una misura di indispensabile chiarezza e favorisce il buon andamento della pubblica amministrazione. La norma ha una portata generale ed egli si dichiara convinto che, con una definizione delle piante organiche dei Ministeri e con lo sblocco del turn over nelle amministrazioni locali, sia tra breve possibile procedere allo svolgimento dei concorsi.

Il relatore DE MARTINO Guido, preso atto delle dichiarazioni del Governo, suggerisce di svolgere un breve approfondimento.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

- (374) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE GARATTI ed altri -Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione
- (452) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE PORCARI -Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione
- (629) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE CONSIGLIO REGIONALE VE-NETO - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione
- (801) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE TABLADINI e BRICCARELLO Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione
- (1375) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE DIANA e altri. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 novembre.

Interviene il senatore FISICHELLA, osservando che la XIII disposizione, al secondo comma, si richiama alla legge salica, legge fondamentale del Regno, secondo la quale nella successione ereditaria erano escluse le figlie femmine. Tale riconoscimento contrasta con il principio di eguaglianza tra i sessi, proclamato dalla Costituzione tra i principi fondamentali, ed appare assai discutibile quasi che alla legge salica si

attribuisse un carattere prevalente sullo stesso stato di cittadinanza, mentre, vigente lo Statuto, la legge salica stessa operava in coerenza con i diritti riconosciuti a tutti i cittadini.

Il senatore CASADEI MONTI, interrompendo l'oratore, dubita di questa interpretazione, in quanto a suo avviso la norma costituzionale si limita a tener conto di una circostanza di mero fatto.

Il senatore FISICHELLA, proseguendo il proprio intervento, sostiene allora che l'abrogazione della XIII disposizione si rende necessaria anche alla luce della contraddizione da lui evidenziata.

Il senatore CONTESTABILE preannuncia, a titolo personale, la propria volontà di non partecipare al voto sulle questioni oggetto dei disegni di legge, in considerazione del suo giudizio negativo sul ruolo avuto da Casa Savoia nella storia del paese e sulla personalità di alcuni suoi attuali componenti.

Il senatore CASADEI MONTI esclude che alle modifiche proposte si possa annettere una particolare rilevanza politica o speciali significati ideologici. Associandosi alle valutazioni espresse dal senatore Contestabile, ritiene che la XIII disposizione deroghi all'articolo 3 della Costituzione, ben potendo essa negare alcuni diritti di cittadinanza a determinati soggetti in base a specifiche ragioni storiche. Esclude inoltre che la Costituzione rinvii alla legge salica, ma semplicemente essa tiene conto del fatto che tale regola operava nell'ambito di Casa Savoia.

Il senatore FISICHELLA precisa che egli ha inteso svolgere una semplice riflessione e di essersi limitato a ravvisare una contraddizione tra due norme costituzionali, una delle quali avente riguardo ad una situazione di fatto suscettibile di determinare conseguenze giuridiche.

Il senatore PIERONI si dice convinto che la XIII disposizione fosse coerente, all'epoca in cui è stata approvata, con il disegno costituzionale ed afferma che le ragioni poste a sua giustificazione non sono venute meno. Questo suo convincimento è avvalorato anche da certe recenti dichiarazioni del principe ereditario.

La senatrice BRICCARELLO spiega che era sua intenzione, insieme ai proponenti del disegno di legge n. 801, sopprimere una disposizione illiberale ed ingiusta, riflettente una situazione che non ha più alcuna ragion d'essere.

Il senatore FISICHELLA aderisce all'impostazione della senatrice Briccarello, ricordando peraltro di non aver egli assunto alcuna iniziativa, né di aver voluto rinfocolare sensibilità di tipo politico o ideologico.

Il senatore DE MARTINO Guido considera che è stato forse un errore procedere in parallelo sui disegni di legge in titolo rispetto agli altri, relativi alla riforma dell'articolo 77 della Costituzione. A suo giudizio la scelta del Costituente aveva un forte valore simbolico, conseguenza

della netta cesura stabilita con la monarchia a seguito del referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Ritiene inoltre improprio ogni richiamo alla legge salica e, a questo fine, invita a considerare la portata generale del primo comma della XIII disposizione. A titolo personale, preannuncia il suo voto contrario, nella convinzione che sia necessaria una particolare prudenza nell'affrontare revisioni di carattere costituzionale.

Il relatore SCALONE chiede di poter svolgere la sua replica in una successiva seduta.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI AL DISEGNO N. 1323

Art. 1.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano innovazioni delle competenze consultive del consiglio di Stato».

1.100 IL GOVERNO

Art. 3.

All'emendamento 3.100, nel comma 2, quinto rigo, sostituire le parole: «punto 2) e quanto ad otto posti» con le seguenti: «in via straordinaria, mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali di merito approvate a partire dal gennaio 1994 e successivamente per i restanti posti necessari a raggiungere il numero di otto,».

3.100/1 CASADEI MONTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

- 1. Nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità; quello dei consiglieri di Stato di venti unità; quello dei magistrati amministrativi regionali di sessanta unità.
- 2. Ferma restando la disciplina sulla nomina a Consigliere di Stato di cui all'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, alla copertura dei venti posti di Consigliere di Stato derivanti dall'aumento di organico di cui al comma 1 si provvede, in via straordinaria, quanto ad otto posti ai sensi dell'articolo 19, primo comma, punto 1), della legge 27 aprile 1982, n. 186; quanto a quattro posti ai sensi dell'articolo 19, primo comma, punto 2) e quanto ad otto posti ai sensi dell'articolo 19 primo comma, punto 3) della citata legge.
- 3. Alla copertura dei posti che si renderanno disponibili per il concorso di cui all'articolo 19, primo comma, numero 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186, per effetto degli aumenti di organico delle qualifiche di presidente di sezione e di consigliere di Stato di cui al comma 1,

nonché quella dei posti aumentati nell'organico dei magistrati amministrativi regionali, sarà effettuata distribuendo i posti stessi, ai fini dell'inserimento nei rispettivi bandi di concorso, in tre annualità.

4. Il conferimento dei primi due posti di presidente di T.A.R. che si renderanno vacanti dopo l'entrata in vigore della presente legge è riservato, per non più di due volte per ciascun posto, ai consiglieri dei tribunali amministrativi regionali che ne abbiano titolo e ne faccia domanda».

3.100

IL GOVERNO

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.100

IL GOVERNO

Art. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La disposizione transitoria di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, continua a trovare applicazione nei confronti del personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e non modifica il sistema di determinazione dell'ordine di anzianità del medesimo personale».

5.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-...

1. L'attività dei magistrati amministrativi è incompatibile con qualunque attività extraistituzionale. Si intendono abrogate tutte le norme che prevedono incarichi arbitrali ex lege per i magistrati amministrativi; tali funzioni saranno demandate a giuristi di chiara fama».

5.0.4

Perlingieri

«Art. 5-...

1. È incompatibile con lo status di magistrato ordinario, militare, amministrativo e contabile far parte di commissioni di collaudo di opere pubbliche e lavori pubblici; espletare incarichi di arbitrato, nep-

pure nei casi in cui è parte l'Amministrazione dello Stato, ovvero un'azienda o un ente pubblico, ivi compresi quelli previsti dal capitolato generale per le opere di competenza dei lavori pubblici; far parte di commissioni giudicatrici d'esame e di concorso, fatta eccezione per quelle relative all'accesso e alla progressione in carriera nelle varie magistrature e nell'Avvocatura dello Stato e nelle carriere amministrative delle relative amministrazioni, nonché all'accesso nelle professioni forense e notarile.

2. È consentito ai soggetti di cui al comma 1 lo svolgimento, su autorizzazione del rispettivo organo di governo, di attività di libero insegnamento privato e di insegnamento universitario e postuniversitario».

5.0.4 (Nuovo testo)

VILLONE, CASADEI MONTI, SENESE

«Art. 5-...

L'articolo 2 della legge 27 aprile 1982 n. 186 è così modificato:

"Art. 2. - (Formazione delle Sezioni consultive e giurisdizionali) – 1. Fanno parte del Consiglio di Stato in sede consultiva le attuali Sezioni prima, seconda e terza, che assumono la denominazione di Sezione prima, seconda e terza del Consiglio di Stato in sede consultiva. All'adunanza Generale del Consiglio di Stato in sede consultiva e alle Commissioni speciali costituite per l'esercizio della funzione consultiva partecipano solo i magistrati delle predette Sezioni. Fanno parte del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale le attuali Sezioni quarta, quinta e sesta, che assumono la denominazione, rispettivamente, di Sezione prima, seconda e terza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. All'Adunanza Plenaria del medesimo partecipano solo i magistrati delle predette Sezioni giurisdizionali. Per il Consiglio di Stato in sede consultiva e giurisdizionale sono istituiti separati ruoli del eprsonale di magistratura secondo le tabelle A1 e A2 allegate alla presente legge, che sostituiscono la tab. A allegata alla legge 27 aprile 1982 n. 186"».

5.0.17 Mensorio

«Art. 5-...

L'articolo 3 della legge 27 aprile 1982 n. 186 è così modificato: al primo comma le parole presso il Consiglio di Stato, sono sostituite dalle seguenti: "presso le sezioni consultive del Consiglio di Stato".

Al secondo comma, sono soppresse le parole: "dal Segretario Generale del Consiglio di Stato, in caso di sua assenza o impedimento"».

5.0.6 Mensorio

«Art. 5-...

- 1. All'art. 14 della legge 27 aprile 1982, n. 186 sono apportate le seguenti modifiche: al primo comma, dopo il n. 1 è inserito il seguente numero:
 - "1-bis. Presidenti di sezione consultiva pesso il Consiglio di Stato;
- al primo comma, al n. 2, dopo la parola: "sezione" è inserita la parola: "giurisdizionale";
 - al primo comma, dopo il n. 2, è inserito il seguente:
 - "2-bis. Consiglieri di Stato delle sezioni consultive;
- al primo comma, al n. 3, sono aggiunte le parole: "delle sezioni giurisdizionali"».

5.0.7 Mensorio

«Art. 5-...

- 1. All'art. 15 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modifiche:
 - al primo comma, dopo il n. 1) è inserito n. 1-bis;
 - dopo il secondo comma è inserito il seguente:
- "2-bis. I magistrati di cui al n. 2 bis dell'articolo precedente esercitano le loro funzioni presso le sezioni consultive del Consiglio di Stato;
 - al terzo comma sono soppresse le parole: "o consultive"».

5.0.8 Mensorio

«Art. 5-...

1. I presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, i Presidenti di TAR in possesso dei requisiti previsti e i consiglieri di Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge optano, in ordine di anzianità di ruolo, fra le funzioni consultive e le funzioni giurisdizionali, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche».

5.0.9 Mensorio

«Art. 5-...

- 1. All'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186 sono apportate le seguenti modifiche:
- al primo comma, dopo le parole: "Consigliere di Stato", aggiungere le seguenti: "delle sezioni conultive";

al primo comma, nn. 1) e 2), sostituire le parole: "di un quarto" con le seguenti: "della metà"».

5.0.10 Mensorio

«Art. 5-...

1. All'art. 20 della legge 27 aprile 1982 n. 186 le parole alle altre categorie sono sostituite dalle seguenti all'altra categoria».

5.0.11 Mensorio

«Art. 5-...

1. Alla legge 27 aprile 1982 n. 186 sono apportate le seguenti modifiche:

dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

"Art. 20-bis. 1. – I posti che si rendano vacanti nella qualifica di Consigliere di Stato delle sezioni giurisdizionali sono conferiti ai consiglieri di Tribunale amministrativo regionale che ne facciano domanda e che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole espresso dal Consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi componenti, fermo restando il disposto di cui all'articolo 12 primo comma, su proposta di una Commissione formata dai componenti di cui al n. 2 dell'articolo 7) e, tra i componenti di cui al n. 4 dello stesso articolo, da quello avente qualfica più elevata o, a parità di qualifica, maggiore anzianità, in base alla valutazione dell'attività giurisdizionale svolta e dei titoli, anche di carattere scientifico, presentati, nonché dell'anzianità di servizio. I magistrati così nominati conservano, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata nella qualifica di consigliere di Tribunale amministrativo regionale"».

5.0.12 Mensorio

«Art. 5-...

1. Alla legge 27 aprile 1982 n. 186 sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 21, il quarto comma è sostituito dal seguente: "Limitatamente ai posti di Presidente di Tribunale amministrativo regionale, la nomina è riservata ai magistrati che abbiano prestato servizio per almeno due anni presso i Tribunali amministrativi regionali"».

5.0.13 Mensorio

All'emendamento 5.0.16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvi i casi di collocamento fuori ruolo previsto come obbligatorio dalla legge».

5.0.16/1

«Art. 5-...

IL GOVERNO

1. In attesa di una disciplina organica del fuori ruolo per tutte le magistrature, il numero totale dei magistrati posti fuori ruolo a qualsiasi titolo non può superare rispettivamente il 15 per cento dell'organico del Consiglio di Stato, ed il 10 per cento dell'organico dei Tribunali Amministrativi Regionali».

5.0.16 VILLONE, SENESE

«Art. 5-...

- 1. In attesa della legge di riforma della giurisdizione amministrativa, dall'inizio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i magistrati del Consiglio di Stato prestano servizio o presso le sezioni concultive o presso le sezioni giurisdizionali.
- 2. Il Presidente del Consiglio di Stato assegna i magistrati alle Sezioni consultive o alle sezioni giurisdizionali per la durata di un decennio, tenendo conto delle aspirazioni degli interessati edelle esigenze di consistenza numerica delle sezioni.
- 3. All'inizio di ogni anno, il Presidente del Consiglio di Stato determina la composizione delle sezioni, assicurando l'avvicendamento nell'ambito delle sezioni consultive e nell'ambito delle sezioni giurisdizionali.
- 4. L'articolo 2, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186 è abrogato».

5.0.20 Mensorio

«Art. 5-...

(Equa ripartizione dei compensi arbitrali)

- 1. Al fine di assicurare l'equa ripartizione dei compensi spettanti ai magistrati amministrativi, i compensi medesimi, secondo le modalità di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, sono versati dai soggetti tenuti a corrisponderli in un apposito capitolo del bilancio dello Stato di entrata.
- 2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabiliti, in misura corrispondente alle entrate di cui al comma 1, i criteri di determinazione degli emolumenti spettanti al magistrato che ha svolto l'incarico, ferma l'applicabilità dell'articolo 24 della legge 23 dicembre

- 1994, n. 724, nonché i criteri di ripartizione delle somme residue, tenendo anche conto dello stipendio, della qualifica e della posizione dei magistrati nei rispettivi ruoli nonché della natura dell'incarico, se conferito o autorizzato, e infine di un criterio inversamente proporzionale tra l'ammontare del compenso relativo alla prestazione e l'emolumento spettante al magistrato che ha svolto l'incarico, che non può comunque superare l'ottanta per cento del compenso. Gli emolumenti di cui al presente comma costituiscono per i percepienti, ai soli fini del trattamento tributario, reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- 3. Alla ripartizione partecipano solo i magistrati che, all'inizio di ogni anno ed entro il termine stabilito dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, si sono dichiarati disponibili ad assolvere a qualsiasi incarico che venga loro affidato dal predetto Consiglio di Presidenza. In caso di rifiuto senza giustificato motivo il magistrato viene escluso per un anno dalla ripartizione delle somme con delibera del Consiglio di Presidenza avente effetto dall'inizio dell'anno successivo.
- 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.18 IL RELATORE

«Art. 5-...

- 1. La misura dell'indennità di amministrazione di cui all'articolo 34 del C.C.N.L. del Comparto Ministeri, attribuita al personale in servizio presso il Consiglio di Stato ed i Tribunali Amministrativi Regionali in forza della legge n. 51 del 15 febbraio 1989, viene adeguata di diritto ogni triennio secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
- 2. Eventuali deroghe alla presente disposizioni dovranno essere stabilite per legge».

5.0.19 IL RELATORE

«Art. 6.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Ai fini dell'espletamento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati del Consiglio di Stato e dei TAR, le indicate qualifiche vanno rienute equivalenti».

6.0.6 Fontanini

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 6-bis.

1.Ai fini dell'espletamento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati del Consiglio di Stato e dei TAR, le indicate qualifiche vanno ritenute equivalenti».

6.0.5

Mensorio

«Art. 6-ter.

(Organico del personale dirigente)

1. La tabella B allegata alla legge 27 aprile 1982 n. 186 "ruolo del personale dirigente" è modificata con l'istituzione di n. 2 posti con la qualifica di dirigente generale di livello C e n. 7 posti con qualifica di dirigente».

6.0.1

MENSORIO, NAPOLI

«Art. 6-quater.

(Organico del personale amministrativo)

Le dotazioni organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 1993, sono aumentate nella misura complessiva di 193 unità ripartite nelle qualifiche funzionali e profili professionali descritti nella tabella A allegata alla presente legge».

6.0.2 (e connesso emendamento Tab. 3)

MENSORIO, NAPOLI

«Art. 6-quinquies.

(Copertura dei posti vacanti)

- 1. Alla copertura dei posti di cui agli articoli 6-ter e 6-quater, si procederà, in conformità alla normativa vigente, nel triennio 19951997.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.3

MENSORIO, NAPOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. La disciplina che regola la valutazione delle anzianità maturate nelle carriere di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 prevista nella legge 6 agosto 1984 n. 425, si applica in misura pari all'ottanta per cento anche dei servizi maturati nelle altre qualifiche o posizioni previste per l'accesso mediante pubblico concorso alle magistrature di cui alla presente legge.

2. Fermo restando, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 6 agosto 1984 n. 425, ai magistrati di cui alla presente legge all'atto della nomina a consigliere viene attribuita nella nuova qualifica la classe stipendiale che realizza un importo immediatamente superiore a quello proprio della classe più elevata della qualifica di provenienza».

6.0.4 FONTANINI

TABELLA A1

RUOLO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE CONSULTIVA

Tab.1	Fontanini
Totale	1
tiva Consiglieri di Stato in sede consultiva	-
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato in sede consul-	-
Presidente del Consiglio di Stato in sede consultiva	1

TABELLA A2

RUOLO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Presidente del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale .	1
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale	-
Consiglieri di Stato in sede giurisdizionale	
Consiglieri di tribunale amministrativo regionale	_
Primi referendari	_
Referendari	
Totale	1

Tab.2 Fontanini

TABELLA A

PERSONALE DI SEGRETERIA ED AUSILIARIO DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI AUMENTO DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI

Ottava qualifica funzionale organica cumulativa	21
Profilo professionale:	3
Funzionario amministrativo	3
Funzionario amministrativo contabile	15
Funzionario di cancelleria	
Settima qualifica funzionale dotazione organica cumulativa Profilo professionale:	28
Collaboratore amministrativo	4
Funzionario amministrativo contabile	4
Funzionario di cancelleria	20
Sesta qualifica funzionale dotazione organica cumulativa .	36
Profilo professionale:	
Collaboratore amministrativo	6
Assistente giudiziario	30
Quinta qualifica funzionale dotazione organica cumulativa Profilo professionale:	40
Collaboratore amministrativo	40
Quarta qualifica funzionale dotazione organica cumulativa Profilo professionale:	36
Dattilografo	26
Autista meccanico	10
Terza qualifica funzionale dotazione organica cumulativa . Profilo professionale:	32
Addetta ai servizi ausiliari e di anticamera	32

Tab.3 (Connesso all'emendamento Tab.6.0.2

MENSORIO, NAPOLI

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Sopprimere l'articolo 5-ter, di cui all'emendamento 5.0.5 (nuovo testo).

Coord. 1 VILLONE

GIUSTIZIA (2.)

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 1995

121' Seduta

Presidenza del Presidente GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra e il sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione Corradini

La seduta inizia alle ore 16.05.

IN SEDE REFERENTE

(2154) Deputati AMICI ed altri. - Norme contro la violenza sessuale, approvato dalla Camera dei deputati

(60) MANIERI e BALDELLI. - Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali

(1047) SALVATO e FAGNI. - Dei diritti sull'inviolabilità del corpo

(1856) ABRAMONTE ed altri. - Norme contro la violenza sessuale (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende, con il prosieguo della discussione generale, l'esame congiunto dei disegni di legge, rinviato nella seduta del 23 novembre.

Il senatore RUSSO, dopo aver ricordato che numerosi disegni di legge di modifica del codice penale sulla violenza sessuale sono stati periodicamente in discussione in Parlamento nel corso di molte legislature, sostiene che il testo licenziato di recente dalla Camera dei deputati è rilevante in particolare per la nuova configurazione del reato unificato di violenza sessuale, per il delitto di violenza sessuale di gruppo, per le norme sulla tutela della riservatezza e per quelle sul patrocinio gratuito della persona offesa.

Si sofferma quindi sugli articoli del disegno di legge n. 2154 che ritiene si debbano perfezionare: afferma anzitutto che appare esservi una pena edittale minima troppo elevata, in relazione all'unificazione dei due classici reati di natura sessuale attualmente contemplati nel codice; altrettante perplessità suscita la strutturazione del reato di violenza di gruppo e il modo in cui è affrontato il problema della sessualità dei minori.

Dopo aver quindi paventato il rischio di rinviare sine die l'approvazione definitiva del provvedimento in titolo, a causa del tentativo di emendare eccessivamente il progetto proveniente dalla Camera dei deputati, auspica che si giunga ad una approvazione senza modifiche da parte dell'altro ramo del Parlamento per scongiurare l'ennesimo fallimento legislativo in questa materia.

Prende la parola il senatore LISI che, dopo aver manifestato perplessità in ordine alle considerazioni testé esposte dal senatore Russo, afferma di sentirsi invece impegnato a risolvere, seppur rapidamente, con alcuni emendamenti i problemi più controversi, per giungere poi eventualmente ad una richiesta unanime di trasferimento di sede, dalla referente a quella deliberante.

Occorrerebbe anzitutto riportare il minimo della pena prevista per il reato di violenza sessuale da cinque a quattro anni, anche se questo potrebbe riaprire la possibilità di richiesta del patteggiamento nei soli casi opportuni. Anche l'ultimo comma dell'articolo 3 del disegno di legge al primo punto dell'ordine del giorno appare vago e bisognevole di maggiori specificazioni proprio per quanto riguarda il concetto della minore gravità. Altre perplessità suscita la previsione della irrevocabilità della querela di parte, poiché esclude un diritto naturale per la persona offesa. Con riferimento al gratuito patrocinio per la parte offesa reputa una notevole anomalia all'interno dell'ordinamento prevedere questo istituto senza limitazioni di reddito e solo per questo reato.

L'oratore si sofferma infine sul reato della violenza sessuale di gruppo sostenendo che appare indispensabile prevedere una graduazione della pena in relazione alle concrete responsabilità dei singoli autori dell'episodio delittuoso.

Il senatore BRUTTI, nell'auspicare un confronto sereno e meditato all'interno della Commissione su un progetto di notevole rilevanza sul piano sociale e civile, si sofferma anzitutto sul tentativo del disegno di legge approvato dai deputati di tutelare maggiormente il bene della libertà in un ambito delicato e fondamentale della vita personale: tale tentativo viene contestato da chi imputa alla legge penale il suo carattere inadeguato a risolvere i problemi dei comportamenti sessualmente deviati. Tuttavia la legge penale, con il suo carattere dissuasivo, può essere un elemento valido e fondamentale per contribuire a riportare i comportamenti umani e sociali nei termini corretti, anche nell'ambito della sessualità.

Dopo essersi quindi soffermato sul carattere positivo dei meccanismi legislativi riguardanti la misura della pena a seguito dell'unificazione delle due vecchie fattispecie della violenza sessuale, sostiene che in relazione alla sessualità dei minori di quattordici anni l'attuale progetto di legge, licenziato dalla Camera dei deputati, appare migliore rispetto alla formulazione adottata dal codice penale vigente; altrettanto può dirsi del compromesso accettabile raggiunto riguardo alla irrevocabilità della querela di parte.

Si dichiara successivamente d'accordo con la previsione di una severità omogenea per tutti i partecipanti alla violenza sessuale di gruppo, poiché ciò potrebbe condurre più facilmente ad una dissociazione di alcuni dei soggetti che vengono coinvolti nello stupro collettivo. Auspica infine che si giunga rapidamente al varo della legge nel testo proveniente dall'altro ramo del Parlamento per evitare che il termine della legislatura possa troncare l'ennesimo tentativo di approvare definitivamente una nuova legge su questo importante problema.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, CO21, 00281)

Il senatore BECCHELLI prende la parola per ricordare le ragioni dell'urgenza sottesa alla conversione del decreto-legge n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo (Atto Senato n. 2209). Auspica che nella seduta di domani la Presidenza della Commissione dia modo ai commissari di esaminare in maniera esaustiva il provvedimento in questione.

In senso adesivo interviene il senatore BELLONI per sottolineare i danni irreparabili che scaturirebbero nell'ipotesi in cui tale decreto non venisse convertito in legge: infatti, numerose opposizioni a decreti ingiuntivi sarebbero esposti al rischio di una dichiarazione di inammissibilità. Pertanto, sottopone all'attenzione del Presidente e dei colleghi l'idea di tener seduta della Commissione anche nella prossima settimana, tra il 4 e il 7 dicembre.

La seduta termina alle ore 16,55.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3.)

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 1995

85° Seduta

Presidenza del Presidente MIGONE

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2294) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea

(378) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto di asilo

(947) DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato

(1040) PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato

(1119) MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato

(1780) BEDONI ed altri. - Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato

(1785) SILIQUINI ed altri. - Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari

(2030) DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico

(Parere alla 1º Commissione: esame e rinvio)

Dopo che il presidente MIGONE ha sottolineato l'importanza del dibattito relativo alla regolamentazione dell'immigrazione, cui ha ritenuto più opportuno riservare la sede della Commissione plenaria, il relatore SERRI, nell'aprire la discussione, avverte che essa dovrà probabilmente allargare il campo al di là della competenza specifica degli affari esteri. Occorre infatti uno sforzo globale di riflessione politica che inquadri il problema tenendo conto che il processo si

è messo in moto con il decreto-legge e gli effetti si produrranno già da oggi, giorno dopo giorno.

Una prima questione appare completamente trascurata dagli estensori del decreto così come dall'opinione pubblica e dagli organi di stampa e: si è intrapreso un cammino inverso partendo direttamente dalla fase di riflessione di un fenomeno, quale quello dell'immigrazione, quantitativamente ristretto per l'Italia, che consentirebbe invece la definizione di un procedimento strategico basato su tempi e riflessioni ben più lunghi. Contemporaneamente, a Barcellona nella Conferenza in corso in questi giorni, si sta affrontando la questione del rinvio degli immigrati irregolari con esiti preoccupanti e comunque contraddittori rispetto al cammino intrapreso dal nostro Governo: è emerso, a quanto sembra dai primi rapporti, che i paesi in via di sviluppo non intendono facilitare alcuna attività complementare per rendere praticabili in concreto le procedure di espulsione. Anche da questo lato risulta evidente che il punto di partenza essenziale è quello della stipula di accordi bilaterali che disciplinino le complesse relazioni dei flussi migratori, riguardanti il lavoro stagionale, il reingresso dei lavoratori, allargando il discorso alla relazioni sociali, culturali e giuridiche.

Per quanto riguarda più specificatamente la competenza della Commissione affari esteri la riflessione va portata sul ruolo delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari nei paesi di forte emigrazione, per far sì che sin dall'origine la regolamentazione dei flussi migratori sia gestita correttamente. In tale ambito emergono alcune contraddizioni nel testo del decreto, quali ad esempio la previsione degli elenchi nominativi da trasmettere al Ministero degli affari esteri: la realizzazione di un simile meccanismo appare estremamente complessa e ci si domanda in che modo potrebbe funzionare l'ipotesi di una sorta di prenotazione presso le nostre rappresentanze all'estero da parte della gente intenzionata a chiedere un lavoro in Italia. Correlata a questa questione è l'esigenza di un collegamento tra le autorità dei paesi interessati e le nostre ambasciate, e, viceversa, sul territorio italiano.

Per quanto riguarda la gestione istituzionale dei contatti fra lo Stato italiano e questa galassia polverizzata degli immigrati stranieri sarebbe opportuno ipotizzare una sorta di rappresentanza unitaria con cui dialogare, un organo insomma di tipo consultivo utile a fornire chiarimenti e suggerire soluzioni concrete, quasi speculare, grosso modo, al Consiglio degli italiani all'estero. Sarebbe altresì da ipotizzare l'istituzione in Parlamento di una Commissione di vigilanza, di controllo e di indirizzo che riunisca le competenze sparse in materia di gestione del fenomeno migratorio.

Passando alla questione dei ricongiungimenti familiari essa investe direttamente i rapporti bilaterali fra Stati: il decreto ha compiuto un passo avanti certo non sufficiente, anzi per alcuni versi carente e per altri addirittura ripugnante laddove tenta una maldestra quantificazione tra coppie di figli e livello di reddito richiesto.

Passando alla questione della criminalità che lascia trasparire il legittimo bisogno di sicurezza di un paese, segnala l'esigenza di disciplinare il settore dei reati legati al traffico della droga e quelli relativi al commercio di manodopera secondo il modello della legislazione premiale per i collaboratori della giustizia: appare questa la sola via capace di spezzare la catena che lega sfruttati e sfruttatori risalendo ai respon-

sabili di più vasta scala. Un altro problema che ha colpito l'immaginazione collettiva per il degrado che comporta è quello della prostituzione che, paradossalmente, non essendo di per sè considerata reato in Italia non verrà soggetta alle medesime norme di espulsione. Infine sono da comprendere altri reati legati al traffico delle rimesse degli immigrati che subiscono manipolazioni venendo trasferite clandestinamente e secondo cambi illegali verso i paesi di origine.

Un'ultima considerazione riguarda l'esigenza del coordinamento a livello comunitario delle politiche di immigrazione e della legislazione conseguente, soprattutto alla luce degli accordi di Schengen di prossima applicazione.

Il senatore ANDREOTTI richiama l'attenzione sui precedenti storici dell'Italia che fino a non molti anni fa si trovava dalla parte dei paesi a forte flusso di emigrazione. Si domanda se nella stesura del decreto si sia tenuto conto sia di un consuntivo dell'applicazione della «legge Martelli» sia delle procedure di consultazione preventiva fra gli Stati firmatari degli accordi di Schengen. Il decreto appare contraddittorio ed allarmante in alcuni casi, come ad esempio, nelle previsioni dei controlli sanitari che appaiono derogare da tutte le convenzioni internazionali esistenti in materia, ponendo altresì dubbi sulla concreta realizzabilità.

L'ipotesi di un'istituzione rappresentativa di lavoratori stranieri in Italia potrebbe ricondursi presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, al fine di raccordarlo con il quadro generale già previsto dalla Costituzione anche se ampiamente sottovalutato. Concorda pienamente con l'odiosità della previsione di scaglioni per le famiglie numerose e sottolinea, da ultimo, che tutto il testo si presenta farraginoso con continui riferimenti normativi che lo rendono illeggibile, di dubbia comprensione e quindi, di conseguenza, di applicazione ancora più difficile

Il senatore CAPUTO concorda sulla complessità del provvedimento in esame e suggerisce di limitare il dibattito ai rapporti internazionali che investono l'Italia, inquadrando il problema della regolamentazione dell'immigrazione nella struttura europea e degli altri organismi internazionali coinvolti. Certamente gli accordi bilaterali dovrebbero costituire il cardine di tutta l'impostazione, ma le procedure appaiono estremamente lente e comunque i segnali emersi a Barcellona non incoraggiano negoziati in tal senso. Passando al merito del decreto, sui compiti riservati alle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero vari dubbi si possono porre sulla praticabilità delle procedure sanitarie collegate al rilascio dei visti, nonchè del ruolo che investirebbe i nostri rappresentanti nelle procedure seguenti le espulsioni.

Questo problema delle espulsioni per quanto difficile possa apparire va comunque affrontato e riportato nei termini di costituzionalità, in quanto con esse non si può sostituire l'obbligatorietà dell'azione penale prevista per tutti i cittadini; certamente ciò è nato sotto la spinta dell'opinione pubblica e proprio intorno alle espulsioni si è imperniata la stesura e la ragion d'essere di tutto il decreto.

Il senatore PORCARI ringrazia il relatore per l'analisi quanto mai accurata di cui condivide in particolare la richiesta di istituzionalizzare sia sul versante parlamentare, con una Commissione ad hoc, sia verso la

controparte centralizzando un interlocutore qualificato in rappresentanza degli immigrati. Il decreto in esame nasce certamente sotto una spinta di politica interna e approda a un programma che non appare così facilmente realizzabile aprendo, invece di risolverlo, il problema delle espulsioni: a parte l'utopia che sembra presiedere a questa procedura, il dubbio di incostituzionalità persiste nella sottrazione di attività criminali alla normale giustizia penale.

Il senatore BENVENUTI, pur condividendo l'esigenza di concentrare l'attenzione sugli aspetti di competenza degli affari esteri, rileva che al tempo stesso non si può prescindere dal quadro generale di questo tema che coinvolge processi e problemi di relazioni internazionali e tutto il modo di essere del futuro della nostra società. Questo decreto ha sicuramente veicolato un messaggio negativo scoprendo fenomeni aberranti che si stanno introducendo nel paese, al di là del raccapriccio che investe i singoli episodi di intolleranza. La classe politica deve affrontare il problema posto dal processo storico in cui è avviata la società multietnica e multirazziale, non limitandosi ad affrontare il disagio concreto conseguente a fenomeni di varia criminalità con le sole misure di polizia per rispondere all'esplosione di rabbia. Un campo verso il quale occorrerà avviarsi, anche se completamente estraneo allo spirito di questo decreto, è quello degli strumenti da esperire nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, per contribuire a governare questi processi di legami internazionali.

Il senatore BRATINA accusa innanzi tutto il testo del decreto di sommaria elaborazione sicuramente con carattere di urgenza, data la mancanza di approfondimento e di attenzione a una questione così complessa come quella del fenomeno dell'immigrazione. Si manca completamente di affrontare una serie di questioni antropologiche e culturali in cui inquadrare una riflessione più completa, per non parlare di errori di definizione tra i concetti di nazionalità e di cittadinanza che nelle aree di confine rischiano di creare interpretazioni allarmanti anche per gli stessi italiani che vi risiedono.

Il senatore CAMPO, nell'esprimere perplessità sulle previsioni contenute nel decreto in esame, repressivo fra l'altro della libertà di circolazione prevista dalla nostra Costituzione, si domanda in che modo opererebbero le nostre istituzioni in un contesto in cui manca un'organizzazione adeguata per il collocamento del lavoro: non essendo in grado di gestire il flusso della domanda e dell'offerta, l'Italia sta subendo le contraddizioni esplose a causa dell'esistenza di un mercato clandestino parallelo che produce situazioni via via insostenibili che si affrontano oggi soltanto dal lato repressivo. Non appare peraltro logico inquadrare tale normativa nei principi di liberismo che oggi presiedono all'evoluzione delle società occidentali. Concorda infine con l'esigenza di una più ampia riflessione e ringrazia il Presidente per l'occasione creata da questo dibattito.

Il senatore VISENTIN condivide pienamente l'esigenza di approfondire la riflessione anche nella sede consultiva della Commissione affari esteri, avvertendo la necessità di una valutazione completa del testo senza suddividerne parti di competenza. Da più parti si sono levate voci forse un pò troppo retoriche ancora prigioniere di facili demagogie: l'emergenza cui si è arrivati richiede oggi una regolamentazione urgente e necessaria dal punto di vista dei fatti concreti. Proprio l'esigenza di fornire una base certa alla società multiculturale indica che la regolamentazione è necessaria, al di là delle accuse infondate di razzismo e separatismo nonchè dell'imbarazzo che circonda ancora certi temi. In concreto lo scontro è sulla diversità delle persone fra scale di valori difficilmente compatibili e spesso irrinunciabili per la vita della società occidentale. Preoccupa in linea generale la facile disponibilità manifestata in direzione delle sconosciute diversità mentre sulla realtà vissuta si può dubitare della reale conoscenza del problema con cui è confrontata la vita di tutti i giorni.

Il senatore CUFFARO, dopo aver auspicato che i tempi a disposizione della Commissione permettano di rinviare ad altra seduta l'espressione pura e semplice del parere richiesto, osserva che occorrerà senz'altro un approfondimento per individuare tutte le connessioni di questa normativa con la legislazione vigente e gli effetti che essa potrà produrre. Apprezza e condivide gran parte delle riserve emerse nel dibattito e sottolinea la principale preoccupazione relativa alle motivazioni politiche che hanno determinato la nascita di questo decreto, a seguito della forzatura a cui il Governo ha dovuto cedere con una normativa di impostazione repressiva. Occorre capire se alla base di queste pressioni ci sia davvero una crescente esigenza di ordine pubblico oppure è da chiedersi se una parte politica non stia cercando di sfruttare il problema dell'immigrazione per ricavarne vantaggi elettorali. Non sembra che gli strumenti ipotizzati siano diretti veramente a colpire la grande criminalità quanto piuttosto per regolare e sfoltire flussi immigratori di cui si teme l'impatto sulla società occidentale. La verità appare il rifiuto della diversità e l'utilizzo di essa per comprimere e allontanare ciò che si teme perchè non si conosce. Si arriva così a giustificare norme anticostituzionali, a porre regole diverse che tali diversità ancora approfondiranno.

Sicuramente saranno messi in causa i rapporti bilaterali e internazionali dell'Italia e tutto il contesto di base delle relazioni tra i popoli: in conclusione auspica che si trovi una maggioranza che possa sostenere una linea giustapposta a quella del decreto in esame che rovesci una logica di legiferare decisamente inaccettabile.

Il presidente MIGONE in conclusione dell'ampio dibattito svoltosi accoglie la tendenza emersa di sospendere e rinviare l'emissione del parere in modo da aver tempo a disposizione per approfondire il testo del decreto e fornire al relatore elementi concreti sulle parti di competenza della Commissione affari esteri, la quale, in mancanza di un organismo parlamentare ad hoc da più parti auspicato, è la sede che attualmente ha competenza sulla materia in esame, come prova l'interesse suscitato dal dibattito odierno. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18,10.

FINANZE E TESORO (6°)

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 1995 120 Seduta

Presidenza del Presidente FAVILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vozzi e per il tesoro Vegas.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

(2305) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni, approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il Presidente-relatore FAVILLA, illustrando analiticamente il contenuto del provvedimento in titolo, si sofferma in primo luogo sulle disposizioni recate dall'articolo 1, volte a consentire il riequilibrio finanziario della CONSAP, società che è stata costituita per scissione dalla INA S.p.a, ed ha ereditato da questa le funzioni assicurative pubbliche già gestite dall'INA ente pubblico. Essendo venuto meno l'obbligo di legge per le cosiddette cessioni legali da parte delle compagnie assicuratrici, la CONSAP rimane debitrice nei confronti di tali compagnie di tutte le quote precedentemente percepite, mentre la redditività dell'ingente patrimonio immobiliare già appartenente all'INA non consente di coprire il servizio di tale debito: si prevede, pertanto, la ricapitalizzazione di detta società attraverso il trasferimento al Tesoro, al valore di libro, della partecipazione detenuta dalla CONSAP nella Banca Nazionale del Lavoro contro il rilascio di titoli da emettere da parte del Tesoro per un importo di circa 910 miliardi di lire.

Per quanto riguarda l'articolo 2, esso contiene disposizioni in materia di fondi chiusi immobiliari volte in primo luogo ad attivare tali strumenti finanziari i quali fino ad oggi non sono decollati soprattutto a causa della onerosa disciplina tributaria a cui sono sottoposti; in secondo luogo, si intende accelerare e concretizzare la politica di privatizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In tal senso, appunto, notevole rilievo assume la proposta del Governo di incentivare l'attivazione di tali strumenti sul lato fiscale.

Si prevede, quindi, con la nuova formulazione dell'articolo 15 della legge n. 86 del 1994 – istitutiva dei fondi immobiliari chiusi – l'introduzione di una imposta sostitutiva di IRPEG e ILOR, applicabile con la percentuale del 25 per cento sul reddito calcolato secondo le modalità vigenti per il reddito di impresa. Il patrimonio del fondo è peraltro, escluso dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Il nuovo comma 3 dell'articolo 15 della citata legge disciplina poi la tassazione delle plusvalenze patrimoniali del fondo. Esse sono esenti per la parte in cui si tratta di adeguamento del valore del patrimonio del fondo, mentre concorrono per il resto alla formazione del reddito nella misura del 50 per cento.

La società di gestione del fondo immobiliare chiuso provvede a tutti gli adempimenti tributari ed inoltre i proventi dalla partecipazione ai fondi non concorrono a formare il reddito del percipiente, a meno che quest'ultimo non eserciti un'attività di impresa commerciale.

Su questo testo la Camera dei deputati ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, prevedendo, in primo luogo, una più specifica definizione dei soggetti qualificabili come investitori istituzionali, precisando che tra essi non possono essere ricomprese le società aventi l'esercizio di attività immobiliari quale oggetto principale della loro attività, mentre vi sono sicuramente ricompresi lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici previdenziali e assistenziali e gli enti conferenti derivanti dalle operazioni di ristrutturazione degli enti pubblici creditizi.

Va rilevato inoltre che è stato elevato da 100 a 200 miliardi l'ammontare minimo del fondo immobiliare chiuso e che per i fondi il cui patrimonio immobiliare sia costituito per non meno del 90 per cento da immobili ceduti dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonchè da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti, il termine per l'attività è ridotto da dieci a cinque anni.

La Camera ha inoltre specificato che gli intermediari immobiliari dovranno possedere i requisiti patrimoniali e organizzativi stabiliti dalla Banca d'Italia e i limiti dell'incarico di negoziazione verranno stabiliti da apposita convenzione approvata dalla Banca d'Italia stessa: a questa istituzione e non quindi alla CONSOB (come previsto nel decreto-legge) vengono affidate le competenze più dirette in materia.

Con l'introduzione di un nuovo articolo 14-bis viene poi istituita una nuova figura di fondo costituito con apporto di beni immobili. Infatti, in alternativa alle modalità generali indicate negli articoli 12, 13 e 14 della legge n. 86 del 1994, la Camera ha previsto che le quote del fondo immobiliare possano essere sottoscritte con apporto di beni immobili qualora tale apporto sia costituito per oltre il 90 per cento da beni conferiti dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonchè da società interamente possedute, anche indirettamente dagli stessi soggetti.

Il regolamento del fondo deve tuttavia prevedere l'obbligo per i soggetti conferenti di integrare l'apporto in natura con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore del conferimento.

La società di gestione procederà all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo (costituito con apporto di beni immobili). L'offerta al pubblico dovrà concludersi entro 12 mesi dalla istituzione del fondo e comportare il collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso operatori diversi dai soggetti conferenti: tale meccanismo dovrebbe facilitare una rapida dismissione dei beni pubblici, collocando in breve tempo le quote presso un vasto pubblico.

La Camera ha infine stabilito la neutralità fiscale delle operazioni di apporto di beni immobili, che non possono da luogo a redditi imponibili o a perdite deducibili per l'apportante. D'altra parte le quote ricevute in cambio mantengono il medesimo valore fiscalmente riconosciuto all'immobile anteriormente all'apporto. Per i conferimenti è dovuta, in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie catastali ed INVIM un'imposta di registro di lire 100 milioni che è liquidata dall'Ufficio del registro a seguito di denuncia che deve essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data in cui il primo apporto è effettuato.

In questo contesto certamente positivo emergono, peraltro, forti perplessità laddove, prevedendosi che i progetti di utilizzo degli immobili apportati, d'importo complessivo superiore a lire 100 miliardi, devono essere sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, le eventuali incongruenze nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla società di gestione nè ai soggetti cui vengono trasmessi i relativi diritti di utilizzazione dei progetti stessi.

Ulteriori disposizioni riguardano la facoltà di emissione di titoli da parte del Ministro del tesoro che può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione nelle quote dei nuovi fondi istituiti con apporti di immobili da parte di enti pubblici.

Anche gli enti locali territoriali, avvalendosi della facoltà di emettere prestiti obbligazionari ai sensi della legge n.724 del 1994 (i cosiddetti BOC), potranno emettere, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, prestiti obbligazionari convertibili in quote dei nuovi fondi istituiti dall'articolo 14-bis in esame.

L'articolo 3, infine, nel testo proposto dal Governo, contiene disposizioni riguardanti le Ferrovie dello Stato S.p.a., con la finalità di consentire alle direzioni provinciali del Tesoro di continuare a pagare le pensioni al personale della citata società, pure a seguito del mutamento della natura del datore di lavoro, da ente pubblico a società per azioni.

Il Presidente-relatore conclude sottolineando la necessità di approvare il provvedimento senza ulteriori modificazioni rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, al fine di consentime la conversione nei termini costituzionalmente previsti.

Si apre il dibattito.

Il senatore CAVITELLI rileva che il meccanismo per la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, così come emerge dal testo modificato dalla Camera dei deputati, non appare idoneo a garantire piena trasparenza delle procedure di vendita, e non costituisce lo strumento più adatto a recidere definitivamente il legame tra l'ingente patrimonio immobiliare e la Pubblica amministrazione: sarebbe stato preferibile prevedere la dismissione attraverso la vendita ad asta competitiva. Ulteriori elementi di perplessità derivano dalla ricapitalizzazione della CON-

SAP attraverso la cessione della partecipazione detenuta da tale società nella BNL.

Interviene quindi il senatore ROMOLI a giudizio del quale le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati non appaiono di facile interpretazione e rendono più complesso il testo originario del Governo.

Il senatore D'ALÌ, dopo aver espresso perplessità sul meccanismo di ricapitalizzazione della CONSAP attraverso il trasferimento al Tesoro delle quote nella Banca Nazionale del Lavoro, chiede al sottosegretario Vegas informazioni circa le risorse ancora disponibili sul capitolo dello stato di previsione del Tesoro n. 6856.

Interviene quindi il senatore CADDEO, secondo il quale l'esigenza di predisporre meccanismi idonei ad accelerare le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico -per introitare maggiori entrate e per moralizzare il settore della gestione del patrimonio immobiliare pubblico - deve prevalere sugli elementi di perplessità, che pure esistono, relativi ad alcune disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Il presidente FAVILLA ricorda che i precedenti piani di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico hanno dovuto registrare il sostanziale fallimento proprio per la mancanza di una procedura atta a garantire trasparenza, efficienza nella gestione della vendita e massimo successo in termini di maggiori entrate. Ritiene pertanto che eventuali rilievi interpretativi potranno essere tradotti in specifici strumenti di indirizzo da sottoporre all'Assemblea.

Interviene quindi il senatore VIGEVANI, il quale lamenta la estrema ristrettezza dei tempi disponibili per esaminare un provvedimento così rilevante, facendo presente che tale deprecabile situazione non può non essere in qualche modo fatta risalire ai tempi di esame della Camera dei deputati.

Il senatore VENTUCCI si associa ai rilievi per i tempi estremamente ridotti a disposizione della Commissione al fine di esaminare utilmente un provvedimento di tale rilievo.

A giudizio del senatore FARDIN il provvedimento, pur recando disposizioni che sollevano non poche perplessità, in particolare i commi 10 e 11 dell'articolo aggiuntivo inserito dalla Camera dei deputati istitutivo dei fondi con apporto di beni immobili, rappresenta un'utile occasione per avviare concretamente l'azione di dismissione dell'ingente patrimonio immobiliare pubblico.

Intervenendo in replica, il sottosegretario VEGAS sottolinea che il Governo annette grande importanza al provvedimento che consentirà di avviare concretamente i fondi immobiliari chiusi, quali strumenti indispensabili per realizzare anche la graduale ma sollecita dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Lo strumento del fondo immobiliare chiuso, infatti, appare il meccanismo più idoneo per superare le diffi-

coltà fin qui incontrare per gestire nel modo più efficace la vendita del patrimonio immobiliare pubblico. Per quanto riguarda la CONSAP fa presente che la gestione del patrimonio immobiliare già appartenente all'INA non consente di coprire il debito della CONSAP nei confronti delle società di assicurazione, alle quali la società pubblica deve restituire le quote precedentemente percepite come cessioni legali. Da qui l'intento del Governo di provvedere con nuove risorse finanziarie, trasferendo al Tesoro le partecipazioni BNL della CONSAP dietro il corrispettivo di titoli di Stato. Fa presente inoltre che tale trasferimento avviene al valore di libro delle quote BNL, in linea con le disposizioni del Codice Civile. Sempre in riferimento alla CONSAP, ricorda che il secondo maggior cespite di tale società è costituito dalla società Nuova Tirrena, per la quale il Governo ha già predisposto la procedura di vendita, a condizione che l'acquirente predisponga un definito piano industriale, offra garanzie sul lato occupazionale e consenta di realizzare la vendita a condizioni vantaggiose per l'erario. Fa presente infine al senatore D'Ali che la appostazione in bilancio delle somme necessarie per ricapitalizzare la CONSAP - pur iscritte al capitolo 6856 - non riguarda le iniziative di legge di spesa, trattandosi di somme già destinate a regolazioni debitorie.

Prendendo atto dell'orientamento di tutti i commissari di non presentare proposte emendative al provvedimento, così come modificato dalla Camera dei deputati, il Presidente-relatore propone alla Commissione di conferire il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.

Si dà pertanto mandato al relatore Favilla di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2305, di conversione del decretolegge 26 settembre 1995, n. 406, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 18.

ISTRUZIONE (7.)

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 1995

148 Seduta

Presidenza del Presidente ZECCHINO

Intervengono i ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini e per le riforme istituzionali Motzo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C07*, 0058°)

Il presidente ZECCHINO avverte che la Commissione è chiamata a formulare osservazioni alla Commissione bilancio sullo schema di decreto presentato dal Governo per l'impiego della quota di spettanza statale dell'8 per mille IRPEF. Il Presidente del Senato ha disposto che le osservazioni siano espresse in tempo utile affinchè la Commissione bilancio possa tenerne conto e quest'ultima ha deliberato di riunirsi domattina alle 9. Pur consapevole della difficoltà della situazione, il Presidente esprime l'avviso che la Commissione non dovrebbe rinunciare a esprimersi su un argomento di tale rilievo e prospetta l'opportunità di esaminarlo nella prevista seduta notturna.

Senza discussione la Commissione conviene.

Il senatore CUFFARO segnala l'urgenza della riforma dell'Istituto nazionale di geofisica e la senatrice ALBERICI richiama l'importanza dei disegni di legge sull'autonomia scolastica; il PRESIDENTE rinvia alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza.

(821) Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori

(1629) Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria

(331) MARTELLI ed altri: Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(1656) LA LOGGIA: Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori

(1746) CAMPUS e NISTICÒ: Nuove norme in materia di concorsi universitari

(1824) SERRA: Nuove norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria

(1842) BATTAGLIA e PEDRIZZI: Norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(1859) SURIAN: Nuove norme in materia di accesso al ruolo dei docenti universitari di prima o di seconda fascia

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 22 novembre scorso, nella quale era stato approvato, con emendamenti, l'articolo 4 del testo predisposto dal Comitato ristretto per il disegno di legge n.1629 (testo pubblicato in allegato al resoconto del 26 settembre scorso) ed era iniziata l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore PRESTI chiede in via preliminare chiarimenti in ordine a notizie, secondo le quali i concorsi a professore di II fascia sarebbero stati già banditi, nonostante il diverso impegno assunto dal Ministro nei confronti della Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda in effetti l'impegno del Ministro a riferire previamente in Commissione circa le modalità e i tempi del bando di concorso.

Il ministro SALVINI fa presente, a questo riguardo, di non avere ancora apposto la propria firma.

Il PRESIDENTE, facente funzione di relatore per la seduta a causa dell'assenza del relatore Magris, richiamando le fasi conclusive della seduta notturna del 22 novembre scorso, ricorda che l'emendamento 5.1 è stato ritirato e che il primo periodo del 5.2, già illustrato dal proponente, è superato dal testo così come approvato.

Il senatore BRIENZA ritira l'emendamento 5.19.

In ordine all'emendamento 5.2, secondo e terzo periodo, la senatrice MANIERI ricorda come analoga disposizione fosse stata accolta dalla Commissione in sede di conversione del decreto-legge recante provvedimenti urgenti in materia di università, e solo in un secondo momento espunta.

Previ pareri favorevoli del PRESIDENTE e del ministro SALVINI e dichiarazione di voto favorevole della senatrice ALBERICI, l'emendamento 5.2 (secondo e terzo periodo) è approvato.

La modifica recata dall'emendamento 5.3, avente carattere di mero coordinamento, viene rinviata a tale fase dell'esame.

Favorevoli il PRESIDENTE e il ministro SALVINI, viene poi approvato l'emendamento 5.5.

Il senatore PERLINGIERI si dice contrario all'emendamento 5.7.

Concorda con tale valutazione il PRESIDENTE, essendo già previsto all'articolo 5, comma 2, lettera a), l'invio dei titoli al Ministero.

Il ministro SALVINI fa presente come si stia imboccando una strada in pratica non percorribile, nemmeno chiara nei suoi profili normativi.

Il PRESIDENTE richiama il Ministro alla formulazione di un parere sull'emendamento in esame, senza rimettere in discussione il complessivo impianto normativo sin qui approvato dalla Commissione.

Il ministro SALVINI si dichiara contrario all'emendamento 5.7.

A seguito di dichiarazioni di voto del senatore MERIGLIANO, favorevole, e della senatrice ALBERICI, contraria, l'emendamento 5.7 è respinto.

Il PRESIDENTE rileva come l'emendamento 5.8, nel fare riferimento a una sede individuata, implichi una collegialità del giudizio dei quindici docenti, che non pare avere riscontro nel testo approvato.

Il senatore PRESTI obietta che l'articolo 4, comma 4, fa menzione di un collegio, il quale per definizione è riunione di persone, al momento almeno della espressione dei giudizi.

Dopo che il ministro MOTZO ha fatto presente come non emerga, nel testo, un momento di formazione della volontà collegiale, e il senatore PERLINGIERI ha proposto di eliminare, in sede di coordinamento, ogni riferimento al collegio, il senatore PRESTI ritira l'emendamento 5.8.

Il senatore MERIGLIANO ritira l'emendamento 5.9.

Per assenza del proponente, decade l'emendamento 5.10.

È approvato, con parere favorevole sia del PRESIDENTE sia del ministro SALVINI, l'emendamento 5.11. Conseguentemente risulta precluso l'emendamento 5.12.

Previ pareri favorevoli del PRESIDENTE e del ministro SALVINI, è approvato l'emendamento 5.13, privo della specificazione positivi o negativi, per omogeneità con il testo sin qui approvato.

Risultano preclusi gli emendamenti 5.14 e 5.15. Ritirati invece dal senatore MERIGLIANO sono gli emendamenti 5.17 e 5.18.

La Commissione approva l'articolo 5, così modificato.

Passandosi all'articolo 6, il senatore BRIENZA ritira l'emendamento 6.27.

Il PRESIDENTE esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1 (nuovo testo) che il presentatore SERRA ha riformulato in conformità alle deliberazioni adottate per l'articolo 4. Di diverso avviso si dichiara il ministro SALVINI, rilevando l'impossibilità pratica di mobilitare un gran numero di professori, così come viene ora proposto, secondo modalità non realizzabili. Di gran lunga preferibile appare il testo formulato dal Comitato ristretto, rispetto a una proposta che suscita le più forti, decise riserve.

Il senatore PERLINGIERI, dopo aver rilevato come le abilitazioni di I e II fascia debbano avere una omogeneità di fondo, rammenta di non avere espresso giudizi positivi sulla scelta fatta in Commissione relativamente alla I fascia, e tuttavia una volta compiuta tale scelta, non si può non essere conseguenti nel prosieguo dell'elaborazione del testo. Occorre da parte di tutti un sincero sforzo per verificare l'esistenza della volontà comune di condurre questo provvedimento a conclusione, altrimenti è opportuno che ognuno assuma le proprie responsabilità.

Il senatore SERRA fa presente come elasticità, trasparenza, realismo siano i principi che hanno improntato il lavoro sin qui svolto. Non si può tornare costantemente sui propri passi, pena una perdita grave di credibilità.

La senatrice ALBERICI rileva che il modello prefigurato dall'emendamento 6.1 non è certo perfetto, cogliendo tuttavia il problema dell'uniformità dell'abilitazione per le due fasce. La soluzione mediana cui si è pervenuti ha dunque elementi di pregio, in quanto preserva l'elemento di innovatività proprio del testo come approvato in Commissione, ossia la mancanza di un concorso di stampo tradizionale nella fase dell'abilitazione. Taluni timori anche condivisibili circa la fattibilità, ne risultano ridimensionati. Se il contributo del Governo risulta apprezzabile, pure il provvedimento è deliberato dal Parlamento, in cui ognuno assume le proprie responsabilità nel tentativo che deve essere fatto di approvare un testo certo perfettibile.

L'emendamento 6.1 (nuovo testo) è approvato.

Conseguentemente risultano soppressi i restanti commi del testo del Comitato ristretto e preclusi gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 e 6.11.

In relazione all'emendamento 6.12, il PRESIDENTE fa presente che esso non è precluso e prospetta alcune esigenze di riformulazione.

Il senatore PERLINGIERI stigmatizza gli inconvenienti pratici che discendono dalla proposta in esame, tanto più che essa si riferisce alla

sola seconda fascia, contraddicendo il principio dell'uniformità sin qui largamente condiviso.

Il senatore MERIGLIANO esorta a non dare eccessiva importanza a un problema tutto sommato marginale nel sistema quale si sta profilando, in cui a scegliere sono le facoltà.

La senatrice MANIERI, nel ribadire la validità del principio dell'uniformità delle procedure di abilitazione per le diverse fasce, caldeggia l'accoglimento dell'incompatibilità di cui all'emendamento 6.12, che ha valore sostanziale in quanto tenta di sciogliere un punto debole nella composizione delle commissioni e nel funzionamento del concorso.

Il senatore BISCARDI, nell'esprimere forte consenso sul principio dell'incompatibilità, propone che l'emendamento costituisca una norma a sè, che possa così valere sia per la I che per la II fascia.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 16,45.

Sull'emendamento 6.12 il PRESIDENTE e il ministro SALVINI si rimettono alla Commissione.

Si dichiara favorevole il senatore SERRA.

Il senatore PERLINGIERI annuncia la propria astensione, perchè la logica dell'emendamento è molto più dispratica di quanto non sembri, tenuto conto altresì che l'abilitazione si terrà, in fatto, assai meno frequentemente di quanto previsto sulla carta. L'emendamento appare inoltre frutto di una cultura della diffidenza e del sospetto verso i docenti universitari, non condivisibile.

Il senatore CAMPUS espone la *ratio* del proprio emendamento, volto a scongiurare che possano costituirsi figure di supercommissari, insidia, questa, peraltro più tenue con un numero di giudicanti elevato a 15.

Il senatore MASULLO si dichiara favorevole, sottolineando come in questa fase sia necessario realizzare il massimo della trasparenza, a costo persino di qualche difficoltà pratica.

L'emendamento 6.12 è posto ai voti, con riserva di diversa collocazione in sede di coordinamento, affinchè si applichi ad ambedue le fasce di docenza, risultando approvato.

Il PRESIDENTE dichiara preclusi gli emendamenti 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25 e 6.26. La Commissione approva l'articolo 6 come modificato, con l'astensione del senatore PERLINGIERI.

Si passa all'articolo 7.

In relazione all'emendamento 7.1, il PRESIDENTE fa notare come sia superato il testo cui esso si riferisce.

Il senatore PERLINGIERI rammenta che la disciplina attualmente vigente per i concorsi di I fascia prevede la facoltà delle commissioni di far tenere una prova didattica, laddove con le norme ora approvate dalla Commissione tale possibilità è stata per la I fascia esclusa. Per la II fascia, la prova didattica appare ancora più importante, tuttavia essa non è praticabile perchè scompare il referente della commissione giudicatrice. Di qui la propria astensione.

Il PRESIDENTE osserva, sotto il profilo procedurale, come l'articolo 7 del testo sia ora incongruente con le modifiche apportate agli articoli precedenti nel corso del dibattito in Commissione. Nulla tuttavia preclude la possibilità di inserire nuove disposizioni, ad esempio concernenti la prova didattica, anche al fine di recepire le indicazioni testè formulate dal senatore Perlingieri.

Il senatore SERRA sottolinea come l'abilitazione sia da intendersi alla stregua di una valutazione della maturità scientifica, necessaria per accedere ai concorsi di facoltà, non già per entrare in ruolo. La prova didattica deve svolgersi nel concorso di sede, esonerando peraltro i docenti di ruolo in servizio e i ricercatori confermati che nell'ultimo quinquennio abbiano tenuto supplenze per un triennio consecutivo. Propone quindi un emendamento in tal senso (7.20), che formalmente risulta interamente sostitutivo dell'articolo 7 (ormai superato) e che in sede di coordinamento avrà diversa collocazione.

Intervengono i senatori SCAGLIOSO (contrario ad una valutazione sulla didattica nella sede dell'abilitazione), PERLINGIERI (perplesso circa la sottrazione di taluni candidati allo svolgimento della prova, tacciabile pertanto di incostituzionalità), MASULLO (che propone l'emendamento 7.21) e MERIGLIANO (contrario allo svolgimento della prova didattica nella fase di qualificazione, nonchè a una prova per tutti i candidati, nella fase presso l'università).

Il senatore CAMPUS dichiara che la prova didattica deve svolgersi a livello locale e anche per l'accesso alla I fascia, con esclusione tuttavia di coloro che siano stati riconosciuti da una facoltà come degni della conduzione di un corso.

Il senatore PERLINGIERI precisa come due siano le possibilità, o la prova didattica fa parte di un elemento di giudizio del concorso - e tale rimane solo se tutti i candidati si sottopongono alla prova, pena l'incostituzionalità della norma - o è requisito di idoneità alla partecipazione al concorso.

Il senatore BINAGHI esprime perplessità in ordine a una qualificazione scientifica che non sia commisurata alla specifica attività cui sarà tenuto il docente. Riguardo alle eventuali esenzioni dalla prova didattica, propone di estenderle ai titolari per più di un quinquennio di un corso pareggiato sostitutivo di un corso ufficiale.

Il PRESIDENTE ricorda le proposte su cui la Commissione è chiamata a deliberare, vale a dire la proposta del senatore Serra in ordine alla prova pratica didattica pubblica nei concorsi di I e di II fascia (7.20), e la proposta del senatore Masullo (7.21), che pone la prova al di fuori del giudizio di abilitazione, quale previo accertamento dell'idoneità didattica in caso di mancata documentata esperienza di insegnamento, della quale prospetta una diversa formulazione.

Il senatore BISCARDI si dichiara favorevole alla proposta del senatore Serra.

Il senatore PERLINGIERI chiede la votazione per parti separate dell'emendamento 7.21.

Il senatore MASULLO dichiara di opporsi, annunciando che, ove la richiesta fosse accolta, ritirerebbe l'emendamento.

Dopo brevi interventi del senatore BISCARDI e nuovamente del senatore MASULLO – il quale tiene a sottolineare il carattere unitario della sua proposta emendativa – il PRESIDENTE dichiara che, stante la struttura del testo proposto, non vi è motivo per negare la votazione per parti separate.

Il senatore MASULLO ritira l'emendamento 7.21.

Il senatore SERRA insiste per la votazione dell'emendamento 7.20, che modifica nel senso di eliminare ogni ipotesi di esenzione dall'obbligo di sostenere la prova didattica.

Su tale emendamento si rimettono alla Commissione il PRESI-DENTE e il ministro SALVINI; dopo dichiarazioni di astensione dei senatori MASULLO e SCAGLIOSO e di voto contrario del senatore CAM-PUS, l'emendamento, posto ai voti, è approvato, con riserva di diversa collocazione in sede di coordinamento.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito delle precedenti votazioni, il testo dell'articolo 7 del Comitato ristretto risulta sostituito, con la conseguente preclusione di tutti i relativi emendamenti.

La senatrice ALBERICI rinuncia ad illustrare l'emendamento 7.0.1, recante un articolo aggiuntivo, al quale il senatore BISCARDI dichiara di aggiungere la propria firma e che, previ pareri favorevoli del PRESI-DENTE e del ministro SALVINI, viene posto ai voti, risultando approvato.

Il presidente ZECCHINO dichiara precluso l'emendamento 7.0.3, in quanto assorbito da precedenti votazioni.

Sull'emendamento 7.0.4 – cui il senatore CAMPUS dichiara di aggiungere la propria firma – il PRESIDENTE rileva che esso comporta conseguenze di tipo finanziario, che imporrebbero di chiedere il parere della Commissione bilancio; peraltro il Presidente del Senato ha riassegnato il disegno di legge n. 1629 senza previsione di parere della Commissione bilancio nel presupposto che esso non rechi nuove spese di al-

cun genere e a ciò la Commissione è vincolata. Dichiara pertanto improponibile l'emendamento.

Concluso l'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7, senza discussione la Commissione approva l'articolo 8 nel testo del Comitato ristretto, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8.

Il PRESIDENTE avverte che il ministro Salvini ha presentato un emendamento (8.0.3) che, sia pure in termini diversi, affonta lo stesso problema dell'emendamento 8.0.1.

Il ministro SALVINI, nell'illustrare l'emendamento, ne sottolinea l'importanza, affermando che esso ha lo scopo di contrastare le manovre di quanti non vogliono lo svolgimento dei concorsi. Tiene ad affermare che egli preferisce nettamente il testo in esame alla vecchia disciplina dei concorsi; tuttavia il rischio di imminente crisi di Governo e le conseguenti incertezze del quadro politico gli fanno temere che, se egli non emanerà al più presto il bando per il concorso a posti di II fascia, l'università non potrà avere concorsi per un biennio. Invece il loro rapido svolgimento è vitale per gli atenei italiani. Rassicura quindi quanti dubitano circa la legittimità della norma da lui proposta ora e ribadisce che egli, dopo i richiami e le accuse ricevute, deve assolutamente emanare il bando.

Il PRESIDENTE esprime parere favorevole sull'emendamento, chiedendo nel contempo al Ministro di acquisire su di esso il giudizio del Consiglio di Stato, utile anche in vista del parere che il relatore dovrà rendere all'Assemblea; se per caso il Consiglio di Stato si fosse espresso su una formulazione diversa, il Ministro dovrebbe chiedere un nuovo parere esattamente sul testo che ora sottopone alla Commissione.

Il senatore PERLINGIERI apprezza le ragioni addotte dal Ministro e la prudenza del Presidente, ma afferma che l'emendamento lede fondamentali principi del diritto amministrativo, compromettendo i diritti dei candidati e degli stessi atenei. Se il Ministro emana il bando, quest'ultimo non potrà non avere attuazione in conformità alle norme vigenti al momento della sua emanazione, tanto più che la nuova disciplina elaborata dalla Commissione è ispirata a principi radicalmente diversi ed è del tutto impraticabile l'ipotesi di una loro applicazione successiva ai concorsi che il Ministro intende bandire.

Il senatore SERRA, associandosi al senatore Perlingieri, invita il Ministro – in nome della certezza del diritto – a ritirare l'emendamento, che potrà semmai essere ripresentato in Assemblea.

La senatrice ALBERICI, concordando con il senatore Serra e prendendo atto dell'esigenza segnalata dal Ministro, lo invita a ripresentarlo in Assemblea una volta acquisito il parere del Consiglio di Stato, che rappresenterà un utile elemento di chiarezza per tutti. Il senatore PRESTI ricorda che le medesime considerazioni erano state svolte dalla senatrice Vevante Scioletti nella seduta del 10 novembre scorso, associandosi al senatore Perlingieri.

Il senatore CAMPUS ritiene opportuno precisare che l'entrata in vigore della nuova disciplina dovrebbe comportare l'annullamento dei bandi eventualmente emanati, qualora non siano già avviate le procedure per la costituzione delle commissioni. Non si può infatti sostituire, dopo l'emanazione del bando, la normativa su cui esso si fonda con un'altra del tutto diversa perché verrebbero radicalmente modificate le prospettive di chi intende partecipare al concorso.

Il senatore MERIGLIANO, proponendo di riesaminare la questione in Assemblea, afferma che lo svolgimento di un concorso, quali che siano le sue modalità di svolgimento, è comunque meglio di niente, se si vuole rispondere alle attese dei giovani.

Il ministro SALVINI dà quindi lettura di un documento nel quale, con riferimenti alla giurisprudenza amministrativa, si afferma che non vi sono ostacoli giuridici alla emanazione del bando, anche perché, in caso di sopravvenienza di una nuova disciplina legislativa, esso potrebbe sempre essere revocato o sospeso. Il Ministro si dice convinto che il parere del Consiglio di Stato confermerà tali indicazioni. Indipendentemente da ciò, egli non intende attendere, ma emanerà il bando presto o anche prestissimo. Non farlo, infatti, sarebbe una sua precisa colpa, dal momento che non solo i rettori, ma i giovani delle università non possono più attendere. Concludendo, giudica positivamente anche la proposta del senatore Campus.

Ad una richiesta del PRESIDENTE, il ministro SALVINI risponde poi che non intende ritirare l'emendamento 8.0.3.

Il senatore BRIENZA, prendendo la parola per dichiarazione di voto, esprime un giudizio politico estremamente negativo sul Ministro, dal momento che la Commissione ha lavorato seriamente ed intensamente nel presupposto che egli non avrebbe bandito i concorsi fino all'approvazione della nuova disciplina. Ora invece sembra che tutto il lavoro sia stato effettuato inutilmente e che il Ministro voglia vanificarlo. Invita quindi vivacemente il Ministro a rispettare il Senato e la Commissione e ad attendere la fine dell'anno prima di bandire il concorso.

Il senatore MASULLO annuncia l'astensione del Gruppo Progressisti-Federativo sull'emendamento 8.0.3, rilevando che le argomentazioni giuridiche dello stesso Ministro sembrano dimostrarne l'inutilità. Non vi è dunque necessità di approvare ora tale emendamento, che potrà semmai essere esaminato in Assemblea. Afferma poi che il rispetto politico del Governo nei confronti della Commissione del Senato si concretava nel patto implicito a non bandire i concorsi prima del voto dell'Assemblea. Ma se il bando viene emanato, tutta l'opinione pubblica e lo stesso Parlamento saranno portatí a giudicare inutile la nuova legge e vano tutto il lavoro svolto finora dalla Commissione. Il Ministro dovrebbe invece segnalare al Presidente del Senato – che ha già dimostrato concretamente la sua attenzione nei confronti della riforma in esame allorchè la assegnò alla Commissione in sede deliberante – l'importanza di un esame celere in Assemblea.

Il presidente ZECCHINO fa presente che in un colloquio da lui avuto ieri con il Presidente del Senato, quest'ultimo gli ha manifestato piena attenzione e disponibilità in materia, sollecitando notizie sui lavori della Commissione.

La senatrice MANIERI, invitando il Ministro a non mortificare il lavoro che la Commissione ha svolto in spirito di collaborazione con il Governo, si associa agli inviti a ritirare l'emendamento.

Il senatore LA RUSSA rileva che l'orientamento manifestato in termini pressoché unanimi dalla Commissione potrebbe concretarsi anche in un ordine del giorno rivolto al Ministro.

Il senatore PERLINGIERI, nell'annunciare, se necessario, il suo voto contrario, invita il Presidente della Commissione a rappresentare al Presidente del Senato l'unanime desiderio della Commissione stessa di un *iter* accelerato in Assemblea.

Il ministro SALVINI interviene nuovamente riconoscendo la validità degli argomenti addotti, ma segnalando altresì l'esigenza di atti precisi, paventando il rischio gravissimo che non si concluda nulla Per ora non firmerà il bando, ma non crede di poter attendere fino a Natale, riservandosi di vedere gli sviluppi della situazione in Assemblea nelle prossime due settimane. Ritiene di essere svincolato dalle promesse rivolte alla Commissione e ribadisce di non ritirare l'emendamento.

Il presidente ZECCHINO, nel confermare l'attenzione del Presidente del Senato, invita tutti i Gruppi a sensibilizzare i rispettivi Presidenti al fine di un rapido inserimento della riforma nel calendario dell'Assemblea e sottolinea che il Ministro si era impegnato a svolgere comunicazioni alla Commissione prima di emanare il bando. Al MINISTRO (il quale si impegna a informare previamente il Presidente) il PRESIDENTE stesso risponde che in tal caso egli convocherà immediatamente la Commissione. Pone quindi ai voti l'emendamento 8.0.3, che non è approvato.

Sull'emendamento 8.0.1 (che il presentatore PERLINGIERI dichiara di non ritirare) esprimono parere contrario il PRESIDENTE (che lo giudica superfluo) e il ministro SALVINI.

Dopo che i senatori PRESTI e BRIENZA hanno dichiarato di aggiungere la propria firma, e che la senatrice ALBERICI ha annunciato l'astensione del proprio Gruppo, l'emendamento, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore BRIENZA rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.0.2, sul quale tanto il PRESIDENTE quanto il ministro SALVINI si rimettono alla Commissione.

Il senatore SERRA propone una modifica, che il senatore BRIENZA accoglie; alla senatrice ALBERICI, che esprime un dubbio circa gli oneri finanziari dell'emendamento, il PRESIDENTE risponde che è necessario un approfondimento e, stante anche l'esigenza di procedere al coordinamento del testo finora approvato, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E VARIAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, già prevista per le ore 20,30 di oggi, non avrà più luogo. Avverte altresì che la Sottocommissione pareri si riunirà domani mattina alle ore 8,45 per le osservazioni alla Commissione bilancio e che la seduta della Commissione, già prevista per le ore 15,30 di domani, è anticipata alle ore 15.

La seduta termina alle ore 19,15.

EMENDAMENTI AL TESTO DEL COMITATO RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE n. 1629

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

CAMPUS

Sopprimere l'articolo.

5.19

BRIENZA

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. Il bando dovrà indicare la composizione del collegio giudicante. L'eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti del collegio giudicante, da parte dei candidati, dovrà essere proposta al Ministro nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della composizione del collegio giudicante. Entro i successivi trenta giorni il Ministro dovrà assumere le conseguenti decisioni sull'ammissibilità, o meno, della ricusazione.»

5.2 Merigliano

Al comma 1, sostituire le parole: «a professore di I fascia» con le altre: «scientifica di I livello».

5.3

SERRA, MASULLO, ALBERICI, DI MAIO, CA-STELLANI, MANIERI, ABRAMONTE

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «che ritenga di aver acquisito la piena maturità scientifica».

5.5 SERRA, MASULLO, ALBERICI, DI MAIO, CA-STELLANI, MANIERI, ABRAMONTE Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) l'obbligo dei candidati di inviare a ciascuna università alla quale appartengono i componenti del collegio giudicante una copia dei documenti e delle pubblicazioni di cui alla lettera a)».

5.7 Merigliano

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) le modalità per la presentazione ai componenti il collegio giudicante di copia dei documenti e delle pubblicazioni di cui alla lettera a), presso la sede individuata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di cui all'articolo 6, comma 5;».

5.8 Presti, Bevilacqua, Vevante Scioletti

Al comma 2, lettera b), premettere alle parole: «la facoltà» le seguenti: «in alternativa,».

5.9 Merigliano

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «per i candidati di inviare ai componenti il collegio giudicante» con le seguenti: «per i componenti il collegio giudicante di richiedere ai candidati».

5.10 Passigli

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «delle schede autenticate riportanti i voti espressi» con le altre: «dei giudizi espressi con parere motivato di cui all'articolo 4, comma 4,».

5.11 Presti, Bevilacqua, Vevante Scioletti

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «delle schede» con le se-guenti: «dei giudizi».

5.12 MERIGLIANO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «voti positivi conseguiti» con le seguenti: «giudizi positivi o negativi espressi dai singoli commissari».

5.13 Merigliano

Al comma 2, lettera d), sopprimere la parole da: «con l'indicazione» alla fine della lettera.

5.14

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «voti positivi» con l'altra: «risultati».

5.15

Masullo, Alberici, Serra, Di Maio, Castellani, Manieri, Abramonti:

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il CUN verifica la legittimità degli atti e, nel caso in cui i medesimi non siano ritenuti formalmente regolari, emette il parere motivato entro il termine perentorio di 45 giorni».

5.17 Merigliano

Al comma 3, dopo la parola: «abilitati» inserire le seguenti: «insieme con i giudizi positivi o negativi espressi dai singoli commissari, di cui alla lettera d) del comma 2».

5.18 Merigliano

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.6.

(Abilitazione a professore di I e II fascia)

- 01. Per il conferimento dell'abilitazione a professore universitario sono costituite, mediante elezione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, commissioni nazionali composte da 5 professori di ruolo e fuori ruolo, afferenti allo stesso settore in servizio alla data del 31 ottobre dell'anno precedente a quello di pubblicazione del bando, secondo le modalità di cui al comma 3.
- 1. Per il conferimento dell'abilitazione a professore di II fascia sono costituite, mediante elezione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, commissioni nazionali composte da 3 professori di I fascia e 2 professori di II fascia, con il compito di accertare l'idoneità scientifica e didattica degli aspiranti.
- 2. Per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1, l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di I e II fascia, separatamente per ciascuna fascia e per ciascun settore scientifico-disciplinare. I pro-

fessori che hanno riportato il maggior numero di voti sono nominati componenti effettivi della commissione; i professori che li seguono nella graduatoria elettorale sono nominati supplenti. Qualora i professori afferenti ad un settore siano meno di 20, per ciascuna delle due fasce il bando di concorso indica, su parere conforme del CUN, il settore o, se necessario, i settori affini i cui docenti partecipano al solo elettorato attivo. Qualora le operazioni elettorali non consentano la designzione di tutti i componenti effettivi e supplenti, si procede ad una ulteriore elezione integrativa, con l'estensione anche dell'elettorato passivo ai docenti afferenti al settore o ai settori affini.

- 3. Ciascun elettore può indicare una sola preferenza e sono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale l'anzianità di nomina nel ruolo; a parità di nomina nel ruolo, l'anzianità anagrafica.
- 3-bis. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 50, i supplenti entrano a far parte come membri effettivi della commissione, che può articolarsi in due sottocommissioni.
- 4. Il Ministro, con propria ordinanza, disciplina le operazioni relative allo svolgimento delle elezioni.
- 5. La composizione delle commissioni giudicatrici, nonchè l'indicazione della sede universitaria in cui le commissioni stesse debbono operare, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministro può tuttavia autorizzare lo svolgimento delle riunioni in sede diversa, in casi di comprovata ed eccezionale necessità, segnalati dal presidente della commissione.
- 6. Le funzioni di presidente della commissione sono svolte dal professore di I fascia più anziano di nomina nel ruolo. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal professore più giovane di età.
- 7. Sono abilitati coloro i quali abbiano riportato il giudizio positivo della maggioranza dei votanti.»

6.27 Brienza

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il conferimento dell'abilitazione scientifica di II livello il giudizio sarà espresso da 15 docenti di ruolo e fuori ruolo, dei quali 8 di I fascia e 7 di II fascia, eletti tra i professori delle relative fasce afferenti al settore con le modalità e la disciplina di cui all'articolo 4».

6.1 (nuovo testo)

SERRA, DI MAIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il conferimento dell'abilitazione a professore universitario di ruolo sono costituite, mediante elezioni per ciascun settore scientifico-disciplinare, commissioni nazionali composte da 5 professori di ruolo di I fascia e 5 professori di ruolo di II fascia, con il compito di accertare l'idoneità scientifica e didattica degli aspiranti».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Abilitazione a professore universitario di ruolo»

6.2 CAMPUS

In subordine all'emendamento 6.2, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il conferimento dell'abilitazione a professore universitario di ruolo sono costituite, mediante elezioni per ciascun settore scientifico-disciplinare, commissioni nazionali composte da 4 professori di ruolo di I fascia e 4 professori di ruolo di II fascia, con il compito di accertare l'idoneità scientifica e didattica degli aspiranti».

6.3 CAMPUS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il conferimento dell'abilitazione a professore di II fascia sono costituite, mediante elezioni, per ciascun settore scientifico-disciplinare, commissioni nazionali composte da 2 professori di I fascia di ruolo e fuori ruolo e 3 professori di II fascia di ruolo e fuori ruolo, con il compito di accertare l'idoneità scientifica e didattica degli aspiranti».

6.4 Perlingieri

Al comma 1, sostituire la parola: «elezione» con l'altra: «sorteggio».

6.5 PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «da 2 professori di I fascia» con le seguenti: «a 3 professori di I fascia».

6.6 Merigliano

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2.Per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1, si sorteggiano i nominativi tra i professori di I e di II fascia, separatamente per ciascuna fascia e per ciascun settore scientifico-disciplinare. Sono nominati componenti effettivi delle commissioni 2 professori sorteggiati nella I fascia e 3 professori sorteggiati nella II fascia. Qualora i professori afferenti ad un settore siano meno di 20, per ciascuna delle due fasce il bando di concorso indica su parere conforme del CUN, il settore o, se necessario i settori affini i cui docenti partecipano al sorteggio. Qualora le operazioni di sorteggio non consentano la designazione di

tutti i componenti effettivi e supplenti, si procede ad un ulteriore sorteggio integrativo, con l'estensione della base sorteggiabile ai docenti afferenti al settore o ai settori affini».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

6.7

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «I 2 professori di I fascia e i 3 professori di II fascia che hanno riportato» con le seguenti: «I 5 professori di I fascia e i 5 professori di II fascia che hanno riportato».

6.8 Campus

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «i 2 professori di I fascia e i 3 professori di II fascia che li seguono» con le seguenti: «i 5 professori di I fascia e i 5 professori di II fascia che li seguono».

CAMPUS

In subordine all'emendamento 6.8, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «I 2 professori di I fascia e i 3 professori di II fascia che hanno riportato» con le seguenti: «I 4 professori di I fascia e i 4 professori di II fascia che hanno riportato».

6.10 CAMPUS

In subordine all'emendamento 6.9, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «i 2 professori di I fascia e i 3 professori di II fascia che li seguono» con le seguenti: «i 4 professori di I fascia e i 4 professori di II fascia che li seguono».

6.11 CAMPUS

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non possono comunque far parte di commissioni nazionali di abilitazione i professori che siano componenti delle commissioni di concorso di cui all'articolo 2».

6.12 CAMPUS

Sopprimere il comma 3-bis.

6.13 Perlingieri

Sopprimere il comma 3-bis.

6.14

CAMPUS

Al comma 3-bis sopprimere l'ultimo periodo.

6.15

Presti, Bevilacoua, Vevante Scioletti

Al comma 4, sostituire le parole: «delle elezioni» con le altre: «dei sorteggi, da svolgersi pubblicamente».

6.16

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis) A parità di voti della commissione prevale il giudizio del Presidente».

6.17

Campus

Sopprimere i commi 7 ed 8.

6.18

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI

Al comma 7, sopprimere le parole: «Nella prima sessione di abilitazione successiva alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.19 Passigli

Al comma 7, sopprimere le parole: «Nella prima sessione di abilitazione successiva alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.20 CAMPUS

Al comma 7, sostituire le parole: «del 50 per cento alle» con le se-guenti: «al doppio delle».

6.21

BINAGHI

Al comma 7, dopo le parole: «esigenze programmatiche», inserire le seguenti: «relative ai ruoli di professore di II fascia».

6.22

CAMPUS

Sopprimere il comma 8.

6,23

PASSIGLI

Sopprimere il comma 8.

6.24

CAMPUS

Al comma 8, sopprimere le parole: «e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che lo esprimono in conformità ai rispettivi Regolamenti,».

6.25

Passigli

Al comma 8, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

6.26

PASSIGLI

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. Il bando di cui all'articolo 2, comma 5, deve determinare le modalità di svolgimento di una prova didattica pubblica nei concorsi di I e di II fascia, con esclusione dei docenti in servizio e dei ricercatori confermati che nell'ultimo quinquennio abbiano effettuato 3 anni accademici di supplenze consecutive».

7.20

SERRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. Il bando deve prevedere che il candidato il quale non sia in possesso di documentata esperienza didattica a livello universitario sostenga previamente una preliminare prova didattica».

7.21

Masullo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. Per l'abilitazione scientifica di II livello si applicano le norme di cui all'articolo 5».

7.1 SERRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Norme particolari per le abilitazioni)

- 1. Il Ministro, previo parere del CUN, fissa con propri decreti le norme relative allo svolgimento della sessione di abilitazione a professore. Tali norme devono comunque prevedere:
- a) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di ammissione, la documentazione da allegare alle domande e i requisiti che devono possedere i candidati in ordine alle attività di didattica e di ricerca;
- b) le modalità con cui le commissioni devono provvedere alla definizione preliminare dei criteri sulla base dei quali procedere alla valutazione dei candidati;
- c) per i soli candidati esterni all'università o che negli ultimi 5 anni non abbiano svolto attività didattica, le modalità di svolgimento di una prova didattica su argomento assegnato con 24 ore di anticipo. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte 3 dei 5 argomenti predisposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione;
- d) i termini entro i quali le commissioni di concorso devono completare i propri lavori e le condizioni per la revoca e la sostituzione di singoli commissari o dell'intera commissione con le conseguenti sanzioni, qualora detti termini non vengano rispettati;
- e) le forme di redazione di pubblicità degli atti, che deve comunque essere contestuale alla pubblicità della lista degli abilitati.
- 2. Nella medesima tornata ciascun commissario può far parte di una sola commissione nazionale.
- 3. L'eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati deve essere proposta nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purchè anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
- 4. Le liste degli abilitati sono approvate con decreto del Ministro, previa istruttoria del competente dipartimento del Ministero sulla legittimità degli atti della commissione.

5. Nel caso in cui gli atti non siano ritenuti formalmente regolari e richiedano il rinvio alla commissione ovvero il loro annullamento, o quando non vi sia unanimità nei giudizi della commissione, è acquisito il parere del CUN, che deve essere reso motivatamente entro il termine perentorio di 45 giorni, decorso il quale il Ministro assume le determinazioni necessarie».

7.13 Brienza

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

- 1. Per l'abilitazione scientifica di II livello si applicano le norme di cui all'articolo 5.
- 2. Nella prima sessione il numero massimo delle abilitazioni conferibili non può superare il 30 per cento del numero dei ricercatori di ruolo».

7.2 Di Maio

Al comma 1, sostituire le parole: «professore di II fascia» con le seguenti: «professore universitario di ruolo».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Norme particolari per le abilitazioni a professore universitario di ruolo».

7.3 CAMPUS

Al comma I, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) le modalità per la presentazione al Ministero delle domande di partecipazione all'abilitazione, che devono essere corredate dal curriculum, dall'elenco dei titoli e dalle pubblicazioni sulle quali il candidato intenda essere valutato. Il candidato può indicare, altresì, eventuali recensioni delle proprie pubblicazioni ed ogni altra notizia riguardante la loro rilevanza nella letteratura specifica. Sono oggetto di valutazione esclusivamente le pubblicazioni edite a stampa entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla data del bando;

a-bis) i requisiti che devono possedere i candidati in ordine alle attività di didattica e di ricerca«.

7.4 Passigli

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

7.5 Passigli

Al comma 2, sostituire le parole: «concorsi di II fascia» con le seguenti: «concorsi di professore universitario di ruolo».

7.6 CAMPUS

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Un commissario non può far parte della commissione per lo stesso settore scientificodisciplinare nella tornata successiva».

7.7 Merigliano

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il medesimo commissario non potrà far parte della commissione nelle due tornate successive».

7.8 Presti, Bevilacqua, Vevante Scioletti

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «deve essere proposta» inserire le seguenti: «al Ministro».

7.9 Merigliano

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'istanza di ricusazione che sia stata rigettata non può essere riproposta».

7.10 Merigliano

Sopprimere il comma 5.

7.11 Presti, Bevilacqua, Vevante Scioletti

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

- «6. Possono essere dichiarati idonei fuori quota i partecipanti alla prima sessione se appartenenti:
- a) agli ex titolari di contratto quadriennale presso le facoltà di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, svolgenti attività assistenziale oltre l'orario normale di servizio, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, attualmente in servizio come ricercatori universitari confermati che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano posto in essere un triennio di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentata dal pre-

side della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime;

b) gli ex medici interni unversitari nominati in seguito a pubblico concorso che, al momento della pubblicazione del bando relativo alla prima tornata dei giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo di professore associato, di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, avevano maturato almeno un triennio di attività didattica e scientifica, documentata dalle facoltà, i quali siano attualmente in servizio come ricercatori universitari confermati».

7.12

SERRA, FRIGERIO, MAFFINI, SCAGLIONE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7 -...

(Conferma in ruolo e valutazioni periodiche)

- 1. Cinque anni dopo il primo inquadramento in ruolo, il professore universitario di I e di II fascia ed il ricercatore sono sottoposti ad un giudizio di conferma nel ruolo. Qualora il docente non si sottoponga al giudizio o qualora il giudizio risulti negativo, egli potrà sottoporsi ad un nuovo giudizio di conferma entro due anni. In caso di secondo giudizio negativo egli decade dal ruolo.
- 2. Dopo la conferma in ruolo, ogni sei anni il professore universitario e il ricercatore confermato sono sottoposti ad ungiudizio di valutazione sui risultati conseguiti nello svolgimento delle attività didattiche, scientifiche e di servizio, ai sensi dell'articolo 5, commi 22 e 23 della citata legge n.537 del 1993.
- 3. Il Ministro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, fissa con proprio decreto le norme per l'espletamento dei giudizi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, garantendo comunque la pubblicità degli esiti della valutazione.
- 4. I professori di II fascia ed i ricercatori confermati non sono soggetti al giudizio di conferma nel caso in cui siano inquadrati successivamente nella fascia o nel ruolo superiore.
- 5. I professori di I e di II fascia ed i ricercatori non confermati alla data di emanazione della presente legge sono soggetti al giudizio di conferma secondo le disposizioni stabilite nel presente articolo. Per essi cinque anni decorrono dalla data della rispettiva immissione in ruolo».

7.0.1 ALBERICI, DI MAIO, MASULLO, SERRA, CA-

stellani, Manieri, Abramonte

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-...

(...)

1. Tuttì gli atti dei collegi giudicanti nazionali e delle commissioni locali sono pubblici».

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art.7-...

(...)

- 1. Gli ex tecnici laureati di ruolo che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382 e dall'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n.431, comprovati da atti ufficiali della facoltà, sono collocati, a domanda, nel ruolo dei ricercatori confermati, conservando ai fini economici e di progressione di carriera l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
- 2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata dagli interessati, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rettore dell'università presso cui svolgono attività didattica e scientifica. Il relativo provvedimento è attribuito alla competenza dei rettori delle università.
- 3. I posti che si rendono vacanti a seguito dell'applicazione del comma 1 sono soppressi».

7.0.4

BATTAGLIA, BEVILACOUA, VEVANTE SCIOLETTI,

Art. 8.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-...

(...)

1. Le disposizioni previste si applicano ai concorsi non ancora banditi alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

8.0.1 Perlingieri

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-...

(Ambito di applicazione)

1. La normativa introdotta con la presente legge si applica anche ai concorsi per professore universitario già banditi alla data della sua entrata in vigore, purché non siano state ancora attivate le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici».

8.0.3 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-...

(Norma transitoria)

1. A seguito dei concorsi di cui alla presente legge, soltanto in prima applicazione, i professori associati ed i ricercatori, ancorché in attesa di conferma, che risultino iscritti nelle liste di abilitazione per l'inquadramento nelle fasce superiori, possono essere immediatamente chiamati dalla sede di inquadramento o da altre sedi. Il bilancio dell'ateneo chiamante viene automaticamente incrementato del corrispondente differenziale di trattamento economico da parte del Ministero, eventualmente attingendo anche al fondo di riequilibrio di cui all'articolo 5, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Qualora la chiamata avvenga da parte di ateneo diverso da quello di inquadramento, il bilancio dell'ateneo di provenienza viene corrispondentemente ridotto dell'importo della retribuzione non più corrisposta».

8.0.2 Brienza

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9-)

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 1995

128' Seduta

Presidenza del Presidente FERRARI Francesco

Interviene il Sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali, Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C09*, 0073*)

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è convocata, per domani, alle ore 9, per l'audizione dei rappresentanti di sindacati confederali e di categoria in relazione all'indagine conoscitiva sui profili occupazionali della attuale situazione dei consorzi agrari, che è stata autorizzata dal Presidente del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2297) Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46

(Esame e rinvio)

Il relatore SCRIVANI osserva preliminarmente che l'andamento dei lavori parlamentari non ha finora consentito l'approvazione di una normativa organica relativa agli interventi programmati in agricoltura: Ricordato quindi che la Commissione agricoltura dell'altro ramo del Parlamento ha adottato un testo che ha unificato vari disegni di legge (uno di iniziativa del Governo altri di iniziativa parlamentare), sottolinea che l'adozione dello strumento di decretazione di urgenza in esame consente di evitare che la quota residua dell'accantonamento stanziato per tale finalità nella tabella B della legge finanziaria 1995 (pari a 875 miliardi) vada in perenzione. Alla luce di tali considerazioni, non può quindi che dichiararsi favorevole alla conversione del decreto-legge in esame, quanto all'articolo 1.

Con riferimento all'articolo 2, (che modifica una disposizione della legge n. 185 del 1992 in materia di Fondo di solidarietà nazionale), il relatore sottolinea che la disposizione, così come evidenziato nella relazione governativa, dovrebbe consentire alle aziende agricole di accedere agli interventi compensativi del Fondo, per i danni prodotti da eventi calamitosi eccezionali a carico di colture ammissibili, ma che non siano state assicurate: al riguardo il relatore esprime perplessità su tale scelta legislativa e dichiara di ritenere opportuno acquisire al riguardo l'orientamento degli altri componenti della Commissione nonché del rappresentante del Governo. Sottolineato infatti come gli agricoltori, che abbiano proceduto alla stipula di contratti di assicurazione, hanno dovuto sostenere costi assai elevati, osserva che -se si facoltizza l'accesso agli interventi compensativi anche per quegli agricoltori che non abbiano sostenuto tali oneri - ciò può determinare una situazione di iniquità sostanziale. Ricordato poi che è all'esame del Parlamento una modifica della normativa di riferimento, il relatore conclusivamente sottolinea che ciò potrebbe consigliare di lasciare impregiudicata la questione, peraltro già all'esame delle Camere.

Si apre la discussione generale.

Il senatore RECCIA ritiene opportuno acquisire informazioni in ordine agli importi che verrebbero corrisposti ai danneggiati già assicurati e agli agricoltori non assicurati, ritenendo che - ove l'importo del risarcimento fosse di identico ammontare - ciò prefigurerebbe una situazione sintomatica dell'inosservanza di un criterio costituzionale di uguaglianza sostanziale; ritiene pertanto opportuno un approfondimento in merito.

Dopo che il presidente FERRARI ha fornito alcuni chiarimenti, di carattere tecnico, in ordine ad alcune delle questioni sollevate in merito all'articolo 2, ha la parola il senatore DEGAUDENZ, il quale si sofferma sui problemi sollevati dall'articolo 2, interrogandosi se l'indennizzo venga erogato o meno anche in presenza di altre fonti di copertura; dichiara comunque di ritenere iniquo l'erogare lo stesso rimborso sia a chi ha pagato l'assicurativo sia a chi non ha sostenuto tale onere.

Il senatore BORRONI, dichiarato di ritenere che sembrano sussistere i presupposti per l'adozione di una normativa di urgenza, sottolinea come la relazione di accompagnamento, anche per quel che riguarda l'articolo 1 del provvedimento, sia estremamente sintetica e fornisca solo generiche delucidazioni in merito alle spese, a carico dell'Amministrazione centrale, finanziate a valere sul 20 per cento dei fondi di competenza del Ministero; ritiene pertanto opportuno che la relazione di accompagnamento (peraltro supportata da una relazione tecnica altrettanto generica) sia ulteriormente integrata; dichiara altresì di ritenere condivisibili le richieste di chiarimento avanzate nel corso del dibattito, sottolineando l'esigenza di accertare quali tipi di aziende si trovino senza copertura assicurativa.

Il senatore CUSIMANO, nel convenire che spesso le zone svantaggiate e le piccole aziende non sono in grado di reperire adeguata tutela, si dichiara, in linea di principio, favorevole a delegare al Governo l'onere di approfondire le questioni sollevate.

Il senatore Cusimano si sofferma, quindi, sulla esigenza di approfondire (come hanno sottolineato in maniera concorde molte università e centri di ricerca internazionali) i positivi effetti sulla salute, nonché ai fini della lotta contro il cancro, dei prodotti agroalimentari mediterranei.

Ritiene quindi di avere così illustrato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2297, di conversione del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, con riferimento ai finanziamenti assegnati al Ministro delle risorse agricole per gli interventi programmati in agricoltura,

impegna il Governo:

a sostenere, tenuto conto degli sviluppi scientifici realizzati a livello internazionale, programmi di ricerca intesi a valorizzare le proprietà di difesa della salute dei prodotti agroalimentari mediterranei». (0/2297/1/9)

Il senatore NATALI, sottolineato come l'urgenza del provvedere si configuri come un problema di fatto, conviene sulla opportunità di garantire che i finanziamenti, stanziati nella tabella B della legge finanziaria per il 1995, non vadano perduti e possano invece essere destinati al comparto agricolo; dopo essersi quindi soffermato sui problemi implicati dall'articolo 2, dichiara di concordare con le considerazioni svolte dal senatore Cusimano.

Il senatore GANDINI si sofferma quindi sulle questioni emerse nel corso del dibattito in relazione all'articolo 2, facendo altresì riferimento ad alcuni problemi che erano implicati anche dall'articolo 2 del decretolegge n. 380 del 13 settembre 1995, in materia di fermo biologico.

Ha quindi la parola il sottosegretario PRESTAMBURGO, il quale fornisce un chiarimento in relazione ad alcuni dei quesiti sollevati nel dibattito. Il rappresentante del Governo consegna agli atti della Commissione una nota (attinente ai criteri di riparto e alle finalità di spesa relativamente ai fondi del decreto legge in esame), di cui dà lettura riassumendone i contenuti.

Al riguardo, ricordato che una quota parte dello stanziamento contenuto nella tabella B della legge finanziaria era stata già utilizzata (per lire 800 miliardi) con il decreto-legge n. 727, convertito nella legge n. 46 del 1995, il rappresentante del Governo fa osservare che, in base alla legge n. 491 del 1993, lo stanziamento residuo di 875 miliardi (che il decreto-legge in esame rende disponibile attraverso il rifinanziamento della citata legge n. 46) va ripartito, per l'80 per cento, tra le regioni a statuto ordinario (secondo parametri già concordati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e già utilizzati nella precedente delibera CIPE nel maggio di quest'anno). Quanto alla restante somma, pari al 20 per cento dello stanziamento di cui al decreto-legge in esame, il sottose-

gretario Prestamburgo fornisce dettagliate informazioni in ordine alle finalità di spesa (a completamento delle azioni già previste nella delibera del maggio scorso); tali finalità - prosegue il rappresentante del Governo - includono azioni ministeriali per l'informazione, il miglioramento genetico del bestiame, la ricerca e la sperimentazione, la prevenzione e repressione delle frodi, la promozione commerciale e la valorizzazione dei prodotti agricoli, la lotta agli incendi boschivi ed altri interventi forestali, nonché attività di prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni alimentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

INDUSTRIA (10-)

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 1995

243° Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato MASTROBUONO.

La seduta inizia alle ore 9,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario MASTROBUONO risponde all'interrogazione 3-01017 del senatore Gallo, ricordando che gli amministratori della Nuova Filcot hanno depositato, lo scorso 26 ottobre, i libri contabili presso la sezione fallimentare del tribunale di Pistoia, con la conseguente nomina del curatore fallimentare. La crisi dell'azienda sembra scaturita da una situazione debitoria conseguente alla diminuzione dell'attività produttiva. L'8 novembre, quindi, il curatore fallimentare ha avviato la procedura di mobilità per tutti i lavoratori, ritenendo insussistenti le possibilità di salvaguardare gli attuali occupati: tale decisione ha suscitato le proteste delle organizzazioni sindacali che hanno chiesto il ricorso alla cassa integrazione speciale per i lavoratori di imprese soggette a procedure concorsuali. Al riguardo è stata registrata una certa disponibilità del curatore a trasformare la procedura di mobilità ove da parte dell'imprenditore pervengano concrete indicazioni per la ripresa delle attività produttive nello stabilimento di Ponte Buggianese. In tale contesto l'auspicato intervento del Ministero dell'industria si qualificherebbe come una interferenza sull'autonomia imprenditoriale del gruppo Orlandi, proprietario dell'azienda.

Il senatore GALLO si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal Governo poichè questo si limita a registrare i dati già presenti nella interrogazione, senza fornire il benchè minimo elemento suscettibile di indicare una possibile soluzione. Auspica pertanto che il Ministro dell'industria assuma idonee iniziative, volte ad arginare il processo di deindustrializzazione dell'area Buggianese, coinvolgendo il gruppo imprenditoriale Orlandi e salvaguardando l'occupazione.

La seduta termina alle ore 9,45.

244 Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

CARPI

indi del Vice Presidente

TURINI

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

(1773) LARIZZA ed altri. Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE

(1858) LOMBARDI CERRI ed altri. Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero

(1892) COVIELLO ed altri. Riforma dell'Istituto per il commercio estero

(1934) BECCARIA ed altri. Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese e sulla riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 novembre.

Il presidente CARPI propone di ascoltare, in sede informale, il parere delle organizzazioni degli artigiani sulle linee di riforma dell'Istituto per il commercio estero.

Conviene la Commissione.

(La seduta, sospesa alle ore 17,05, viene ripresa alle ore 18,30).

Il presidente TURINI, tenuto conto di sopravvenuti impegni politici da parte di alcuni gruppi parlamentari, propone di rinviare la trattazione dei disegni di legge in titolo.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,10.

245 Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente CARPI

La seduta inizia alle ore 19,30.

IN SEDE REFERENTE

(398) GARATTI e FIEROTTI. Norme relative all'attività dei locali discoteca (872) GEI ed altri. Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili (Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente CARPI, în considerazione del protrarsi di riunioni politiche cui partecipano diversi Gruppi della Commissione, propone di proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo nelle sedute già convocate per la giornata di domani, mercoledi 29 novembre.

Conviene unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11')

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 1995

166 Seduta

Presidenza del Presidente SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Serravalle.

La seduta inizia alle ore 15.35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C11*, 0032°)

Il senatore SPISANI chiede se non sia il caso, in occasione della presenza del ministro per la funzione pubblica Frattini per l'audizione prevista per domani alle ore 15, di ricordargli gli impegni assunti dal Governo in sede di esame del disegno di legge n. 1671 per un nuovo inquadramento degli Ispettori del lavoro.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che l'audizione prevista per domani riguarda la questione dei falsi invalidi; si potrà tuttavia chiedere al rappresentante del Governo se intenda riferire in merito al problema degli Ispettori del lavoro in un'altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(1209) MANZI ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 14 settembre 1995.

Il presidente SMURAGLIA ricorda la lettera di risposta alla sua sollecitazione del parere pervenuta da parte del Presidente della 5º Commissione permanente: la suddetta Commissione ha posto all'ordine del giorno il provvedimento, ancorchè non fosse ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta, ma, su sollecitazione del rappresentante del Ministero del tesoro, ha poi deciso di rinviarne ulteriormente l'esame. Con-

siderato che i termini sono ampiamente scaduti, egli ritiene che a questo punto convenga proseguire l'esame in sede referente, informandone la Commissione bilancio, affinchè possa ulteriormente sollecitare il Governo agli adempimenti richiesti.

Prosegue quindi la discussione generale.

Interviene il senatore MANZI rilevando come, considerata anche l'età dei lavoratori interessati, si debba puntare alla più rapida approvazione del provvedimento.

In mancanza di altre richieste di intervento, il presidente SMURA-GLIA dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il relatore DE GUIDI, sottolineando come tutti gli intervenuti si siano espressi nel senso di una prosecuzione dell'esame del provvedimento in titolo. Dopo aver brevemente riassunto i contenuti degli interventi svolti in discussione generale, rileva come un intervento legislativo in materia costituisca un atto dovuto nei confronti di lavoratori che hanno subito discriminazioni; è opportuno perciò accelerare i tempi di esame.

Il presidente SMURAGLIA propone quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 13 di martedì 12 dicembre.

Il senatore DE LUCA chiede che si proceda immediatamente al conferimento del mandato al relatore.

Il senatore SPISANI avanza la richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

Il presidente SMURAGLIA ritiene più opportuno ribadire la sua proposta di fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, considerata l'assenza di rappresentanti di alcuni Gruppi che potrebbero avere l'intenzione di presentare proposte emendative; quanto al trasferimento di sede, occorrerebbe preventivamente acquisire il parere della 5º Commissione e l'assenso del Governo.

La Commissione concorda quindi con la proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 22 febbraio 1994, n. 146. Seguito dell'esame e rinvio) (R139 b00, C11*, 0008*)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 21 novembre 1995. 28 Novembre 1995 - 74 - 11^e Commissione

Il presidente SMURAGLIA, correlatore insieme al senatore Napoli, ricorda preliminarmente la complessa situazione verificatasi relativamente alla proroga dei termini contenuti nel decreto legislativo n. 626 del 1994, dando conto del decreto-legge n. 500 del 25 novembre 1995 che sposta tutti i termini al 20 gennaio 1996, in attesa dell'emanazione del decreto legislativo correttivo ed integrativo, il cui schema è all'esame delle competenti Commissioni parlamentari.

Si sofferma, poi, su alcune questioni specifiche, ricordando in primo luogo come il termine per l'adeguamento dei luoghi di lavoro e dei posti di lavoro previsto per il 1 gennaio prossimo, ed ora prorogato al 20 gennaio, riguardi soprattutto le aziende di piccole dimensioni e gli artigiani che necessitano di tempi adeguati, anche in ragione dei procedimenti autorizzatori cui sono sottoposte le variazioni edilizie. Quanto alla sostituzione della definizione di datore di lavoro con quella di unità produttiva, ricorda come quest'ultimo concetto sia stato già ampiamente chiarito dalla giurisprudenza e come dalla eliminazione della definizione di datore di lavoro derivino una serie di conseguenze a livello sanzionatorio. Il problema è che in questo modo tutti gli obblighi diventano delegabili e vi è da domandarsi se sia opportuno imboccare questa strada o non convenga invece affidarsi ad una giurdisprudenza consolidata che definisce le condizioni e i limiti della delega. Rileva, quindi, come tutte le previste modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 costituiscano attenuazione delle misure di sicurezza non sempre giustificate. Soffermandosi, poi, sul termine per l'emanazione del decreto di semplificazione e standardizzazione delle procedure da parte del Governo, ricorda l'orientamento già emerso in Commissione, favorevole all'individuazione della data del 28 febbraio 1996, riguardo alla quale si potrà effettuare un'ulteriore riflessione.

Passa quindì a considerare l'introduzione, all'articolo 11 dello schema di decreto, del richiamo alle competenze in materia di vigilanza già attribuite all'Ispettorato del lavoro che si vorrebbero salvaguardate: rileva al riguardo come tale richiamo possa solo ingenerare confusione e possibili conflitti; d'altra parte l'aggiunta del divieto di svolgere attività di assistenza per i soggetti addetti al controllo ed alla vigilanza - prefigurata dall'articolo 12 - non gli appare giustificata, ritenendo opportuno che anche le Unità sanitarie locali possano svolgere la suddetta attività. Quanto al termine di tre mesi assegnato alle aziende di nuova istituzione, rileva come i rischi andrebbero valutati prima dell'inizio dell'attività, completando eventualmente in seguito la procedura con l'acquisizione dei pareri dei previsti organi di consulenza. Si sofferma, infine, sul problema della definizione dei lavoratori addetti ai videoterminali suscettibili di tutela: al riguardo rileva come la modifica suggerita dall'articolo 18 dello schema di decreto non risolva alcuno dei problemi sorti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 626 del 1994; egli ritiene preferibile, al fine della soluzione di detti problemi, riferirsi anzichè alle ore «consecutive», alle ore «medie», contribuendo così ad una migliore definizione della fattispecie.

Prende quindi la parola il correlatore, senatore NAPOLI, il quale fa subito presente di non essere d'accordo in tutto e per tutto con il presidente Smuraglia, soprattutto sui rispettivi ruoli delle strutture di controllo rispetto a quelle di assistenza e prevenzione, giudicando egli indi-

spensabile distinguere nettamente i due piani all'interno delle aziende; auspica comunque che si possa trovare il modo per superare tutte le differenze di vedute e per trovare le soluzioni più sagge e corrette in grado di mediare tra la spinta dei lavoratori che pretendono giustamente l'applicazione di tutte le misure di sicurezza e il desiderio delle imprese di ottenere una graduazione ed un alleggerimento delle norme. A suo giudizio, una mediazione è possibile trovarla nelle norme premiali e, a tal proposito, fa presente che egli proporrà di ridurre le tariffe Inail, così come sosterrà ogni proposta tesa a concedere alle imprese che si adegueranno alla nuova normativa credito agevolato e, se possibile, una riduzione di aliquote IVA, anche se su quest'ultima proposta si è già pronunciato negativamente il Ministero del tesoro. Sottolinea poi l'opportunità di lasciare integralmente inalterato il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n.626, che il Governo vorrebbe modificare, poiché alla valutazione del rischio devono partecipare tutte le figure professionali idonee a valutare e quantificare l'eventuale presenza dei rischi effettivi, ed è dunque evidente che il medico non può essere escluso da questo processo di valutazione. Mette infine in evidenza le difficoltà di trovare, in numero adeguato, specialisti di medicina del lavoro sul piano nazionale; la sua proposta quindì è quella di allargare tale figura professionale fino a comprendervi anche specializzazioni già previste nell'attuale organizzazione ospedaliera. Auspica da ultimo uno sforzo di concretezza da parte di tutti in modo da rendere applicabile la normativa.

Il presidente SMURAGLIA dà quindi la parola al sottosegretario Serravalle che l'ha richiesta.

Il sottosegretario SERRAVALLE richiama l'attenzione della Commissione su una questione che – anche se apparentemente marginale – riveste invece importanza fondamentale, data l'entità numerica del fenomeno. Il decreto legislativo n. 626 del 1994 equipara di fatto i capi degli istituti scolastici ai datori di lavoro e gli studenti ai lavoratori, in un contesto in cui la scuola – al di là delle affermazioni di principio e delle prospettate riforme – non dispone della conclamata autonomia tecnico-funzionale. Anche quando gli edifici e gli impianti fissi sono di proprietà degli enti locali, la responsabilità della loro sicurezza ricade sul capo dell'istituto, senza che il medesimo abbia la possibilità di concretamente intervenire in merito. Ci si trova, quindi, di fronte ad una situazione di responsabilità impropria, che potrebbe essere sanata prevedendo che il capo dell'istituto ne venga sollevato, ove abbia segnalato le situazioni di rischio alle autorità responsabili.

Il Ministro della pubblica istruzione sta operando in seno al Governo per pervenire ad un provvedimento specifico in materia di sicurezza dei locali scolastici, ma fintanto che resterà applicabile anche alla scuola il decreto legislativo n. 626 del 1994, va segnalata l'esigenza che, nel suo ambito, si tenga conto della particolare situazione in cui vengono a trovarsi i capi degli istituti.

Sulla questione posta dal sottosegretario Serravalle si apre un breve dibattito.

Il senatore TAPPARO sottolinea la necessità di operare opportune distinzioni di responsabilità tra ente locale e istituto scolastico, dato che non si può attribuire al primo specifiche colpe connesse alla gestione di attrezzature o di impianti che nulla hanno a che vedere con gli immobili.

Il senatore DE LUCA osserva che il sottosegretario ha indicato un percorso il cui obiettivo finale è quello di escludere le responsabilità dei capi degli istituti scolastici, quando invece occorre fare uno sforzo per individuare in positivo gli effettivi responsabili di ogni aspetto concernente l'attività scolastica, cercando anche una chiara definizione del concetto di autonomia tecnico-produttiva rispetto a quello di autonomia scolastica.

Il senatore BEDIN ricorda che l'emendamento approvato dall'Assemblea del Senato in sede di provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria faceva esplicito riferimento ai comuni e alle province proprio per inserire nell'ambito della proroga anche le scuole. Osserva inoltre che il Governo è un organo collegiale che deve esprimere una valutazione e un orientamento organicamente complessivi e che quindi non si possono assecondare prese di posizione palesemente settoriali.

Il senatore DELFINO giudica inaccettabile la questione per come è stata posta, configurando essa un atteggiamento del Governo oppressivo con gli altri e generoso con sé stesso. Rifacendosi poi alle considerazioni avanzate dal senatore Bedin sulla collegialità governativa, sostiene che non si può caricare i presidenti delle province e i sindaci di responsabilità che non possono esser loro e per di più senza provvedere alle indispensabili risorse finanziarie.

Il senatore NAPOLI ritiene difficilmente accettabile l'esonero dei capi degli istituti scolastici dalle responsabilità attinenti alla sicurezza e, richiamatosi anch'egli alla indispensabile collegialità delle decisioni governative, osserva che la proposta avanzata dal sottosegretario Serravalle va contro lo spirito del provvedimento e non tiene conto, fra l'altro, che i presidi e i direttori scolastici dovranno comunque nominare un responsabile della sicurezza.

Il senatore PELELLA ricorda che spesso le agitazioni studentesche sono state motivate anche dalla insufficienza delle strutture di sicurezza e, pur comprendendo i motivi che hanno spinto il sottosegretario ad avanzare la proposta, osserva che il problema della sicurezza negli edifici scolastici è ancor più importante che nelle fabbriche ed indica come indispensabile la individuazione di livelli articolati di responsabilità che coinvolgano nella attuazione delle misure previste presidi, Provveditorati e Ministero.

Il senatore SPISANI chiede se il Ministero abbia già provveduto ad effettuare negli ultimi mesi un censimento dei laboratori scolastici, se abbia già valutato il costo dell'adozione delle misure di sicurezza e se pensi che tale costo sia sopportabile dalle scuole o dagli enti locali.

Per una breve replica interviene nuovamente il sottosegretario SER-RAVALLE, la quale ringrazia in primo luogo la Commissione per l'attenzione che sta dimostrando al problema sollevato. Fa poi presente, per illustrare la complessità della situazione, che nel bilancio della pubblica istruzione non vi è un capitolo specifico per retribuire le persone che saranno chiamate a garantire la sicurezza delle attrezzature e dei laboratori; mentre per quanto riguarda gli edifici, osserva che la richiamata articolazione della responsabilità non può prescindere dal fatto che gli edifici scolastici sono di proprietà delle province o dei comuni. Ricordato inoltre che si sta lavorando ad una legge sulla edilizia scolastica che cerca di riordinare tutte le competenze, assicura l'assoluta volontà del Ministero di garantire le condizioni di sicurezza, facendo in modo di far affluire le risorse necessarie ai soggetti competenti che, nel caso degli edifici, sono gli enti locali. Osserva infine che, nei fatti, la autonomia degli istituti scolastici non è stata ancora realizzata e assicura che il suo intervento in Commissione non significa certo che il Ministero della pubblica istruzione non si faccia parte attiva all'interno dell'esecutivo per realizzare la collegialità del Governo.

Il presidente SMURAGLIA dichiara quindi aperta la discussione sullo schema di decreto legislativo.

Il senatore DUJANY propone che il parere si pronunci per la soppressione delle parole lavoratori di cooperative o dal secondo periodo della lettera a) dell'articolo 2 del decreto legislativo n.626 del 1994, in modo che non siano considerati lavoratori, ai fini della normativa in esame, i soci di cooperative che effettuano prestazioni non retribuite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

IGIENE E SANITÀ (12°)

MARTEDI 28 NOVEMBRE 1995

121 · Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTI CASELLATI

La seduta inizia alle ore 16,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C12¹, 0028²)

Il presidente ALBERTI CASELLATI comunica alla Commissione che, a causa di concomitanti e inderogabili impegni parlamentari e di Governo, i Ministri e i Sottosegretari interessati alle questioni iscritte all'ordine del giorno non potranno essere presenti.

Ciò comporta l'impossibilità di procedere alla discussione congiunta dei disegni di legge relativi alla disciplina della professione odontoiatrica, assegnati in sede deliberante, e all'effettuazione della procedura informativa ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento relativo allo stato del programma di lotta all'AIDS.

In considerazione poi del fatto che la presenza del Governo sarebbe quanto mai opportuna anche per procedere all'esame dei provvedimenti assegnati in sede referente, considerata la particolare delicatezza tanto dei due decreti-legge all'ordine del giorno - in materia rispettivamente di assistenza farmaceutica e indennizzo del danno biologico e di attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze - quanto dei disegni di legge in materia di regolamentazione della procreazione medicalmente assistita, ritiene opportuno rinviare alla prossima seduta l'esame di tutti i punti all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 1995 12 Seduta

Presidenza del Presidente FONTANINI

La seduta inizia alle ore 18,30. (R030 000, B40, 0004°)

Il Presidente FONTANINI, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.

Ripresa la seduta alle ore 19,30, non risultando la Commissione in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 12 dicembre, alle ore 18, con lo stesso ordine del giorno, integrato con l'esame del disegno di legge n. 2297 concernente la conversione del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491 sul rifinanzimento degli interventi programmati in agricoltura.

La seduta termina alle ore 19,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 1995

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 17,40.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE E ISTITUZIONE DI UN COMITATO RISTRETTO (A010-000, B53:, 0001:)

Il Presidente Tiziana PARENTI comunica che il deputato Francesco Storace entra a far parte della Commissione, in sostituzione del deputato Nicola Pasetto, dimissionario. Dà quindi lettura della seguente lettera, con la quale la Presidenza della Camera, d'intesa con quella del Senato, ha dato risposta ad alcuni quesiti avanzati dalla Presidenza della Commissione in ordine a taluni profili di ammissibilità degli emendamenti presentati alla relazione annuale:

Gentile Presidente,

rispondo, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Sua lettera dello scorso 10 novembre con la quale mi ha sottoposto talune questioni riguardanti gli emendamenti presentati alla proposta di relazione annuale attualmente in discussione presso la Commissione da Lei presieduta.

Per quanto concerne i punti specifici da Lei richiamati, valuto inammissibile, nell'emendamento sostitutivo della premessa, nell'ambito di una serie di considerazioni relative alla ricostituzione e alle attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle alte associazioni criminali similari, il periodo: «Ed è in questo contesto che si inserisce organicamente la nomina a Presidente della Commissione dell'on. Parenti». Tale periodo infatti introdurrebbe, in un documento che dovrà essere votato dalla Commissione, valutazioni sia pure implicite in ordine ad atti dei Presidenti delle Camere che rientrano nell'esercizio di loro specifiche prerogative.

Per quanto riguarda il passo dello stesso emendamento nel quale si ricorda che una «mozione di sfiducia» al Presidente della Commissione non è stata discussa «solo» perchè ritenuta inammissibile dai Presidenti delle Camere, ritengo inammissibile la parola «solo», poichè fa apparire

sindacabile la pronuncia dei Presidenti delle Camere. Quanto al merito della questione relativa all'inammissibilità di strumenti di sfiducia nei confronti di Presidenti di Commissione, rinvio alle considerazioni espresse con la mia lettera del 1º marzo 1995.

Per quanto concerne l'emendamento alle conclusioni, non ritengo ammissibile, nel paragrafo 16, l'espressione «gravemente offensivo» riferita al contenuto di numerosi atti di sindacato ispettivo presentati nel corso della XII legislatura nei confronti di magistrati o uffici giudiziari. Si configura infatti un inammissibile sindacato su strumenti che hanno già superato il vaglio di ammissibilità da parte dei Presidenti delle Assemblee, giacchè espressioni offensive all'interno di qualsiasi atto parlamentare non sarebbero considerate ammissibili.

Ritengo invece ammissibile che all'interno della relazione possano essere contenute forme di auspicio, o di preannunzio di modifiche dei regolamenti parlamentari, quali quelle del citato paragrafo 16, fermo restando che, per avanzare una concreta proposta, si dovrà ricorrere alle forme previste dall'ordinamento parlamentare.

Auspico che tali chiarificazioni possano contribuire ad una costruttiva discussione in Commissione e Le invio i miei più cordiali saluti.

Irene PIVETTI

Il Presidente Tiziana PARENTI annuncia quindi che sono stati presentati gli emendamenti alla proposta di relazione annuale pubblicati in allegato.

Il deputato Vittorio TARDITI (gruppo Forza Italia), parlando sull'ordine dei lavori, fa presente di aver presentato otto sub-emendamenti agli emendamenti presentati alla proposta di relazione annuale, sub-emendamenti pubblicati in allegato. Osserva che taluni emendamenti si pongono in una prospettiva di netto contrasto con la linea seguita dalla proposta di relazione stessa. Ritiene pertanto opportuna l'istituzione di un Comitato ristretto che possa tener conto sia delle proposte emendative e sub-emendative che del contenuto della proposta di relazione.

Il senatore Luigi RAMPONI (gruppo alleanza nazionale) ritiene opportuno conoscere adeguatamente anzitutto i sub-emendamenti testè presentati dal deputato Tarditi ed osserva che gli emendamenti presentati alla proposta di relazione sono talmente contrastanti con essa da non lasciare spazio ad eventuali contemperamenti.

Il senatore Girolamo TRIPODI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) dichiara di concordare con la proposta di istituzione di un Comitato ristretto purchè ciò non determini ritardi nell'approvazione della relazione nè comporti un sostanziale svuotamento del suo ruolo.

Il deputato Antonio BARGONE (gruppo progressisti-federativo) fa presente che il Comitato ristretto ha funzioni meramente istruttorie; nel caso di specie, inoltre, dovrà svolgere una valutazione preliminare degli emendamenti verificando la volontà dei gruppi e, ove del caso, renderli più stringati. Ritiene che l'istituzione di un Comitato ristretto sia utile e che tale organo possa svolgere un lavoro proficuo per giungere quanto prima all'approvazione della relazione annuale. E' del tutto evidente che le funzioni svolte dal Comitato ristretto non riducono in alcun modo le competenze della Commissione.

Il senatore Nicola MANCINO (gruppo PPI) ritiene utile l'istituzione di un Comitato ristretto, il cui lavoro potrebbe risultare ancora più utile di quanto non si possa immaginare. Dopo aver dichiarato di non condividere il contenuto di alcuni emendamenti firmati anche da esponenti del suo gruppo, fa presente che gli emendamenti presentati alla premessa e alle conclusioni si pongono in una linea tutt'altro che condivisibile; in particolare dichiara di non condividerne il contesto, di non ritenere accettabile una sorta di condanna collettiva della classe dirigente che, secondo gli emendamenti in questione, avrebbe provato tradizionalmente fastidio per la cultura antimafia, di non poter condividere la valutazione secondo la quale la nomina del Presidente sarebbe il frutto di un certo ed ambiguo contesto.

La Commissione antimafia deve invece preoccuparsi seriamente dell'involuzione complessivamente registrata nella lotta alla criminalità organizzata; a tal fine è necessario evitare una spaccatura del fronte unitario da mantenere con la collaborazione di tutti.

Dichiara quindi di non poter accettare giudizi sommari e la criminalizzazione di forze politiche basata su un contesto costruito artificialmente; gli sforzi della Commissione devono essere invece diretti a far emergere ipotesi, analisi e proposte valide ai fini della lotta alla mafia.

In conclusione ribadisce la necessità di costituire un Comitato ristretto nell'ambito del quale, con uno sforzo intelligente da parte di tutti, si potrà correggere la relazione colmandone le lacune in un clima diverso per effetto del quale si potrà capire l'attuale situazione della criminalità organizzata. Dichiara infine che le responsabilità dei singoli devono essere apertamente indicate e che la responsabilità personale non può essere automaticamente estesa a gruppi e forze politiche.

Dopo che il senatore Antonio SERENA (gruppo lega nord) ha dichiarato di concordare sulla proposta di istituzione di un Comitato ristretto il deputato Vittorio TARDITI osserva che dal dibattito emerge la volontà di svolgere un utile lavoro propositivo.

Il deputato Giuseppe ARLACCHI (gruppo progressisti-federativo) si dichiara favorevole alla costituzione di un comitato ristretto, atteso che restano fermi i poteri della Commissione e che esso non può apportare modifiche sostanziali agli emendamenti presentati. E' tuttavia necessario che tale organo svolga il suo compito in tempi brevi.

Il deputato Marianna LI CALZI (gruppo forza Italia) osserva che dal dibattito emerge che la proposta avanzata dal deputato Tarditi non è frutto di un accordo tra i capigruppo nè si può ritenere che essa sia da intendersi come proposta del gruppo di forza Italia; dichiara tuttavia di non aver alcuna riserva su tale proposta purchè l'istituendo Comitato ristretto abbia ampia facoltà di intervenire sul contenuto degli emendamenti onde svolgere un lavoro efficace.

Il deputato Giuseppe SICILIANI (gruppo federalisti e liberaldemocratici) si dichiara contrario alla istituzione di un Comitato ristretto, che ben difficilmente potrà conciliare volontà politiche così divergenti senza giungere ad inaccettabili compromessi. Le questioni aperte devono piuttosto essere affrontate subito e con chiarezza.

Il senatore Raffaele BERTONI (gruppo progressisti-federativo) fa presente che comunque dovrà consentirsi la votazione di ogni singolo emendamento presentato.

Il senatore Saverio DI BELLA (gruppo progressisti-federativo) auspica che l'istituendo Comitato ristretto svolga un efficace lavoro per salvaguardare l'unitarietà del fronte antimafia. Sottolinea l'opportunità di riprendere, nelle more dello svolgimento del lavoro del Comitato ristretto, le altre tematiche all'esame della Commissione.

Il deputato Giacomo GARRA (gruppo forza Italia) ritiene utile un Comitato ristretto e fa presente che comunque mai la Commissione dovrà trasformarsi in una sorta di tribunale supplementare.

Il senatore Antonio BELLONI (gruppo CCD) ritiene che, secondo quanto emerso nel corso del dibattito, l'istituzione di un Comitato ristretto sarebbe del tutto inutile.

Il senatore Nicola MANCINO ribadisce l'opportunità di istituire un Comitato ristretto, che, ovviamente, avrebbe solo funzioni istruttorie. Fa quindi presente che è necessario valutare con la dovuta attenzione taluni passaggi contenuti negli emendamenti presentati alla relazione, passaggi che suscitano più di una perplessità; è infatti da esaminare approfonditamente se per effetto di un certo numero di interrogazioni possa qualificarsi una certa forza politica o meno, se sia consentito svolgere un sindacato sostanziale sugli strumenti ispettivi, se talune prese di posizione di alcuni esponenti politici coinvolgano in modo globale e indiscriminato le forze che essi rappresentano, se in Italia sia impedito ragionare pacatamente e severamentesull'articolo 41-bis dell'Ordinamento penitenziario e sull'articolo 416-bis del Codice penale, se sia possibile generalizzare in modo arbitrario prese di posizione liberamente assunte da ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità. In conclusione ribadisce l'utilità di istituire un Comitato ristretto.

Il deputato Antonio BARGONE fa presente che all'istituendo Comitato è affidata esclusivamente una funzione istruttoria, nell'ambito della quale è di particolare rilievo la figura del relatore; ritiene opportuno adoperarsi per evitare scontri, che saranno tuttavia sostenuti se necessario, e giungere in tempi brevi alla approvazione della relazione seguendo un percorso regolamentare coerente.

Il deputato Giuseppe ARLACCHI sottolinea la necessità di evitare eventuali ambiguità nella redazione degli emendamenti e fa presente che a tal fine il Comitato ristretto potrà svolgere un lavoro utile.

Il deputato Alberto SIMEONE (gruppo alleanza nazionale) si dichiara contrario all'istituzione di un Comitato ristretto. A fronte di una situazione che prospetta irresponsabilmente per l'Italia la minaccia di un nuovo processo di Norimberga non è possibile procedere con ritocchi e minime operazioni di aggiustamento. Bosogna invece affrontare subito e con chiarezza le questioni tuttora aperte.

Il senatore Luigi PERUZZOTTI (gruppo lega nord) si dichiara favorevole all'istituzione di un Comitato ristretto.

Il Presidente Tiziana PARENTI osserva che il lavoro dell'istituendo Comitato ristretto potrà contribuire ad approvare una relazione coerente e che non determini spaccature nella Commissione; soprattutto si potrà approvare un testo che non dia adito ad equivoci di sorta. Osserva inoltre che è del tutto improprio ritenere che tale organo debba attenersi ad un preciso mandato.

Ritiene che il Comitato ristretto potrà concludere i suoi lavori al massimo entro la settimana ventura; è peraltro del tutto evidente che il Comitato non potrà in alcun modo invadere le competenze della Commissione nè tantomeno, sostituirsi ad essa.

La Commissione delibera quindi di istituire un Comitato ristretto per l'esame degli emendamenti presentati alla proposta di relazione annuale, secondo le designazioni che saranno fatte pervenire dai gruppi.

Il Presidente Tiziana PARENTI, in considerazione della particolare urgenza di avviare i lavori del Comitato testè costituito, invita i rappresentanti dei gruppi a far pervenire le designazioni di competenza entro la mattina di domani. Il Comitato ristretto deve peraltro intendersi convocato sin d'ora per domani, mercoledì 29 novembre 1995 alle ore 16.

La seduta termina alle ore 19,10.

ALLEGATO

EMENDAMENTI ALLA RELAZIONE ANNUALE

Alla pagina I, sostituire la premessa con il seguente testo:

Premessa

La Commissione parlamentare Antimafia della XII Legislatura nasce con una peculiarità che ne ha condizionato, in modo oggettivo, la direzione, i programmi, le modalità operative, le capacità di rapporto con le altre istituzioni e con i soggetti esterni. La modestia, quantitativa e qualitativa dei risultati e strettamente dipendente da quelle condizioni.

Questa legislatura, a differenza di tutte le altre, si apre dopo un durissimo scontro nel corso della campagna elettorale che ha ad oggetto proprio la mafia, i suoi rapporti con settori del mondo politico, i mezzi per combatterla e per sconfiggerla.

Le tradizionali classi dirigenti, indipendentemente dalle singole posizioni in materia di mafia, hanno tradizionalmente visto con fastidio la manifestazione dell'impegno antimafia considerandola una sorta di appoggio esterno all'avversario politico. Di qui le tesi dell'inesistenza della mafia, le tesi «riduzioniste» della mafia come fenomeno o locale o folcloristico, le tesi della strumentalizzazione del problema mafioso per finalità politiche, fattesi strada quando le prime due non erano più oggettivamente sostenibili.

Tuttavia nelle precedenti campagne elettorali il tema della lotta alla mafia, era rimasto confinato nell'ambito degli specialismi, non era mai divenuto una questione decisiva dello scontro politico ed anzi nello scenario nazionale, per lo meno a parole, il tema era stato comunemente condiviso, piuttosto che avversato.

Nella campagna del 1994, invece, la lotta contro la mafia ed il rapporto tra mafia e la politica hanno rappresentato un elemento di profonda lacerazione. A settori delle forze poi risultati vincitrici osno state rivolte dagli avversari accuse di colleratismo mafioso, di inquinamento e di riciclaggio di vecchi personaggi legati alla mafia. Da parte delle prime si è risposto accusando gli avversari di utilizzazione faziosa dell'impegno antimafia.

La lacerazione è stata determinata dal fatto che nel biennio successivo alle stragi di Capaci e di via Mariano d'Amelio l'attenzione delle istituzioni, del mondo politico e dell'opinione pubblica si è concentrata sui rapporti tra mafia e settori della politica. In questo periodo sono per la prima volta indagati per mafia molti uomini politici, tra cui un ex presidente del Consiglio ed alcuni ministri e parlamentari. La Camera ed il Senato discutono diverse volte dell'autorizzazione a procedere su richiesta della magistratura nei confronti di propri componenti.

Il primato acquisito dal tema nell'intero biennio ha condizionato prepotentemente la campagna elettorale, creando sospetti e lacerazioni. Il lavoro della commissione antimafia si è preservato mantenendosi sostanzialmente unitario perchè da tutti, maggioranza ed opposizione, era condivisa l'esigenza di contribuire nell'ambito delle specifiche responsabilità parlamentari ad accertare la reale consistenza dei rapporti tra politica e mafia.

Fuori della Commissione la polemica era sempre più intensa. A Corleone si giunse a discutere dell'opportunità di intitolare la piazza principale a Falcone e a Borsellino. Il candidato alla presidenza del Consiglio si espresse per la cancellazione della legge sui «pentiti». Un importante capomafia calabrese assicurò che avrebbe fatto sostenere i candidati del polo che poi risultò vincitore e questo attirò vibrate richieste di chiarimenti da parte degli oppositori politici.

Con queste premesse si arrivò alla ricostituzione della Commissione Antimafia, in un clima preoccupato, più che della operatività della Commissione, della esigenza di segnare una sorta di consacrazione della vittoria elettorale.

Risultato di siffatta operazione è stata la rottura della tensione unitaria di tutte le formazioni politiche nella lotta alla mafia ed una sostanziale paralisi nell'attività della Commissione che, nonostante l'impegno profuso e le enunciazioni di programma, non è più riuscita a svolgere quel ruolo di impulso, di chiarificazione e propositivo che aveva svolto nel passato. Tutte le attività sono apparse frammentarie e poco incisive: la voce della Commissione ha perso di autorevolezza e man mano sono venutì a mancare, o quantomeno si sono affievolite, le stesse fonti di informazione che in altre legislature avevano arricchito le conoscenze del Parlamento sul fenomeno mafioso.

È caduto, cioè, anche al di là delle volontà espressa nella lacerante campagna elettorale, quel delicatissimo equilibrio che aveva consentito, nelle questioni più rilevanti, il responsabile superamento delle contrapposizioni tra maggioranza ed opposizione. È venuto, così, a mancare il tradizionale e prestigioso punto di riferimento parlamentare nell'azione di controllo dei pubblici poteri. Si è indebolito il sistema delle garanzie istituzionali e la stessa legittimazione politica al controllo del fenomeno mafioso da parte di forze non lontane da responsabilità di gestione, è stata messa in dubbio.

La rottura della continuità con il precedente sistema ha comportato, in definitiva, quelle oggettive difficoltà di funzionamento della Commissione e quell'insufficiente capacità di analisi dei fenomeni, registrati non soltanto da alcune forze politiche, ma denunciate anche dalla stampa, avvertite dalle forze dell'ordine e, quel che è più grave, dall'opinione pubblica. Ha impedito, inoltre una più ponderata riflessione sull'adeguatezza della normativa antimafia, in particolare sul ruolo e sulla protezione dei collaboratori di giustizia e sul regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, provocando con ciò un grave pregiudizio alle indagini in corso, isolamento della magistratura e disorientamento delle forze impegnate nella lotta alla criminalità organizzata.

Ha contribuito in modo decisivo a determinare questa situazione la presidenza dell'onorevole Parenti, tanto da costringere i gruppi progressista, PPI, Lega e Rete-Verdi a presentare una mozione (21 marzo 1995) di sfiducia che non è stata discussa in Commissione perchè i Presidenti delle Camere l'hanno ritenuta inammissibile.

Va sottolineato che da allora il giudizio negativo di quei gruppi sulle attività del Presidente non solo non è cambiato, ma ha trovato altre importanti ragioni per rafforzarsi.

Per altri aspetti, le permanenti incertezze a volere ancora mantenere una malcelata subordinazione della responsabilità politica rispetto alla responsabilità penale hanno generato tensioni all'interno della commissione e non hanno agevolato la ricerca delle vere chiavi di lettura della complessa situazione che ha caratterizzato gli ultimi cinquant'anni della politica italiana. Non hanno consentito alla Commissione antimafia di questa legislatura di cogliere, in maniera costruttiva, gli elementi di continuità e gli elementi di rottura con il precedente sistema, e di potere denunciare con chiarezza e responsabilità i tentativi di riproporre, sotto l'insegna del nuovo, vecchi e collaudati schemi aventi il solo scopo di lasciare inalterati gli interessi e gli equilibri di potere conseguiti dalla criminalità mafiosa con la collusione della politica corrotta e dell'imprenditoria deviata.

Solo la tensione unitaria di cui si è detto avrebbe potuto avere la forza di denunciare e smascherare le operazioni gattopardesche del vecchio regime. La rottura di siffatta unitarietà di intenti, ancorchè questa possa essere stata generata non da dolo ma da semplice inadeguatezza nella lettura della politica, ha, oggettivamente, condizionato negativamente l'operato ed i risultati della Commissione antimafia.

Anche alla luce di questa esperienza, per il futuro occorrerà procedere ad una più attenta valutazione delle implicazioni che possono aversi da una non meditata interpretazione dei meccanismi della democrazia.

Con questa premessa può procedersi ora a riferire al Parlamento sulla attività della Commissione antimafia nel corso del suo primo anno di vita.

Nell'esporre in dettaglio le varie attività e le considerazioni svolte corre, tuttavia, l'obbligo fare presente che gran parte delle iniziative di cui è cenno nella relazione non sono divenute, purtroppo, patrimonio né dell'intera Commissione né dei referenti istituzionali che la Commissione medesima nel corso dei suoi lavori ha incontrato. Ciò a causa non tanto del clima conflittuale che talvolta ha condizionato i lavori della Commissione ma, soprattutto a ragione della interpretazione troppo diversa sulle stesse funzioni e sul ruolo della Commissione. Senza il raccordo tra i momenti di decisione e quelli di controllo e garanzia, i meccanismi di chiarimento e di mediazione delle differenti posizioni non hanno funzionato.

Costituisce impegno primario delle forze politiche che approvano questa relazione operare affinchè vengano superati i motivi di disaccordo, vengano correttamente interpretati compiti e funzioni della Commissione antimafia, vengano create le condizioni per potere efficacemente ed autorevolmente intervenire nell'azione di contrasto al potere mafioso.

I presentatori di questa Premessa, nello spirito di lavoro produttivo e unitario che ha sempre animato il loro impegno hanno deciso di non presentare una relazione alternativa nonostante il carattere assolutamente insoddisfacente del testo presentato dal relatore. Essi hanno invece deciso di presentare una nuova Premessa ed una nuova Conclusione, che costituiscono la sintesi analitica e politica dello stato della mafia e dell'azione di contrasto, e di intervenire invece con emendamenti sostitutivi non in tutte le proposizioni per le quali un intervento correttivo sarebbe stato necessario, ma solo per le parti del tutte inadeguate.

Prem. 1

BARGONE, BONSANTI, SCANU, BERTONI, TRI-PODI, DI BELLA, MARINI, ZEN

A pagina 16, dopo il secondo capoverso, inserire il seguente:

«Si ritiene comunque urgente l'immediata verifica dei rapporti tra le Procure Distrettuali Antimafia e le Procure Ordinarie, con una ridefinizione della normativa che superi i problemi attuali posti in materia di competenza, nonchè la revisione e la razionalizzazione delle funzioni della Direzione Nazionale Antimafia rispetto alle Direzioni Distrettuali Antimafia ed agli altri uffici giudiziari requirenti».

1.7 Li Calzi

A pagina 19, dopo il secondo capoverso, inserire il seguente:

«La Commissione ritiene quindi necessaria la razionalizzazione degli organici degli uffici giudiziari, mediante un nuovo modello di applicazione e la fissazione di nuovi criteri di permanenza, con rafforzamento immediato delle sedi che necessitano maggiormente di personale: in particolare Reggio Calabria e Catania».

1.5 Li Calzi

A pagina 22, dopo le parole: «sul territorio,» inserire il seguente periodo:

«Inoltre appare necessaria la previsione di celebrare i processi per i delitti di mafia in altre sedi, nel contemperamento del principio del giudice naturale con quelli della sicurezza e dell'economia giudiziaria mediante un'ottimale utilizzazione delle strutture esistenti e ciò in alternativa ai cosiddetti tribunali distrettuali da realizzare comunque con una gradualità che consenta il necessario adeguamento di organici e strutture».

1.6 Li Calzi

A pagina 25, dopo il secondo capoverso, inserire il seguente:

«Su tale problematica, più in generale, si rivela quindi opportuno il mantenimento dell'esercito, nelle regioni meridionali ove più marcata è la presenza del fenomeno mafioso, che oltre a sollevare gli organi investigativi da alcune incombenze secondarie ha costituito un segnale di sicurezza alla popolazione con conseguente calo della microcriminalità locale».

1.4 Li Calzi

A pagina 26, capitolo 1, paragrafo 2, dopo «cooperazione Europol.», aggiungere il seguente paragrafo:

«Nel mese di settembre 1994 il ministro dell'interno Maroni ha stipulato a Gerusalemme un accordo di cooperazione internazionale sulla
lotta contro la criminalità organizzata ed il terrorismo internazionale
che, prevede un collegamento operativo fra le Intelligence dei due Paesi,
una stretta cooperazione fra le Polizie ed il progetto di istituzione di
una struttura operativa nell'area del mediterraneo, sotto la diretta responsabilità italiana, finalizzata al contrasto del narcotraffico legato al
terrorismo internazionale. Nel mese di ottobre 1994, in occasione della
seduta del Comitato di Cooperazione bilaterale fra Italia e USA sulla
lotta al crimine organizzato ed al traffico di stupefacenti, è stato stipulato con gli USA un protocollo di cooperazione bilaterale, nel quale l'Italia ha avuto il ruolo di rappresentante degli altri Paesi dell'Unione europea relativamente al sistema informativo europeo di raccolta dati sul
narcotraffico (TELEDRUG), nato da un progetto italiano».

1.11 SERENA, DOLAZZA, PERUZZOTTI, BORGHEZIO, DE VECCHI, VIALE

A pagina 29, al termine del paragrafo 3.1, inserire il seguente periodo:

«È quindi necessario ribadire l'esigenza di una piena, coordinata, integrazione delle rispettive azioni investigative tra la DIA, gli altri servizi centrali, la polizia giudiziaria e gli organismi territoriali delle forze dell'ordine anche mediante revisione delle rispettive normative con rafforzamento di quegli uffici ove lo sviluppo attuale investigativo o la recrudescenza di delitti di stampo mafioso richiedono l'impegno di un maggior numero di unità».

1.1 Li Calzi

A pagina 33, al secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Si ritiene quindi necessario il miglioramento normativo delle misure di prevenzione patrimoniali e di quelle personali, nell'ambito della legge n. 575 del 1965, nonchè delle procedure successive alla confisca di beni appartenenti a soggetti mafiosi onde destinarli, in tempi rapidi, ad opere assistenziali o ad organismi che assolvono funzioni sociali».

1.3 Li Calzi

A pagina 54, dopo le parole: «compiti istituzionali e di indagine», inserire il seguente periodo:

«Al riguardo sarebbe quindi opportuna l'istituzione di una polizia di protezione dei collaboratori di giustizia, distinta da quella investigativa da inserire nell'ambito del servizio centrale di protezione».

1.2 Li Calzi

Al capitolo 1, paragrafo 5, aggiungere, in fine:

«Una attenta considerazione va dedicata alla posizione di quanti collaborano con la giustizia nella posizione di testimone. Al di là dell'esiguità del numero (ne sono censiti oltre settanta da Servizio Centrale di Protezione) si tratta di soggetti che esprimono un alto valore simbolico. Sono cittadini normalmente inseriti nella vita economica e sociale della propria comunità, che non hanno mai compiuto alcun atto criminoso, del tutto incensurati e che decidono di rendere testimonianza di un fatto criminoso cui assistono o di cui sono vittime collaborando nell'azione di contrasto giudiziario.

Se si dovessero quantificare i risultati ottenuti per effetto di queste collaborazioni essi sono immensi, a fronte del risparmio dell'attività investigativa in termini di uomini e mezzi, indagini che alle volte durano anni senza raggiungere il medesimo risultato.

Le istituzioni non possono conseguire significativi risultati nell'azione di contrasto senza la collaborazione delle vittime. Per questo, interesse primario dev'essere quello di sollecitare le più ampie collaborazioni. Queste sarebbero facilitate nel momento in cui lo Stato riesce a garantire un futuro certo a chi ha già collaborato. Quando storie come quelle del commerciante di Gela Nino Miceli o come quella di Piero Nava, testimone oculare del delitto Livatino, restano sospese per lungo tempo, generando frustrazioni e insofferenze, sarà sempre più difficile chiedere ad altri di collaborare.

La Commissione Antimafia richiama l'attenzione sulla necessità di apportare alcune modifiche alle norme che regolano il trattamento riservato ai testimoni:

1. Bisogna introdurre un trattamento differenziato rispetto a quello riservato ai collaboratori di giustizia-pentiti. La distinzione si fonda sul

piano morale, soggetti che non hanno partecipato a nessun reato, e sul piano giuridico: sotto quest'ultimo profilo non ha alcun senso una norma premiale, bisogna pensare ad una norma risarcitoria.

2. Garantire un livello di reddito ed una prospettiva di vita almeno analoga a quella che il testimone godeva all'inizio della collaborazione (considerare che spesso si è costretti a trasferirsi in località sconosciute e a ricrearsi daccapo una vita).

La Commissione Antimafia auspica un rapido *iter* legislativo per la proposta di legge n. 2749 (Grasso e altri) per l'introduzione di nuove norme a sostegno dei testimoni di gravi eventi criminosi, sottoscritta da oltre 130 deputati di tutte le formazioni politiche».

1.8

GRASSO, BARGONE, BONSANTI, SCANU, ZEN, ARLACCIII, BERTONI, DI BELLA, MARINI, TRIPODI

Alla pagina 54 al punto 6.1 inserire il seguente testo:

6.1 – Nel corso della seduta del 15 marzo 1995, la Commissione, sulla proposta di discussione presentata dal Presidente on. Parenti, riportata nella relazione sulle norme e sulla protezione relative ai collaboratori di giustizia: ha posto una questione di carattere pregiudiziale deliberando di non passare all'esame della proposta medesima ed approvando il seguente documento:

Questione pregiudiziale sulla relazione relativa ai pentiti 15 marzo 1995

La Commissione parlamentare antimafia:

letto il progetto di "Relazione sulle norme e sulla protezione relative ai collaboratori di giustizia", perentato dal relatore onorevole Parenti

rilevato che tale progetto di relazione:

- a) non contiene alcun cenno alla situazione concreta in cui si trovano oggi a vivere i collaboratori ed i loro familiari più esposti al pericolo di rappresaglie; situazione in molti casi gravissimi essendo spesso tali persone affidate ad organi periferici di polizia a volte privi, non per loro responsabilità della professionalità e dei mezzi adeguati alla protezione;
- b) non contiene alcun cenno ai gravissimi tentativi di delegittimare i collaboratori della giustizia compiuti da esponenti politici che con avventate dichiarazioni espongono a rischio della vita gli stessi collaboratori, i loro familiari e gli appartenenti alle forze di polizia incaricati della loro protezione;
- c) non propone alcuna riflessione a valutare sulle analisi, le proposte e i dati presentati al Parlamento dal Ministro dell'interno sui programmi di protezione dei collaboratori della giustizia;

considerato che le omissioni sub a) e b) fanno apparire la proposta di relazione come una compilazione astratta, tutta incentrata

su dati formali, e non come un atto parlamentare che esprime indirizzi e proposte basati su dati di fatto accertati in modo inoppugnabile;

considerato che le omissioni subc) segnalano il pericoloso isolamento della Commissione tanto dal Parlamento quanto dal Governo, poichè appare incomprensibile omettere qualsiasi cenno all'importante documento presentato per la prima volta dal Ministro dell'interno;

rilevato che la proposta di relazione:

- a) è equivoca nella parte relativa alla cosiddetta dichiarazione d'intenti, perchè non precisa con chiarezza l'orientamento della Commissione, contrario alla cosiddetta dichiarazione preventiva di intenti, che costituirebbe il presupposto per il sindacato di merito da parte di un organo amministrativo (la Commissione centrale) su atti compiuti dall'Autorità giudiziaria;
- b) omette di prendere in esame il fondamentale problema dell'eccesso di discrezionalità e di aleatorietà nella concessione dei benefici al collaboratore, di modo che manca oggi un ragionevole ambito di prevedibilità sulla entità della pena sul trattamento che in concreto subirà il collaboratore:
- c) propone una arbitraria ed astratta deliberazione del numero di familiari dei collaboratori da sottoporre a protezione, proprio all'indomani dell'omicidio di due familiari di due importanti collaboratori, come Salvatore Contorno e Tommaso Buscetta; non propone, di contro, l'esigenza di valutare caso per caso, secondo le specificità delle singole vicende, il numero di familiari da tutelare;
- d) prevede il parere obbligatorio dell'amministrazione penitenziaria per la detenzione extracarceraria; che appare inadeguato e inopportuno; inadeguato perchè l'amministrazione penitenziaria non può conoscere nè i concreto pericoli cui va incontro il collaboratore, nè le possibili fonti di tali pericoli; inopportuno perchè si chiede all'amministrazione penitenziaria di certificare la propria incapacità a provvedere alla tutela della vita di alcuni reclusi;
- e) omette di rilevare che il nuovo Regolamento per il programma di protezione dei collaboratori della giustizia emanato con il decreto ministeriale 24 novembre 1994 propone modifiche illegittime perchè contra legem;

delibera di non passare all'esame della proposta di relazione; propone quindi prioritariamente che il Ministero dell'interno nell'ambito del suo bilancio, stanzi finanziamenti adeguati alle esigenze corrente del Servizio centrale di Protezione ed alle sue urgenti necessità di rafforzamento:

segnala al Governo la necessità che nel Regolamento sui collaboratori della giustizia:

- a) non vengano introdotte disposizioni contra legem;
- b) sia eliminata la dichiarazione preventiva di intenti e sia individuata una soluzione che, senza interferire con l'autonomia dell'autorità giudiziaria, consenta di valutare il tipo e l'entità della collaborazione;
- c) siano forniti criteri sicuri e precisi circa la concessione dei benefici al collaboratore, così da offrire a chi si appresta a collaborare la sicurezza della tutela;
- d) siano stabiliti criteri non arbitrari nella valutazione del numero di familiari dei collaboratori da sottoporre a protezione;

e) sia eliminato il parere obbligatorio dell'amministrazione penitenziaria per la detenzione extracarceraria dei collaboratori di giustizia:

invita tutte le forze politiche e tutti coloro che hanno responsabilità a evitare ogni forma di pretestuosa polemica e di delegittimazione dei collaboratori di giustizia, attività che, come dimostrano recenti esperienze, al di là della buona fede dei singoli, creano grandi rischi per la vita dei collaboratori e di chi li protegge, mirano l'azione antimafia della magistratura e delle forze dell'ordine, si riducono in eccezionali vantaggi per le organizzazioni mafiose.

6.2 - Iniziare il paragrafo con la parola: «Successivamente».

1.9

BARGONE, BONSANTI, SCANU, ZEN, ARLACCHI, GRASSO, SCOZZARI, BERTONI, STAJANO, TRIPODI, DI BELLA, MARINI

Alla pagina 56 dopo il secondo capoverso eliminare tutto il testo fino alla pagina 77:

6.3 – Inserire il seguente testo: «Si confermano ora le indicazioni e i suggerimenti in quelle occasioni formulati.

La Commissione sollecita ancora il Parlamento ed il Governo perchè, nell'espletamento dei loro compiti istituzionali, tengano conto delle prospettate esigenze».

1.10

BARGONE, BONSANTI, SCANU, ZEN, ARLACCHI, GRASSO, SCOZZARI, BERTONI, STAJANO, TRIPODI, DI BELLA, MARINI

A pagina 77, capitolo I, dopo il paragrafo 7, aggiungere il paragrafo 8 «Osservazioni sulle modifiche delle norme in tema di custodia cautelare».

In data 3 agosto 1995 sono state approvate in via definitiva dal Senato le nuove norme sulla custodia cautelare alla fine di un *iter* lungo e travagliato.

Il provvedimento presenta molti punti pericolosi per l'efficacia della azione giudiziaria nei confronti della lotta alla mafia. In particolare si richiama l'attenzione sulle seguenti modifiche:

articolo 371-bis cp. Nella nuova versione riduce notevolmente, fino quasi a vanificare, l'attività investigativa del pubblico ministero allorquando il testimone renda informazioni false o sia addirittura reticente. Bisognerà, infatti, attendere che il procedimento principale, nel corso del quale la testimonianza è assunta, sia chiuso con sentenza o archiviato per punire il reato di false informazioni al pubblico ministero, reato che fu fortemente voluto da Giovanni Falcone e dalla Commissione Antimafia della precedente legislatura;

articolo 297 cpp. (pluralità di ordinanze che dispongono le misure cautelari) il quale, in caso di pluralità di ordinanze che dispongono mi-

sure cautelari (c.d. contestazioni a catena), consente, per effetto del nuovo calcolo della scadenza dei termini a partire dal primo reato e non più dall'ultimo, una serie di scarcerazioni di pericolosissimi criminali indagati in relazione a gravissimi delitti, connessi tra loro;

articolo 304 cpp. (sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare) che, ancora una volta, esplicherà i suoi effetti nei maxi processi di mafia con decine di imputati dove, se uno di essi chiede il rinvio per impedimento ad esempio del suo legale, consentirà agli altri di invocare lo stralcio della sua posizione in altro processo. Questo determinerà un considerevole aumento dei tempi complessivi del dibattimento con la conseguenza di una infinita reiterazione di dibattimenti per i medesimi fatti storici, con tutti i conseguenti rischi di contrasti di giudicati ed aumento dei casi revisione;

articolo 335 cpp. (registro delle notizie di reato) che consente di mantenere solo per tre mesi la segretezza delle iscrizioni contenute nel registro in ragione di specifiche esigenze attinenti alle attività di indagine. Il termine è di sicuro troppo breve, se non insufficiente, per svolgere adeguate indagini soprattutto sui fatti di criminalità organizzata;

articolo 381 cpp. (arresto facoltativo in flagranza) che, attraverso l'introduzione del comma 4-bis, vieta espressamente l'arresto facoltativo da parte degli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria per il rifiuto di fornire informazioni al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria o per l'accusa di aver sostenuto il falso;

articolo 275 cpp. (revoca e sostituzione delle misure) che consente di evitare la custodia in carcere qualora una perizia medica compiacente dimostri sussistenti condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione stesso;

articolo 278 cpp. (determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure) che, nella formulazione attuale, sancisce l'assoluta irrilevanza della recidiva ai fini della determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari, trascurando un primario indice di pericolosità sociale, soprattutto nei reati di mafia.

Questi sono soltanto alcuni punti salienti che renderanno molto più difficoltosa la lotta alla mafia; in realtà il provvedimento ne contiene molti altri.

1.12

SERENA, DOLAZZA, PERUZZOTTI, BORGHEZIO, DE VECCHI, VIALE

Emendamento della pagina 79 della Relazione annuale, da inserire prima del primo capoverso.

Tra il 1991 e l'inizio del 1994 le istituzioni italiane hanno attraversato una delle più profonde crisi della loro storia. Un'intera elite di governo è stata rimossa dalle indagini penali e dal voto popolare sotto l'accusa di corruzione e di complicità con la mafia. Molti hanno parlato del crollo di un regime che aveva governato l'Italia per quasi mezzo secolo. Dopo le elezioni della primavera dell'anno scorso il Parlamento si è largamente rinnovato, ma alcuni già cominciano ad esprimere dubbi circa il «quantum» di effettivo rinnovamento del sistema politico italiano.

Ma cosa era successo in Italia tra il 1991 e il 1994 nel campo della politica contro la mafia e contro la corruzione? Era accaduto che si era sviluppato un movimento che aveva messo a nudo due scomode verità, tenute nascoste per lungo tempo, circa le basi del regime che stava tramontando.

La prima verità venuta alla luce consiste nel patto scellerato tra mafia e politica stabilitosi in Italia fin dall'immediato dopoguerra finalizzato a raccogliere consensi e a dominare larghe zone del Mezzogiorno al di fuori delle procedure democratiche. La seconda è da rinvenirsi anch'essa in un accordo illecito tra due poteri, l'uno pubblico e l'altro privato, la cui netta distinzione sta alla base di ogni autentico regime democratico.

Le inchieste contro il malaffare hanno svelato l'esistenza di un contratto non scritto, vigente da alcuni decenni, tra l'elite del governo centrale e locale da una parte, ed una sezione alquanto ampia del capitalismo italiano grande, medio e piccolo, dall'altra. Oggetto del contratto era lo scambio di decisioni dell'autorità pubblica contro denaro contante, affluito in prevalenza a singoli boss politici, e in minor misura alle casse dei partiti di governo.

Il movimento che ha messo a nudo tutto ciò ha avuto la sua punta di diamante nella magistratura inquirente, ma l'opinione pubblica, le minoranze etico-politiche antimafia, anti-racket ed anti-corruzione ne hanno costituito l'ossatura.

L'offensiva contro la politica corrotta e la faccia nascosta e palese del potere mafioso è stata imponente: 4 ex-Presidente del Consiglio sono stati incriminati, uno dei quali (Andreotti) per associazione mafioso ed omcidio, e uno (Craxi) è stato già condannato a 8 anni di carcere per corruzione. Un ex Ministro dell'interno, Antonio Gava, è stato arresto e rinviato a giudizio sotto l'accusa di associazione camorrista. Più di 10 ex-ministri sono stati messi sotto accusa per corruzione. 24 richieste di autorizzazione a procedere sono state inoltrate al Parlamento per reati gravi (17 per complicità con la mafia) a carico di deputati della precedente legislatura. Oltre 4.000 uomini politici di vario livello sono stati denunciati per corruzione, 70 consigli comunali sono stati sciolti per inquinamento mafioso nelle regioni a rischio, e 150 amministratori locali rimossi per la medesima ragione.

Il «pressing» anticorruzione e antimafia dei primi anni '90 non ha risparmiato alcuno degli organismi più delicati dello Stato. Tra il luglio 1990 e il luglio 1993 il Consiglio superiore della magistratura ha aperto 73 procedimenti disciplinari contro magistrati e ne ha trasferiti 11. Celebri giudici di Cassazione noti come "ammazzasentenze" sono stati incriminati di concorso in associazione mafiosa ed altri reati. 3 Procuratori della Repubblica sono stati arrestati. Alti dirigenti del servizio per la sicurezza interna sono stati messi sotto accusa per corruzione e attentato alla costituzione, e in un caso anche per associazione mafiosa.

Tra la metà del 1992 e la fine del 1993 sono stati catturati buona parte dei latitanti di spicco di Cosa Nostra e della camorra, incluso il capo della mafia siciliana. Alla fine del 1991 nasceva la DIA, un'agenzia investigativa specializzata nel contrasto della criminalità organizzata, mentre la Commissione Parlamentare antimafia della precedente legislatura scriveva a chiare lettere, in una relazione votata a larghissima maggioranza, ciò che alcune minoranze di italiani avevano pensato e scritto

per decenni: che il potere mafioso e il potere politico erano andati a braccetto lungo quasi l'intera storia dell'Italia unita.

All'inizio del 1994 il consuntivo dell'attacco sferrato dall'Italia pulita alla fortezza del malaffare sembrava perciò tale da autorizzare le più rosee speranze. I tassi di criminalità grande e piccola erano in discesa verticale per la prima volta dopo 20 anni. L'Italia sembrava non essere più il Paese della mafia, ma quello dell'antimafia. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino erano i suoi eroi, ammirati e riconosciuti ovunque come tali.

Non è questa la sede per esporre le ragioni ed i modi attraverso i quali, dopo la vigorosa offensiva del 1991-93, è seguita negli ultimi tempi un fase di restaurazione, collegata ad un calo di tensione dell'impegno antimafia e contro la corruzione.

È questa, invece, un utile occasione per riflettere su alcune modalità tipiche del rapporto tra la criminalità organizzata e la politica corrotta emerse di recente nell'esperienza italiana.

Le mie considerazioni si riferiscono alle aree dell'Italia ove le relazioni tra la corruzione politica e la criminalità organizzata sono più intense e diffuse, a causa della presenza di gruppi criminali molto potenti in campo economico e socio-politico. Questi ultimi, infatti, non sono presenti secondo le stesse modalità nel Nord e nel Sud dell'Italia. Mentre le reti di corruzione politica sono diffuse in tutto il territorio nazionale, e nelle regioni settentrionali possono essere autonome dalle altre forme di criminalità, nel Merrogiorno il collegamento tra corruzione e potere mafioso è sempre molto stretto.

La matrice comune

Criminalità organizzata e corruzione politica nell'Italia del Sud sono accomunate in primo luogo dal fatto di essersi sviluppate nel medesimo terreno: il colossale traserimento di fondi dello Stato centrale alla periferia del Paese iniziato negli anni '50 e proseguito senza interruzione fino all'inizio degli anni '90. Scopo della spesa pubblica nel Sud era lo sviluppo del Mezzogiorno, un'area abitata da un terzo della popolazione italiana che godeva, 40 anni addietro, di un reddito pro-capite pari a meno della metà del reddito nazionale, e che si trovava in condizioni di grande arretratezza civile.

Sono state effettuate varie stime dell'ammontare complessivo delle risorse trasferite nel Mezzogiorno copo la guerra. Una delle più restritive valutazioni colloca intorno ai 150 miliardi di dollari attuali gli investimenti pubblici nel Sud durante gli anni 1950-90. È bene chiarire subito che secondo chi vi parla la grande maggioranza di tale somma è stata spesa, soprattutto negli anni '50 e '60, per la costruzione di opere pubbliche essenziali: le strade, le scuole, gli acquedotti, gli ospedali necessari per elevare lo standard di vita di una popolazione povera, in larga parte occupata nell'agricoltura o disoccupata prima della grande migrazione verso il Nord dell'Italia e dell'Europa.

Una parte inizialmente molto ridotta, ma crescente nel tempo, di tale flusso di risorse, tuttavia, è stata confiscata da un ceto politico locale collegato alla mafia a ll'affarismo più sfacciato il cui peso è diventato proponderante negli anni '70 e soprattutto negli anni '80. Per darvi un'idea della scala dei fenomeni in oggetto farò due soli esempi: il caso della famiglia Salvo in Sicilia, e quello dei fondi assegnati alle amministrazioni locali della Campania dopo il terremoto del 1980.

La famiglia Salvo ha rappresentato negli anni '70 r '80 la massima concentrazione di potere economico, politico e mafioso della Sicilia. Guidata dai cugini Nino e Ignazio, entrambi aderenti a Cosa Nostra, questo gruppo di potere ha controllato in modo pressochè completo l'intero ammontare degli aiuti pubblici all'agricoltura siciliana negli anni '70: una cifra che va dai 200 ai 300 milioni di dollari all'anno provenienti dal governo italiano e dalla comunità europea.

I fondi stanziati dallo Stato per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 1980 hanno raggiunto la cifra globale di 40 miliardi di dollari. Secondo uno studio ritenuto da più parti attendibile, il 20 per cento di tale cifra è finito nelle mani delle imprese camorriste della Campania, e un altro 20 per cento in quelle degli amministratori corrotti che hanno assegnato gli appalti alle prime.

Il denaro di provenienza pubblica ha finito così col costituire, storicamente, la principale fonte di profitto per i gruppi della criminalità organizzata italiana, superando gli introiti del traffico della droga, delle estorsioni, delle truffe e delle rapine.

Tre stadi di sviluppo del rapporto mafia-politica

Le relazioni tra le formazioni criminali da un lato, e gli uomini politici corrotti dall'altro, sono una costante della storia del Mezzogiorno post-bellico. La nostra conoscenza di questo imbarazzante fenomeno è oggi molto più avanzata rispetto a soli pochi anni addietro. Molti mafiosi diventati collaboratori della giustizia, e un uomo politico 'pentito' hanno svelato i collegamenti e le relazioni di appartenenza segreta a Cosa Nostra. Calcoli recenti hanno mostrato che da un terzo a quasi la metà dei deputati siciliani presenti nel Parlamento nazionale tra il 1958 e il 1992 sono stati citati dai mafiosi pentiti come amici o militanti di Cosa Nostra.

I rapporti tra il potere mafioso e la corruzione politica possono essere classificati entro tre categorie, corrispondenti ciascuna a un dato periodo temporale e a un dato stadio di 'sviluppo' delle stesse nella esperienza dell'Italia del Sud.

In una prima fase, le relazioni tra la mafia e la corruzione si modellano secondo i caratteri della «macchina politica» classica. I boss politici controllano i canali di afflusso delle risorse, ed i gruppi criminali rappresentano uno dei punti di snodo, uno degli interlocutori privilegiati nel processo di redistribuzione delle stesse alla massa dei beneficati. Il comando della macchina è saldamente in mano ai capi politici, i quali offrono protezione dalle indagini giudiziarie, favori e provvidenze varie (posti di lavoro, concessioni, finanziamenti, appalti) in cambio di sostegno elettorale. Il ruolo dei capi criminali è sostanzialmente subalterno e parassitario. Le famiglie mafiose ricevono il permesso di instaurare numerosi piccoli rackets locali, e garantiscono, dietro adeguato compenso un a certa 'protezione' dei beni e degli investimenti delle im-

prese locali e delle grandi imprese esterne che si trovano ad operare nei territori 'mafiosi'. I boss politici – essendo cresciuti negli stessi ambienti dei capimafia sono molto attenti nel non concedere ai loro capi-elettori strumenti e opportunità di autonomizzazione.

Nella seconda fase, grazie a fattori di contesto generale – quali la perdita da parte dello Stato del monopolio territoriale della forza e/o a cambiamenti endogeni, quali il superamento di una data soglia di indipendenza economica – avviene una "emancipazione" dei gruppi mafiosi dalla soggezione ai politici corrotti: lo scambio diventa una relazione egualitaria, e si tratta e si fanno affari da pari a pari. I partner criminali non si accontentano più di un ruolo parassitario e marginale nel "business" dell'appropriazione delle risorse pubbliche, e diventano imprenditori essi stessi. Il mafioso non è più interessato a fornire il servizio di protezione estorsiva agli investimenti in opere pubbliche tipico della fase precedente: è diventano un piccolo e medio imprenditore interessato a ricevere direttamente le commesse pubbliche, ed a fruttare la sua professionalità nell'uso della violenza a scopi di di scoraggiamento della concorrenza e di protezione delle proprie quote di mercato.

Quando, all'inizio degli anni '70, lo Stato decise di costruire un grande porto industriale in una zona della Calabria ad alta concentrazione mafiosa, le tre maggiori famiglie mafiose locali si riunirono e

« ...in tale occasione, di comune accordo, i partecipanti avrebbero rigettato la proposta degli operatori economici, che offrivano loro la percentuale ("tangente") del 3 per cento su tutti i lavori, pur di essere lasciati in pace. Era interesse della mafia assicurarsi i subappalti, in modo da inseriivi i propri elementi da controllare tutta l'attività» (Tribunale di Reggio Calabria, Ordinanza contro Paolo De Stefano + 59, pagina 164).

In questo stadio, si verifica la formazione di due reti di potere distinte, l'una facente capo ai personaggi politici che muovono le fina della corruzione, e l'altra ai gruppi criminali. Normalmente, in occasione dell'arrivo di un dato stock di spesa in opere pubbliche o in altri settori, si arriva ad un accordo di spartizione, in base al quale ciascuno rete illecita percepisce una percentuale prefissata dello stanziamento: le cifre si aggirano di solito intorno al 5-10 per cento dell'importo globale. Numerosi sono gli esempi, in questa fase, di formazione di *joint ventures* occulte tra uomini politici coalizzati in apposti «2comitati d'affari" da una parte e capimafia dall'altra allo scopo di sfruttare "al meglio" le risorse pubbliche.

Ma la componente criminale della partnership gode di un importante vantaggio rispetto a quella politica: oltre alla "tangente" sulle singole commesse, riceve anche una parte consistente delle commesse medesime: le famiglia mafiose sono anche dei piccoli conglomerati di imprese edilizie, commerciali, di trasporti che producono la concreta opera pubblica, oppure investono i sussidi ricevuti nelle proprie aziende agricole.

Col passare del tempo, e in assenza di un'adeguata azione di contrasto da parte degli organi dello Stato, si crea una asimmetria di potere a vantaggio dei gruppi mafiosi. Entriamo così nella terza fase, dove è la mafia a comandare sulla cattiva politica. Le imprese mafiose o strettamente collegate alla mafia non si limitano più a percepire, grazie alla complicità dell'autorità politiche corrotte, una parte sostanziale degli investimenti pubblici nelle zone inquinate del Mezzogiorno. Gli interessi criminali si spingono fino ad espropriare l'autorità pubblica anche delle funzioni di determinazione degli indirizzi di spesa e di progettazione e regolazione dei mercati.

L'autorità mafiosa si sostituisce quasi interamente a quella dello Stato. Essa realizza un controllo integrale delle risorse pubbliche. Decide quante risorse attivare, in quali settori ed aree geografiche. Stabilisce le modalità delle gare di appalto, i progettisti da coinvolgere, e il tipo di «regolazione" da attuare tra le imprese del settore. Le indagini della magistratura di Palermo hanno mostrato come tra le fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 – Cosa Nostra si sia sostituita ai poteri dello Stato nell'intero ciclo di un investimento pubblico del valore di 1.000 miliardi di lire. Un imprenditore aderente a Cosa Nostra, Angelo Siino, era il registra di un programma di spesa nell'edilizia pubblica che consisteva di 20 lotti da 50 miliardi ciascuno promosso dalla Regione Sicilia. Le imprese che partecipavano alle gare d'appalto indipenentemente dal tipo di sponsorizzazione (criminale o non-criminale) cui facevano riferimento – dovevano accettare un programma di "rotazione" delle commesse stabilito dal vertice di Cosa Nostra.

Effetti sull'economia e la società

All'inizio degli anni '90 è iniziata l'offensiva, morale e politica antimafia e anticorruzione. Date queste premesse, non era difficile arrivare, oggi, ad una situazione secondo la quale oltre il 50 per cento dei membri attuali dell'Assemblea Regionale siciliana sono accusati di corruzione o d'associazione mafiosa. Nel 1991, d'altra parte, la metà dei consiglieri comunali della seconda città della Sicilia, Catania, risultavano detenere significativi precedenti penali.

L'offensiva antimafia e anti-corruzione dell'inizio degli anni '90 ha contribuito a determinare una secca contrazione della spesa in opere pubbliche nell'Italia del Sud e nel resto del Paese. Durante il 1994 sono stati appaltati, in Italia, lavori in misure inferiore del 40 per cento rispetto alla media del triennio precedente. Si tratta di una conseguenza indesiderata, perchè comprime le necessità di sviluppo e di ammodernamento delle infrastrutture del Paese, ed ha effetti deflattivi sulla produzione e l'occupazione. Il governo Dini ha allo studio un programma di rilancio della spesa in opere di pubblica utilità che tenta di tenere conto della negativa esperienza fin qui descritta stabilendo requisiti di trasparenza più stringenti che nel passato.

È necessario accennare, infine, a un ulteriore problema: quello degli effetti indotti dalle relazioni scellerate di cui sopra sull'economia, la società civile e la qualità della vita di alcune zone dell'Italia. Le relazioni tra mafia e corruzione nelle varie forme prima illustrate si sono tradotte in un danno grave all'intera ossatura socio-economica di tre regioni italiane nella quali vivono 12 milioni 700 mila cittadini, pari al 22,4 della popolazione italiana. Calabria, Sicilia e Campania si trovano oggi nei tre ultimi posti della graduatoria nazionale del reddito, dell'occupazione e degli investimenti. Le vita civile e l'amministrazione pubblica di queste regioni versano in condizioni allarmanti. Sui 377 comuni italiani dichiarati – al giugno 1995 – in condizioni di dissesto finanziario tale da non

poter garantire i servizi pubblici essenziali, ben 228, il 60,4 per cento si trovano nelle tre regioni citate.

Criminalità organizzata e corruzione politica sono l'ostacolo principale alla crescita della produzione e delle libertà civili. Finchè non saranno sconfitte, riducendole ai minimi termini nel caso della corruzione o sradicando il malefico potere della mafia, l'Italia intera, e non solo il Sud, rimarrà un Paese dalla democrazia incompleta.

2.2 Arlacchi, Bargone, Scanu, Bonsanti, Bertoni. Tripodi

Alla pagina 80, prima del punto 1.2, inserire il seguente testo:

«Le analisi a suo tempo sviluppate dalle precedenti Commissioni parlamentari antimafia ed i successivi elementi emersi nel corso di questa legislatura (1) consentono ora – pur con gli inevitabili limiti che tale operazione comporta – una storicizzazione dei rapporti tra potere mafioso e deviazioni della politica.

Può tracciarsi un ideale filone di continuità dell'analisi del fenomeno (che rappresenta una costante nella storia del Mezzogiorno postbellico) e possono individuarsi le seguenti tre fasi nelle relazioni tra mafia e politica; relazioni che, nel tempo, si bilanciano e si modificano a seconda del peso che ciascun potere (o "sovranità") riesce a far valere sull'altro:

- a) in una prima fase le relazioni tra la mafia e la corruzione si modellano secondo i caratteri della "macchina politica" classica. I boss politici controllano i canali di afflusso delle risorse ed i gruppi criminali rappresentano uno dei punti di snodo uno degli interlocutori privilegiati nel processo di redistribuzione delle risorse stesse alla massa dei beneficati. Il comando della macchina è saldamente in mano ai capi politici. i quali offrono protezione dalle indagini giudiziarie, favori e provvidenze varie (posti di lavoro, concessioni, finanziamenti, appalti) in cambio di sostegno elettorale. Il ruolo dei capi criminali è sostanzialmente subalterno e parassitario. Le macchine mafiose ricevono il permesso di instaurare numerosi piccoli rackets locali, e garantiscono, dietro adeguato compenso, una certa protezione dei beni e degli investimenti delle imprese locali e delle grandi imprese esterne che si trovano ad operare nei territori mafiosi. I boss politici - essendo cresciuti negli stessi ambienti dei capi-mafia - sono molto attenti nel non concedere ai loro capi-elettori strumenti ed opportunità di autonomizzazione;
- b) nella seconda fase, grazie a fattori di contesto generale quali la perdita da parte dello Stato del monopolio territoriale della forza e/o a cambiamenti endogeni, quali il superamento di una data soglia di indipendenza economica avviene una "emancipazione" dei gruppi mafiosi dalla soggezione ai politici corrotti: lo scambio diventa una relazione egualitaria, e si tratta e si fanno affari da pari a pari: i partner cri-

⁽¹⁾ Ci si riferisce, in particolare, agli atti processuali relativi ai procedimenti penali avviati dalle Procure Distrettuali Antimafia di Reggio Calabria e di Catanzaro che offrono nuovi scenari al fenomeno dei rapporti tra mafia e politica e fanno luce sul fitto intreccio di interessi che legano, in modo organico, l'organizzazione mafiosa con uomini politici nazionali e locali.

minali non si accontentano più di un ruolo parassitario e marginale nel business dell'appropriazione delle risorse pubbliche, e diventano imprenditori esse stessi. Il mafioso non è più interessato a fornire il servizio di protezione estorsiva agli investimenti in opere pubbliche tipico della fase precedente: è diventato un piccolo e medio imprenditore interessato a ricevere direttamente le commesse pubbliche, ed a sfruttare la sua professionalità nell'uso della violenza a scopi di scoraggiamento della concorrenza e di protezione delle proprie quote di mercato.

Quando, all'inizio degli anni '70, lo Stato decise di costruire un grande porto industriale in una zona della Calabria ad alta concentrazione mafiosa, le tre maggiori famiglie mafiose locali si riunirono e

« "ín tale occasione, di comune accordo, i partecipanti avrebbero rigettato la proposta degli operatori economici, che offrivano loro la percentuale ("tangente") del 3 per cento su tutti i lavori, pur di essere lasciati in pace. Era interesse della mafia assicurarsi i subappalti, in modo da inserirvi i propri elementi e controllare tutta l'attività" (Tribunale di Reggio Calabria, Ordinanza contro Paolo De Stefano + 59, pag. 164).

In questo stadio, si verifica la formazione di due reti di potere distinte, l'una facente capo ai personaggi politici che muovono le fila della corruzione, e l'altra ai gruppi criminali: normalmente, in occasione dell'arrivo di un dato *stock* di spesa in opere pubbliche o in altri settori, si arriva ad un accordo di spartizione, in base al quale ciascuna rete illecita percepisce una percentuale prefissata dello stanziamento: le cifre si aggirano di solito intorno al 5-10 per cento dell'importo globale. Numerosi sono gli esempi, in questa fase, di formazione di *joint ventures* occulte tra uomini politici coalizzati in appositi "comitat d'affari da una parte e capimafia dall'altra allo scopo di sfruttare "al maglio" le risorse pubbliche.

Ma la componente criminale della partnership gode di un importante vantaggio rispetto a quella politica: oltre alla "tangente" sulle singole commesse, riceve anche una parte consistente delle commesse medesime: le famiglie mafiose sono anche dei piccoli conglomerati di imprese edilizie, commerciali, di trasporti che producono la concreta opera pubblica, oppure investono i sussidi ricevuti nelle proprie aziende agricole;

c) col passare del tempo, e in assenza di un'adeguata azione di contrasto da parte degli organi dello Stato, si crea un'asimmetria di potere a vantaggio dei gruppi mafiosi: entriamo così nella terza fase, dove è la mafia a comandare sulla cattiva politica. Le imprese mafiosi o strettamente collegate alla mafia non si limitano più a percepire, grazie alla complicità delle autorità politiche corrotte, una parte sostanziale degli investimenti pubblici nelle zone inquinate del Mezzogiorno. Gli interessi criminali si spingono fino ad espropriare l'autorità pubblica anche delle funzioni di determinazione degli indirizzi di spesa e di progettazione e regolazione dei mercati.

L'autorità mafiosa si sostituisce quasi interamente a quella dello Stato, essa realizza un controllo integrale delle risorse pubbliche. Decide quante risorse attivare, in quali settori ed aree geografiche. Stabilisce le modalità delle gare di appalto, i progettisti da coinvolgere, e il tipo di "regolazione" da attuare tra le imprese del settore. Le indagini della magistratura di Palermo hanno mostrato come – tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 – Cosa Nostra si sia sostituita ai poteri dello Stato nell'intero ciclo di un investimento pubblico del valore di 1.000 miliardi di lire. Un imprenditore aderente a Cosa Nostra, era il regista di un programma di spessa nell'edilizia pubblica che consisteva di 20 lotti da 50 miliardi ciascuno promosso dalla regione Sicilia. Le imprese che partecipavano alle gare d'appalto – indipendentemente dal tipo di sponsorizzazione (criminale o non-criminale) cui facevano riferimento – dovevano accettare un programma di "rotazione" delle commesse stabilito dal vertice di Cosa Nostra».

2.4

BARGONE, SCANU, BONSANTI, ZEN, ARLACCHI, GRASSO, SCOZZARI, BERTONI, STAJANO, TRIPODI, DI BELLA, MARINI

Alla pagina 81, prima del punto 1.3, inserire il seguente testo:

«Tali circostanze, tuttavia, non possono mai legittimare la presenza in Parlamento di eletti con siffatte procedure laddove gli interessati non pongano in essere atti concreti che denuncino l'operato mafioso e la incompatibilità tra la propria funzione politica e la pretesa rappresentanza del potere mafioso.

Per altro le forze politiche di riferimento della mafia – seppure l'appoggio elettorale sia strumentale e non richiesto – non possono mancare di denunciare in modo chiaro ed in tempi non sospetti (cioè nel corso della campagna elettorale) l'operazione di cui si riconoscono vittime dichiarando pubblicamente di non accettare i voti mafiosi. Purtroppo anche nel corso di questa legislatura vi sono riscontri giudiziari di voti di scambio tra singoli politici ed organizzazioni mafiose» (2).

Alla pagina 81, dopo il punto 1.3, inserire le parole: «In ogni caso la...».

2.5

BARGONE, SCANU, BONSANTI, ZEN, ARLACCHI, GRASSO, SCOZZARI, BERTONI, STAJANO, TRIPODI, DI BELLA, MARINI

Alla pagina 82, dopo il primo capoverso del paragrafo 1.4, inserire il seguente testo:

(2) Nel corso dei suoi lavori la Commissione ha esaminato il caso di Giuseppe Mandalari, commercialista palermitano candidato del MSI nel 1972, nei cui confronti la Magistratura ha accertato che, in occasione delle elezioni politiche del marzo 1994 ebbe a «profondere un consistente impegno in favore di candidati di Forza Italia e di Alleanza Nazionale». Sono risultati implicati nella vicenda i senatori Michele Fierotti ed Enrico La Loggia eletti nelle liste di Forza Italia ed il senatore Filiberto Scalone di Allenza Nazionale.

«Elementi di novità e di continuità, che - in questo lasso di tempo (3) - possono riconoscersi: a) nell'ulteriore avanzamento del processo di immedesimazione della mafia con la politica e, cioè, nel progressivo passaggio dal regime di coabitazione al connubio; b) nella ripresa dello stragismo: c) nel tentativo di isolamento della Magistratura e di delegittimazione della normativa antimafia con particolare riguardo ai collaboratori di giustizia ed al regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario: d) nel più palese manifestarsi dell'intreccio di interessi tra imprenditoria, mafia e politica e della sua evoluzione da un processo di condizionamento ad un progressivo processo di immedesimazione: e) nella più accentuata professionalizzazione del fenomeno del riciclaggio del denaro proveniente dall'attività mafiosa e nella conseguente alterazione delle regole del mercato e nel condizionamento dell'economia. Condizionamento che, all'attualità, cementa intorno all'imprenditoria il circuito "potere-profitto" sì da non rendere più facilmente riconoscibili l'imprenditoria sana da quella mafiosa».

2.7

BARGONE, SCANU, BONSANTI, ZEN, ARLACCHI, GRASSO, SCOZZARI, BERTONI, STAJANO, TRIPODI, DI BELLA, MARINI

Alla pagina 82, dopo l'ultimo capoverso, aggiungere il seguente testo:

«La Commissione non ritiene, infatti, che sussistano ipotesi di responsabilità oggettiva a carico dei singoli e delle forze politiche che (sia pure involontariamente) beneficiano dei voti della mafia.

Tuttavia, le ipotesi di responsabilità in casi siffatti non possono essere valutate soltanto con gli strumenti del codice penale. La valutazione non può che avere contenuti politici; e la mancanza di giudizio politico, rinviato con il pretesto dell'attesa del giudizio penale, non può non formare, anch'essa, oggetto di valutazione e di giudizio politico».

2.6

BARGONE, SCANU, BONSANTI, ZEN, ARLACCHI, GRASSO, SCOZZARI, BERTONI, STAJANO, TRIPODI, DI BELLA, MARINI

Alla pagina 89, inserire il seguente paragrafo (i successivi paragrafi dovranno essere, quindi, nuovamente numerati tenuto conto dell'inserimento):

«2.5 – La strategia del terrore.

Autunno 1991: il mese di ottobre è un mese nero per Cosa Nostra, colpita da una serie di decreti del Governo Andreotti fortemente

(3) Le precedenti analisi del fenomeno «mafia e politica» da parte della Commissione risalgono al 6 aprile 1993 (relazione sulla Mafia), al 5 ottobre 1993 (relazione sulla Sacra Corona Unita), al 21 dicembre 1993 (relazione sulla Camorra), al 13 gennaio 1994 (relazione sugli insediamenti mafiosi nelle aree non tradizionali), al 14 febbraio 1994 (relazione finale nella quale è dedicata un'ampia disamina del fenomeno 'Drangheta).

voluti da Giovanni Falcone che m dal suo posto al Ministero di grazia e giustizia, indirizza la politica giudiziaria antimafia.

Il 22 di quel mese infatti un decreto governativo riporta in carcere 19 boss scarcerati da un sentenza della prima sezione della Cassazione. Quattro giorni dopo nascono per decreto la Dia (Direzione Investigativa Antimafia) e la Direzione Nazionale Antimafia (Superprocura). Lo Stato, anche sull'onda emotiva dell'omicidio dell'imprenditore Libero Grassi, mostra di volersi dotare di mezzi più adeguati a fronteggiare l'attacco della mafia.

Ed è proprio nell'autunno del '91 che Salvatore Riina riunisce nel cuore della Sicilia, ad Enna, un vertice di Cosa Nostra destinato a delineare tutta la strategia degli anni che seguono. Di questo *summit* ha parlato ai magistrati di Caltanissetta e di Catania, Filippo Malvagna, organicamente inserito nell'organizzazione guidata da Giuseppe Pulvirenti ("u Malpassotu", del quale era anche nipote), strettamente legata alla famiglia catanese di Cosa Nostra capeggiata da Nitto Santapaola.

Per la prima volta nella sua storia Cosa Nostra decide di colpire fuori dalla Sicilia, più vicino al cuore dello Stato, scegliendo città simbolo della cultura e della storia d'Italia: Firenze, Roma, Milano. "Un episodio di eccezionale interesse" dicono della riunione di Enna i magistrati della Procura di Palermo nella memoria sul caso Andreotti. Filippo Malvagna, arrestato nel marzo del '93, ne parla nell'interrogatorio del maggio '94: "...Io ero bene a conoscenza dell'esistenza di una strategia di Cosa Nostra volta a colpire lo Stato sia in Sicilia che fuori dall'isola. Infatti ritengo nei primi mesi del 1992 di aver saputo da Giuseppe Pulvirenti che qualche tempo prima, e ritengo pertanto verso la fine del 1991, si era svolta in provincia di Enna, in una località che non mi venne indicata, una riunione voluta da Salvatore Riina alla quale avevano partecipato rappresentanti ad alto livello di Cosa Nostra provenienti da varie zone della Sicilia. Per Catania vi aveva partecipato Benedetto Santapaola che aveva riferito ogni particolare dell'incontro al Pulvirenti. Il Pulvirenti non mi raccontò chi fossero gli altri partecipanti alla riunione alla quale comunque era presente Salvatore Riina in persona". Spiegano i magistrati di Palermo che si trattava di una riunione della Commissione interprovinciale di Cosa Nostra, supremo organo di vertice dell'organizzazione, composto dai rappresentanti delle varie province, che si riunisce quando c'è da adottare decisioni "strategiche i cui effetti erano destinati a ricadere su tutta l'associazione".

Ed è Riina stesso a spiegare ai boss di Cosa Nostra i motivi dell'incontro. Dice Malvagna: "Il Riina aveva fatto presente che la pressione dello Stato contro Cosa Nostra si era fatta più rilevante e che comunque vi erano dei precisi segnali del fatto che alcune tradizionali alleanze con i pezzi dello Stato non funzionavano più.

In pratica erano saltati i referenti politici di Cosa Nostra i quali, per qualche motivo, avevano lasciato l'organizzazione senza le sue tradizionali coperture...".

Se questa era la situazione, perchè scegliere di attaccare lo Stato? Pulvirenti riferisce a Malvagna le parole pronunciate dal boss dei boss: "si fa guerra per poi fare la pace".

La reazione di Cosa Nostra avrebbe costretto le Istituzioni alla trattativa. Ancora Pulvirenti a Malvagna: "Ora che molti accordi con il potere politico erano venuti meno bisognava fare pressione sullo Stato per altre vie, sia allo scopo di indurre gli apparati dello Stato anche a delle trattative con la mafia, sia, quantomeno, per allentare la pressione degli organi dello Stato su Cosa Nostra e sulla Sicilia". La decisione di sferrare l'attacco allo Stato fu presa, riferisce Malvagna, all'unanimità.

Già in un altro interrogatorio di poco precedente (8 aprile 1994) presso il PM di Roma, citato nella relazione del Procuratore della Repubblica Piero Luigi Vigna per la Commissione parlamentare Antimafia, Malvagna aveva detto che nella riunione voluta da Riina era stato stabilito di "intraprendere un confronto duro con lo Stato, mettendo in atto una serie di omicidi e di attentati anche fuori dell'isola". E aveva precisato che questi attentati "avrebbero dovuto avere le caratteristiche proprie delle azioni terroristiche".

Interrogato anche dai magistrati fiorentini, Malvagna aggiunge che dopo le stragi del '93, nel carcere in cui era detenuto, seppe da X che "da Palermo arrivavano notizie in qualche modo rassicuranti, nel senso che la situazione si starebbe progressivamente sistemando, fino a diventare del tutto accettabile a partire dal '95". Si sarebbe cioè "allentata" la pressione sui detenuti allargando la legge Gozzini ai detenuti per 416-bis (associazione mafiosa).

La Procura fiorentina dunque ritiene ampiamente dimostrata la strategia adottata da Cosa Nostra in relazione ad un piano di azioni "del massimo grado criminale da compiere a valle della introduzione premiale e del 41-bis ord. pen. fuori dal territorio siciliano". Lo Stato doveva fare "marcia indietro" sulle scelte di politica criminale del biennio 1991-1992.

Una conferma delle rivelazioni di Filippo Malvagna e delle decisioni prese dal *summit* di Enna della fine del '91: "...ed era chiaro a tutti che i decreti antimafia, firmati dagli onorevoli Martelli e Scotti erano interamente ispirati dal dottor Falcone... nel frattempo tuttavia tutto era tranquillo poichè vi era una certezza matematica in Cosa Nostra su un esito estremamente favorevole del maxi-processo... Avvenne però ed i primi sentori si ebbero nel novembre '91, che queste prospettive favorevoli improvvisamente si ribaltarono". Mutolo apprende da Gambino che le precedenti garanzie non c'erano più "ed anzi vi era la certezza matematica che la Cassazione avrebbe messo il bollo sulle sentenze di condanna confermandole tutte".

Anche Salvatore Cancemi ha spiegato quale fosse il clima all'interno di Cosa Nostra nel momento in cui il Governo varava i decreti del '91; si accusava prima di tutto Falcone, ma poi anche Martelli ed Andreotti. "C'è stata qualcosa che non si è capita bene subito di tutti questi cambiamenti; c'è stato che tutti contemporaneamente hanno voltato le spalle". Riina da prima non diede spiegazioni di questo contemporaneo cambiamento di linea da parte di tutti. Successivamente però entro nel discorso dell'attacco che si doveva portare ai pentiti e alla legge che li riguardava. Qui Riina fece capire "che aveva trovato" vale a dire che era riuscito a stabilire un qualche collegamento, e che le cose "andavano bene".

In un interrogatorio del febbraio '94 al PM di Caltanissetta Cancemi spiega molto bene il collegamento tra pentiti e carcere duro: Riina ritiene che il pericolo numero uno per Cosa Nostra siano i pentiti: ma i pentiti fioriscono soprattutto là dove le norme della carcerazione e l'isolamento sono particolarmente duri. Attaccare insieme dunque le norme

carcerarie e di pentiti, cercando di screditarli. "Riina sosteneva infatti che il male peggiore per Cosa Nostra era il pentitismo e che solo quello era ciò che poneva in pericolo l'organizzazione. Riina diceva che si sarebbe giocato i denti, il che vuol dire una cosa preziosa e cioè che avrebbe fatto di tutto per fare annullare la legge sui pentiti ed eliminare l'articolo 41-bis che costringendo all'isolamento i mafiosi poteva determinare nuovi pentimenti".

Un'altra importante testimonianza sulla strategia del terrore, sulla "guerra totale" allo Stato, decisa dal vertice di Cosa Nostra è citata nella relazione del procuratore Vigna alla commissione. È quella di Gioacchino La Barbera il quale riferisce di conversazione tra Bagarella, Brusca e Gioè avvenute dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio "in cui si diceva di dare una lezione ai politici colpendo in qualche modo i loro interessi economici in qualsiasi zona d'Italia anche fuori dalla Sicilia". Si poteva allora l'esempio, racconta La Barbera, di far trovare sulla spiaggia di Rimini un quantitativo di siringhe piene di sangue infetto per colpire la stagione turistica. Progetti di attaccare monumenti artistici o opere d'arte furono riferiti da un collaboratore anche al maresciallo Tempesta del nucleo di tutela del patrimonio artistico, il quale ha confermato alla magistratura i fatti riferiti e ha anche chiarito di aver informato a sua volta il colonnello Mori.

Le caratteristiche della strategia di Cosa Nostra già definita nel corso del 1992 ruotano attorno alla sintesi così descritta dai procuratori fiorentini: "Carceri in cui si fa applicazione del 41-bis – territori regionali di riferimento – azioni terroristiche da praticare in danno dei beni di interesse storico-artistico".

Nel corso delle indagini sulle stragi del 1003 è emersa una conferma importante al fatto che l'obbiettivo era quello di attaccare 41-bis e pentiti: lo stesso gruppo di fuoco responsabile delle stragi è indagato per un attentato preparato nei confronti di uno dei maggiori collaboratori di giustizia, Salvatore Contorno. Siamo a maggio del 1994, quando in una cunetta di una strada vicino a Formello viene trovato l'esplosivo preparato per l'attentato.

Ritornando alla fine del 1991, a Enna, la strategia delineata allora si può riassumere in 3 punti: fare i conti con chi non ha rispettato gli impegni (uccisione di Lima e di Salvo); uccidere i grandi investigatori (Falcone e Borsellino); un messaggio di guerra allo Stato affinchè retroceda dalla legislazione sul carcere e sui pentiti. È questo ultimo capitolo che riguarda le stragi di Firenze, Roma e Milano del 1993.

Che la mafia non fosse sola, che questa strategia ci porti a dover fare i conti con ambienti politici ed istituzionali è confermato dalla decisione della Procura di Firenze di aprire un fascicolo su "contatti fra Cosa Nostra e persone esterne a tale associazione mafiosa in vista della elaborazione della strategia che ha condotto agli attentati consumati in continente dal maggio al luglio 1993".

L'inchiesta sul terzo livello della strategia terroristica è ancora in corso nel momento in cui scriviamo. Possiamo per ora prendere atto degli spunti che hanno condotto i magistrati a iniziare un'indagine tanto impegnativa, e il procuratore Vigna a concludere così la sua relazione alla commissione: "Per completezza si informa che è iscritto, nei confronti di ignoti per il delitto previsto dall'articolo 422 c.p. e di quelli connessi, altro fascicolo di indagine avente ad oggetto investigazioni

circa possibili contatti fra Cosa Nostra e persone "esterne" a tale associazione mafiosa in vista della elaborazione della strategia che ha condotto agli attentati consumati incontinente dal maggio al luglio del 1993".

È ancora Salvatore Cancemi a riferire di contatti tra l'organizzazione con "uomini politici" per indurli a orientare la legislazione nel senso desiderato. Ma è soprattutto la scelta degli obiettivi colpiti con le autobombe a convincere lo stesso collaboratore di giustizia dell'esistenza di suggeritori fuori dalla Cupola. "Escludo che gli obiettivi di Roma, Firenze, Milano siano stati decisi da Cosa Nostra... Cosa Nostra non ha la mente fina di mettere un'autobomba come quella di Firenze: sono pienamente convinto che questo come gli altri fu un obiettivo suggerito... è impensabile che Cosa Nostra non abbia avuto appoggi logistici nelle zone ove ha operato". In sostanza Cancemi sostiene che se Cosa Nostra avesse soltanto voluto fare morti avrebbe colpito in Sicilia, a Palermo. Ma è sulla scelta di operare fuori dalla regione che si sono inseriti soggetti diversi".

Il salto di qualità di tipo "politico-eversivo" effettuato da Cosa Nostra nel '93 con le stragi fuori dalla Sicilia è sottolineato dalla procura tiorentina con la contestazione dell'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione (art. 1, decreto-legge dicembre '79). Il procuratore della Repubblica Piero Luigi Vigna nella audizione in commissione il 28 luglio 1995 ricorda che già nell'ottobre del '92 un mafioso della famiglia Santapaola, Santo Mazzei, va a Firenze e getta del liquido infiammabile all'interno di un museo, un attentato non riuscito che fissa a quel mese di ottobre "il primo avvio della strategia che coinvolge i musei".

Ma se l'obiettivo di far mutare la legislazione è il primo e più evidente di questo nuovo operare di Cosa Nostra, meno chiaro e più insinuante è un ulteriore scopo esaminato dagli inquirenti. Ha spiegato ancora Vigna a questa Commissione che il pentito Avola ha parlato della determinazione a creare un clima del terrore "che desse modo ad una nuova formazione politica di prendere in mano la situazione, per calmare la gente". Una strategia che fa pensare alla strategia della tensione, già sperimentata in Italia negli anni settanta. Quasi che fossero tuttora all'opera gli stessi burattinai. E forse non è un caso che nella stessa audizione il procuratore Vigna abbia sottolineato "una riviviscenza dell'attivismo politico da parte di Gelli o di movimenti che a lui si richiamavano proprio in coincidenza con i mesi delle stragi.

Il '92 e il '93 è utile ricordarlo in questo contesto, sono gli anni del crollo del sistema che si reggeva sull'alleanza fra socialisti e Democrazia Cristiana. In quella primavera del '93, mentre Cosa Nostra sferra la sua guerra totale allo Stato, altre forze politiche stanno decidendo di scendere in campo. Tra le altre, Forza Italia. Attorno ad essa, prima ancora della sua nascita formale, si vanno aggregando singoli politici sostenitori di un garantismo che tende essenzialmente a colpire i pentiti le norme sul carcere duro, nonchè il reato di associazione mafiosa.

Un'ultima osservazione è legata al recente messaggio di allarme sollevato anche dal ministro dell'interno Coronas: attraverso uno dei protagonisti degli attentati del '93 Pietro Carra è possibile evidenziare un legame tra la strategia delineata nel vertice di Enna e consumata a Firenze, Roma e Milano e la possibilità di attentati nel corso del processo Andreotti. Durante le perquisizioni successive all'arresto di Bagarella fu trovato un appunto a mano nel quale accanto al cognome Carra erano segnate indicazioni per l'acquisto di due missili. Carra è il personaggio accusato di aver trasportato l'esplosivo usato negli attentati del '93.

Questo ci porta a concludere che la strategia terroristica di Cosa Nostra sia soltanto sospesa e non interrotta. E che continua anche la ricerca di referenti politici che assicurino oggi più che mai un allentamento della lotta dello Stato contro l'organizzazione, i suoi complici, i suoi immensi interessi politici ed economici».

2.8

BARGONE, SCANU, BONSANTI, GRASSO, ZEN, SCOZZARI, ARLACCHI, BERTONI, STAJANO, DI BELLA, MARINI

Alla pagina 90, sostituire, alla fine dell'ultimo periodo, le parole: «...l'associazione mafiosa in questione» con le seguenti: «...il potere del proprio partito politico».

Sempre alla pagina 90, eliminare tutto il testo che inizia con la parola: «A prescindere da...» fino alla fine del punto a) ed inserire il seguente testo:

«La precedente Commissione parlamentare antimafia ha già reso il proprio giudizio sulle responsabilità politiche del senatore "Andreotti". Le valutazioni di carattere penale sono di competenza della Magistratura e la Commissione ritiene di non dover formulare alcuna osservazione al riguardo».

2.9

BARGONE, BONSANTI, SCANU, ZEN, BERTONI, STAJANO, DI BELLA, MARINI

Alla pagina 92, dopo la parola: «Giardini.» inserire il seguente periodo:

«Già alla metà degli anni '80, dall'inchiesta sulla mafia di Agrigento condotta dai giudici Rosario Livatino e Fabio Salamone, emergevano gravi fatti al carico dell'onorevole Mannino; fatti che se non erano sufficienti in sede penale per imbastire un processo, erano più che sufficienti per esprimere un duro giudizio político sull'ex Ministro che non stava certo a sottilizzare quando si trattava di raccogliere consensi.

I suoi rapporti con i *clan* agrigentini, infatti, sono documentati negli atti di quel processo.

Anche Mannino, poi, come Salvo Lima, beneficiava del sostegno degli esattori palermitani Salvo.

Le dichiarazioni del collaboratore Gioacchino Pennino, quindi, sono solo l'ultimo atto di accusa nei confronti di Calogero Mannino.

Occorre soottolineare che le vicende giudiziare di Calogero Mannino si intrecciano con quelle che vedono coinvolti il notaio massone Pietro Ferraro e l'ex senatore Vincenzo Inzerillo, entrambi incriminati per associazione mafiosa. Basta leggere gli atti in possesso di questa Commissione per capire come i tre fossero strettamente legati, sia nell'appartenenza politica che nelle azioni illegali».

Bargone, Bonsanti, Scanu, Scozzari, Zen, Grasso, Bertoni, Stajano, Di Bella, Marini Alla pagina 93, dopo il capoverso che termina: «con l'assoluzione di tutti» inserire il seguente testo:

«Sul caso Andò occorre sottolineare che già nel 1991 un libro sulla mafia a Catania, scritto dall'ex parlamentare Claudio Fava, denunciava i rapporti dell'ex Ministro della difesa con il clan di Nitto Santapaola. Un'accusa dura e circostanziata che ha retto anche al processo per diffamazione intentato da Andò; ai primi di ottobre, infatti, la Corte di cassazione ha assolto Fava confermando le tesi esposte nel libro.

I rapporti di Andò con il clan Santapaola, però, non sono descritti nel libro di Fava: nel corso della scorsa legislatura, infatti, la DDA di Catania ha richiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti di Andò per voto di scambio con la famiglia catanese di Cosa Nostra».

2.11

BARGONE, BONSANTI, SCANU. SCOZZARI, ZEN, GRASSO, BERTONI, STAJANO, DI BELLA, MARINI

A pagina 96 dopo il 1 capoverso inserire il seguente testo:

Fermo restando che il cosiddetto «caso Mandalari" non può, nè deve in alcun modo essere da chiunque enfatizzato o, peggio, strumentalizzato, una notazione sorge, però, spontanea.

Tutti i parlamentari comparsi avanti la Commissione, hanno precisato di avere appreso della caratura criminale (e non solo) del Mandalari soltanto allorchè la vicenda «de qua" ha trovato ampio spazio sui "mass media" e, cioè, successivamente alle competizioni elettorali del 1994.

Forti dubbi, in proposito, insorgono più che legittimamente.

È, infatti, innegabile che il personaggio, era non solo ben conosciuto anche negli ambienti politici, ma protagonista, per oltre un ventennio, di gravi vicende giudiziarie in più occasioni riferite, anche con notevole evidenza, dalla stampa e dalle televisioni, quantomeno locali. Si pensi, in particolare, alla vicenda dei c.d. "Diari Chinnici" ed alle polemiche, ospitate a lungo dai giornali conseguenti all'annotazione riferentesi al compianto dottor. Falcone a proposito del proscioglimento, da quest'ultimo disposto, del Mandalari in relazione ad una delle tante vicende giudiziarie in cui il medesimo è stato coinvolto.

I "mass media" ne riferirono a lungo e con notevole evidenza anche perchè il tenore di quel passo dei "diari" sorprese molto apparendo come una sorta di riserva sulla linearità della condotta professionale di un magistrato di quel calibro, proveniente, addirittura, proprio da chi aveva pagato con la vita il suo impegno contro la mafia, concretizzatosi in particolare con l'avvio del noto "pool" affidato, in particolare, proprio ai giudici Falcone e Borsellino.

È, insomma, più che sorprendente scoprire che cittadini palermitani, impegnati da anni nelle professioni ed in politica, tanto da essere eletti in parlamento, potessero ignorare nel 1994 chi fosse Mandalari.

È ragionevole ritenere che la semplice, quotidiana lettura del "Giornale di Sicilia", sarebbe stata più che sufficiente a colmare una così grave lacuna informativa. Ma tant'è!

Sorge, quindi, spontaneo un quesito: ma quali "cautele" contro il rischio di infiltrazioni mafiose sono state in concreto adottate, se ne è stato risparmiato nientemeno che uno dei più notì esponenti del mondo massonico-mafioso di Palermo?

Ne consegue che, per tutte le ragioni che in seguito saranno esposte, il complesso delle intercettazioni telefoniche ed ambientali concernenti la cosiddetta "vicenda Mandalari", fornisce un singola esempio del tipo di attività svolta da un individuo di tal fatto nel corso della campagna elettorale che vedeva, in particolare, per la prima volta presenti in campo nuovi schieramenti politici.

Ogni attenzione merita, poi, la constatazione del tentativo di porre in essere un'attività volta non soltanto al sostegno di taluni candidati, ma alla costruzione di una più articolata rete di rapporti attraverso il tentativo di interferire, addirittura, sulla designazione, nella specie non riuscita, di candidati per le varie elezioni amministrative

La Comissione non può aprioristicamente ritenere che quanto messo in opera dal Mandalari vada, "tout court", ritenuto un caso del tutto isolato ed assolutamente avulso da un possibile più generale contesto.

Tale possibilità è ragionevolmente impedita da almeno due circostanze: la particolare realtà siciliana e la personalità del Mandalari.

A proposito di quest'ultima giova porre subito in evidenza che quest'ultimo risulta, da oltre un ventennio, ostinato favoreggiatore di esponenti di vertice dell'organizzazione criminosa "Cosa Nostra" e, al contempo, antico e dichiarato appartenente ad organizzazioni massoniche, più o meno deviate.

Si potrebbe, q questo punto, affermare che tale miscela è di per sè esplosiva. È utile, invece procedere con misura e ragionevolezza.

9) La personalità del Mandalari

Per la parte che interessa la Commissione rilevano, in particolare, due componenti: la carriera massonica ed i precedenti giudiziari.

Per la prima si rinvia ai fogli da 13 a 32 dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Palermo il 12 dicembre 1994 (allegato 1).

Per la seconda, si rinvia al medesimo allegato, fogli da 33 a 41. È significativo, in sintesi, riportare il seguente passo dell'ordinanza laddove il GIP testualmente asserisce: «Pino Mandalari è stato per "Cosa Nostra" un costante punto di riferimento capace di mettere al servizio dell'organizzazione criminale mafiosa la sua capacità professionale e l'intensa trama di rapporti che la sua appartenenza alla Massoneria (in un alto grado della gerarchia massonica) gli ha procurato».

Ed ancora: «Pino Mandalari è così diventato per "Cosa Nostra", sin dagli anni '70, uno degli elementi fondamentali di collegamento con la società civile.

Un punto di riferimento costante per il reinvestimento degli illeciti guadagni, per i contatti con il mondo giudiziario, politico, e sociale in genere, nei confronti del quale il Mandalari, forte del suo grado massonico e della sua statura criminale, ha saputo magistralmente svolgere un ruolo d collante con l'organizzazione mafiosa».

Tale essendo il ruolo del Mandalari, appare in tutta la sua evidenza la impossibilità di liquidare "de piano" la vicenda oggi all'attenzione della Commissione.

Per quanto, più specificamente, concerne il coinvolgimento ultraventennale del Mandalari nel delicato settore della gestione affaristico-finanziaria degli illeciti profitti conseguiti da esponenti di elevatissimo rango dell'organizzazione denominata "Cosa Nostra", si rinvia ai fogli 95 e seguenti della più volte citata ordinanza 12 dicembre 1994 del GIP di Palermo (allegato 1).

Va, in ultimo, ricordato che, in merito alle delittuose attività del Mandalari, hanno riferito all'Autorità giudiziaria i seguenti "collaboratori di giustizia": Tommaso Buscetta, Antonino Calderone, Gaspare Mutolo, Giuseppe Marchese, Leonardo Messina, Rosario Spatola e Vincenzo Calcara. Nè va sottovalutato il fatto che il delitto in atto contestato al Mandalari è quello di concorso in associazione di stampo mafioso.

Ma c'è di più. Il nome di Giuseppe Mandalari non ha interessato soltanto le cronache giudiziarie. Esso compare anche negli atti di questa Commissione, per la prima volta, nel corso della sesta Legislatura in seno alla relazione di minoranza, comunicata alle Presidenze delle Camere il 4 febbraio 1976, a firma dei parlamentari Angelo Nicosia, Giorgio Pisano e Giuseppe Niccolai, nonchè nell'altra relazione di minoranza, comunicata alle Presidenza delle Camera in pari data, sottoscritta dai parlamentari Pio La Torre, Gianfilippo Benedetti, Alberto Malagugini, Gelasia Adamoli, Gerardo Chiaromonte, Gianfranco Lugnano, Roberto Maffioletti e Cesare Terranova.

Nel primo documento, il senatore Pisano, nel ricostruire i rapporti tra Don Coppola, Luciano Leggio e Giuseppe Pullara, ricorda che tra le persone che incassarono assegni circolari, emessi per complessivi 114 milioni di lire su richiesta del Pullara medesimo, a Palermo vi era proprio il Mandalari.

Nel secondo documento, a foglio 582, si legge testualmente: «il commercialista palermitano Pino Mandalari (candidato del MSI del 1972) ospita nel suo studio le società finanziarie di alcuni fra i noti gangster tra cui Salvatore Riina, braccio destro di Leggio e il Badalamenti di Cinisi, nonchè quello di Padre Coppola».

Nel corso della VII legislatura, poi, la Commissione effettuò un sopralluogo conoscitivo a Palermo, protrattosi dal 16 al 19 dicembre 1974, nel corso del quale ascoltò numerose persone alle quali era stato preventivamente spedito uno specifico questionario. Ebbene, al punto 4 del questionario "A" vi è uno specifico riferimento a: «Società finanziarie collegate a mafiosi: Mandalari-Riina-Leggio». Sullo specifico ruolo del Mandalari medesimo riferirono: il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, dottor Giovanni Pizzillo (foglio 645), il Sostituto procuratore presso il medesimo ufficio, dottor Domenico Signorino (foglio 717), il Questore di Palermo, dottor Domenico Migliorini (foglio 765), il Comandante dei carabinieri di Palermo, colonnello Salvatore Rovelli (foglio 865), il Comandante del gruppo carabinieri di Palermo, tenente colonnello Mario Sateriale (foglio 875), il Comandante del Nucleo ingestigativo dei carabinieri, maggiore Giuseppe Russo (fogli 875-876), il Comandante della legione della Guardia di finanza, colonnello Mario Molinari (fogli 897-898), il Comandante del Nucleo regionale di Polizia tributaria della Guradia di finanza di Palermo, tenente colonnello Gaetano Candidori (foglio 898) ed il capitano Girolamo Di Gregorio del Nucleo medesimo (foglio 899).

In ultimo, uno specifico riferimento alle note attività di favoreggiatore del Mandalari è contenuto nella relazione sui «Rapporti tra mafia e politica» approvata da questa Commissione nel corso della XI legislatura, nella seduta del 6 aprile 1993 (fogli 61-62).

10) La comprovata, intensa attività spesa da un simile personaggio a favore di esponenti di nuovi movimenti politici, in occasione di importanti consultazioni elettorali, impone alla Commissione il dovere di approfondire la comprensione non solo e non tanto della scelta operata dal Mandalari, ma delle eventuale sincronia tra questa ed analoghe direttrici intraprese da più vasti settori degli ambienti di naturale referenza del Mandalari medesimo e, cioè, dalla Massoneria deviato e, soprattutto, da "Cosa Nostra".

In proposito giova certamente richiamare il seguente passo della «Relazione sui rapporti tra mafia e politica» approvata, nel corso della XI legislatura, da questa Commissione nella seduta del 6 aprile 1993. Si legge, infatti, a foglio 20: «È probabile che "Cosa Nostra" cerchi oggi nuove alleanze politiche o all'interno delle vecchie forze o anche di forze nuove, che potrebbero garantire una maggiore libertà di movimento ed un ridotto numero di rischi. Alcuni collaboratori hanno fatto espresso riferimento a nuove formazioni politiche che sarebbero guardate con attenzione dalla mafia. È comunque probabile che "Cosa Nostra", seguendo la sua filosofia utilitaristica faccia questa scelta, anche all'insaputa del prescelto, come già altre volte è avvenuto».

Tale asserzione è strettamente collegata alla precedente, secondo la quale: «Sino a ieri l'esistenza di connessioni tra mafia e politica veniva considerata alla stregua di una mera ipotesi da dimostrare Dopo le decisioni assunte dal Parlamento e dal Governo e le valutazioni del Presidente del Consiglio (onorevole Giuliano Amato n.d.e.) e dei ministri dell'interno (onorevoli Nicola Mancino e Vincenzo Scotti n.d.e.), quell'atteggiamento è del tutto superato.

Se le connessioni non fossero esistite Parlamento e Governo non avrebbero assunto quelle decisioni, le leggi non avrebbero avuto quella attuazione, il Presidente del Consiglio e i Ministri dell'interno non avrebbero espresso quelle valutazioni».

Occorre, infatti, riconoscere che: Cosa Nostra ha una propria strategia politica. L'occupazione e il governo del territorio in concorrenza con le autorità legittime, il possesso di ingenti risorse finanziarie, la disponibilità di un esercito clandestino e ben armato, il programma di espansione illimitato, tutte queste caratteristiche ne fanno una organizzazione che si muove secondo logiche di potere e di convenienza, senza regole che non siano quelle della propria tutela e del proprio sviluppo.

La strategia politica di Cosa Nostra non è mutuata da altri, ma imposta agli altri con la corruzione e con la violenza.

Cosa Nostra si occupa anche di fatti politici nazionali, può perciò intrecciare le proprie azioni agli interessi di altri gruppi. (Per esempio settori deviati della Massoneria n.d.e.).

In un quadro di tal fatta non va dimenticato che: «È pacifico che Cosa Nostra influisce sul voto. Ciò non corrisponde ad una scelta ideologica, ma alla convenienza di sfruttare nel migliore modo possibile il radicamento sociale e territoriale».

D'altra parte: «Cosa Nostra non ha mai avuto preclusioni. Nessuno partito può essere aprioristicamente immune, ma i mafiosi non votano a caso; scelgono naturalmente candidati non ostili alla mafia e vicini agli interessi dei singoli gruppi». Ed ancora: «la scelta del partito e degli uomini è ispirata ad una scelta di pura convenienza; più conta il partito e più ampia è la disponibilità di Cosa Nostra; questo spiega l'appoggio costante fornito a candidati appartenenti a partiti di governo ancorchè piccoli».

Nè va dimenticato che si rinvengono, anche nel recente passato, significativi esempi di una sorta di "mobilità" dei flussi elettorali influenzati da Cosa Nostra, in relazione alla "convenienza" del momento, che può anche risultare non in perfetta sintonia con i tradizionali canali di orientamento dei flussi in argomento.

Le elezioni politiche del 1987, ad esempio, coincisero con il momento più significativo della celebrazione del primo "maxiprocesso" contro Abate Giovanni + 475.

Cosa Nostra si vedeva costretta a sopportare quello che si apprestava a trasformarsi in uno dei colpi più duri inferti dalla Istituzioni all'organizzazione. Tutti i tentativi di arrestarne o, quantomeno, ostacolarne il cammino si erano rivelati inutili.

In quella campagna elettorale due forze politiche, il P:S:I:; che schierava capolista in Sicilia occidentale l'onorevole Claudio Martelli, ed il Partito Radicale si caratterizzarono, in particolare, per il loro forte impegno "garantista", contro i "maxiprocessi", i giudici-sceriffo e quant'altro.

Ebbene, Cosa Nostra colse il segnale e decise di premiare quella linea che avrebbe potuto assicurare notevoli vantaggi, in termini di riduzione della pressione giudiziaria, che in quel momento veniva seriamente esercitata, e per di più con successo, dall'apparato repressivo dello Stato.

I due partiti in questione ottennero così, in determinati ambienti dell'isola, sostegno ed un buon successo elettorale.

Con il senno di poi, risulta del tutto evidente quanto nella scelta si rivelò sbagliata. Il Partito Radicale rimase attestato sulle sue posizioni "garantiste" senza, però, assicurare di fatto alcuna "contropartita".

L'onorevole Claudio Martelli, divenuto Ministro della giustizia, chiamò accanto a sè Giovanni Falcone e caratterizzò l'attività del Ministero, specie sul piano delle iniziative legislative, nel segno di una serie e coerente risposta istituzionale all'aggressione mafiosa.

Ma questo, nel 1987, Cosa Nostra non l'aveva previsto.

Nel corso della campagna elettorale relativa alle elezioni politiche del 1994, Cosa Nostra si è trovata di fronte ad una situazione sostanzialmente inedita, in quanto caratterizzata, per un verso, dalla disgregazione dei partiti di suo abituale riferimento, la D:C., in particolare, e, per l'altro, dalla comparsa nell'agone politico di nuove formazioni.

Esclusa l'ipotesi di una rinuncia, da parte dell'organizzazione, ad orientare in una determinata direzione i flussi elettorali che condiziona, si rinvengono elementi sufficienti per contenere ragionevolmente che tale scelta (fatta salva la valutazione del suo livello di compatezza, in questa sede non accertabile) è stata operata a favore di Forza Italia, nonchè di altre componenti del cosiddetto "Polo delle libertà e del buon governo". E ciò anche a prescindere da un preventivo, generale accordo

(del quale allo stato degli atti non ri rinviene traccia), ma per le seguenti ragioni.

Rivela, innanzitutto, porre in evidenza che, come acclarato da più fonti, in quel preciso momento storico due erano soprattutto i problemi che affliggevano le sorti di Cosa Nostra: il regime carcerario differenziato, regolato dall'articolo 41-bis dell'Ordinamento penitenziario, e la continua proliferazione dei collaboratori di giustizia, la cui gestione aveva finalmente trovato una precisa disciplina in una legge dello Stato, la quale, così come l'articolo 41-bis, si era per di più risolta in un forte fattore di incentivazione della collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Orbene, nel corso della campagna elettorale del 1994, il movimento Forza Italia si è intestato, attraverso ripetuto interventi di suoi autorevoli esponenti, l'obiettivo di impedire la proroga della allora prossima scadenza dell'articolo 41-bis sopra richiamato e una significativa riforma della normativa vigente sui collaboratori di giustizia.

Quest'ultima, in particolare, faceva bella mostra di sè, addirittura, nel programma di governo dell'onorevole Berlusconi. Gioverebbe, in proposito, sicuramente, alla completezza della presente relazione, l'accoglimento della richiesta avanzata dall'onorevole Vendola in ordine ad un dossier sulla campagna elettorale del 1994 che raccolga la rassegna stampa del tempo sui temi di cui sopra.

Ciò premesso, non v'è dubbio che a Cosa Nostra, e alle altre similari organizzazioni, non dovette sembrare vero che, dopo anni di irrigidimento nei suoi confronti dell'attività istituzionale e politica, comparisse finalmente sulla scena uno schieramento politico determinato a ravvivare quella battaglia cosiddetta "garantista" che appariva, ormai asfittica e sostanzialmente sopita.

Quale poteva, d'altra parte, essere l'alternativa?

Non certamente lo schieramento progressista, da sempre attestato su posizioni antimafiose e, per di più, affollato da troppi esponenti accusati di rappresentate il cosiddetto "partito dei giudici" o, peggio, il "professionismo dell'antimafia".

Per quanto, poi, riguarda il Centro, rappresentato dal PPI, dal PRI e dal Patto Segni, può anche darsi, in via di mera ipotesi, che qualche voto possa essergli stato elargito in nome di una continuità di rapporti che può essere stata intravista in questo, o quel candidato di proveninenza democristiana. La campagna elettorale di tale aggregazione però, era troppo lontana dall'offerta di spunti tanto concreti e interessanti come quelli sbandierati da Forza Italia.

Sotto il profilo in esame, insomma, si è riprodotta, nel 1994, una situazione assai simile a quella, già ricordata, che caratterizzò la campagna elettorale, specie in Sicilia, del 1987. Per tale ragione non può esser condivisa l'ingenua affermazione del senatore La Loggia secondo la quale ad identificare la collocazione antimafiosa di Forza Italia, durante la campagna elettorale, sarebbe sufficiente richiamare una dichiarazione dell'onorevole Berlusconi per cui: «Ogni voto che prenderà Forza Italia in Sicilia è un voto schierato contro la mafia».

Si è forse ma avuto modo di ascoltare un leader politico affermare cosa diversa?

Il segnale colto da Cosa Nostra fu un altro e ben più concreto perchè riguardante le due più fastidiose spine conficcate nel suo fianco: l'articolo 41-bis e la legge sui pentiti.

A sottolineare, poi, l'importanza, per Cosa Nostra, del conseguimento dei due obiettivi in argomento è sufficiente ricordare che, dagli atti in possesso della Commissione e, in particolare dalla audizione del dottor Piero Vigna, avvenuta nella seduta del 28 luglio 1995, risulta che proprio per il conseguimento di tali risultati furono addirittura consumati i tragici attentati di Roma, Milano e Firenze dell'estate 1993.

Si era giunti a ricorrere persino alla politica "stragista", figurarsi quanto più agevole deve essere apparso ricorrere a quella, assai meno rischiosa, dell'orientamento del voto!

Per valutare, poi, la portata di quest'ultimo, appare opportuno porre in evidenza che è possibile quantificare gli effetti del sostegno di Cosa Nostra – effettivo o presunto ai candidati alla Camera dei deputati nei 6 collegi della città di Palermo. Il numero delle famiglie appartenenti a Cosa Nostra è noto ed ammonta – secondo le mappe della Direzione investigativa antimafia a 20 unità con 653 membri conosciuti come uomini d'onore o "affiliati". Esiste tuttavia una quota di soggetti che non sono conosciuti dalle forze di polizia, sia a causa del loro recente ingresso nella società criminale, sia perchè non citati nelle deposizioni dei "pentiti" o non ancora intercettati dall'attività investigativa. È opportuno perciò aggiungere alla cifra degli aderenti noti una quota di popolazione mafiosa "sommersa" quantificabile nei termini del 20 per cento (almeno) della popolazione "emersa". Il numero complessivo degli aderenti a Cosa Nostra nella città di Palermo diventa perciò di 657 + 131 = 784.

Attribuendo, secondo un calcolo restrittivo, a causa aderente una capacità d influenza elettorale paria a 70-70 voti validi (procurati nella cerchia del gangsterismo urbano, della delinquenza comune, dei parenti stretti, degli amici, dei clienti, dei dipendenti, degli abitanti del quartiere, eccetera) otteniamo una cifra che va dai 54.880 ai 62.720 voti, pari al 26.7-30,5 per cento del totale dei suffragi al Polo delle libertà, e al 13,4-15,3 per cento dei voti validi totali.

La quantità di consensi direttamente controllati dalle cosche mafiose di Palermo oscilla perciò tra i 9.146 ed i 10.453 per ciascun collegio elettorale della Camera: quanto basta per rovesciare il risultato delle consultazioni in 5 collegi cittadini su 6.

Queste stima, però, non rendono ragione della effettiva consistenza della macchina elettorale di Cosa Nostra il dominio di quest'ultima si sia notevolmente indebolito nell'ultimo decennio ad opera di un vasto movimento anti-mafia radicato nei gruppi d impegno civile, politico e religioso, la presenza mafiosa nel territorio e nelle istituzioni di Palermo continua ad essere molto consistente.

Gli uomini della mafia, le imprese, i beni, gli interessi e le attività della mafia pervadono ancora la vita di Palermo. Sono ancora presenti nei punti cruciali dello spazio cittadino.

Il porto di Palermo, l'aeroporto di Punta Raisi, gli ospedali, le USL, le aziende municipali, le imprese e le cave edilizie, i mercati generali, le carceri, il consiglio comunale e l'assemblea regionale, le società finanziarie, alberghi e ristoranti tra i più noti, centinaia di bar, macellerie, officine, concessionarie di automobili, i quartieri degradati del centro, le periferie disperate, gli agrumeti della Conca d'Orao, e perfino i pozzi che riforniscono di acqua la città, sono stati segnalati in indagini giudiziarie come contesti posseduti, infiltrati, condizionati o frequentati dal popolo di Cosa Nostra.

Applicando le medesime cifre circa i suffragi controllati dalle famiglie mafiose al totale dei voti dei colleghi senatoriali otteniamo una percentuale ancora più alta di quella dei collegi della Camera: il pacchetto dei 54.880-62.720 voti a disposizione delle cosche rappresenta il 16,3-18-6 per cento dei voti validi totali nei 3 collegi di Palermo città. Un quantitativo più che sufficiente a sovvertire il risultato di tutti i collegi cittadini.

Ma c'è di più.

Dove sono finiti, nel 1994, i voti di quella che, anche a prescindere dall'esito di recenti indagini, già nel 1982 il Generale Dalla Chiesa aveva definito «la corrente più inquinata della D.C:in Sicilia» e, cioè, la corrente andreottiana?

Lo si apprende, in particolare dal senatore La Loggia.

Quella corrente è finita come la Gallia descrittaci da Giulio Cesare, si è divisa «in tartes tres», confluendo elettoralmente nel PPI nel CCD e, almeno per quanto riguarda l'onorevole Sebastiano Purpura, proprio in Forza Italia.

Si aggiunga, poi che conferme indiziarie del tipo di scelta elettorale "de qua", emergono dal contenuto di intercettazioni telefoniche disposte dall'autorità giudiziaria di Catania e da recenti indagini della Magistratura di Reggio Calabria, di cui ampia notizia è stata data dai "mass media".

Rimane, per completezza, da porre in evidenza che anche questa volta le aspettative del mondo del crimine organizzato hanno trovato parziale soddisfazione. Grazie all'impegno di un largo schieramento parlamentare che non ha offerto spazio a chi diversamente opinava, la scadenza dell'articolo 41-bis è stata prorogata sino a tutto il 1999, anche se qualche modifica è stata in concreto dal parlamento varata in ordine alla normativa sui collaboratori di giustizia. (4) Ma proprio questo, nel marzo 1994. Cosa Nostra tentava di evitare in tutti i modi, passando dallo "stragismo", all'uso strumentale del consenso che era capace di orientare.

Si tenga nel dovuto conto, infine, che nessun elemento, neanche il più labile, è noto alla Commissione circa scelte elettorali diverse da quella sin qui prospettata.

Ciò premesso, la vicenda Mandalari agguinge un ulteriore tassello al ragionamento sin qui svolto. Qualnque sia il tasso di millantato credi che gli compete e qualunque si ala reale portata elettorale della sua attività, una cosa appare ragionevolmente incontestabile: un personaggio di tal fatto non avrebbe mai speso pubblicamente il suo impegno politico se non in una direzione ritenuta conforme a quella ei suoi abituali referenti, la cui identità e natura è ben nota a questa Commissione, (cfr. in particolare allegato n. 1).

11) Così stando le cose e così stanno la vicenda in esame può trasformarsi in una fortunata occasione. Quella grazie alla quale sono stati accesi i riflettori su realtà tanto innegabili, quanto tradizionalmente votate alla clandestinità.

> Bargone, Bonsanti, Scanu, Zen, Bertoni, Stajano, Tripodi, Di Bella, Marini

Alla pagina 96 prima del paragrafo 3 inserire il seguente capoverso:

«Debbono, però, essere denunciate con chiarezza le eccessive prudenze con le quali, talvolta, le formazioni politiche che sono risultate avvantaggiate dalle indicazioni elettorali della mafia, giudicano questi accadimenti rinviando ogni valutazione critica ai definitivi accertamenti penali»

2.12

BARGONE, BONSANTI, SCANU, ZEN, BERTONI, STAJANO, TRIPODI, DI BELLA, MARINI

Alla pagina 114 paragrafo 5.1, seconda riga dopo le parole «... tra esponenti politici...» inserire le parole «le organizzazioni criminali. E ciò anche con riferimento alla organizzazione criminale denominata Sacra Corona Unita, pur se questa organizzazione non presenta le caratteristiche...».

2.13

BARGONE, BONSANTI, SCANU, ZEN, BERTONI, STAJANO, TRIPODI, DI BELLA, MARINI

Alla pagina 124 prima del paragrafo 7 inserire il seguente ulteriore paragrafo dal titolo:

«Mafia e massoneria»

1) Mafia e massoneria in Calabria: l'operazione Olimpia

Le recenti indagini svolte dalla Procura di Reggio Calabria sulla 'ndrangheta hanno posto in evidenza l'intreccio che lega il vertice di quella organizzazione criminale e la massoneria. Il mafioso Gaetano Costa ha precisato che solo chi raggiungeva i livelli alti della 'ndrangheta poteva entrare a far parte della massoneria con un anticipata promessa di adesione e di aiuto alla «famiglia del sacro ordine dei muratori».

Il patto tra le due associazioni era – secondo i pubblici ministeri di Reggio Calabria – dettato dall'interesse illegale delle cosche ad acquisire e gestire gli appalti delle grandi opere pubbliche e ad attuare la solidarietà fra fratelli massoni, che si manifestava nell'appoggio ai fratelli candidati alle elezioni, ai fratelli imputati tramite giudici massoni o amici dei massoni, ai fratelli condannati, ai fratelli proiettati nella conquista dei centri di potere politico-economico e militare.

Nelle requisitorie della Procura della Repubblica si riportano le dichiarazioni rese sul punto dal boss mafioso Giacomo Ubaldo Lauro secondo cui «al termine della prima guerra di mafia (anni '76-'77) molti capi della 'ndrangheta decisero di entrare in massoneria al fine di partecipare alla gestione del potere economico e politico e di poter intervenire direttamente nell'aggiornamento dei processi». L'elenco dei mafiosi affiliati è lunghissimo e comprende boss del calibro dei fratelli Giuseppe e Antonio Nirta, di Natale Iamonte, di Giuseppe Morabito, di Paolo e Giorgio De Stefano, questi ultimi affiliati con le referenze del preside Cosimo Zaccone, i fratelli Micu e Pasquale Libri, Mimmo Mammoliti, Gioacchino Piromalli e Peppe Pesce Lauro, insieme ai massimi esponenti della mafia calabrese ha indicato faccendieri come Vincenzo Cafari, che operava in Roma nel settore assicurativo, magistrati come Carlo Bellinvia, procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, il giudice Barbera, il procuratore generale di Catanzaro Madera, il presidente Guido Marino del Tribunale di Locri. A questi si aggiungevano, secondo Giacomo Ubaldo Lauro, parlamentari del calibro dell'onorevole Vico Ligato, del senatore Nello Vincelli, dell'onorevole Spinelli, nonchè alti funzionari del Ministero dell'interno come il prefetto Sabatino, il Questore di Reggio Calabria dottor Festini.

Ma l'elenco, nella maggioranza dei casi, riguarda fratelli non appartenenti alla massoneria ufficiale ma a legge segrete nelle quali erano inserite persone che per la professione svolta o per l'appartenenza ad organizzazioni criminali non potevano risultare ufficialmente iscritte alla massoneria.

Attraverso questa associazione – riferiva Lauro – la 'ndrangheta poteva »godere di ampia libertà di movimento e beneficiare delle risorse provenienti dai grandi appalti pubblici».

«Peraltro – afferma Lauro – gli 'ndranghetisti all'orecchio potendo contare su un fitto reticolo politico istituzionale ricevevano benefici di vario tipo, anche giudiziario».

2) Mafia massoneria e istituzioni in Sicilia

Che i collegamenti tra mafia e massoneria non siano stati una peculiarità esclusiva del mondo politico massonico criminale calabrese è dimostrato da una cospicua quantità di elementi raccolti in vari procedimenti penali contro la criminalità organizzata di stampo mafioso.

Il GIP di Palermo, nel procedimento a carico di Giuseppe Mandalari scrive nell'ordinanza di custodia cautelare emessa il 12 dicembre 1994: «un'imponente mole di acquisizioni evidenzia come l'associazione massonica abbia obbiettivamente rappresentato e rappresenti tuttora (grazie a comportamenti di devianza e distorsione rispetto ai canoni tradizionali di corretta e legittima solidarietà), un possibile momento di incontro e di interazione tra la criminalità mafiosa e quel tessuto forte costituito dai cosiddetti insospettabili, che alla mafia ha consentito in questi anni di svilupparsi e di prosperare». «Tale funzione esplicata dalla massoneria nei suoi aspetti deviati trae spunto dall'uso distorto e strumentale di talune caratteristiche peculiari di questa associazione. Il carattere di riservatezza della qualità di fratello massone e dei rapporti tra gli affiliati, lo stretto vincolo di solidarietà e di mutuo soccorso esistenti tra costoro costituiscono caratteristiche che si prestano a torsioni interessate, rendendo più agevole l'inserimento di Cosa Nostra nel richiedere favori di vario genere tramite appartenenti alla massoneria, anche grazie - si dice nell'ordinanza del Gip di Palermo - alla diffusa partecipazione alle logge massoniche di funzionari dello Stato o comunque appartenenti a quel ceto politico amministrativo che è spesso al centro di interessi assai importanti per i traffici della mafia». Nell'ordinanza si legge che questi rapporti emergono dalle convergenti narrazioni di Costa Gaetano, Gullà Giovanni, Lauro Giacomo, Ierardo Michele e Albanese Giuseppe, l'inarrestabile affermarsi del progressivo intrigo massonico-mafioso in territori come la Sicilia e la Calabria da sempre soggetta alla presenza di tali inquietanti aggregazioni, fino al momento (attuale n.d.a.) erroneamente ritenute autonome distanti e perfino divergenti». E concludeva «Bisogna soffermarsi ad analizzare un fenomeno criminale inedito, diverso in gran parte inesplorato e sconosciuto caratterizzato da entità criminali composite e complesse derivanti da sinergie molteplici». I pubblici ministeri di Reggio Calabria richiamano l'attenzione sul fatto che «la 'ndrangheta di per sè sola non può essere collocata al centro del pianeta criminale calabrese poichè con essa altre aggregazioni contigue e consorziate, hanno programmato e realizzato la vergogna di vent'anni di storia meridionale». «Non sempre e non solo i baroni della 'ndrangheta quindi, ma accanto ad essi, sin da quella lontana stagione del 1976, disvelata da Giacomo Lauro..., politici massoni, imprenditori massoni, magistrati ed inquirenti massoni...».

Ad avvalorare una tale ricostruzione degli intrecci tra crimine organizzato e massoneria si ponevano le dichiarazioni di Filippo Barreca che parlando della evasione di Franco Freda fece riferimento ad una «loggia segreta nella quale dovevano confluire personaggi di 'ndrangheta e della destra eversiva e precisamente lo stesso Freda, l'avvocato Paolo De Stefano, Peppe Piromalli, Antonio Nirta, Fefè Zerbi. Altra loggia dalle stesse caratteristiche - proseguiva Barreca - era stata costituita nello stesso periodo a Catania - Barreca durante incontri con Franco Freda, Paolo Romeo poi diventato parlamentare del PSDI, e l'avvocato Giorgio De Stefano, ebbe la possibilità di apprendere di rapporti tra Freda, i servizi di sicurezza ed il Ministero dell'interno. Quando nel 1979 si costituì una loggia super-segreta, era già in atto un rapporto con la mafia rappresentata all'epoca da Stefano Bontate, detto il principe. «Questo collegamento con i palermitani era necessario perchè il progetto massonico non avrebbe avuto modo di svilupparsi in pieno in assenza della fratellanza con i vertici della mafia siciliana ciò conformemente alle regole della massoneria che tende ad accorpare in sè tutti i centri di potere di qualungue matrice».

3) Mafia, massoneria in Campania

Anche la camorra mantiene rapporti organici con la massoneria. «In Campania, afferma Pasquale Galasso, esponenti massonici si mostrano disponibili verso le organizzazioni criminali, mettendo a loro disposizione, dietro versamenti di compensi in danaro, la loro conoscenza ed i contatti con il mondo politico e istituzionale (pagina 137 relazione sulla camorra XI legislatura).

In particolare Galasso ha dichiarato di aver conosciuto a Roma un generale dei servizi segreti, massone. Il contatto con il generale sarebbe stato stabilito tramite Nicoletti (legato alla banda della Magliana) e tramite Barone, un professionista romano anch'egli massone e amico di Cillari (pagina 137 relazione camorra). La relazione poneva in evidenza che indagini dell'autorità giudiziaria avevano posto in evidenza «attività di recupero, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani ed industriali, effettuate nelle discariche ubicate in provincia di Napoli e di Caserta» (pagina 137 relazione sulla Camorra). Tale attività aveva fatto registrare la implicazione di massoni, tra cui Ferdinando Cannavale, affiliato alla loggia Mozart del grande Oriente d'Italia.

Di notevole interesse è la circostanza che anche nell'ultima indagine nella criminalità organizzata svolta dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata emerge la ennesima implicazione di Licio Gelli in un traffico di armi con la complicità di un ufficiale dell'esercito.

4) Mafia, politica e massoneria nella relazione Violante

Una conferma della serietà della ricostruzione effettuata dai requirenti reggini e palermitani si ricava dalla relazione della Commissione Antimafia sui rapporti tra mafia e politica approvata nella seduta del 6 aprile 1993. »Antonino Calderone uno dei pentiti di Costa Nostra - si legge nella relazione – ha raccontato ai giudici, nel 1987, che suo fratello Giuseppe aveva saputo da Stefano Bontate della proposta della massoneria di fare entrare organicamente la mafia nella famiglia massonica mediante la costituzione di una «sezione riservata» nella quale sarebbero stati iscritti i boss di maggiore prestigio. Tale proposta, nel 1977, era arrivata al Bottate tramite il cognato Giacomo Vitale, mafioso e massone. L'operazione prevedeva l'investitura dello stesso Bottate, di Michele Greco e di altri» (pagina 98 relazione sui rapporti tra mafia e politica XI legislatura). Una straordinaria conferma alla tesi dei requirenti calabresi esiste per guanto concerne il rapporto mafia-massoneria istituzioni. «Nel marzo 1986, un mese dopo l'inizio del maxiprocesso, nella centrale via Roma di Palermo viene alla luce camuffata come «Centro di studi sociologici italiani» la loggia massonica A-DIAZ insieme ad altre logge massoniche siciliane, vecchie e nuove, che comprendono circa duemila iscritti, tra cui mafiosi quali Salvatore Greco, nonchè magistrati, imprenditori, politici e giornalisti» (pagina 99 della Relazione su mafia e Politiche XI legislatura).

In realtà a partire dal 1979 la presenza delle sigle massoniche nelle inchieste di mafia si infittisce ed intorno alla vicenda Sindona si scoprono le logge Camea di Palermo e Iside «di Trapani. È il medesimo periodo dei grandi delitti politici. Sono agli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, le copie di alcuni verbali di interrogatorio eseguiti dai giudici milanesi Giuliano Turone e Gherardo Colombo nell'ambito del procedimento penale contro Michele Sindona, che attestano che tra gli iscritti alla massoneria vi era il mafioso Giacomo Vitale», «Nel suo soggiorno siciliano Sindona è attorniato da piduisti, massoni e mafiosi: Joseph Miceli Crimi gli procura la ferita alla gamba: Salvatore Bellessai, funzionario della Regione è il suo ospite: i capimafia Rosario Spatola, Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo si incontrano con lui, i guardaspalle Anthony Caruso e Joseph Macaluso sono massoni e mafiosi del clan Gambino, così come gli accompagnatori Vitale e Fodera» (pagina 99 relazione su mafia e politica XI legislatura). Il giudice Turone, nell'ordinanza di rinvio a giudizio di Sindona per l'omicidio Ambrosoli, scrive di loro: «personaggi in cui la dimensione massonica e la dimensione mafiosa vengono a congiungersi».

La ramificazione dell'intreccio mafia, massoneria emerge, secondo la Commissione. dalla presenza di logge massoniche anche a Catania. Qui Bellassai Salvatore, l'uomo di fiducia di Gelli in Sicilia, è palermitano ma opera a Catania, e catanesi sono ben 159 piduisti, dal capo di Stato Maggiore Giovanni Torrisi al generale dei Carabinieri Pietro Musumeci. A Catania esistono almeno 20 logge con più di duemilatrecento

affiliati». «L'affiliazione di esponenti mafiosi in logge massoniche e l'esistenza di logge coperte in Sicilia emergono anche nel corso delle indagini della magistratura trapanese, indagini che daranno vita al procedimento contro Grimando Giovanni + 7.

Dai documenti seguestrati nel centro studi Scontrino di Trapani, di cui Grimando era presidente, risultano iscritti nella loggia di Ciullo d'Alcamo, una delle sei trapanesi, Pietro Fundarò legato a Natale Rini, quest'ultimo indicato da Calderone come uno dei boss mobilitati nel golpe Borghese, Giovanni Pioggia e Mariano Asaro, imputato per la strage di Pizzalungo nella quale avrebbe dovuto morire il giudice Carlo Palermo e che costò la vita alla signora Asta e ai suoi due figli. Nelle agende sequestrate negli stessi locali sono annotati i nomi di mafiosi, politici piduisti. Tra questi spiccano quelli di Giovanni Bastone collegato al clan di Mariano Agate, dello stesso Mariano Agate e Natale L'Ala, boss di Campobello di Mazzara, di Vito Lipari, segretario politico della DC a Castelvetrano, ucciso il 13 agosto 1980, di Francesco Canino (DC), di Francesco Blunda, del principe Alliata di Montereale, di Gelli e di Salvini». «Intorno a questa vicenda - conclude sul punto la relazione Violante - ruotano personaggi già incontrati Licio Gelli Michele Sindona, il mafioso Giacomo Vitale, il boss Stefano Bontate, il principe Alliata di Montereale, sovrano ad vitam del rito scozzese Antico ed accettato. Altri se ne aggiungono come Giuseppe Mandalari, Gran Maestro della loggia di Piazza del Gesù oltre che sovrano della loggia di Palermo di Via Cordova, commercialista palermitano imputato di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti e riciclaggio, considerato consulente e amico di Totò Riina» (pagina 100 relazione mafia-politica XI legislatura).

5) Mafia-massoneria e istituzione nella relazione Anselmi

Da notare una circostanza di estremo interesse al fine di valutare il livello di compenetrazione tra massoneria deviata mafia e istituzioni Essa riguarda «la testimonianza di una riunione tenuta presso il domicilio aretino di Gelli (Villa Wanda) nel 1973». «Partecipano a tale riunione il generale Palumbo, comandante la divisione carabinieri Pastrengo di Milano, il suo aiutante colonnello Calabrese, il generale Picchiotti, comandante la divisione Carabinieri di Roma il generale Bittoni, comandante la Brigata Carabinieri di Firenze, l'allora colonnello Musumeci, (poi diventato vice capo del SISMI), il dottor Carmelo Spagnuolo, procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma» (pagina 17 della Relazione Anselmi del luglio 1984). Di straordinario interesse è il ruolo istituzionale dei partecipanti alla riunione, tutti gli iscritti alla loggia massonica P2. Di grande rilievo fu il ruolo del Procuratore Spagnolo, per anni al centro di clamorosi scandali giudiziari per i suoi legami con esponenti della mafia come Frank Coppola, della P2 come Licio Gelli; dell'altra finanza come Michele Sindona. La pratica della protezione giudiziaria offerta dai fratelli magistrati ai fratelli imputati anche di gravi delitti, come lo fu Michele Sindona, (omicidio, traffico di droga, bancarotta e associazione per delinquere di stampo mafioso) è risalente nel tempo. «Il momento più significativo a livello documentale di tali azioni è collegato alla presentazione di AFFIDAVIT a favore di Sindona (rilasciati negli ultimi mesi del 1976) quando Gelli ed altri personaggi (Francesco Bellantonio, Carmelo Spagnuolo, Edgardo Sogno, Flavio Orlandi, John Mac Cafferi, Stefano Gullo, Philiph Guarino, Anna Bonomi) si espongono in modo chiaro e scoperto per effettuare uno sforzo ritenuto decisivo per il salvataggio di Michele Sindona» (pagina 117 relazione Anselmi IX legislatura).

Nè può sfuggire all'attenzione della Commissione Antimafia il ruolo di raccordo tra la massoneria e altre associazioni segrete svolto da alcuni personaggi chiave come il già nominato principe Giovanni Alliata di Montereale. «Sempre nel 1960, si legge nella relazione Anselmi – i fratelli americani intervennero attraverso il Gigliotti nell'operazione di unificazione del Supremo Consiglio della Serenissima Gran Loggia degli ALAM del principe siciliano Giovanni Alliata di Montereale (il cui nome sarà legato alla vicenda del golpe Borghese, a quelle della «Rosa dei Venti», alle organizzazioni mafiose), poi finito nella loggia P2, con il grande oriente» (pagina 11 relazione Anselmi).

6) In particolare mafia-massoneria e magistratura

Particolare attenzione la Commissione Anselmi ha dedicato ai rapporti tra la massoneria e la magistratura. «Risultano presenti - si legge nel documento - negli elenchi della loggia P2 sedici magistrati in servizio più tre collocati a riposo» (pagina 110 relazione Anselmi). Di notevole importanza è la notazione sull'interferenza nei processi in corso da parte della massoneria attraverso i fratelli magistrati: «vanno ricordati le posizioni del banchiere Roberto Calvi e di Francesco Pazienza, i quali assumono posizioni di rilievo nella fase finale della vicenda della Loggia P2 e nella fase successiva al sequestro di Castiglione Fiocchi. A tal fine numerosi elementi testimoniali documentali denunciano una frenetica attività di Roberto Calvi (iscritto alla P2 e legato alla banda della Magliana di Pippo Calò era il massimo esponente) indirizzata nei confronti di ambienti giudiziari al fine di sistemare le proprie pendenze penali» (pagina 112 relazione Anselmi). Presso la procura della Repubblica di Brescia fu instaurato un procedimento penale, poi trasmesso all'ufficio istruzione della stessa città, nei confronti di Roberto Calvi, Licio Gelli, Marco Cerruti (noto esponente della loggia P2) Mauro Gresti, Luca Mucci e Lego Zilletti per fatti connessi al sequestro e alla restituzione del passaporto a Roberto Calvi a seguito del processo promosso a suo carico a Milano per reati valutari e societari.

Il procedimento penale a Brescia veniva poi riunificato con gli altri procedimenti pendenti avanti agli uffici giudiziari di Roma concernenti la vicenda della Loggia P2». «Nell'ambito del procedimento suindicato venne assunta la testimonianza del dottor Carlo Marini, all'epoca procuratore generale della Corte di Appello di Milano, il quale riferì di aver appreso dal Procuratore Mauro Gresti che quest'ultimo era stato sollecitato a restituire il passaporto a Roberto Calvi da Ugo Zilletti, all'epoca vicepresidente del Consiglio Superiore e dal magistrato Domenico Pone» (pagina 112 relazione Anselmi). Nello stesso documento vengono indicati elementi precisi che inducono a ritenere come sia a Milano che a Roma vi siano stati interventi mirati da parte di magistrati interessati a favorire Roberto Calvi imputato con Licio Gelli, Carlo De Benedetti, Flavio Carboni, Michele Sindona, Ciarrapico ed altri nella vicenda del crack del banco ambrosiano (pagina 113 relazione Anselmi).

Si tratta di episodi che si inquadrano «nell'azione scelta nei confronti della rnagistratura da parte di Roberto Calvi per sistemare le pendenze giudiziarie scaturite dalla vicenda P2, nelle quali erano coinvolti lo stesso Calvi, Licio Gelli, Umberto Ortolani, Angelo Rizzoli e Bruno Tassan Din. Secondo quanto dichiara in più occasioni Emilio Pellicani, Calvi stava cercando di mettere insieme somme di denaro, che dovevano raggiungere la cospicua somma di 25 miliardi, sollecitando a tal fine la collaborazione di Rizzoli e Tassan Din, somme che dovevano essere consegnate all'avvocato Wilfredo Vitalone» (pagina 113 relazione Anselmi).

Questi rilievi fatti dalla Commissione P2 non sortirono alcun effetto concreto, poichè, stando alle dichiarazioni di esponenti di rilievo di Cosa Nostra e della Cupola mafiosa, molti processi subirono un pesante condizionamento da parte di magistrati in qualche modo influenzati da ambienti della massoneria. Al di là dell'esito dei vari procedimenti penali, la Commissione Antimafia non può non esprimere la preoccupazione di un perdurare dell'intreccio mafia-massoneria-politica che potrebbe portare ancora una volta a «condizionamento che il magistrato potrebbe subire a livello della sua attività giurisdizionale, soprattutto allorchè tale attività abbia ad oggetto procedimenti importanti con implicazioni di natura politica».

La ricerca di contatti con magistrati – anche non iscritti alla massoneria – induce nel timore che permangano iniziative rivolte ad influire sull'andamento dei gravi procedimenti che riguardano uomini delle istituzioni e criminalità organizzata. È bene ricordare il monito della Commissione sulla loggia P2.

«A tale proposito non può passare sotto silenzio come la riunificazione disposta dalla Corte di Cassazione di tutti i procedimenti giurisdizionali attinenti alla loggia P2 presso gli uffici giudiziari di Roma – anche se poteva trovare giustificazione in norme processuali e in motivi di opportunità – non abbia giovato alla speditezza dell'istruttoria e al raggiungimento di un risultato concreto» (pagina 115 relazione Anselmi). (Questa preoccupazione deve essere fatta propria dalla Commissione Antimafia la quale non può non svolgere una funzione di indagine diretta a stabilire – senza toccare l'autonomia della magistratura – quali siano i procedimenti penali pendenti nei vari uffici giudiziari concernenti il rapporto tra mafia e massoneria o nei quali si registri la presenza di imputati aderenti a logge massoniche, quale sia lo stato di questi procedimenti e se essi subiscano ritardi per via di interferenze o condizionamenti da parte di ambienti della massoneria.

Tra tutti i procedimenti appare di notevole interesse, alla stregua delle recenti emergenze processuali acquisite nell'operazione Olimpia, quello pendente dinanzi alla Procura di Roma e proveniente dalla Procura della Repubblica di Palmi.

La Commissione è bene consapevole del fatto che accanto a forme nobili e condivisibili di solidarietà e di aiuto dei bisognosi, c è il rischio concreto del prevalere di una prassi di occulta agevolazione di interessi personali illeciti o di interessi criminali. Le dichiarazioni raccolte dai magistrati come Giovanni Falcone e Agostino Cordova prima e da Piero Vigna e Salvatore Boemi poi pure con la prudenza e l'equilibrio che esse impongono, rendono estremamente probabile il ripetersi di pesanti interferenze da parte di logge deviate della massoneria nell'ambito istituzionale per otteneme appoggi e privilegi.

A questo punto costituisce un preciso dovere della Commissione Antimafia di realizzare un momento di sintesi sulla base delle relazioni svolte in subiecta materia nelle passate legislature e di atti processuali acquisiti anche di recente, dai quali sembra emergere un non casuale ed episodico interferire nell'ambito istituzionale ma un preciso e organico disegno diretto a paralizzare o a condizionare le indagini della autorità giudiziaria sui più eclatanti fatti giudiziari degli ultimi anni.

2.14 Imposimato, Bargone, Bertoni, Stajano, Tripodi, Di Bella, Marini

A pagina 130, al terzo capoverso, aggiungere il seguente periodo:

«È pertanto necessaria la previsione del distacco di personale dell'apparato statale, per impostare correttamente l'attività e lo sviluppo di servizì nelle amministrazioni locali, essendo fenomeno diffuso nelle regioni meridionali la carenza di organico e l'insufficiente preparazione tecnica del personale;

2.1 Li Calzi

Sostituire il punto 9, capitolo II, con il seguente:

«9. La criminalità nel centro-nord. Relazione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro sulle organizzazioni criminali omogenee e non omogenee nelle aree del centro-nord.

Subito dopo il suo insediamento la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari ha proceduto alla costituzione di quattro gruppi di lavoro. Nella seduta del 18 ottobre 1394 la Commissione ha deliberato di costituire un Gruppo di lavoro sulle organizzazioni criminali omogenee e non omogenee nelle aree del centro-nord.

Il gruppo è nato con l'intento di compiere «analisi e investigazioni nelle aree del centro-nord, per la peculiarità con la quale ivi si attuano i collegamenti con le amministrazioni e l'economia locale e in particolare le modalità di organizzazione e ancor più di investimenti di capitali illeciti. Peraltro, proprio nelle regioni del centro- nord più che nelle aree tradizionali, forti sono gli stanziamenti di associazioni criminali non omogenee, originarie dell'oriente, dell'Africa, dell'America Latina, che hanno assunto via via un peso preponderante nel traffico degli stupefacenti e nel traffico di armi, dando quindi alla mafia tradizionale un più facile e sistematico accesso alla internazionalizzazione dei grandi traffici illeciti e al riciclaggio dei relativi profitti attraverso operazioni per lo più su diverse banche estere. È evidente che questo quarto gruppo di lavoro articolerà i settori di indagine sulle medesime tematiche degli altri due così da far emergere, da un lato la peculiarità del fenomeno mafioso e similari nelle aree non tradizionali e, dall'altro, da permettere una visione integrata e d'insieme del fenomeno stesso».

Gli altri due gruppi cui fa riferimento l'emendamento ora citato costitutivo del quarto gruppo di lavoro, sono quello relativo alla verifica della congruità dei mezzi legislativi e dell'azione dei pubblici poteri, e degli indirizzi del Parlamento dei confronti del fenomeno mafioso e quello relativo a Mafia-Politica-Poteri occulti e a Mafia-Economica.

Un lavoro analogo, e ben più articolato, era stato svolto nel corso di tutta la XI legislatura dalla Commissione che, per opera del senatore Carlo Smuraglia, evidenziava in una Relazione al Parlamento (Doc. XXIII, n. 11), le risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti su insediamenti e infiltrazioni di soggetti ed organizzazioni di tipo mafioso in aree non tradizionali. Il gruppo di lavoro individuava come aree non tradizionali l'isola della Sardegna, le regioni del centro Basilicata e Abruzzo, le regioni del nord, Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Toscana, Veneto e Emilia-Romagna studiandone il fenomeno con l'acquisizione di testimonianze dopo sopralluoghi e audizioni; per altre regioni come Friuli-Venezia Giulia, Marche, Umbria, Molise, la Commissione ha esaminato la documentazione scritta pervenuta. Il Lazio è stato invece oggetto di inchiesta separata ad opera del senatore Paolo Cabras. La Commissione ha verificato il livello di insediamento e di infiltrazioni, nelle regioni sovraesposte, di personaggi legati ad organizzazioni come la mafia, la 'ndrangheta, la camorra, la sacra corona unita, nonchè delle organizzazioni direttamente o indirettamente collegate con queste o comunque ispirate al modello mafioso. La conclusione cui è addivenuto Smuraglia è che «non c'è praticamente una delle aree considerate che vada esente da fenomeni di tipo mafioso o di infiltrazioni dello stesso tipo nel tessuto economico e nel mondo degli affari».

Il lavoro effettivamente svolto dal Gruppo di lavoro della XII legislatura è ben più circoscritto – si è proceduto ad esempio alle audizioni solo per fenomeni riguardanti le aree del nord – e ben più limitato nel tempo, dato da ricomprendere le attività svolte in un anno dall'ottobre 1994 all'ottobre 1995. Una relazione più esaustiva potrà essere redatta se durante il corso della presente legislatura verrà dato impulso sia al lavoro del Gruppo sia se la Commissione vorrà ritenere particolarmente importante proseguire il lavoro di inchiesta del fenomeno mafioso al nord.

Il gruppo di lavoro ha tenuto delle audizioni durante le quali sono stati ascoltati i Rappresentanti dello Stato (Prefetti, Questori, Comandanti provinciali dei Carabinieri e Guardia di finanza) delle regioni del nord. Il gruppo si è riunito nelle seguenti date del 1994: 25 ottobre; 13 dicembre; del 1995: 19 gennaio; 22 e 28 febbraio; 9 marzo; 4 aprile; 3 e 17 maggio; 15 giugno.

Ad integrazione del lavoro svolto dal gruppo di lavoro per quanto riguarda la Liguria è da ricordare la Relazione della Commissione sulla missione in Liguria, a Genova e a Sanremo il 4 aprile 1995, (pubblicata nel Doc. XXIII, n. 4). La missione in Liguria è l'unica svolta dalla commissione nella zona geografica del nord, ed ha messo in luce una realtà preoccupante interessata da presenze mafiose e si auspica e si farà in modo che ad essa seguano missioni sempre nell'aree del nord sia dell'intera commissione che del gruppo di lavoro.

Dopo lo scioglimento del Comune di Bardonecchia per infiltrazione mafiosa si è affrontata la delicata questione che per la prima volta ha coinvolto un comune del nord.

La relazione (allegato B), al Presidente della Repubblica, del Ministro dell'Interno Antonio Brancaccio che ha accompagnato il decreto di

scioglimento del consiglio comunale di Bardonecchia e il Commissariamento per la durata di 18 mesi, contiene una puntuale disamina del pericoloso intreccio di rapporti che la cosca della 'ndrangheta operante a Bardonecchia - ma con ramificazioni in altri Comuni della Val Susa, della prima cintura di Torino (Grugliasco) e Sanremo (Imperia), a annodato con l'amministrazione comunale e con vari esponenti politici - e facente capo a pluripregiudicato Rocco Lo Presti (Clan Mazzaferro), che i carabinieri avevano denunciato sin dal 20 Settembre 1963 per concorso e lesioni aggravate ai danni di Mario Corino, allora Sindaco di Bardonecchia, indicandolo quale mandante dell'aggressione eseguita da Francesco Ursino (cognato) e Antonio Zucco (socio in affari); reato estinto per amnistia. Va rammentato che la commissione antimafia recatasi in Piemonte nel 1973, aveva affermato che: «a Bardonecchia in Alta Valle di Susa, agiscono nell'edilizia cosche mafiose legate al racket delle braccia. Successive indagini condotte dalla Procura Distrettuale Antimafia di Torino hanno così portato alla luce, con l'arresto del notaio Pier Carlo Caligaris titolare di uno studio a Torino e uno a Bardonecchia, e di persona operanti nel settore delle cooperative edilizie direttamente legate alla Cosca Calabrese sediata a Bardonecchia, rilevanti attività di ri- ciclaggio di denaro di derivazione illecite. Gli interessi molto rilevanti che convergono su Bardonecchia, proprio in relazione agli imminenti campionati mondiali di sci del 1997, potrebbero essere oggetto di ulteriori «aggressioni da parte dei medesimi «centri di potere» cui le forze politiche locali non hanno dato prova, finora, di poter resistere.

Si è analizzato il fenomeno dell'impegno finanziario della mafia nelle attività immobiliari di Cortina d'Ampezzo, in particolare sull'acquisizione di alberghi e multiproprietà da parte, di personaggi sospettati di appartenere all'imprenditoria mafiosa.

Il fenomeno più evidente che riguarda la penetrazione mafiosa nel tessuto civile e economico del nord è quello del riciclaggio di denaro di derivazione illecita. In parte il fenomeno è stato facilitato dalla presenza di soggiornanti obbligati provenienti dal mezzogiorno e che facevano riferimento ad associazioni di tipo mafioso. Per questi soggetti, ove è stato possibile, è stato disposto dalla competente autorità giudiziaria il sequestro preventivo di beni mobili e immobili. Il riciclaggio avviene soprattutto attraverso l'utilizzazione delle case da gioco, l'utilizzazione delle transazioni immobiliari e delle agenzie di viaggi e di cambio valuta, l'utilizzazioni di società finanziarie. Nel nord la mafia non può fare affidamento su un controllo del territorio che consente di intervenire su ogni aspetto della realtà locale, non può contare su alcune forme di «cultura mafiosa» che si riscontrano in alcuni amministrazioni locali. Tuttavia, la criminalità organizzata nel nord sono localizzate tutte le più importanti attività industriali ed economico-finanziarie del paese e la borsa di Milano, ha certamente individuato l'area geo-economica in cui effettuare variegati e rilevanti investimenti nei settori immobiliare, finanziario, industriale, commerciale e turistico e del riciclaggio dei rifiuti attraverso i quali recuperare i proventi delle sue attività illecite.

Nella lotta al traffico di stupefacenti l'attività investigativa e il collegamento tra le Squadre mobili e la Criminalpool di centri del nord e di centri del mezzogiorno, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Direzione centrale della polizia criminale, si sono avute centinaia di persone denunciate alla autorità giudiziaria per i reati di asso-

ciazione mafiosa e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Allarme hanno suscitato il fenomeno dell'immigrazione clandestina e dell'inserimento nel mercato illegale del lavoro e, in particolare, per le proporzioni assunte, il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. Notevole l'afflusso di donne provenienti dall'est europeo, in particolare dall'Albania, molte delle quali sono costrette a prostituirsi con violenza, in- ganno o minacce dei loro sfruttatori. Questi ultimi possono associarsi in sodalizi, ma spesso operano separatamente e per proprio conto, si organizzano in piccoli sodalizi composti in genere da multipli di 2 o 3 sfruttatori, per il controllo di ogni ragazza. Esiste un vero e proprio mercato delle «schiave» e un prezzo di riscatto per le stesse. Operano principalmente nel tessuto ricco del centro-nord ed ingente è il giro di denaro mosso che in parte può confluire in fenomeni di riciclaggio.

Il rapporto DIA del 1º semestre '95 dedica a questo delicato e grave problema, ed al reato che le varie mafie hanno a livello internazionale nel traffico dei clandestini, un'analisi approfondita che qui di seguito si riproduce integralmente (allegato A).

Su tale punto la Commissione richiama i servizi di sicurezza al necessario approfondimento ed alla necessità di svolgere continuativamente un lavoro di «intelligence» finalizzato ad individuare, i canali, i percorsi e le indispensabili coperture e protezioni che sono necessarie alla organizzazioni mafiose per superare i meccanismi di controllo e di vigilanza di cui dispone lo Stato in ordine alla immigrazione clandestina.

Anche se non si sono riscontrati collegamenti organici con sodalizi criminali è presente il fenomeno dell'usura.

Si è operato per la repressione di frodi comunitarie, con una particolare attenzione alle possibili infiltrazioni da parte di gruppi criminali operanti in altre regioni, ma con terminali operativo-commerciali o di trasformazione nelle regioni del nord.

Le audizioni tenute dal Gruppo di lavoro sull'organizzazioni criminali omogenee e non omogenee nelle aree del centro-nord hanno riguardato in particolare il Veneto con l'audizione del Prefetto, del Questore e di alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine delle provincie di Venezia, Padova e Verona; la Lombardia con l'audizione del Prefetto, del Questore e di alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine delle provincie di Como e Varese; l'Emilia-Romagna con l'audizione del Prefetto, del Questore e di alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine delle provincie di Bologna, Ravenna, Rimini e Forlì.

Nelle schede che seguono si da una sintesi delle comunicazioni rese al Gruppo di lavoro sulle organizzazioni criminali ornogenee e non omogenee nelle aree del centro-nord dai rappresentanti dello Stato».

2.15 SERENA DOLAZZA, PERUZZOTTI, BORGHEZIO, DE VECCHI, VIALE

AUDIZIONE DEL PREFETTO, DEL QUESTORE E DI ALCUNI RAPPRESENTANTI DELLE FORZE DELL'ORDINE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Audizione del 15 giugno 1995

Il Prefetto, citando la sentenza emessa il 10 luglio 1994 dalla Corte d'Assise di Venezia, – sentenza in virtù della quale l'organizzazione criminale nota come «Mafia del Brenta, della quale Felice Maniero è stato

padre-fondatore, è ritenuta essere organizzazione criminale di stampo mafioso -, rileva come essa sia sorta negli anni settanta ed ottanta a causa dell'invio in soggiorno obbligato nella Regione veneta di molti personaggi di spicco della Mafia siciliana. L'influenza, esercitata da costoro sui criminali del luogo attivi soprattutto nelle aree rurali, è stata notevole poichè si è verificato il grave fenomeno della assunzione, da parte dei malavitosi locali, di modelli di organizzazione criminale tipici della Mafia siciliana: il capo «carismatico» Felice Maniero è stato colui che ha costituito l'associazione malavitosa e agli inizi degli anni ottanta ha esteso il proprio controllo sulle attività criminali locali (rapina a danno di Istituti di Credito e di Uffici postali e traffico di sostanze stupefacenti). Caratteristiche tipiche di tale organizzazione criminale erano: notevole capacità di controllo del territorio compreso tra la provincia di Venezia e di Padova, permeabilità e omertosità. Felice Maniero, catturato a Torino nel novembre del 1994, ha iniziato a collaborare, agevolando sensibilmente, con le sue rivelazioni, le autorità inquirenti della Magistratura e delle Forze dell'ordine nella loro attività di indagine. Grazie alle Sue dichiarazioni sono state compiute operazioni che hanno determinato il progressivo smantellamento dell'organizzazione criminale con conseguente ridimensionamento del fenomeno mafioso. All'organizzazione criminale egemone erano subordinati altri nuclei malavitosi come il Gruppo di Mestre, il Gruppo di San Donà e Jesolo. Si teme che il notevole ridimensionamento della Mafia del Brenta possa determinare in tempi brevi una sensibile ripresa dell'attività criminale da parte degli esponenti della vecchia mala a suo tempo esautorata dall'organizzazione di Felice Maniero.

Le forze dell'ordine attualmente stanno svolgendo attività investigative e repressive per prevenire e controllare tale «ricambio criminale»: stanno collaborando proficuamente per avere un migliore controllo del territorio; notevole è stata la riduzione del numero delle rapine a danno di Istituti di Credito e di Uffici postali.

Per quel che riguarda il riciclaggio dei proventi di attività illecite. cui è strettamente congiunto il fenomeno dell'usura, sono giunte segnalazioni importanti, per la rilevanza delle denunce esistenti: non è però consentito fornire ragguagli in merito, data la segretezza delle indagini condotte dalla Direzione distrettuale Antimafia della Magistratura. Si sta rivelando preziosa la collaborazione del Direttore della Banca d'Italia di Venezia, che ha diffuso un «decalogo» indirizzato a tutti gli Istituti di Credito col quale sollecitare i dirigenti a segnalare immediatamente al Questore tutti i casi sospetti per prevenire e reprimere il fenomeno del riciclaggio connesso - come si è più volte ribadito in tale sede - alla pratica dell'usura; non si può non rilevare però la gravità delle lacune della legislazione italiana al riguardo; non solo, ma da parte degli Istituti bancari e soprattutto di quelli finanziari c'è stata una collaborazione minima: infatti nel 1994 dalla provincia di Venezia sono pervenute solo dieci segnalazioni. Analoga è la situazione a livello nazionale: nel 1994 sono state circa 300 le segnalazioni di operazioni bancarie sospette.

In aprile tutti i Prefetti del Veneto ed il Procuratore Distrettuale Antimafia si sono incontrati per decidere una strategia comune nella non facile lotta alle organizzazioni criminali che adottano sofisticate tecniche di riciclaggio. È stata da tutti unamimemente rilevata l'esigenza di una collaborazione ancor più stretta, tra le forze ordinarie di Polizia -

Polizia di Stato e Carabinieri – e quelle specializzate in materia – Guardia di Finanza –, soprattutto nella fase anteriore alla denuncia all'autorità giudiziaria, poichè una volta presentata la denuncia è il Magistrato che diventa il »dominus» dell'indagine.

Raramente per reprimere il fenomeno del riciclaggio sono applicate le sanzioni più gravi (sequestro e/o confisca del patrimonio proveniente dall'attività illecita). A tale proposito si è auspicato un coordinamento migliore tra la Polizia giudiziaria e la Magistratura: il Procuratore distrettuale ha fornito garanzie perchè l'esame relativo alle proposte avanzate dal Questore circa la confisca ed il sequestro dei beni frutto di attività illecite si concluda in tempi brevi con esito positivo.

L'intreccio tra riciclaggio ed usura è emerso da denunce riguardanti alcune vetrerie di Murano.

Il controllo del traffico degli stupefacenti, da parte di organizzazioni criminali presenti nella provincia di Venezia, è incentrata sul transito sia nel porto di Venezia, sia all'aereoporto di Pessera. È importante rilevare però che dall'esame dei dati a disposizione sia stata esclusa la presenza nel territorio della provincia di organizzazioni mafiose di tipo tradizionale (Mafia, 'ngrangheta, Camorra): le infiltrazioni però sono avvenute nel Chioggiotto e a Venezia ad opera di camorristi che hanno acquistato o gestiscono, tramite prestanome, esercizi pubblici come ristoranti o pizzerie.

Per impedire le infiltrazioni nel circuito finanziario è indispensabile richiamare al rispetto della normativa vigente il Direttore della Banca d'Italia, i direttori degli Istituti di Credito operanti nella provincia ed i responsabili delle Società finanziarie più importanti in modo che tempestivamente giungano le segnalazioni di operazioni bancarie sospette. Èdoveroso però rilevare come, in via informale, siano state richieste con insistenza, da parte di dirigenti bancari, protezioni e garanzie per eventuali ritorsioni o vendette da parte di coloro le cui organizzazioni sono state oggetto di denunzia.

Il Maggiore della Guardia di Finanza – prima di rispondere alla domanda che il senatore Peruzzotti in veste di presidente ha rivolto non solo a Lui, ma anche al Questore ed al Prefetto circa la presenza di società giapponesi e, più in generale, Internazionali operanti nel settore finanziario e/o alberghiero –, illustra l'articolazione che in Venezia ha il corpo della Guardia di Finanza.

L'Ufficiale della Guardia di Finanza, pur constatando la frammentazione delle attività economiche veneziane, rileva come a Venezia il mercato sia controllato, per radicate tradizioni storiche, da un'oligarchia plutocratico-aristocratica di derivazione mercantile e immobiliare; eventuali rotture dell'equilibrio economico non passerebbero inosservate e quindi iniziative sospette sarebbero segnalate dagli stessi operatori del settore.

Il Maggiore della Guardia di Finanza esclude significative infiltrazioni di carattere economico di provenienza palesemente illecita, mentre rileva come sia forte la propensione all'acquisto di attività in Venezia, dato il fascino della città lagunare che è formidabile polo di attrazione turistica. Cita Max Cipriani, marchio di grande richiamo acquisito da una società, la «Venice Imployment», a cui partecipa una società angloamericana facente capo ad un certo Sig. Sherwood: tale operazione è stata approvata dall'oligarchia economico-culturale veneziana.

Cita inoltre l'acquisizione della Ciga Hotels da parte della Sheraton, società detenuta da capitali statunitensi e tedeschi.

Esiste quasi certamente un traffico di manodopera legato al proliferare di ristoranti cinesi, mentre non è attestata l'esistenza di attività economiche controllate direttamente o indirettamente da giapponesi.

Alla domanda rivolta dal Sen. Di Bella per sapere se ci siano legami finanziari, magari a scopo di riciclaggio, con i mercati austriaco, sloveno e croato, il Prefetto risponde affermando l'esistenza, prima dello scoppio della guerra nell'ex-Jugoslavia, di modesti fenomeni di riciclaggio legati a strani movimenti di denaro provenienti dai casinò della vicina Istria.

Alla domanda rivolta dal Presidente senatore Peruzzotti al Colonnello dei Carabinieri ed al Questore circa le dimensioni del fenomeno della presenza degli extra-comunitari e circa l'esistenza di una rete di cambisti clandestini operanti autonomamente o con la complicità di organizzazioni malavitose, il Questore risponde rilevando come il fenomeno della presenza degli extra-comunitari sia ben controllato pur se abbastanza imponente: è stato costituito un sistema di controllo preventivo da parte della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili Urbani per evitare la concentrazione di extra-comunitari almeno fino alle ore 21/22 nella zona più importante di Venezia (San Marco, le varie rive degli Schiavoni e dintorni).

La larga maggioranza dei cambisti clandestini operanti presso il casinò pratica l'usura.

Tornando alla discussione sul fenomeno dell'immigrazione clandestina, il prefetto rileva l'utilità di una proposta legislativa volta ad introdurre nel codice penale il reato di immigrazione clandestina nei confronti di coloro che immigrano senza averne la autorizzazione. Costoro non avendo con sè alcuna documentazione di riconoscimento, in quanto non identificabili, non possono essere reimpatriati nè tratti in arresto; inoltre si avverte l'istanza di rendere immediatamente esecutivo l'ordine di espulsione emesso nei loro riguardi, in attesa di conoscere l'esito del ricorso al T.A.R. da loro presentato. Dalla non identificabilità degli immigrati clandestini deriva l'impossibilità, da parte delle Forze dell'ordine, di perseguire un'efficace azione repressiva riguardo al fenomeno dell'immigrazione clandestina: ciò comporta notevole sperpero di tempo, di denaro ed un inutile impiego di uomini e mezzi.

Circa il fenomeno delle cosiddette «intromissioni» (intermediazioni esercitate da cittadini irreprensibili o comunque incensurati, spesso in possesso di regolari licenze, al fine di procurare clientela a ditte, alberghi e motoscafi per il trasporto turistico), è necessario rilevare come in passato esso sia stato contiguo a quello dell'espansione della Mafia del Brenta che è ora in via di dissoluzione dopo la cattura del suo leader carismatico Felice Maniero e l'inizio della sua collaborazione con la giustizia.

La Mafia del Brenta è stata sgominata non solo grazie all'arresto di Felice Maniero, ma anche grazie al buon esito che le due operazioni «Fisher» risalenti al 1994 hanno avuto portando rispettivamente all'arresto di 47 e 45 persone, tutte affiliate a tale sodalizio criminale i cui metodi di reclutamento, per vincoli di parentela, e di organizzazione interna, sono stati mutuati dalla Mafia siciliana.

AUDIZIONE DEL PREFETTO, DEI. QUESTORE E DI ALCUNI RAPPRESENTANTI DELLE FORZE DELL'ORDINE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Audizione del 15 giugno 1995

Il Prefetto rileva come nella Provincia di Verona non si sia verificato il fenomeno del controllo del territorio da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso (Mafia, 'ndrangheta e Camorra), pur operando in loco individui collegati con queste famiglie: i malavitosi locali per la gestione del traffico di stupefacenti hanno instaurato rapporti di collaborazione con esponenti si spicco della criminalità organizzata di stampo mafioso campano-calabrese inviati in Veneto in soggiorno obbligato negli anni settanta ed ottanta.

Molte famiglie calabresi svolgono nell'ambito provinciale attività apparentemente normali, come quella di autotrasportatori, di gestori di pompe-benzina e di officine meccaniche, ma sono attività di copertura per occultare traffici illeciti, come il traffico di stupefacenti e di armi – recentemente nel caso del plutonio era coinvolta la Mafia siciliana. A livello organizzativo dunque le maggiori organizzazioni rimangono sempre esterne al veronese, non hanno nessuna radice profonda nel territorio, a parte le connivenze individuali.

Esiste il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione, in particolare di donne di colore; anche le prostitute slave ed albanesi sono controllate e sfruttate dai loro connazionali.

Sono in corso di svolgimento importanti indagini a tappeto sulle Società Finanziarie, immobiliari e di intermediazione

Il Colonnello della Guardia di Finanza in modo puntuale rileva come non sia sottovalutato, ma sia tenuto nella debita considerazione, il pericolo di infiltrazione di organizzazioni criminali nella provincia di Verona: nel basso veronese – è bene ricordarlo – vivono soggetti sottoposti al soggiorno obbligato. Si ha la consapevolezza che soprattutto in determinati settori, si sviluppano e si esplicano le attività della criminalità organizzata che ha l'esigenza di immettere nei circuiti economici legali i capitali ed i mezzi finanziari che sono stati acquisiti illecitamente.

Per la prevenzione del fenomeno del riciclaggio sono in corso indagini volte ad individuare sia i flussi finanziari che giungono alle organizzazioni criminali sia la successiva, connessa attività di immissione nei circuiti economici legali di capitali frutto di attività illecite con eventuale impiego in esse dei mezzi finanziari disponibili.

Il Colonnello della Guardia di Finanza rileva inoltre come si stia lavorando non solo per la prevenzione, ma anche per la repressione del fenomeno del riciclaggio: sono stati sequestrati e confiscati patrimoni ingenti ad Antonio Galasso, parente di Pasquale appartenente al clan Alfieri, dopo il raffronto dei mezzi finanziari a Lui direttamente o indirettamente riferibili con le risultanze della Sua posizione fiscale ufficiale: da tale raffronto è emerso che c'era un'infiltrazione nel tessuto economico locale da parte del soggetto indagato; per questo motivo l'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro di beni mobili ed immobili per un valore complessivo di circa 15 miliardi: è utile rilevare come il Galasso sia penetrato nel tessuto economico-sociale non utilizzando i metodi tipici dell'organizzazione criminale di Sua appartenenza, cioè con l'inti-

midazione nei riguardi di quelli che sono i soggetti del Suo interesse commerciale.

Soprattutto nella zona del gardesano, obiettivo di interventi nel settore immobiliare e nell'esercizio di determinate attività ad alto rischio, sono state eseguite ispezioni documentali ed accertamenti bancari e patrimoniali nei confronti di soggetti operanti nel settore della speculazione immobiliare e dell'attività di cambiavalute e agenzie viaggi: notevoli sono stati i casi di evasione fiscale anche di rilevante entità, ma non sono emerse ingerenze da parte di organizzazioni criminali. È stato inoltre effettuato un monitoraggio di tutte le aziende operanti nel settore di intermediazione finanziaria, di leasing, di factoring, di cessione e recupero crediti: si è constatato che nella provincia lavorano circa 290 questori economici tipici del settore e che dal 1990 c'è stato un decremento di attività ci circa il 10 per cento. Le società del settore, data la particolare attitudine ad essere utilizzate per il riciclaggio, sono tenute sotto costante controllo, almeno per gli elementi statistici, per verificare le vicende della compagnia societaria.

In breve pur avendo constatato l'esistenza di varie attività criminali, (traffico di sostanze stupefacenti, usura, traffico di tabacchi lavorati esteri, traffici illeciti e frodi comunitarie, traffico di animali, di bovini vivi, di metalli non ferrosi) e di vari soggetti criminali in rapporti anche personali con strutture criminali, non è mai emerso che nella provincia si siano insediate strutture operative di direzioni o di funzionamento di attività criminali.

Nella zona del gardesano, appetibile da un punto di vista della penetrazione mafiosa, sono stati effettuati controlli nei riguardi di determinati soggetti. Non è emersa con evidenza una presenza certa di soggetti mafiosi, pur essendo vivo il sospetto al riguardo.

Alla domanda rivoltaGli da un membro della Commissione se la lievitazione dei prezzi nella zona del gardesano sia stata determinata dall'esigenza avvertita dai detentori di capitali provenienti da attività illecite, di immettere nel circuito economico legale denaro frutto di attività illecite, per la conclusione di vantaggiosi affari economici, il Colonnello della Guardia di Finanza risponde affermando che la lievitazione dei prezzi, pari al 15-20 per cento, è stata generata dalla forte propensione all'investimento mostrata dai tedeschi in virtù del cambio loro favorevole. La coscienza di ciò da parte dei venditori ha determinato l'aumento dei prezzi. Tale aumento viene però nel 99 per cento dei casi ammortizzato sia dal venditore che dal compratore mediante pagamenti estero su estero, perchè il venditore italiano non ha alcun interesse a dichiarare l'importo complessivo, e l'acquirente tedesco non ha alcun interesse a dichiarare tutto l'importo, pur di comprare l'immobile. Quindi nota ancora l'Ufficiale della Guardia di Finanza - questa lievitazione c'è stata, ma l'aumento dei prezzi non implica che ci sia una notevole offerta di denaro immessa da organizzazioni criminali.

La collaborazione degli Istituti di Credito è scarsa: la ricchezza di informazioni deve essere sempre formulata in modo molto chiaro e circostanziato, altrimenti le risposte risultano sempre poco dettagliate.

Il Colonnello della Guardia di Finanza rileva come Verona, pur non essendo un'isola felice, non sia oggetto di militarizzazione da parte delle organizzazioni criminali.

AUDIZIONE DEL PREFETTO, DEL QUESTORE, E DI ALCUNI RAPPRESENTANTI DELLE FORZE DELL'ORDINE DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Audizione del 15 giugno 1995

Il Prefetto di Padova rileva il mancato radicamento territoriale di organizzazioni di stampo mafioso, pur constatando l'esistenza di due fenomeni delinquenziali importanti riconducibili l'uno alle organizzazioni malavitose della Riviera del Brenta o (mala del Piovese), l'altro agli ambienti nomadi giostrai. Tali settori della criminalità organizzata, espressioni tipicamente venete, negli anni ottanta si sono consolidati a causa dell'insediamento, avvenuto in provincia sin dall'immediato secondo dopoguerra, di soggiornanti obbligati sia della Mafia, sia della 'ndrangheta.

L'intreccio tra la malavita locale e quella di stampo mafioso delle regioni meridionali, dovuta al traffico degli stupefacenti, è stato all'origine non dell'esportazione della Mafia meridionale nel padovano, bensì di una complicità tra i due sodalizi criminali fondata su una comunanza di affari e su uno scambio reciproco di favori. A Padova il tessuto economico e produttivo non è lacerato da stabili sistemi criminali e quindi non esiste il fenomeno del controllo del territorio, degli appalti e delle attività economiche da parte della criminalità organizzata.

La mala del Piovese però per esperienza acquisita e per mezzi a disposizione, agisce in modo autonomo: i suoi collegamenti con le organizzazioni malavitose del Sud non sono strutturali, ma funzionali alla costituzione di gruppi di criminali capaci di compiere reati di grosso calibro. I suoi moduli organizzativi presentano notevoli affinità con quelli di organizzazioni di stampo mafioso essendo al suo interno molto ben definiti ruoli e gerarchie. Oltre al traffico di droga tali organizzazioni criminali sono dedite all'attività di rapina a danno di istituti bancari e di gioiellerie. Esse detengono anche il controllo del traffico di armi, data la vicinanza con la ex-Jugoslavia.

Per quel che riguarda il riciclaggio, la criminalità organizzata, agevolata dalla prosperità economica del territorio, tende ad impiegare denaro di provenienza illecita con il rilevamento o l'acquisizione di società finanziarie o di aziende in crisi soprattutto nel settore turistico ed alberghiero.

I casi di segnalazione di operazioni bancarie sospette sono rari data la ritrosia degli operatori bancari ad indicare nomi di persone appartenenti alla loro clientela. Anche per quel che riguarda il fenomeno dell'usura c'è una certa ritrosia da parte delle vittime a sporgere denuncia. Per la prevenzione e la repressione di tale fenomeno presso l'associazione dei commercianti è stata istituita una linea verde anti-usura per indurre le vittime a sporgere denuncia.

Dai dati riportati dal rappresentante della Guardia di Finanza risulta una crescita esponenziale delle attività economiche che potrebbero essere gestite dalla criminalità organizzata: incremento sospetto del numero delle società finanziarie, «anomali» collegamenti tra i loro soci ed esponenti della Mafia del Brenta, della malavita padovana o della Mafia siciliana, calabrese o pugliese.

L'attività principale svolta da tali società finanziarie consiste nel riciclaggio dei proventi di attività illecite esercitate prevalentemente nel Sud e nel prestito ad usura. Inoltre sono state costituite società di capitali, in particolare s.p.a., con capitale sociale superiore a 500 milioni; si ha poi notizia di acquisti o di proposte di acquisto di alberghi o aziende da parte di persone che non sono della provincia di Padova con offerta di prezzo superiore al valore del bene immobile.

È bene però rilevare come l'informatizzazione dei dati raccolti al riguardo consenta una loro rapida trasmissione al Comando Generale della Guardia di Finanza: questi dati entrano così a far parte del patrimonio di notizie del Corpo in generale, della Magistratura che poi ha cura di trasmetterli alla Procura distrettuale Antimafia di Venezia.

Abitualmente sono redatte schede dove vengono raccolti dati riguardanti le società di capitali di cui sopra: sono inoltre ben controllati i soggetti che operano da tramite tra queste e l'organizzazione criminale di stampo mafioso veneta in collegamento con le organizzazioni criminali del Sud.

È auspicabile però una maggiore collaborazione da parte degli Istituti di Credito che soli possono fornire la necessaria documentazione di supporto per provare l'esistenza di anomali movimenti pecuniari: la lunghezza dei tempi necessari per ottenere dagli Istituti di Credito la documentazione per l'avvio delle indagini ritarda notevolmente i tempi delle stesse. È comunque opportuno predisporre misure di sicurezza per gli operatori bancari che denunciano le operazioni sospette.

Al riguardo emergono con tutta evidenza le gravi lacune esistenti, in tema di legislazione concernente le società finanziarie e le società per azioni, date le ampie smagliature che rendono troppo lunghi ed inefficaci i controlli soprattutto con riferimento alle variazioni del regime proprietario effettivo delle società stesse.

Il rappresentante della Guardia di Finanza rileva come l'unica soluzione possibile ai problemi summenzionati sia quella di istituire per legge il controllo sulle operazioni di sportello di tutte le agenzie bancarie: si dovrebbe realizzare inoltre una banca dati cui possano accedere solo determinate persone che offrano determinate garanzie e che siano vincolate al segreto. Costoro dovrebbero esaminare tutte le operazioni per individuare quelle sospette e segnalare queste ultime alle autorità competenti.

AUDIZIONE DEL PREFETTO, DEL QUESTORE E DI ALCUNI RAPPRESENTANTI DELLE FORZE DELL'ORDINE DELLA PROVINCIA DI COMO

Audizione del 3 maggio 1995

Spostando ora l'attenzione sulla provincia di Como l'audizione in Commissione del Prefetto, del Questore e di alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine locali, tenutasi il 3 maggio di quest'anno, ha evidenziato uno spaccato di quella che può essere la presenza della criminalità organizzata nella Provincia, dove assistiamo a fenomeni di aggregazioni locali che fanno capo a vari Glan, piccoli e grandi, ma comunque di modesta entità per quanto riguarda il livello di attività delinquenziale.

Si ricorda l'operazione cosiddetta «I fiori della notte di S. Vito» che ha portato all'emissione di provvedimento di custodia cautelare nei confronti di 378 persone, un'altra che si è svolta due anni fa nel lecchese, altra zona, oltre al comasco, caratterizzata da una fervente economia e da un ricco tessuto economico. In questo caso si trattava di un clan calabrese (di Capotrovato Franco) che svolgeva un'attività non proprio caratteristica dell'infiltrazione malavitosa, ma era piuttosto un'attività a carattere economico di copertura (bar, ristoranti, pizzerie, discoteche).

In questa zona, grazie alla legge sul soggiorno obbligato, si è installata una criminalità che si è mantenuta in disparte, senza inserirsi nelle attività economiche della provincia e senza mai destare alcun allarme sociale; tutto Gio in modo da non incentivare le operazioni di polizia, assicurando così un clima di tranquillità al fine di sfruttare al meglio la particolare posizione geografica di confine propria della provincia, per il transito delle armi e della droga e lucrando enormemente su questi fenomeni, per di più le varie organizzazioni non si sono mai fatte la guerra, rispettando ognuna l'ambito operativo dell'altra.

Riguardo al traffico d'armi infatti bisogna dire che in Svizzera e nella ex-Jugoslavia si possono comprare liberamente tutte le armi che si vogliono per trasferirle poi in Calabria, in Sicilia e in altre zone del Meridione.

Va segnalato inoltre che nella provincia esiste una presenza massiccia di stranieri che stanno assumendo in proprio l'attività di spaccio della droga e lo sfruttamento della prostituzione. Le forze dell'ordine si dichiarano impotenti perchè malgrado vengano impegnate molte risorse, le persone da espellere e da accompagnare alla frontiera sono sempre moltissime e spesso, purtroppo, sempre le stesse. La provincia di Como infatti, costituisce l'imbuto d'Italia, per cui tutti gli albanesi, i curdi che sbarcano a Lecce o in altre zone della Puglia, arrivano qui.

Assistiamo tra l'altro al cosiddetto fenomeno dei «passatori», coloro che consentono, previo pagamento, di attraversare la frontiera clandestinamente.

Di recente si è verificato un omicidio ad Inverigo proprio per il problema dello sfruttamento della prostituzione che ormai viene svolta quasi esclusivamente da slave e da africane.

Oltretutto bisogna tenere presente che la criminalità organizzata ha bisogno anche della manovalanza e questi immigrati possono costituire la optimum» in quanto incontrollabili.

C'è da ricordare inoltre che pochi giorni fa è stata ritrovata nella zona di Lecco una vera e propria «Santa Barbara» (circa diciassette chili di esplosivo, oltre duecento detonatori, centinaia di metri di micce, armi di vario tipo), murata dentro un'intercapedine di un edificio occupato da calabresi.

Nella zona del comasco va segnalato anche il fenomeno dei furti di opere d'arte e di antiquariato in generale, operati da sodalizi criminosi locali collegati ad organizzazioni straniere, che producono un danno incalcolabile sul piano economico, ma anche sul piano psicologico e affettivo per la comunità che lo subisce.

A parte il fenomeno dell'usura rilevato solo in casi episodici, per la difficoltà insite nell'accertamento di questo reato derivanti soprattutto dalla difficoltà di dimostrare lo stato di bisogno della vittima, assistiamo frequentemente a reati di esercizio abusivo dell'attività finanziaria e creditizia, favoriti anche dall'esistenza nella zona del Casinò di Campione d'Italia.

Infine sul fronte dei reati legati a Tangentopoli nemmeno Como è risultata immune, infatti proprio l'anno scorso e stata compiuta un'inda-

gine estesa anche al Veneto che ha portato all'accertamento di un sistema di tangenti pagate ai politici.

AUDIZIONE DEL PREFETTO, DEL QUESTORE E DI ALCUNI RAPPRESENTANTI DELLE FORZE DELL'ORDINE DELLA PROVINCIA DI VARESE

Audizione del 3 maggio 1995

Venendo ora alla situazione esistente nella provincia di Varese, dobbiamo rilevare che non solo la mafia, ma anche altre associazioni criminali similari, sono senza dubbio presenti ed operanti sul territorio, sia pure con caratteristiche diverse rispetto alle regioni cosiddette «a maggior rischio di infiltrazione mafiosa».

Difatti dall'esame della situazione compiuto anche con l'ausilio di quanto emerso dall'audizione davanti alla Commissione, del Prefetto, del Questore e di alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine della Provincia di Varese, avvenuta il 3 maggio scorso, è emerso che nella provincia, pur non essendosi verificati eclatanti episodi delittuosi, assistiamo al proliferare di società immobiliari e finanziarie, di istituti di credito, di attività commerciali di grossa portata (boutiques di lusso, concessionarie di automobili, ipermercati ecc.), fenomeni da tenere sotto controllo perchè indicativi di attività volte a riciclare denaro proveniente da reato.

Inoltre a causa dell' «odioso» istituto del soggiorno obbligato, la provincia ha subito per anni la presenza di molti personaggi legati alla malavita siciliana, calabrese e campana, un esempio per tutti: il figlio di Cutolo, ucciso in un agguato a Tradate. Queste persone, negli anni, hanno dato vita ad organizzazioni criminali capillarmente diffuse su tutto il territorio della provincia.

Non è un caso che proprio a Varese sia in corso il processo «Isola Felice» con oltre 160 imputati e che inoltre di recente, i Carabinieri sotto la direzione della D.N.A. di Milano abbiano portato a termine un'operazione che ha assicurato alla giustizia oltre 90 persone, tra le quali figurano elementi di spicco delle organizzazioni mafiose siciliane, calabresi e campane.

Dobbiamo inoltre sottolineare che la vicinanza con la Svizzera che rende facile l'esportazione dei capitali e la ricchezza industriale e commerciale della zona, fanno sì che questa provincia sia particolarmente «appetibile» per le organizzazioni criminali.

Gli interventi che si vedono come improrogabili devono essere rivolti al costante e severo controllo delle società immobiliari e delle grosse attività commerciali di recente costituzione, ma soprattutto delle movimentazioni bancarie e dei cambiamenti ai vertici degli istituti di credito, sollecitando per questo anche l'intervento della Banca d'Italia.

Inoltre occorre attivare controlli a tappeto su tutte le società finanziarie operanti nella provincia per verificare se rispondano ai criteri stabiliti dalla legge per la loro costituzione e per lo svolgimento della loro attività.

Una particolare attenzione va posta riguardo ai mutamenti di ragione sociale delle imprese che potrebbero essere indici e conseguenza dell' attività di usura.

Il business che si svilupperà con la costruzione di Malpensa 2000 e con la realizzazione delle infrastrutture annesse all'aeroporto richiamerà

sicuramente nella provincia di Varese ogni genere di imprenditoria, quella onesta, operante nella legalità e quella mafiosa, legata al vecchio sistema politico che proprio a Varese ha visto decapitati i suoi vertici.

Infine va segnalato che è stata richiesta una visita della Commissione alle Procure della Repubblica della zona, per avere dai magistrati, operanti in quella realtà, un quadro più completo della situazione al fine di poter attivare gli strumenti più idonei a contrastarne le degenerazioni criminali.

AUDIZIONE DEL PREFETTO, DEL QUESTORE E DI ALCUNI RAPPRESENTANTI DELLE FORZE DELL'ORDINE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Audizione del 17 maggio 1995

Il Prefetto di Bologna rileva l'importanza del documento da lui consegnato ai membri della Commissione Antimafia il 23 settembre 1993, per l'illustrazione delle origini storiche del fenomeno dell'infiltrazione mafiosa all'interno delle attività economiche delle provincie emiliano-romagnole: è emerso con tutta evidenza il fenomeno relativo sia all'intenso traffico di sostanze stupefacenti sia all'esercizio di altre attività illecite collegate ai settori commerciale ed alberghiero della regione. In tale documento inoltre si rileva come l'invio in tale regione, a partire dagli anni sessanta, di personaggi provenienti dal mondo della criminalità organizzata calabro-sicula, abbia prodotto effetti tali da determinare una graduale penetrazione ed estensione nel territorio summenzionato di attività legate alla criminalità organizzata con relativo reclutamento di adepti per le rispettive cosche o clan: tali insediamenti si trovavano, e si trovano tuttora, nei Comuni di Budrio e di Medicina; è bene però rilevare come l'infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso in tale regione non abbia le stesse caratteristiche di quella delle regioni del Sud dove si riscontra una vera e propria gestione del territorio da parte di queste organizzazioni criminali: il tessuto sociale della regione emiliano-romagnola è ancora sostanzialmente sano ed immune da un radicamento profondo di tali organizzazioni malavitose, grazie anche all'efficace azione di vigilanza e prevenzione compiuta dalle forze dell'ordine: oltre al censimento delle varie cosche si è effettuato un controllo assiduo sui personasgi apparentemente «in sonno», ma in realtà ben in contatto con le case-madri di origine. Si è dunque circoscritto il fenomeno dell'infiltrazione mafiosa grazie all'opera di repressione delle forze dell'ordine e grazie all'opera di prevenzione che la Guardia di Finanza, con l'aiuto dei Carabinieri, ha condotto per limitare l'estensione della attività di riciclaggio, di usura, di contrabbando e di traffico di droga. Per coordinare gli interventi di prevenzione del fenomeno relativo al traffico di sostanze stupefacenti cui è strettamente congiunto il fenomeno della microcriminalità, il territorio è stato oggetto di controllo capillare da parte del Nucleo Provinciale Anticrimine, recentemente istituito dal Capo della Polizia di Stato e dal Ministro dell'Interno: tale nucleo della Polizia di Stato è particolarmente adatto a svolgere attività di controllo preventivo ed è impiegato, d'intesa con il Questore di Bologna, nelle zone di villeggiatura durante il periodo estivo.

Relativamente a Bologna il livello di criminalità è tra i più modesti se paragonato a quello di altre città italiane affini al capoluogo felsineo per qualità di vita e per entità di volume dei traffici commerciali e finanziari.

La massiccia presenza di extracomunitari, attirati dalla prosperità economica dell'intera provincia, è all'origine dell'intensificazione del traffico di droga e dell'aumento dei reati connessi al fenomeno della prostituzione. Molti extracomunitari provengono dalla ex-Jugoslavia, dall'Albania e persino dalla Cina: costoro, se delinquono, o compiono scippi, rapine e furti negli appartamenti, oppure controllano il traffico di sostanze stupefacenti e svolgono attività di sfruttamento della prostituzione.

Bologna, rileva il Ouestore, non presenta alcun segnale di insediamenti di carattere mafioso o legati a particolari organizzazioni criminali, (come 'Ndrangheta o Camorra) poichè gli stranieri clandestini di solito giungono in Emilia-Romagna dopo aver attraversato la penisola e agiscono autonomamente senza essere legati alla Mafia non essendo essa presente nella zona. È importante rilevare come la violenza di questi abitanti della ex-Jugoslavia sia particolarmente efferata nel costringere donne e minori ad esercitare la prostituzione. La lotta contro il fenomeno del controllo della prostituzione è particolarmente ardua a causa dell'impossibilità di ordinare il rimpatrio immediato di tali criminali che costringono alla prostituzione donne giovanissime, se non adolescenti.

Secondo il Questore i clan cinesi dediti ad attività criminose potrebbero essere controllati e diretti da un'organizzazione superiore di stampo mafioso di matrice cinese, sebbene non vi siano elementi per sostenere che vi sia una strategia unica, con gestione diretta delle presenze nei vari territori. Quindi per scoraggiare il fenomeno della ramificazione delle microorganizzazioni criminali ad opera di gruppi etnici provenienti o dall'Europa dell'Est o dall'Estremo Oriente, è necessario impedire ai clandestini di entrare nel territorio italiano; in tal senso può essere di ausilio, sebbene non sia risolutivo, l'impiego dell'Esercito nel pattugliamento delle coste pugliesi da dove proviene in notevole misura il flusso migratorio clandestino.

Il Colonnello Chiara, Comandante della legione della Guardia di Finanza dell'Emilia Romagna, alla domanda rivoltagli dal Presidente circa eventuali segnalazioni effettuate dagli Istituti bancari bolognesi riguardo ad anomali movimenti di denaro, risponde sottolineando la particolare solerzia con cui gli Istituti di Credito di Bologna sono soliti comunicare tali informazioni. Rileva però la difficoltà di discernere nella gran quantità di operazioni bancarie quelle che possono essere operazioni a rischio. La Guardia di Finanza dell'Emilia-Romagna ha fondato la propria indagine sulla determinazione dei fattori di rischio-criminalità rappresentati dalle peculiarità economiche della regione che per la sua prosperità attira capitali non di rado cospicui.

È stata intensificata l'attività di controllo sulle Società Finanziarie che in Emilia-Romagna sono presenti in proporzione superiore alla media nazionale sia per l'alta concentrazione di beni e di capitali sia per lo stadio avanzato delle reti di comunicazione viaria, nonchè per la sua posizione strategica: infatti è via obbligatoria di transito Nord-Sud.

Considerando il rilievo che le peculiarità economiche dell'Emilia-Romagna hanno per la Comunità economica europea si è intensificato il controllo sia per prevenire eventuali frodi comunitarie sia per prevenire il fenomeno della infiltrazione mafiosa relativamente al settore della produzione agroalimentare e del mercato del bestiame. Si è potuto accertare che nel sistema finanziario si sono infiltrati malavitosi locali che avevano collegamenti non strutturali, ma funzionali con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata. Sono risultati collegamenti tra malavitosi locali e membri appartenenti alla Sacra Corona Unita circa le frodi comunitarie riguardanti la lavorazione della soia. Relativamente al mercato del bestiame è stata eseguita un'operazione molto estesa a Modena che in Italia è il centro più importante del mercato del bestiame: tale operazione, che ha implicato ben 264 perquisizioni, ha portato alla scoperta di un sistema di frode vastissimo che sta incidendo in modo rilevante sul mercato del bestiame in Italia.

I rapporti funzionali più che strutturali tra le organizzazioni malavitose Locali e quelle criminali di stampo mafioso ben radicate nel Sud rendono molto più difficili le indagini condotte dalle Forze di Pubblica Sicurezza in stretta collaborazione con la Guardia di Finanza in merito alle numerose Società Finanziarie che attingono in modo non sempre trasparente i capitali che reinvestono applicando tassi di interesse usurari.

Relativamente alla infiltrazione mafiosa, di minime proporzioni, nella provincia di Bologna sono attive quattro cosche: i Riina e i Liggio a Budrio, i Commendatore, Mammoliti, i Pesce. Vi è poi il clan Giuliano d'origine campana e il noto sodalizio Pilastro-Santagata che sembra proprio di origine bolognese. L'elemento storicamente di spicco, anche se ora ha 84 anni, è Giacomo Riina ritenuto il referente della Mafia siciliana in tutta l'Italia settentrionale, ma soprattutto nel triangolo della provincia bolognese BudrioImola-Medicina dove ha svolto intensa attività di mediazione per l'espansione della Mafia nel Nord con l'attiva collaborazione di pregiudicati giunti da Alcamo, Corleone e Catania. I sodalizi criminali si sono col tempo consolidati data l'ampiezza dei mercati dove sono allocati i capitali accumulati con l'esercizio di attività illecite, come i sequestri di persona compiuti in zone diverse (Calabria e Sicilia). Per quel che riguarda il fenomeno dell'usura l'Arma ha condotto importanti operazioni nel settore.

Il Colonnello Chiara rileva l'importanza dell'attività compiuta dal Comitato regionale in contatto diretto con le Prefetture circa l'incremento del fenomeno relativo all'avvio e/o alla richiesta di avvio di nuove attività alberghiere. Dal censimento dei passaggi di proprietà e dalle volture degli esercizi pubblici sottoposti all'esame di vari organi investigativi, è emerso il fenomeno negativo dei frequenti passaggi di dirigenza, sintomo evidente di un insano controllo delle attività connesse al settore da parte della malavita organizzata; nel 1994 sarebbero a venuti più di 160 passaggi in 4 provincie controllate: la larga maggioranza di questi è stata eseguita a favore di locali, mentre una piccola parte su persone provenienti da altre regioni: è infatti possibile, sia attraverso Società Finanziarie (il G.I.C.O. si sta occupando di questo), sia attraverso terzi, acquisire la proprietà di un albergo affidandone la gestione a soggetti locali; il Colonnello Chiara auspica per il futuro una collaborazione ancora più stretta e proficua tra le Forze di Pubblica Sicurezza, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale perchè sia prestata la dovuta attenzione al rischio di riciclaggio.

Per prevenire il radicamento delle organizzazioni criminali di stampo mafioso in tale regione è necessario individuare tutti i possibili modi di riciclaggio dei proventi di attività illecite con la creazione di un efficace sistema di controllo e vigilanza volto ad impedire il prodursi del grave fenomeno criminoso del riciclaggio del denaro frutto di attività illecite.

SINTESI DELLA AUDIZIONE DEL PREFETTO, DEL QUESTORE E DI ALCUNI RAPPRESENTANTI DELLE FORZE DELL'ORDINE DELLA PROVINCIA DI RA-VENNA

Audizione del 17 maggio 1995

Dal 1992 si sono verificati episodi che rivelano la presenza sul territorio di elementi appartenenti ad organizzazioni di tipo camorristicomafioso; la presenza di costoro è dovuta al loro ruolo di referenti di elementi esterni legati al mondo della criminalità organizzata del Sud. Gli episodi più significativi sono sino ad ora risultati essere circoscritti a fenomeni di rapina o di traffico di droga.

Non sono emersi dati particolarmente significativi dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza circa le attività delle Agenzie Immobiliari presenti sul territorio delle Provincie di Ravenna e di Rimini.

Per quel che riguarda gli appalti pubblici, le imprese meridionali stanno ottenendo inspiegabilmente l'assegnazione di un notevole numero di appalti pubblici, fenomeno che è stato denunciato da un giornalista de «Il Resto del Carlino».

La presenza di stranieri extra-comunitari sul territorio è massiccia ed è fonte di grave preoccupazione per il turbamento dell'ordine pubblico, sebbene non risulti affatto alcun intreccio tra costoro e la criminalità organizzata, se non limitatamente alla fascia costiera ravennate per lo sfruttamento della prostituzione.

Si è registrato però un notevole incremento del numero delle licenze alberghiere e delle richieste di costruzione di nuovi insediamenti alberghieri, ma le anomalie riscontrate sono attribuibili alla presenza dei pochi referenti delle tre organizzazioni criminali di stampo mafioso senza un loro radicamento o insediamento stabile nel territorio.

Per quanto riguarda le altre attività criminose (traffico di sostanze stupefacenti, controllo della prostituzione) è bene rilevare come queste siano attività esercitate da malavitosi locali privi di collegamenti strutturali con le tre organizzazioni di stampo mafioso presenti nel Sud.

SINTESI DELLA AUDIZIONE DEL PREFETTO, DEL QUESTORE E DI ALCUNI RAPPRESENTANTI DELLE FORZE DELL' ORDINE DELLE PROVINCIE DI FORLÌ E DI RIMINI

Audizione del 17 maggio 1995

Il Prefetto di Forlì ha buoni elementi per sostenere l'inesistenza di insediamenti di organizzazioni criminali legate alle più importanti famiglie mafiose della Sicilia, della Camorra, della 'Ndrangheta e della Sacra Corona Unita, pur rilevando la connessione esistente tra l'esercizio delle attività criminose da parte di malavitosi locali (traffico di sostanze stupefacenti, compravendita di immobili o di licenze commerciali) e attività criminose svolte dagli appartenenti al mondo della criminalità organizzata del Sud. È stato ipotizzato ed accertato un tentativo di insedia-

mento stabile di una organizzazione criminale di stampo camorristico nella zona di Cattolica. Il clan era quello dei Capitoni legati al noto esponente Lo Russo che commerciava in abiti e giacche di pelle:l'intera banda, di cui ora non si ha più notizia, è stata sgominata dalle Forze dell'ordine; vi sono altri casi in fase di accertamento: due società sono collegate ad un certo Nuvoletta, cioè alla Camorra (la prima è una società di pulizia detta «La Rapida», l'altra società invece opera nel settore dell'abbigliamento). Si tratta di collegamenti esterni, mentre non si ha notizia di insediamenti lungo la costa o nel riminese. Sono ancora in corso accertamenti circa il trasferimento della titolarità di licenze commerciali, di pubblici esercizi e di alberghi.

Per quel che riguarda gli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza circa notevoli movimenti pecuniari negli Istituti bancari si è constatato come a grossi impegni di denaro non siano corrisposti investimenti o utilizzazioni in settori produttivi industriali o artigianali. I sospetti si sono appuntati sul gioco d'azzardo o sul traffico di droga, molto florido nel periodo estivo.

Per quel che riguarda gli appalti, vive sono state le proteste delle società che operano in Emilia Romagna nel rispetto della legalità a causa dell'acquisizione, da parte di aziende del Meridione, di appalti al massimo rialzo o al massimo ribasso.

Per quel che concerne il gioco d'azzardo e la connessa attività di riciclaggio dei proventi di attività illecite si è rilevata la presenza equivoca di personaggi russi con disponibilità di denaro che si aggirano intorno ai 4.000 dollari: costoro di solito acquistano grandi quantità di prodotti soprattutto di abbigliamento e ripartono dopo qualche giorno è necessario indagare circa la correttezza di tali operazioni commerciali.

Il fenomeno della prostituzione maschile e femminile è molto vasto e molte sono le proteste dei cittadini per il turbamento dell'ordine e della quiete pubblica che ne consegue: l'arrivo di prostitute dall'Albania, dalla ex-Jugoslavia e dalla ex U.R.S.S. è governato da potenti organizzazioni criminali forse internazionali: sono state effettuate vaste operazioni, con sequestro di automobili – considerate corpi di reato -, e di appartamenti nel presupposto che i proprietari sapessero direttamente o indirettamente dell'attività che vi si svolgeva.

È fortemente probabile che l'usura sia connessa al riciclaggio dei proventi di attività illecite.

Mentre il traffico di armi è prevalentemente traffico di transito, il traffico di droga ha un centro vitale nel riminese e nella zona costiera romagnola.

Nel riminese la presenza nei decenni settanta ed ottanta di soggiornanti obbligati, soprattutto campani, potrebbe aver favorito se non incoraggiato la costituzione di organizzazioni criminali da parte di pregiudicati locali. Coloro che obbligatoriamente hanno soggiornato nei decenni settanta ed ottanta in Romagna hanno chiesto ed ottenuto la residenza soprattutto nella zona di Cattolica), cominciando così ad agire autonomamente ed in proprio: in seguito ad indagini condotte dalla Compagnia di Riccione insieme ai Carabinieri di Cattolica è emersa con tutta evidenza l'esistenza di focolai indipendenti tra loro: si esclude quindi un interesse, da parte delle grandi famiglie della criminalità organizzata del Sud, a perseguire l'obiettivo di un radicamento nel territorio delle società cui appartengono, radicamento paragonabile a quello raggiunto

nelle loro terre d'origine. Quindi i responsabili delle organizzazioni criminali di stampo mafioso non intendono estendere l'influenza di tali società nel territorio romagnolo, bensì «si limitano» ad inviare fiduciari incaricati di investire capitali nel territorio: solo così si giustifica la continua cessione dei diritti proprietari relativamente ad alberghi, supermarket, grosse strutture produttive. Nell'agosto del 1993 è stato costituito un gruppo di lavoro interforze (Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza), al fine di indagare su questi troppo frequenti passaggi di proprietà.

L'intreccio usura-riciclaggio dei proventi di attività illecite è molto stretto: sarebbe auspicabile per il futuro una maggiore collaborazione da parte degli Enti Creditizi: su un volume di depositi pari a 15.000-20.000 miliardi in tutta la provincia sono pervenute solo dieci segnalazioni ai sensi dell'articolo 3 della Legge 197; tali capitali sono controllati dagli Istituti di Credito e dalle Società Finanziarie che in Romagna praticano di norma l'usura: il numero di tali Società Finanziarie, sebbene in diminuzione, è sempre troppo alto rispetto alle esigenze della provincia. I due fenomeni radicati in Romagna che potrebbero favorire l'infiltrazione della criminalità organizzata sono l'usura ed il gioco d'azzardo: l'usura non crea grande allarme sociale perchè comunemente si ritiene che prestar soldi sia come investire denaro in BOT. Perchè le indagini condotte approdino ad esiti positivi sarebbe necessario introdurre una normativa che consenta di sequestrare i patrimoni di coloro che prestano danaro a tassi chiaramente usurari; è inoltre superfluo ricordare come le principali lacune della legislazione relativa al reato di usura riguardino la carenza della fissazione di un tasso considerabile come usurario e la mancata determinazione di una misura attestante l'effettivo stato di bisogno.

La Romagna quindi pur essendo territorio di impiego di capitali illeciti, non è tuttavia terra di infiltrazione di organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Per quel che riguarda le colonie cinesi presenti sul territorio molti sono perfettamente in regola e sono dediti ad attività di ristorazione, mentre altri sono clandestini e giungono in Italia portati da organizzazioni cinesi specializzate in questo traffico. Naturalmente i clandestini sono costretti a lavorare in condizioni di sfruttamento e non è facile scoprire tali centri di infiltrazione clandestina.

Per ridurre al minimo l'afflusso di immigrati clandestini è necessario procedere alla loro espulsione immediata dal territorio nazionale: dovrebbero inoltre essere previsti accordi internazionali tra gli Stati per impedire ai clandestini di varcarne le frontiere.

ALLEGATO A

IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI NELLA GESTIONE DEI FLUSSI DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

A differenza di quanto spesso si ritiene, da fenomeni socio-economici e demografici del tutto fisiologici, derivano talvolta conseguenze patologiche fino ad incidere sulla criminalità sia a livello micro sia a livello macro.

Anche nel campo dell'immigrazione clandestina, sono avvertibili processi crescenti di mondializzazione e di globalizzazione, nonchè di deterritorializzazione e di riterritorializzazione.

Il differenziale di fertilità, fenomeno demografico, tra la popolazione italiana a crescita zero e le popolazioni del Nord Africa, in rapido aumento, con quelle dell'Europa orientale e di Paesi più lontani, come le Filippine, il Centro Africa, il Sud America ecc., assomma i suoi effetti allo scarto di standard of life, per cui ad una ristretta area di povertà relativa in Italia fanno riscontro altrove livelli di vita prossimi alla povertà assoluta, e quindi alla miseria.

I flussi migratori verso il nostro Paese hanno perciò una duplice consistente e fisiologica causale alla quale si aggiungono ragioni meno rilevanti, come il rifiuto dei giovani italiani ad accettare un lavoro comunque e dovunque, i conflitti etnici, le persecuzioni politiche e così via.

Su queste premesse si innesta la criminalità organizzata internazionale con le sue complesse strutture, la diffusione capillare sul territorio. La disponibilità di ampie risorse finanziarie. Lo stesso progresso tecnologico agevola le organizzazioni criminali che rapidamente ed agevolmente si avvalgono dei mezzi tecnici di nuova concezione. Ciò concerne in particolare modo le «comunicazioni» intese sia come scambio di messaggi (radio, telefoni cellulari, ecc.) sia come uso di mezzi di trasporto spesso all'avanguardia, come motoscafi veloci ed opportunamente mimetizzati di cui ci si avvale per i tratti a medio raggio.

È per questo che la DIA ha rivolto la sua attenzione sull'immigrazione clandestina nel settore trovandosi di fronte a fenomeni crescenti in quantità ed in complessità per i quali le mafie, di varia provenienza e specializzazione, vanno arricchendo il loro interesse e potenziando le loro strutture.

Le cifre a disposizione, relative agli immigrati clandestini individuati, anche in relazione ai provvedimenti amministrativi e giudiziari adottati nei loro confronti (denunce, espulsioni ecc.), non offrono un quadro esaustivo. In questo settore. l'effetto del «numero oscuro» è particolarmente rilevante; concorrono a formarlo, oltre che gli interessi degli extracomunitari clandestini stessi e delle organizzazioni criminali che li introducono nel territorio (e che, in molti casi, ne gestiscono lo sfruttamento) anche quelli di alcuni cittadini italiani che ne utilizzano la forza lavoro a basso costo e senza alcuni oneri diretti o indiretti (INPS ecc.). Si ha cioè una convergenza tra il vantaggio di cittadini (quasi) onesti, della criminalità organizzata e le esigenze di sovravvivenza degli immigrati.

In Europa in generale ed in Italia per quanto ci riguarda, il traffico di immigrati clandestini si aggrava di mese in mese tanto per l'entità delle persone coinvolte quanto per l'intensificarsi di aspetti deteriori. Esso è favorito anche dalle normative vigenti in Italia come negli altri Paesi della Comunità europea.

Va tenuto presente che, nonostante gli accordi di Schengen, non si hanno ancora «armonizzazioni» delle legislazioni in ambito comunitario nei confronti degli extracomunitari.

La repressione, per gli illeciti connessi alla pura e semplice immigrazione clandestina, si basa su sanzioni assai più tenui di quelle che concernono particolarmente il traffico di droga e di armi. Le organizzazioni criminali già preesistenti si riciclano spesso passando da un'attività meno lucrosa e più pericolosa ad un'altra o affiancando ai precedenti impegni criminosi l'interesse per la nuova «materia prima».

La presenza di strutture organizzate non esclude l'intervento di operatori a livello «artigianale» che. con i propri natanti, imbarcano poche decine di persone sulle coste tunisina o adriatica, dell'ex Jugoslavia e dell'Albania, per sbarcarle, quasi sempre notte tempo, a Lampedusa, in Sicilia o sulle coste pugliesi.

Tra le grandi organizzazioni criminali operanti nel settore si distinguono le mafie italiana, russa e cinese e, limitatamente all'Adriatico, quella albanese e degli stati della ex Jugoslavia.

L'immigrazione cinese, forse anche a causa della cultura confuciana da cui proviene, cerca di non porsi in evidenza; ciò non toglie che venga sfruttata più metodicamente di quella di altre provenienze. I cinesi necessitano di poco per sopravvivere; si adattano, come avviene a Firenze, a Roma ed altrove, a lavorare in locali fatiscenti e antigienici, impegnandosi giorno e notte, spesso con vetuste apparecchiature, sottoponendosi allo sfruttamento delle organizzazioni della Triade e degli imprenditori nostrani.

Altro settore economico di impiego dei cinesi e quello della ristorazione. La quiete delle comunità cinesi è garantita dalla capillare trama intessuta dalle organizzazioni criminali che ne sfruttano il lavoro perlopiù in simbiosi con imprese artigianali o della piccola industria nazionale.

Un aspetto non secondario della presenza degli immigrati, con riflessi sull'ordine pubblico e sugli impegni delle forze di polizia, è costituito dagli attriti di ordine razziale tra extracomunitari ed autoctoni o tra le diverse etnie degli immigrati, quando non addirittura al loro interno.

Ai primi del 1995 episodi clamorosi si sono avuti nella zona di Villa Literno tra locali e stranieri quando sono state distrutte le strutture del campo di accoglienza. In provincia di Latina, le ostilità sono state particolarmente virulente contro i marocchini.

L'entità delle tariffe richieste o pagate, per il trasporto in Italia. Il miraggio di ottenere un lavoro regolare e migliori condizioni di vita, è tale da porre in essere nuove forme di schiavitù. L'importo viene infatti, spesso, anticipato dagli imprenditori del crimine, nei confronti dei quali il vincolo di soggezione non viene estinto se non con il completo pagamento del debito, evento difficile a verificarsi per mesì e per anni, per l'impossibilità stessa del clandestino di inserirsi in attività di lavoro regolari o quasi, seppure in «nero». Non è raro il caso del clandestino che, per fronteggiare i suoi impegni e le connesse minacce, è costretto a prestarsi ad attività criminali, a prostituirsi («lucciole» o «viados») o ad esercitare, come spesso accade ai bambini e agli adolescenti forme di accattonaggio più o meno molesto.

Il tariffario dei transiti varia a seconda della distanza e della difficolta e qualche volta anche in relazione al divario culturale tra Paese di provenienza e quello di arrivo.

Dall'Albania il prezzo va dai due milioni di lire: dalla Russia e dai Paesi dell'ex Urss o degli Stati già appartenenti al Comecon ne occorrono oltre tre, mentre da Paesi più lontani, asiatici, africani o sudamericani, si può andare a richieste dai sette ai dieci milioni, come dalla Filippine. La garanzia? per chi rende possibile l'immigrazione anticipandone i costi, è data dal sequestro del passaporto, sotto forma di custodia, o dalle minacce di ritorsione sui familiari, o di segnalazione alle autorità italiane per il rimpatrio coatto.

Ovviamente costo e oneri variano in rapporto non solo alla distanza ma anche alle difficoltà, come ad esempio per la necessità di attraversare più frontiere.

La mafia «russa» ha le sue centrali a Mosca; quella Ucraina, in Kiev, da esse vengono smistati i clandestini del Medio e, specialmente, del lontano Oriente. verso l'Europa ed il nostro Paese.

Se il Mediterraneo e l'Adriatico sono le vie di trasferimento privilegiate dai Paesi del Magrheb. dal Medio Oriente e, in parte, dalla ex Jugoslavia, una via di facile penetrazione è costituita dalla così detta «soglia di Gorizia».

Come è noto i provvedimenti di espulsione dei clandestini, nel nostro ordinamento, non hanno esecuzione immediata con l'accompagnamento alle frontiera con imbarco forzoso su aerei o navi diretti ai Paesi di origine; ciò beninteso sempre che non vi siano delitti tali da implicare più concrete ed immediate misure. Il lasso di tempo – da quindici giorni ad un mese – che intercorre tra l'individuazione del clandestino e il suo avvio alla frontiera, consente all'immigrato di sottrarsi agevolmente alle conseguenze del provvedimento e ciò a prescindere dalla possibilità di ricorrere al TAR.

I tempi lunghi della giustizia amministrativa consentono in pratica. L'inefficacia delle normative. Va aggiunto che, ove pure si giunga all'espulsione, nuove comunità, bene istruite dalle loro organizzazioni, ricorrono spesso a fantasiosi, ma operativi espedienti; si è verificato ad esempio che le prostitute nigeriane giunte tranquillamente fino ai piedi della scaletta degli aerei, si siano poi denudate, obbligando i comandanti a non imbarcarle e la polizia di frontiera a riportarle in luoghi meno visibili.

Come noto, la normativa, essenzialmente fondata sulla legge n. 39 del 1990 introduceva la novità di flussi programmati di ingresso per ragioni di di lavoro e la regolamentazione dell'asilo politico e della presenza degli extracomunitari. Prevedeva di tener conto, con il concerto di Esteri, Interno, Bilancio, Programmazione e Lavoro, non solo dell'evoluzione del mercato del lavoro, ma anche della capacità di accoglimento e delle politiche comunitarie.

La commissione di esperti, costituita nel 1993 dall'allora Ministero degli affari sociali, ha lavorato, fino al 1994, producendo una «carta dei diritti e dei doveri» degli immigrati su 172 articoli da tradurre in legge.

La non attuazione della Carta ha consentito alle organizzazioni criminali di esercitare ancora le loro illecite attività.

Negli ultimi anni, come si è detto e per quanto riguarda in particolare la Puglia, si è intensificato l'ingresso di cinesi, curdi e turchi provenienti dai porti albanesi, dove la polizia locale è in qualche caso connivente e comunque la vigilanza è assai scarsa.

Come nel 1994, si sono avuti, nel semestre, episodi di piccoli convogli di motoscafi veloci difficili da intercettare, anche se con l'intervento della Marina Militare o, come dal maggio 1995, delle forze dell'Esercito (se giunti a terra).

Si vanno delineando nuove forme di comportamenti criminosi, legate allo sfruttamento dei clandestini, accanto a quelle tradizionali della prostituzione e dell'avviamento al lavoro nero. Sulle coste pugliesi e, in minor misura, alla frontiera di Nord-Est gruppi di tassisti abusivi (le loro vetture sono meno identificabili a vista) attendono gli immigrati per trasportarli alla città più prossima o a stazioni ferroviarie o di pullman di linea, richiedendo come minimo centomila lire a persona.

Lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina presenta rischi limitati; lo stesso sequestro eventuale dell'imbarcazione viene neutralizzato con polizze assicurative, dichiarandone il furto o la perdita, dal momento che gli scafi sono immatricolati nei Paesi dell'ex Jugoslavia.

Particolarmente grave è lo sfruttamento di bambini e minori, problema già affrontato nel 1992 quando si verificò l'ondata di «invasione dall'Albania».

Per seguire meglio tale fenomeno è stato istituito anche un Comitato per la tutela dei minori stranieri presso la Presidenza del Consiglio (marzo 1994). Va detto, anche, che molti soggetti delle classi di età più giovani non sono immigrati, ma vengono in Italia con un permesso di soggiorno di tre mesi per curarsi dai danni di guerra e miseria. Molti provengono dalla ex Jugoslavia, dal Ruanda e da altre zone dove sono in atto conflitti interetnici; anche numerosi russi e bielorussi sono stati curati in Italia per le conseguenze prodotte dalle radiazioni di Chernobyl.

Sono in aumento i casi di bambini irregolari, di origine slava ed albanese, venduti o affittati dalle famiglie ad adulti senza scrupoli; questi ultimi li inseriscono nel giro della prostituzione o li avviano al furto o alla mendicità, riducendoli praticamente in schiavitù.

Si tratta, pertanto, di un fenomeno che tiene costantemente allertate tutte le Forze di Polizia.

ALLEGATO B

RELAZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Bardonecchia (Torino), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 6 giugno 1993, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Invero, il prefetto di Torino, con relazione in data 21 marzo 1995, ha evidenziato la sussistenza di gravi elementi di compromissione dell'attività amministrativa, scaturiti dalle convergenti influenze della criminalità organizzata nella cosa pubblica, progressivamente inseritasi nella vita politica del comune.

Dagli accertamenti svolti dalle autorità competenti, nonchè da un'inchiesta avviata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino, sono emersi tentativi di infiltrazione mafiosa in appalti per lavori edili. Nel quadro delle risultanze cui le predette indagini sono pervenute, è stato sottoposto alle misure della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza e del sequestro dei beni il noto pluripregiudicato Rocco Lo Presti – elemento rappresentativo della cosca calabrese facente capo alla famiglia Mazzaferro – che aveva avuto un ruolo primario nella vicenda della costruzione di un complesso immobiliare denominato Campo Smith. Dalle motivazioni del predetto provvedimento del Tribunale di Torino si evince che l'intera operazione Campo Smith ha visto all'opera una asso-

ciazione mafiosa facente capo a Rocco Lo Presti, effettivo «dominus» della società che, dell'intera operazione immobiliare, risultava beneficiaria. Lo specifico interesse del predetto pregiudicato nella costruzione del complesso edilizio si è spinto, come comprovato dagli atti processuali, al ricorso a mezzi intimidatori, ai quali viene ricollegato il grave danneggiamento dell'alloggio di uno dei componenti della commissione edilizia del comune di Bardonecchia.

È, inoltre, emerso che in occasione delle consultazioni elettorali il Lo Presti è penetrato nella vita politica locale grazie al collegamento con il sindaco Gibelli, che si sarebbe direttamente attivato per l'approvazione della convenzione edilizia, rivolgendosi anche ad esponenti dell'opposizione consiliare, con la promessa di incarichi, per acquisire i tavori.

Il descritto esito delle indagini e delle inchieste svolte ha indotto il Prefetto di Torino ad applicare all'ente le procedure di accesso ai sensi dell'articolo 1, c. 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726.

La relazione conclusiva della commissione d'accesso ha evidenziato le illegalità e le anomalie rilevate nel settore urbanistico edilizio ed ha confermato l'avvenuto esercizio di pressioni sull'azione amministrativa comunale, mediante intimidazioni rivolte ai membri della commissione igienico edilizia. Ha, altresì, posto in luce le svariate interessenze del Lo Presti in «affari». Quali appalti e sub appalti di opere pubbliche nel comune. Il medesimo, che è risultato legato a diversi membri del consiglio comunale, ha dimostrato di godere, all'interno della struttura locale, di rapporti tali che una dipendente comunale è stata denunciata per averlo informato di indagini di polizia giudiziaria in atto nei suoi confronti.

I riscontri acquisiti hanno consentito alla commissione di accesso di affermare che a Bardonecchia si è insediato un vero e proprio comitato di affari, che, soprattutto in materia urbanistica ed edilizia, coinvolge persone estranee all'istituzione comunale, le quali esplicherebbero una influenza condizionante sulle scelte e sull'attività degli organi del comune. Sia gli organi di polizia, sia alcuni dei consiglieri comunali hanno concordato, con sufficiente omogeneità di dettaglio, nell'indicare nel Lo Presti il soggetto attivo o, comunque, beneficiario delle suddette attività condizionanti.

L'autorità giudiziaria, nell'affermare che la condotta del Lo Presti è ispirata a criteri di tipo mafioso, ha evidenziato come la più volte citata operazione Campo Smith sia stata, dal predetto esponente della criminalità locale, concordata nel tempo con gli amministratori pubblici di Bardonecchia.

Infine, quattro assessori della giunta precedente, di cui due tuttora in carica, hanno recentemente ricevuto, dalla competente Procura, un avviso di garanzia per abuso d'ufficio in concorso. Tali eventi hanno avuto un impatto fortemente negativo sull'opinione pubblica.

Appare evidente, pertanto, la compromissione dei principi di legalità ed imparzialità che debbono contraddistinguere l'azione della pubblica amministrazione.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Bardonecchia, la cui libera determinazione risulta soggetta alle scelte della locale organizzazione criminale, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa publica, utilizzata per il perseguimento di fini estranei al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge nelle istituzioni da parte dei cittadini.

Dall'analisi dei fatti suesposti, dalle verifiche e dagli accertamenti effettuati emergono, inconfutabilmente, l'incapacità degli organi comunali di determinarsi liberamente, la devianza dei medesimi dalla osservanza dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione ed il loro condizionamento da parte della criminalità organizzata per il perseguimento di fini contrastanti con l'interesse pubblico.

La condizione di assoggettamento alla criminalità locale, manifestata con l'accettazione di una gestione «impropria» della cosa pubblica, esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato non solo a recidere ogni legame tra esponenti dell'ente locale e la predetta organizzazione criminale, ma anche a prevenire il possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni deterioramento ed inquinamento, presente e potenziale, della vita amministrativa e democratica ed inquinamento, presente e potenziale, della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato in direzione dell'amministrazione comunale di Bardonecchia.

Il prefetto di Torino, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decretolegge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Bardonecchia, con la citata relazione.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Bardonecchia (Torino), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Alla pagina 151 dopo le parole: «... funzionari direttivi di importanti banche nazionali» aggiungere le seguenti: «inoltre, il fatto obiettivo che la malavita disponga di grandi quantità di denaro liquido esercita e continuerà ad esercitare comunque una forte attrazione nei confronti del mondo finanziario, sino a quando i circuiti di immissione del contante ed i flussi delle operazioni finanziarie, non saranno rigorosamente controllati – in termini di liceità di acquisizione – da sistemi informatici esperti collegati con le varie banche dati giudiziarie, di polizia, tributarie, economiche, ecc... e il più possibile blindate alle interferenze di carattere umano».

3.2 Ramponi

Al paragrafo 3, del capitolo III, a pag. 160 dopo le parole: «... usuraia della criminalità organizzata» aggiungere le seguenti: «L'istituzione di questo fondo ed il suo affidamento per la gestione alle organizzazioni fidi delle varie associazioni di categoria della piccola e media impresa, oltre che costituire un importante strumento per l'acquisizione di disponibilità di credito da parte delle piccole e medie attività imprenditoriali, darà ulteriore forza alla partecipazione essenziale delle associazioni di categoria all'azione di contrasto della componente economica della malavita, perchè ne impegnerà la capacità di discernimento e l'assunzione di responsabilità essenziali nella scelta dei soggetti da sostenere e da garantire nei confronti dell'ente finanziario che emette il prestito.

Il professionale coinvolgimento delle organizzazioni di categoria, consentirà inoltre di assicurare un sostegno anche e specialmente a quelle iniziative imprenditoriali che pur mancando di risorse mobiliari o immobiliari da offrire in pegno, contengono nel loro progetto, a giudizio degli esperti del settore in cui operano, idee e prospettive di successo.

In tal modo da una parte sarà colmata una lacuna più volte denunciata di scarsa mentalità imprenditoriale da parte del sistema creditizio, e dall'altra si sottrarrà alla penetrazione malavitosa un'importante fascia economica».

3.1 RAMPONI

A pagina 160, dopo le parole: «società italiana», inserire le seguenti: «Anche mediante l'incremento delle disponibilità economiche dei consorzi fidi, nonchè dei fondi antiracket ed antiusura attraverso il maggiore coinvolgimento, purchè adeguatamente garantito, delle strutture creditizie».

3.8 Li Calzi

Al capitolo 3, paragrafo 4, sostituire l'ultimo capoverso:

«A partire dal 1990 si è sviluppata un'esperienza che si è rivelata decisiva nell'azione di contrasto all'estorsione. Sul modello di quella di Capo d'Orlando sono nate una quarantina di associazioni antiracket che organizzano gli imprenditori che denunciano il pizzo.

Le associazioni antiracket rappresentano il modello più efficace che riesce a coniugare la denuncia e la sicurezza della vittima. Attraverso la forma associativa si sottrae la vittima al rischio di una rappresaglia e si riesce a rendere quanto mai fruttuosa la collaborazione con forze dell'ordine e autorità giudiziaria.

Queste esperienze però sono limitate ad alcune realtà territoriali (Sicilia orientale, Puglia, Calabria), e soprattutto sono limitate quantitativamente.

Non si può tacere che, nonostante i grandi risultati ottenuti, questa delle associazioni resta un'esperienza simbolica, solo un'esperienza di avanguardia: la stragrande maggioranza degli imprenditori, nelle regioni a rischio, continua a pagare il pizzo e a subire passivamente l'intimidazione mafiosa.

Negli ultimi tempi le stesse associazioni, riunite in un coordinamento nazionale, hanno più volte e con forza denunciato un calo di tensione e di attenzione attorno ai temi della lotta al racket. Purtroppo, numerosi segnali confermano queste preoccupazione. Basti pensare all'avviata riorganizzazione delle famiglie mafiose della zona tirrenica della provincia di Messina, già fortemente ridimensionate dai processi antiracket di Capo d'Orlando e S. Agata Militello, che in conseguenza delle recenti scarcerazioni hanno ripreso vigore, con grave pericolo per la sicurezza di quanti hanno partecipato alla straordinaria stagione dei primi processi antiracket.

La Commissione Antimafia ritiene necessario che si riattivino tutti i canali istituzionali e sia richiamata l'attenzione dell'opinione pubblica su questo grave e drammatico fenomeno che inibisce un libero mercato e una libera imprenditoria nel Sud.

L'estorsione rappresenta un'attività essenziale per il potere di Cosa Nostra, tanto per l'accumulazione di capitali che per il controllo del territorio. Tutt'altro, quindi, che un fenomeno criminale di serie B!

La Commissione ritiene di rivolgersi al mondo imprenditoriale meridionale, alle grandi associazioni di categoria e professionali, affinchè sia colta quest'occasione dell'associazionismo antiracket per collaborare con le istituzioni.

La lotta al racket, dopo l'attenzione degli anni scorsi, deve tornare ad essere al centro dell'iniziativa di contrasto.

Per questo motivo un forte segnale di incoraggiamento alle vittime deve venire dalle istituzioni parlamentari:

- 1) bisogna approvare al più presto la legge antiusura che, inspiegabilmente da più d'un anno giace alla seconda commissione del Senato, con quelle modifiche già suggerite dalla stessa Commissione antimafia;
- 2) istituire un'unica *authority* per la gestione degli interventi a favore delle vittime d'estorsione e d'usura, individuabile nel Commissario del governo per la lotta *racket*».

3.10

GRASSO, BARGONE, ZEN, BONSANTI, ARLAC-CHI, SCANU, BERTONI, STAJANO, TRIPODI, DI BELLA

A pagina 163, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:

«Si ritiene utile l'istituzione di un osservatorio sulle attività economiche della criminalità organizzata cui partecipino rappresentanti dei diversi organismi competenti (quali: i Ministeri interessati, la Banca d'Italia, l'UIC, la CONSOB, il Procuratore Nazionale Antimafia, e altri organi a livello nazionale con compiti di controllo e di investigazione su attività economiche e finanziarie) al fine di favorire un reciproco scambio di notizie, in merito alla evoluzione dei settori economici aggrediti dalla mafia, agli strumenti giuridico finanziari attraverso i quali vengono coperte le varie forme di riciclaggio, per adeguare a tali mutamenti l'azione di contrasto».

3.5 Li Calzi

Emendamento da inserire a pag. 163 della relazione annuale, all'inizio del paragrafo 5.4.

«Premessa: La criminalità organizzata italiana e il riciclaggio di denaro sporco

1. La svolta

Mentre fin dalla metà del secolo scorso le principali formazioni criminali svolgevano attività economiche legali ed illegali, quali il contrabbando, l'estorsione e la vendita di taluni beni proibiti, è soltanto nel corso degli anni '70 che il processo di identificazione da parte delle èlites criminali con le forze del mercato e dell'accumulazione ha avuto una forte accelerazione. Come è noto, nel caso delle principali formazioni criminali italiane e soprattutto delle famiglie siciliane associate a Cosa Nostra, la "grande trasformazione" è avvenuta con l'ingresso nel più lucroso dei mercati illegali, quello del commercio di droga all'ingrosso: "ritornato a Palermo nel giugno 1980 – ha riferito Tommaso Buscetta ai giudici – mi accorsi che un grande benessere investiva un po' tutti i membri di Cosa Nostra. Stefano Bontade mi spiegò che ciò era la conseguenza del traffico di stupefacenti".

Accumulati (con la collusione e la corruzione di politici e funzionari pubblici) gli ingenti capitali necessari per entrare nel settore oligopolistico del traffico di eroina, i clan siciliani riescono, nella seconda metà degli anni '70, a soppiantare le cosche marsigliesi nel controllo dell'importazione di eroina dal Vicino e Lontano Oriente e della sua distribuzione in Europa e negli Stati Uniti: la Sicilia diventa così un importante centro di raffinazione e di smistamento dell'eroina. Secondo una stima elaborata qualche anno fa, i laboratori siciliani sono stati in grado di produrre, nel periodo che va dal 1975-76 alla scoperta del primo laboratorio nel 1980, 4-5 tonnellate di eroina pura all'anno: la distribuzione di tali quantitativi, sufficienti a soddisfare il 30 per cento del fabbisogno americano del tempo, ha prodotto utili netti che si aggiravano intorno ai 700-800 miliardi di lire all'anno.

A partire dall'inizio degli anni '80 le famiglie siciliane sono state affiancate dalle consorterie mafiose calabresi e campane, che si sono inserite a pieno titolo nel segmento oligopolistico del mercato di narcotici Diverse indagini compiute dalle Procure Distrettuali di Reggio Calabria, Milano e Torino hanno dimostrato che coalizioni di clan calabresi hanno organizzato l'importazione di partite di oltre 500 Kg. di eroina e di cocaina e di alcune decine di tonnellate di hashish. D'altra parte, l'intercettazione di un carico di 5.550 chilogrammi di cocaina, avvenuta nel febbraio 1994 in provincia di Torino, è sufficiente da sola a fugare ogni dubbio sul grado di coinvolgimento dei gruppi mafiosi italiani nel commercio all'ingrosso di stupefacenti e sul giro d'affari da essi raggiunto: basti dire che secondo le rilevazioni della Direzione Centrale Antidroga, il prezzo di un chilogrammo di sostanza pura al 90 per cento al momento dell'ingresso nel nostro paese oscilla tra i 50 e gli 80 milioni di lire.

Ma se il traffico di droga costituisce ancora oggi la fonte più nota dei flussi di denaro sporco, non bisogna dimenticare che ne esistono molte altre. Profitti enormi vengono generati dal commercio clandestino delle armi, dal contrabbando di oro, gioielli e pietre preziose, dalla contraffazione di merci e banconote, nonchè dalle frodi commerciali e fiscali, dai sequestri di persona, dalla gestione del gioco d'azzardo e delle scommesse clandestini e dalla compravendita di esseri umani. Il turnover prodotto da tali attività è da ritenersi nell'insieme superiore al fatturato del traffico mondiale di stupefacenti.

Mentre una parte dei proventi di tali attività viene reinvestita in affari illeciti o consumata nell'acquisto di beni di lusso, la quota preponderante dei profitti illeciti deve riacquistare candore e "legittimità" attraverso l'immissione nel sistema finanziario domestico ed internazionale; solo modeste quantità di denaro di provenienza illecita, infine, vengono talvolta investite direttamente in imprese lecite. Non è un caso che alcuni dei più importanti paradisi fiscali e centri off-shore si trovino collocati all'incrocio delle principali rotte del traffico di stupefacenti. Panama e le Bahamas giocano un ben noto ruolo nel riciclaggio delle contropartite finanziarie della cocaina esportata dai paesi dell'America Latina agli Stati Uniti. Hong Kong svolge un ruolo simile per l'eroina proveniente dal Sud-Est asiatico, mentre la Svizzera e il Llechtenstein occultano i capitali illeciti generati dalla produzione ed esportazione di eroina dall'Asia del Sud-Ovest.

Esiste un'ampia variabilità nelle modalità di riciclaggio: alcune operazioni si limitano ad un'unica transazione e presuppongono contatti molto scarsi con il sistema finanziario tradizionale; altre sono assai più complesse e si articolano in diverse fasi che coinvolgono numerosi intermediari che hanno competenze diversificate ed operano in diverse giurisdizioni, allo scopo di rendere arduo a qualsiasi investigatore la ricostruzione del percorso compiuto dal denaro.

In ordine alle tecniche e ai percorsi adottati dalle maggiori consorterie criminali italiane, è evidente che nel corso degli ultimi due decenni si è manifestata una netta tendenza verso la sofisticazione e la diversificazione sia delle modalità che degli ambiti (settoriali e territoriali) di riciclaggio e reinvestimento dei capitali di origine illecita.

2. Il ruolo della finanza d'avventura

Durante la prima fase della crescita imprenditoriale della mafia, che si chiude alla fine degli anni '70, i gruppi criminali italiani hanno compiuto ingenti investimenti di capitali di origine illecita nel proprio territorio, acquistando terreni agricoli, attività edilizie e commerciali, complessi turistici, piccole banche e società finanziarie che sono servite a mostrare potere nonchè a mantenere una rete di supporto di attività illegali e un capillare controllo territoriale. Anche allora tuttavia, una quota alquanto consistente (e forse già prevalente) di profitto criminale rimaneva in forma liquida e prendeva la strada della finanza lombarda, svizzera e dei paradisi fiscali internazionali.

Fortune e disavventure di Sindona, Calvi e di altri personaggi si sono basate, anzi, proprio sull'uso di capitali di marca criminale nell'arena finanziaria mondiale. È infatti oramai accertato che il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi ha riciclato e reinvestito per anni i capitali illeciti dei clan vincenti di Cosa Nostra, così come Sindona aveva fatto con il denaro delle famiglie sconfitte nella guerra di mafia dei primi anni '80: come ha affermato Francesco Marino Mannoia, un ex-affiliato della famiglia di S. Maria del Gesù ora collaboratore di giustizia, "Salvatore Inzerillo e Stefano Bontade [cioè

i capi delle famiglie perdenti] avevano Sindona, gli altri [i Corleonesi] avevano Calvi".

Ma il denaro mafioso disponibile a quei tempi per la speculazione finanziaria aveva proporzioni nettamente inferiori a quelle venutesi a configurare a partire dall'inizio del decennio successivo. L'espansione di un fiorente mercato interno ed europeo delle droghe pesanti, l'emergenza della camorra come terzo pilastro dell'edificio della criminalità organizzata meridionale dopo il terremoto del 1980 e la crescita negli stessi anni sia della spesa pubblica nel Sud che della corruzione politica e mafiosa ad essa collegata hanno accresciuto enormemente la scala dell'accumulazione illecita ed il numero degli imprenditori e delle imprese criminali.

Due variabili intervenienti hanno poi contribuito ad accelerare il mutamento di forma e direzione degli investimenti: da un lato, la stagnazione ed il degrado dell'economia meridionale degli anni '80 hanno comportato un serio problema di redditività e di mimetizzazione degli investimenti illeciti di maggiore consistenza; dall'altro, l'accresciuta capacità di individuazione dei beni immobili dei mafiosi da parte dell'autorità giudiziaria in seguito all'adozione nel 1982 della legge Rognoni-La Torre ha accresciuto considerevolmente il rischio di tali cespiti: nei 4 anni successivi alla sua promulgazione, il nuovo disposto normativo ha permesso di individuare e mettere sotto sequestro beni criminali per un valore superiore ai 1.000 miliardi di lire correnti.

In conseguenza di ciò, una quota maggiore del surplus criminale è rimasta in forma liquida e ha preso la via delle banche e delle istituzioni finanziarie settentrionali ed internazionali, aggravando ulteriormente la crisi economica delle regioni meridionali: sono fuggiti cioè dal Mezzogiorno non soltanto capitali ed imprese legali in cerca di libertà di mercato e di sicurezza delle transazioni ma anche una quota crescente del profitti illeciti medesimi.

È bene chiarire che non si intende in questa sede compiere alcuna fuga in avanti verso concetti confusi e fuorvianti quali "mafia finanziaria" e simili. I mafiosi non si sono trasformati nè si trasformeranno mai in finanzieri senza identità, in speculatori ed avventurieri senza radici. La maggioranza delle oltre 500 famiglie-imprese criminali del nostro Mezzogiorno continuano ad operare in un ambito locale, ad accumulare denaro e potere assieme agli amministratori pubblici locali, a depositare fondi e ad investire capitali negli istituti di credito e nelle attività economiche locali. È la loro presenza nei loro luoghi di origine a fare della mafia una corposa patologia politica e sociale oltre che economica e politica.

I capimafia meridionali – quelli reali, non quelli che vengono mitizzati nell'immaginario collettivo – non hanno alcuna dimestichezza nè vocazione per le operazioni finanziarie. Tali compiti vengono affidati per lo più a istituzioni e personaggi appartenenti alla sfera della criminalità finanziaria che promettono alti tassi di interesse e sono costretti a reinvestire il denaro criminale nei settori ultra-speculativi della finanza internazionale: con risultati talvolta disastrosì in termini economici (si pensi ai crack di Sindona e del Banco Ambrosiano!) per gli investitori mafiosi.

Spesso tuttavia, il ruolo dei finanzieri d'avventura si limita al trasferimento del denaro all'estero e al suo deposito su conti "sicuri" in paradisi fiscali, europei ed extra-europei, senza curarne il successivo reinvestimento. I mafiosi riescono in questo caso a sottrarre i propri capitali a quella che è stata definita la "spirale ultra-speculativa". Tipico esempio di questa seconda categoria è un insospettabile uomo d'affari di origine milanese, che per anni si è occupato del trasferimento oltreoceano del denaro versato dalle famiglie mafiose palermitane per il pagamento della cocaina fornita dai colombiani. Secondo i magistrati palermitani, che lo definiscono "un vero esperto in questioni di carattere finanziario e bancario ed inserito in società di intermediazione finanziarie aventi sede in diversi paesi europei", soltanto per conto di un singolo "cliente" mafioso, il soggetto in questione avrebbe riciclato almeno 12 miliardi di lire. I meccanismi utilizzati erano quelli "classici" dei conti di compensazione e delle false fatturazioni, con il coinvolgimento di numerose società e istituti bancari con sedi in Svizzera, Guernsey, Gran Bretagna, Lussemburgo e Panama e dietro il pagamento di una provvigione dell'1,25 per cento della somma versata.

I finanzieri d'avventura sono stati affiancati in misura crescente negli ultimi anni da membri qualificati delle famiglie già residenti nel Settentrione in quanto professionisti, imprenditori e speculatori. È interessante, in proposito, segnalare che in diversi contesti dell'Italia centrosettentrionale le indagini di polizia e magistratura hanno rivelato accordi, alleanze e, perfino, parziali fusioni tra raggruppamenti criminali di diversa estrazione territoriale ai fini del riciclaggio e del reinvestimento di capitali illeciti. L'operazione denominata Mare Verde del 1993, ad esempio, ha colpito due sodalizi mafiosi, l'uno di origine siciliana, l'altra di origine campana, attivi nella riviera ligure e sulla Costa azzurra (con ramificazioni e proiezioni in Europa e negli Stati Uniti), che riuscivano a "lavare", anche tramite case da gioco, ingenti quantità di denaro sporco. Secondo stime approssimate sicuramente per difetto, i flussi annualmente movimentati dal due gruppi si aggiravano attorno ai 2.000 miliardi di lire, che costituivano i proventi di numerose attività illecite quali usura, truffe, estorsioni e sfruttamento della prostituzione.

Anche se l'internalizzazione del momento del riciclaggio all'interno dell'impresa mafiosa, tramite la cooptazione di criminali dal colletto bianco o l'acquisizione del controllo diretto di banche e società finanziarie da parte di boss o di loro prestanome costituisce la strategia più razionale per gli imprenditori mafiosi nel lungo periodo, il ruolo degli insider, settentrionali e non, si configura, tuttavia, per il momento soprattutto in termini di intermediazione e di supervisione.

Da un'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Locri è emerso che un locale "imprenditore criminale" riusciva a "lavare" ingenti quantitativi di denaro di origine illecita per conto delle maggiori famiglie mafiose calabresi, ed in particolare della cosca Aversa sul versante ionico e del gruppo Molè-Piromalli su quello tirrenico. Attraverso una rete di società finanziarie intestate a prestanome, con sede a Pescara, Padova, Ferrara e Milano, Salvatore Filippone ha compiuto transazioni per svariati miliardi di rubli e centinaia di milioni di dollari. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le società in questione spesso tendevano a procurarsi una forte liquidità in moneta russa a cambio favorevole per poi rivenderla sul mercato internazionale delle valute, investirla in acquisti di materiale nella Repubblica Russa oppure compiere operazioni speculative in Russia o nelle altre Repubbliche

dell'ex Urss: Filippone stava perfino progettando l'acquisizione di una banca a San Pietroburgo.

L'esempio citato, tuttavia, sembra ancora oggi costituire un'eccezione piuttosto che una prassi consolidata. Salvo casi sporadici, le famiglie-imprese della criminalità organizzata appaiono incapaci di riciclare direttamente e su base stabile i proventi delle attività illecite. Sono perciò costrette ad entrare in rapporti – di affari, di corruzione, di collusione o di intimidazione – con individui estranei alla cosca. che posseggono la necessaria expertise.

Dalle banche agli intermediari non tradizionali

Da sempre gli istituti di credito costituiscono lo snodo privilegiato per le operazioni di "lavaggio" più consistenti di capitali di provenienza illecita: secondo un rapporto della Confcommercio, almeno 100 banche in Italia erano oggetto nel 1994 di indagini da parte dell'autorità giudiziaria per riciclaggio di denaro sporco.

Benchè il lavaggio di denaro sporco avvenga secondo un'ampia gamma di modalità, di rado simili operazioni possono essere concluse o ripetute con regolarità senza la connivenza di un almeno un funzionario dell'istituto stesso (che può essere acquistata tramite blandizie e/o minacce), così da dissimulare, attraverso artifici formali, il reale contenuto illecito delle transazioni. Talvolta la connivenza si estende ai vertici dell'istituto e sono noti anche casi di Casse di risparmio, piccole banche, istituti dl credito di modeste dimensioni operanti in contesti ad alta densità mafiosa che sono stati interamente piegati ed assoggettati agli interessi criminali. L'esempio più recente è costituito dalla Cassa di Risparmio di Monreale. Una inchiesta ha mostrato, ad esempio, che le due famiglie mafiose di Marina di Giolosa Ionica, per altri versi rivali, esercitavano un ferreo controllo congiunto sulla locale filiale della Cassa di Risparmio della Calabria e della Lucania, tanto da chiedere ed ottenere il trasferimento di direttori di filiale poco graditi.

Della centralità delle aziende creditizie nelle operazioni di riciclaggio di denaro sporco si è accorto anche il legislatore italiano che nel 1991, con la legge n. 197, ha limitato l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni, consentendolo solo a mezzo degli intermediari abilitati, quando l'importo complessivo sia superiore a 20 milioni di lire. La legge ha stabilito inoltre determinati obblighi cui devono attenersi gli intermediari finanziari e bancari abilitati (ivi comprese le società finanziarie), quali l'identificazione anagrafica della clientela e la registrazione delle operazioni relative ai movimenti finanziari posti in essere; l'istituzione di un archivio informatico; nonchè l'obbligo di segnalare le operazioni sospette al questore, competente per territorio.

La preoccupazione per lo sfruttamento del sistema bancario a fini di riciclaggio, che è stata mostrata da qualche tempo a questo parte dal Parlamento, le agenzie di regolazione e gli operatori del settore, non deve tuttavia indurci a credere non esistano numerose, altre modalità di lavaggio di denaro sporco. Anzi da un paio d'anni, la FATF – Financial Action Task Force on Money Laundering istituita nel 1989 dai 7 paesi più industrializzati cui hanno aderito numerose altre nazioni – pur evidenziando i considerevoli progressi compiuti dagli stati membri nell'adozione di una normativa antiriciclaggio, denuncia il ricorso sempre più frequente a intermediari non tradizionali e lamenta le disparità

di applicazione che ancora oggi esistono, nella maggior parte del paesi, tra il segmento bancario e quello non-bancario del sistema finanziario.

L'utilizzo di intermediari non bancari o di canali tout court non finanziari al fine di riciclare capitali illeciti è assai diffuso anche in Italia. Ciò anche perchè, di fatto, vengono spesso a sovrapporsi e a confondersi il momento del riciclaggio e quello, che da un punto di vista logico è distinto e successivo, dell'investimento dei capitali di origine illecita in attività "pulite".

Sovente il riciclaggio avviene attraverso strumenti speculativi che consentono, oltre tutto, una più alta remunerazione dei capitali investiti rispetto ai tassi di interesse bancari, quali il collocamento "porta a porta", l'acquisto di titoli atipici, le operazioni in borsa, l'acquisto di certificati di fondi comuni di investimento italiani ed esteri e l'apertura di società fiduciarie. A quest'ultimo riguardo è utile ricordare che in Italia è ancora possibile costituire una fiduciaria nella semplice ed elementare forma della società a responsabilità limitata, che richiede un capitale minimo di venti milioni di lire.

Anche le società finanziarie costituiscono un canale privilegiato di riciclaggio del denaro sporco, poichè consentono l'utilizzazione di disponibilità liquide in attività di finanziamento, senza il ricorso alla raccolta del risparmio tra il pubblico. In proposito è significativo evidenziare che dall'entrata in vigore della legge sulla trasparenza del sistema finanziario (la n. 197/91) circa 4.000 intermediari abilitati (su un totale di 27.000 società nel 1992) sono stati cancellati dall'elenco a causa della loro inottemperanza agli obblighi stabiliti dalla legge.

Parimenti i settori del *leasing* e del *factoring* si prestano al riciclaggio, ad esempio con emissione ed utilizzazione di fatture per canoni di locazione finanziaria fittizie o con l'acquisto simulato di beni strumentali e l'ammortamento degli stessi.

Efficaci tecniche di occultamento dei profitti illeciti sono individuabili anche nell'area delle società commerciali, con scambi frequenti tra collegate di pacchetti azionari, trasferimenti di partecipazioni, scambi di cariche sociali.

Più in generale il rilevamento, palese o occulto, di attività commerciali, sembra essere una modalità frequentemente utilizzata per la ripulitura di capitali sporchi, specie in questi ultimi due anni di forte recessione economica.

Nonostante la minore redditività, le regioni "a maggior rischio mafioso" sembrano ancora oggi offrire vantaggi in termini di minori rischi di investigazione e di denuncia. In un sondaggio promosso dall'Associazione Giovani Imprenditori, il 53 per cento dei titolari di impresa calabresi, siciliani e campani che hanno risposto all'intervista sostiene che nella propria zona di attività è diffuso il fenomeno della costrizione a cedere quote di proprietà da parte di soggetti vari, anche esterni al mondo degli affari o legati ad interessi illeciti e sospetti. Benchè l'esiguità del numero dei rispondenti non autorizzi a nette ipotesi interpretative,

«se questi dati potessero essere assunti a campione rappresentativo dell'intera comunità regionale degli affari – si legge nel Rapporto presentato dai Giovani Imprenditori – ne deriverebbe che la presenza di capitali generati dalla criminalità o dalla corruzione politica influenza in modo diretto la titolarità di circa metà delle imprese industriali di 3 regioni italiane, nelle quali risiedono oltre 12 milioni e 600 mila persone, pari a oltre un quinto della popolazione italiana».

I pubblici esercizi in particolare – bar, ristoranti, alberghi, centri turistici, stabilimenti balneari, ecc. – sembrano essere assai appetibili per le formazioni mafiose, poichè la circolazione intensa di grandi quantità di contante che li caratterizza consente l'immissione senza rischi nel circuito contabile lecito dell'impresa di ingenti somme di denaro sporco.

La casistica dei subentri in queste attività è estremamente variegata: si va dalla situazione in cui il proprietario è già vittima della criminalità organizzata, in quanto sottoposto da tempo ad estorsioni e ridotto in difficoltà finanziarie, a quella del titolare che è sottoposto a pressioni e condizionamenti commerciali finalizzati a favorire l'acquisto di merci e/o servizi di ditte amiche dei clan; oppure, ancora, al caso del soggetto "strozzato" da debiti usurari.

La pervasità delle infiltrazioni mafiose nell'economia lecita dell'intero Paese trova una forte conferma anche nei risultati della citata indagine promossa dai Giovani Imprenditori. Alla domanda circa la presenza nella propria zona di attività, di aziende che godono dell'apporto di capitali di dubbia provenienza, solo il 38 per cento degli imprenditori risponde negativamente. Ben il 54 per cento di tutti i rispondenti ritiene che esistano "alcune" imprese che si avvantaggiano dei capitali sporchi, ed il 6,4 per cento valuta che queste siano "numerose". Se la presenza di alcune imprese sospette nella propria area di azione appare relativamente omogenea, le differenze più sensibili tra le circoscrizioni territoriali si riscontrano nella categoria dei rispondenti che dichiarano di valutare la presenza di "numerose" imprese che usano capitali sporchi: si va dal 30 per cento degli imprenditori delle zone a massimo rischio al 2,5 per cento di quelli residenti nelle regioni del Centro-Nord.

Di frequente tuttavia, il rilevamento o il subentro in attività commerciali avviene in modo occulto. Esso consiste in un'acquisizione che non viene formalizzata in atti pubblici, per cui non sono gli appartenenti all'associazione criminale, nè loro familiari o gregari ad acquisire formalmente la proprietà o la gestione dell'esercizio, ma è il vecchio titolare che permane in qualità di prestanome, operando al servizio degli interessi del clan mafioso.

Sia pur con una minor incidenza percentuale rispetto agli anni '70, i gruppi mafiosi continuano a riciclare e a reimpiegare considerevoli quantitativi di capitali di provenienza illecita in investimenti immobiliari. Oggi tuttavia, vengono privilegiate le località ad alta vocazione turistica delle regioni centro-settentrionali e le scelte immobiliari sono divenute più sofisticate e diversificate, sia nella tipologia dell'acquisto che nella varietà dei sistemi di possesso e di utilizzazione. Oggetto di interesse sono, tra l'altro, le grandi ed eleganti strutture alberghiere delle zone turistiche nazionali, i villaggi turistici ed in generale i grandi complessi recettivi che talvolta vengono perfino pagati a prezzi al di sopra del loro effettivo valore. Da anni, ad esempio, si ha notizia di consistenti investimenti immobiliari in Sardegna, in Versilia e sulla costa romagnola, compiuti per conto di gruppi mafiosi siciliani e campani.

Sempre per scopi di riciclaggio, i raggruppamenti criminali acquistano anche metalli, pietre preziose ed opere d'arte da intermediari del settore: gli acquisti avvengono per lo più in contanti e le pietre o le opere d'arte vengono successivamente convertite in strumenti monetari o trasportate all'estero. Da un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale di Firenze, denominata "Unigold", è emerso che alcune società

orafe con sede ad Arezzo si prestavano a riciclare ingenti somme di denaro proveniente dal traffico internazionale di cocaina, acquistando equivalenti partite di oro grezzo e lavorato sul mercato nazionale e inviando successivamente queste ultime a Panama.

Una parte rilevante dei proventi illeciti viene "lavata" e reinvestita in paesi esteri, specie in quelli, anche dell'Europa occidentale, che hanno ancora normative deficitarie e antiquate in tema di riciclaggio e di criminalità organizzata: si tratta di denaro che in parte proviene dal nostro paese, esportato secondo una ampia varietà di modalità (basti dire che ancora oggi vengono utilizzati, sia pur in una versione aggiornata, ì tradizionali "spalloni"!) ed in parte deriva dalla vendita diretta di beni e servizi illeciti sui mercati esteri. Simili decisioni, peraltro, sono facilitate dall'articolata presenza di affiliati alle associazioni mafiose siciliane, campane e calabresi in Francia, Germania, Canada, Stati Uniti, Australia e Sud America.

Negli ultimi anni, inoltre, i sodalizi mafiosi sembrano aver esteso il proprio interesse ed i propri investimenti ai Paesi dell'ex blocco est-europeo. Benchè circolino numerose inesattezze e imprecisioni sull'argomento, a 5 anni dalla caduta del muro di Berlino molteplici sono i segnali della presenza nella Confederazione degli Stati Indipendenti e negli altri paesi dell'Europa dell'Est di esponenti della criminalità organizzata italiana interessati al traffico di droga, di valuta falsa e di opere d'arte nonchè al riciclaggio. La guerra civile che da anni sconvolge le nazioni dell'ex Jugoslavia e la difficile transizione economica e politica che caratterizza i paesi in questione hanno stimolato il proliferare degli scambi illeciti e hanno reso molto facile l'infiltrazione In tali economie clandestine dei gruppi mafiosi italiani e degli altri principali raggruppamenti criminali mondiali.

Un tradizionale canale di riciclaggio è rappresentato anche dai casinò. Simili istituzioni sembrano soddisfare assai brillantemente le esigenze dei gruppi criminali, poichè sono caratterizzate da un'alta intensita di contante e sono spesso in grado di offrire diversi servizi finanziari addizionali, quali linee di credito, cassette di sicurezza e trasferimento di fondi. Già alla prima metà degli anni '80, i principali gruppi mafiosi e gangsteristici operanti a Milano avevano tentato di acquisire il controllo dei casinò di San Remo e Saint Vincent, così com'è comprovata l'influenza esercitata da alcuni loschi finanzieri di nazionalità italiana e da esponenti della cosiddetta "mala del Brenta" sulle case da gioco attive in Slovenia e Croazia.

A ciò occorre aggiungere, nell'ambito di una fitta rete di credito usuraio o comunque sommerso, l'attività di "prestasoldi" svolta nelle adiacenze dei casinò per finanziare clienti in perdita sprovvisti di contante: con lo 'sconto' di assegni bancari ad alti tassi di interesse ed il recupero crediti operato in un secondo momento dai ranghi più bassi della formazione criminale, questa è in grado di riciclare denaro, realizzando nel contempo ulteriori ingenti profitti. Analoghi meccanismi risultano, poi, utilmente sperimentati attraverso il sistema del "toto-nero", che consente alle organizzazione di rastrellare denaro pulito da parte di una molteplicità di scommettitori clandestini e di ridistribuire agli stessi denaro sporco per i pagamenti delle vincite.

Le autorità di regolamentazione e di controllo sia italiane che estere non hanno prestato finora molta attenzione all'utilizzazione dei casinò e del gioco d'azzardo a fini illegali, anche se da qualche anno la FATF e altri organi internazionali stanno svolgendo un'accorata opera di sensibilizzazione sul tema. Nella maggior parte dei paesi, tuttavia, le case da gioco sono sottoposte a una supervisione alquanto blanda in ordine al rischio di riciclaggio. E in Italia addirittura, l'opera di sensibilizzazione svolta dalla FATF non sembra aver avuto alcuna eco dato che di recente sono state presentate proposte di legge volte a consentire l'apertura di ben 17 nuovi casinò»,

3.9 (Nuova formulazione)

Arlacchi, Grasso, Tripodi, Ayala, Bertoni, Stajano, Brutti

A pagina 168, al secondo capoverso, in fine, inserire il seguente periodo:

«È quindi da sostenere una proposta a livello internazionale in funzione antiriciclaggio, della istituzione di un AFFIDAVIT con il quale l'intermediario finanziario garantisca la corrispondenza della operazione a «standards etici», nel caso in cui il cliente per il quale opera voglia mantenere l'anonimato, secondo la normativa del luogo».

3.7 Li Calzi

A pagina 169, primo periodo, dopo le parole: «...indagine da parte della Guardia di Finanza», aggiungere:

«Va peraltro segnalato che l'effettivo rendimento delle investigazioni sulle segnalazioni sospette si e rivelato piuttosto scarso, ove si consideri che fino al mese di dicembre 1994 sono stati accertati casi di riciclaggio per complessive lire 566.738.790».

3.3 Ramponi

A pagina 169, al terzo capoverso, in fine, inserire il seguente periodo:

«È quindi opportuna l'istituzione di una banca dati centralizzata con riferimento ad operazioni economiche di importo superiore ad un determinato ammontare nell'ambito delle finalità della legge n. 197 del 1991 nonchè della banca dati in materia di criminalità organizzata già voluta da Falcone, ma mai realizzata».

3.6 Li Calzi

A pagina 171, dopo le parole: «... disponibilità economiche o finanziarie» sostituire: «i tre periodi della stessa pagina con i seguenti:

Così come formulato, peraltro, il primo principio e criterio direttivo fissato dalla legge delega, consentirebbe solo il «riordino del regime delle segnalazioni» e l'analisi sarebbe limitata alle operazioni ritenute anomale in sede bancaria, certamente non esaustiva.

In definitiva, si finisce per mantenere agganciata tutta la problematica alla collaborazione degli operatori finanziari che è sicuramente utile ma non esaustiva perchè, ripeto, basata esclusivamente sulle segnalazioni di detti operatori, per i quali la scelta di informare risulta di fatto pressocchè meramente protestativa.

L'obbligo della segnalazione delle operazioni sospette tuttavia, nonostante i modesti risultati, non solo non deve essere abolito, perchè costituisce comunque una valida componente di sensibilizzazione e di deterrenza, ma deve essere esteso a particolari settori che in astratto – come le esperienze operative hanno dimostrato – possono essere considerate a rischio.

Particolare rilevanza tra questi assumono gli esercenti il commercio di metalli preziosi e beni di lusso in genere, gli intermediari del settore immobiliare, gli esercenti la gestione di case da gioco e di case d'asta, gli esercenti il trasporto di valori di ogni tipo e, più in generale, tutti coloro che svolgono, anche nell'esercizio di professioni codificate, funzioni di mediazione e di procacciamento di affari nel settore finanziario.

Nel contempo, peraltro, appare indispensabile attivare un organismo centrale specializzato che possa procedere con sistematicità all'analisi di dati, la cui archiviazione oggi e già prevista per legge ma che giacciono sparsi, e pressocchè inutilizzati, negli archivi unici dei diversi Istituti finanziari.

Tale Organismo, cui vanno attribuiti – come auspicato anche in sede internazionale – compiti di «intelligence» e coordinamento dell'attività antiriciclaggio, deve garantire:

l'archiviazione centralizzata di tutti i dati già disponibili;

l'analisi di plausibilità delle operazioni attraverso incroci con le numerose banche dati a disposizione delle varie Istituzioni;

la disponibilità di un luogo dei punti unico e onnicomprensivo di tutte le operazioni finanziarie, svolte da qualunque intermediario, cui, tra l'altro, possa rivolgersi la Magistratura per averne tempestiva e completa contezza.

In tal modo potrà essere realizzato un sistema globale e completo di analisi investigativa, basata su sistemi informatici che, nei confronti dell'elevatissimo numero di operazioni, ne assicuri la fattibilità e la segretezza, dia significato ed utilizzazione al grande compenso di dati onerosamente raccolti e costituisca completamento funzionale al disegno impostato, e realizzato solo in parte, dalla legge «197».

A tali considerazioni deve aggiungersi che l'istituzione di un ente centrale deputato all'analisi dei flussi finanziari potrebbe consentire di dare finalmente attuazione all'articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 che già prevedeva la costituzione di una sorta di banca dati meramente anagrafica dei rapporti esistenti di ogni soggetto-cliente con il sistema finanziario.

A Tuttoggi, il decreto di attuazione – che doveva essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di concerto tra i Ministri del tesoro, dell'interno e delle finanze – è rimasto allo stato di

schema, per il mancato concerto del Ministro delle finanze che non ha a suo tempo condiviso l'impostazione che si intendeva dare alla materia.

Al riguardo, occorre considerare l'enorme dispendio di tempo e di uomini che attualmente viene fatto dalle forze di polizia, ma soprattutto dalla Guardia di Finanza, solo per individuare l'ubicazione dei conti bancari dei soggetti sottoposti ad indagini penali o penali tributarie ovvero a verifiche ed accertamenti fiscali.

E ciò senza considerare la continua lievitazione dei costi per il sistema finanziario, spesso costretto anche a ricerche defatiganti ed inutili.

E dinanzi alla complessa situazione del Paese in materia di riciclaggio ed evasione fiscale, l'idea che i singoli autocertifichino i propri rapporti con il mondo finanziario – come previsto dal disegno di legge collegato alla finanziaria contenente «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» (Atto Senato n. 2157) – desta solo preoccupate perplessità circa la sua effettiva valenza al fine di ovviare alle anzidette difficoltà.

3.4 Ramponi

Alla pagina 186, sostituire l'intero testo delle conclusioni con il seguente:

«Conclusioni

- 1. La Commissione parlamentare antimafia sintetizza in questo capitolo le analisi e le proposte principali. Ciò consentirà ai singoli parlamentari, alle persone interessate allo studio del fenomeno mafioso, ai giornalisti, all'opinione pubblica di disporre con rapidità degli elementi essenziali per trarre le proprie valutazioni.
- 2. In Italia operano quattro diverse organizzazioni mafiose: Cosa Nostra 'Ndrangheta, Camorra Sacra Corona Unita.

Cosa Nostra: ha sede principale in Sicilia (390 comuni e 5.141.343 abitanti); ha struttura piramidale, con direzioni provinciali e regionale: conta 186 organizzazioni con circa 5.400 affiliati.

'Ndrangheta: ha sede principale in Calabria (409 comuni e 2.146.724 abitanti); ha struttura prevalentemente orizzontale (con un solo livello provinciale, a Reggio Calabria e senza un livello regionale) ma con tendenza ad uniformarsi alla struttura piramidale di Cosa Nostra; conta 144 organizzazioni con circa 5.600 affiliati.

Camorra: ha sede principale in Campania (549 comuni e 5.731.126 abitanti); ha una struttura pulviscolare, i gruppi si aggregano e si disgregano con facilità; conta 145 organizzazioni con circa 7.200 affiliati.

Sacra Corona Unita: ha sede principale in Puglia (257 comuni e 4.042.996 abitanti); ha struttura prevalentemente orizzontale (come la 'ndrangheta); è l'organizzazione più recente (comincia a manifestare la sua presenza agli inizi degli anni 80); conta 51 organizzazioni con circa 1.900 affiliati.

Complessivamente. in quattro regioni meridionali che comprendono 1.605 comuni e 17.062.489 abitanti operano 526 organizzazioni mafiose con oltre 20.000 affiliati.

Nel corso del 1994 sono stati catturati 267 pericolosi latitanti, di cui 99 ritenuti appartenenti a Cosa Nostra, 60 alla camorra 52 alla 'ndrangheta e 30 ad altre organizzazioni criminali.

Dal gennaio al settembre 1995 sono stati effettuati 248 arresti per appartenenza a Cosa Nostra, 412 per appartenenza alla 'ndrangheta 207 per appartenenza alla camorra 308 per appartenenza alla sacra corona unita.

3. È stato confermato, nel corso delle indagini sulle organizzazioni mafiose, il rapporto che intercorre tra tali organizzazioni e logge massoniche. Questi rapporti sono determinati da vari fattori: a) il peso tradizionale delle associazioni massoniche nella società meridionale; b) le caratteristiche di riservatezza tipiche di tali associazioni: c) la facilità di costituzione, non essendo le logge massoniche soggette ad alcuna autorizzazione; d) la svolta politica che alcune obbedienze massoniche ebbero tra la fine degli anni 60 ed i primi anni 70, diretta ad impedire, anche in modo illegale, evoluzioni politiche non gradite (vicenda Loggia P2).

Le obbedienze massoniche legali dovrebbero impegnarsi maggiormente per separare davanti all'opinione pubblica la loro immagine da quella delle logge deviate.

4. Sta delineandosi come nuova forma di criminalità organizzata il banditismo sardo. Attualmente, ottobre 1995, sono sequestrate tre persone; una quarta è stata rilasciata dopo il pagamento di un riscatto elevato.

Sono state compiute, inoltre, numerose rapine in banca e a furgoni che trasportano valori con l'uso di armi particolarmente sofisticate. In qualche caso è stato provato che queste armi provengono dalla Sacra Corona Unita la mafia pugliese che sta progressivamente acquisendo i caratteri di un'agenzia di servizi criminali. Il 16 agosto 1995 sono stati uccisi nel corso di un servizio antirapina in provincia di Sassari, due carabinieri. Nella stessa occasione i banditi hanno ucciso un loro complice che era stato arrestato. In molti comuni è possibile trovare sostanze stupefacenti pesanti, in quantità nettamente superiori al «fabbisogno», come se fosse in atto la creazione di «depositi» o la droga fosse una sorta di «bene rifugio» per investimenti criminali. Sui muri di alcune città sono state rinvenute scritte di sostegno agli assassini dei carabinieri. In quattro comuni, il più importante è Lula in provincia di Nuoro, non si riesce da alcuni anni ad indire libere elezioni. Sono molti gli amministratori comunali sottoposti ad attentati di ogni genere. «Quando si assume una delibera che va contro l'interesse di un certo gruppo di persone, che magari non ha votato un certo sindaco, non ci si limita certo ad impugnare la delibera nella sede opportuna, ma si usano l'esplosivo e le minacce nei confronti del sindaco e dei suoi familiari. Abbiamo avuto quindi dimissioni in massa di amministratori comunali che hanno avuto paura di continuare ad esercitare il loro mandato», così il prefetto di Nuoro ad una delegazione della Commissione antimafia il 21 luglio 1995.

Non siamo ancora in presenza di una criminalità mafiosa, ma non siamo più di fronte al vecchio banditismo. Si sta creando nella regione un nuovo sistema criminale che va integrandosi con i mercati e le orga-

nizzazioni criminali tradizionali, che ha ormai l'esigenza di riciclare il danaro acquisito e, quindi, che ha bisogno di entrare in rapporto con «uffici» criminali nazionali ed esteri. Esistono, in Sardegna, strutture criminali permanentemente dedite al crimine. Perciò la strategia non può limitarsi alla individuazione dei responsabili dei singoli delitti. Bisogna cercare di colpire l'organizzazione in quanto tale mettendo insieme tutti i dati sinora conosciuti, sviluppando il controllo del territorio, analizzando i movimenti bancari e finanziari indagando sulle manifestazioni di ricchezza improvvisa e apparentemente inspiegabile. Il fenomeno è diventato moderno e va affrontato come tale.

È stato proposto, al fine di fronteggiare nel modo più adeguato questa pericolosa modernizzazione del vecchio banditismo sardo, il potenziamento della Direzione distrettuale antimafia di Cagiiari e la costituzione di una nuova direzione distrettuale a Sassari. La Commissione concorda con questa proposta.

- 5. Inspiegabilmente impunite sono a tutt'oggi le organizzazioni criminali della provincia di Caserta, i cosiddetti casalesi (da Casal di Principe, città dove fu ucciso don Giuseppe Diana) legati alla mafia siciliana.
- 6. Esistono ormai radicate presenze mafiose nelle regioni del Centro Nord. Dal rapporto della Dia sulla criminalità organizzata relativo al 1994 emerge la seguente stima.

Piemonte (abitanti 4.302.565, comuni 1.209) 20 gruppi e 900 affiliati; Lombardia (abitanti 8.856.074. comuni 1.546) 120 gruppi e 2.800 affiliati; Trentino Alto Adige (abitanti 890.360, comuni 339) 6 gruppi con 150 affiliati; Liguria (abitanti 1.676.382, comuni 235) 30 gruppi con 1000 affiliati; Emilia Romagna (abitanti 3.909.512 comuni 341) 60 gruppi con 1000 affiliati; Toscana (abitanti 3.529.946 comuni 287) 30 gruppi con 800 affiliati; Lazio (abitanti 5.140.371 comuni 376) 50 gruppi con 800 affiliati; Abruzzo (abitanti 1.249.054 comuni 305) 20 gruppi con 400 affiliati.

Non occorrono molte parole per segnalare la estrema gravità di queste presenze, che hanno mutato natura. Ieri si trattava di infiltrazioni; oggi si tratta di veri e propri insediamenti. La vicenda dello scioglimento del consiglio comunale di Bardonecchia dimostra la capacità di influenza di queste organizzazioni anche in aree tradizionalmente estranee al condizionamento mafioso. Un'azione di contrasto particolarmente efficace è stata effettuata in Piemonte, Lombardia, Toscana e Lazio. Ma solo un'azione programmata nei confronti delle ricchezze di carattere mafioso può incidere radicalmente su questi insediamenti la cui presenza è determinata soprattutto dalla possibilità di riciclaggio e di investimento.

7. La fine del bipolarismo ha contribuito ad indebolire fortemente le principali condizioni politiche che hanno consentito alle organizzazioni mafiose italiane di espandersi quasi indisturbate per mezzo secolo. Ma nel frattempo, sono intervenuti considerevoli cambiamenti determinati da alcuni mutamenti politici ed economici di carattere nazionale ed internazionale: le organizzazioni mafiose si sono internazionalizzate e finanziarizzate.

La internazionalizzazione dipende da vari fattori:

a) Sono decisivi, innanzitutto, i beni trattati: droga ed armi. La droga e le armi sono merci che attraversano diversi paesi del mondo.

La loro utilizzazione finale avviene, tanto per le armi quanto per la droga, in luoghi diversi da quelli di produzione; per giungere dal paese di produzione a quello di utilizzazione finale attraversano molti altri paesi. Il commercio che le riguarda comporta la necessità di superare frontiere nazionale, di utilizzare istituzioni legali (banche, società finanziarie, dogane), di intrattenere rapporti con gruppi illegali di diversi Paesi. Il carattere transnazionale delle merci trattate ha creato saldi rapporti internazionali tra tutte le mafie più importanti;

b) la globalizzazione dell'economia, la graduale perdita di significato delle frontiere nazionali, la libera circolazione delle persone e delle merci hanno avuto come effetto non desiderato lo sviluppo di relazioni ed interdipendenze tra economie e soggetti criminali.

Le organizzazioni mafiose non hanno certamente atteso il trattato sulla Unione europea per internazionalizzarsi. I rapporti tra mafie italiane, statunitensi, turche, cinesi risalgono agli anni 70 e 80. Ciò che ha giovato alle mafie non è stata la libera circolazione delle merci, del danaro e delle persone.

Alla mafia ha giovato l'incompletezza del processo di unificazione, che non ha ancora riguardato le leggi penali e le procedure per applicarle.

L'Europa è un sistema a legalità variabile e le differenze tra le legislazioni penali europee aprono varchi insperati a tutte le organizzazioni criminali:

- c) la necessità di riciclare e di investire i colossali utili tratti dalle attività criminali e da quelle apparentemente legali comporta necessariamente una snazionalizzazione della mafia alla ricerca dei Paesi e delle banche che offrono maggiori garanzie di riservatezza. Non c'è grande operazione di riciclaggio che non preveda l'utilizzazione di istituti bancari e di società finanziarie di diversi Paesi soprattutto Europei. La destinazione finale del danaro e in genere extraeuropea. Gli investimenti sono fatti prevalentemente in Europa, anche se non mancano significative presenze di investimenti mafiosi in Sud America, Canada, Australia:
- d) l'attuale condizione economico-politica della Russia costituisce un potente fattore di internazionalizzazione della mafia.
- «Il mondo ormai considera la Russia un potente baluardo della mafia. Stiamo superando Paesi come l'Italia, che sono sempre stati in prima linea. Abbiamo strutture mafiose che stanno letteralmente corrodendo la Russia da cima a fondo». Così si espresse il presidente Boris Jeltzin nel corso della conferenza nazionale russa sulla lotta al crimine che si tenne a Mosca il 12 febbraio 1993. La situazione, da quel momento, è peggiorata.

L'esistenza in Europa di un grande paese come la Russia in grave crisi economica e quindi bisognoso di valuta forte, con strutture finanziarie non preparate alle insidie proprie del mercato capitalistico moderno, privo di adeguate strutture di difesa della legalità costituisce una straordinaria occasione per la mafia.

La Russia è per la mafia italiana un bacino per grandi investimenti finanziari, per truffe basate sulla vendita di dollari falsi e sul traffico illegale di carte di credito, per il traffico d'armi anche nucleari, per individuare depositi di sostanze stupefacenti da spedire successivamente, secondo le esigenze, in tutti i paesi dell'Europa occidentale.

8. I mercati criminali si integrano secondo due direttrici:

- a) una direttrice orizzontale che si esprime nell'aumento della mobilità criminale e nell'interscambio di beni, competenze professionali e capitali di origine criminale; l'effetto è la moltiplicazione della capacità offensiva di ciascuna organizzazione per la possibilità di avvalersi di sinergie criminali altrimenti impossibili;
- b) una direttrice verticale sotto forma di crescita di collegamenti gerarchici tra organizzazioni mafiose ed altre organizzazioni criminali prima separate. La mafia italiana costituisce, per la sua esperienza quasi secolare, un modello vincente sul mercato delle organizzazioni criminali. Dove arriva un gruppo mafioso le altre forme di criminalità sono costrette ad andarsene o a copiare i caratteri organizzativi dei nuovi arrivati.

L'internazionalizzazione moltiplica la pericolosità propria di ciascuna organizzazione mafiosa.

 La mafia considera l'Europa, dagli Urali all'Atlantico, come una sola scacchiera sulla quale collocare i suoi affari secondo le convenienze.

I latitanti che non possono restare sul territorio della famiglia mafiosa di appartenenza si spostano, preferibilmente in Germania, poichè l'ordinamento penale tedesco non dà alla polizia adeguati poteri di controllo del crimine.

Gli investimenti immobiliari sembrano fatti, di preferenza nella Francia del Sud. Alcuni affari finanziari vendono come paesi utilizzati l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e l'Inghilterra.

Per il traffico di armi e di esplosivi è stata interessata anche la Germania

Da parte di varie polizie europee è stato accertato che organizzazioni mafiose occidentali barattano rubli con narcodollari. In una sola transazione si è tentato di riciclare circa 500 miliardi di rubli, per acquistare immobili e aziende.

Alcune famiglie mafiose russe e Cosa Nostra americana hanno già stabilito intese per commettere frodi economiche, anche nel settore delle carte di credito, interessando alcuni paesi europei.

Nella repubblica ceca opererebbero elementi della camorra appartenenti ad un clan camorristico (Gennaro Licciardi).

Una operazione antidroga del 1994 (operazione Dinero) ha individuato l'esistenza di una rete criminale con ramificazioni in Spagna, Italia, Croazia e in numerosi paradisi fiscali, che per conto di raggruppamenti criminali colombiani provvedeva al trasferimento e alla vendita di imponenti quantitativi di cocaina in Italia, in altri paesi europei, in Canada e negli Stati Uniti, e al riciclaggio dei profitti. L'organizzazione disponeva di una flotta di 9 navi e controllava direttamente almeno due istituti finanziari, uno in Italia ed uno in Croazia.

Si potrebbe proseguire con gli esempi. Ma ha limitato interesse approfondire in questa sede i singoli casi di presenza delle organizzazioni mafiose sul territorio dei diversi paesi europei.

Le organizzazioni mafiose sono presenti dovunque tale presenza sia resa necessaria o opportuna dalla domanda o dall'offerta di beni o servizi di origine criminale (droga, armi, gioco d'azzardo), dalla opportunità degli investimenti, dalla riservatezza del sistema finanziario o bancario, dalle condizioni fiscali, dalla corruttibilità delle pubbliche istituzioni dalla benevolenza del sistema penale.

Sono in corso rapporti frequenti e sempre più intensi tra le maggiori «famiglie» mafiose del mondo: Cosa Nostra siciliana, le Triadi cinesi, la Yakuza giapponese, la mafia turca, la mafia russa, la mafia sudamericana.

Se gli stati occidentali tarderanno ad organizzarsi adeguatamente. sarà difficile sconfiggere il sistema mafioso sovranazionale che nascerà inevitabilmente dall'intensificazione di quei rapporti.

10. La mafia si è internazionalizzata ma la risposta alla mafia è ancora prevalentemente nazionale.

Occorre accentuare la cooperazione internazionale sino a creare le condizioni per uno spazio internazionale antimafia. La mafia opera ormai in un spazio sovranazionale e le barriere nazionali, che costituiscono ancora un fastidioso impedimento per le autorità legali, sono superate con grande facilità dalle organizzazioni del crimine.

Nazione di contrasto non può diventare competitiva con il crimine se non acquista una velocità analoga a quella del crimine.

Per conseguire questo obbiettivo occorre una svolta teorica. Le misure tecniche seguiranno senza difficoltà.

La svolta teorica presuppone la piena consapevolezza da parte di tutti i Paesi che il danaro mafioso è distruttivo per il mercato legale.

Oggi le grandi organizzazioni mafiose puntano al potere politico attraverso la conquista dei meccanismi economici e finanziari, che per loro natura tendono a sfuggire ad ogni regola.

Perciò difendere l'economia e i mercati dalle organizzazioni mafiosa è l'obbiettivo di una efficace strategia antimafia internazionale di seconda generazione.

Non basta più arrestare i mafiosi, obbiettivo del quale si è brillantemente occupata la strategia di prima generazione, quella finora seguita.

Oggi bisogna attaccare la finanza mafiosa. È questo l'obbiettivo della strategia antimafia internazionale dei prossimi anni. Ed è un obbiettivo che può essere conseguito solo mediante la collaborazione internazionale.

11. Il processo di finanziarizzazione proprio della economia legale, ha investito anche l'economia mafiosa che, secondo calcoli attendibili, muove ogni anno, in Italia somme da 50.000 a 70.000 miliardi di lire.

L'attuale realtà economica è caratterizzata da un sistema finanziario internazionale aperto da un ampio movimento di capitali a livello nazionale e transnazionale, da una diffusione capillare dei servizi bancari e parabancari.

Le mafie si sono pienamente inserite in questo tipo di economia; comprano e vendono titoli, speculano, attraverso loro intermediari sul corso dei cambi, sono presenti in borsa; si comportano, insomma come un qualsiasi investitore legale, dal quale si differenziano solo per la provenienza del danaro che investono.

Nel 1993 la Guardia di Finanza compi una ricerca sugli investimenti delle organizzazioni mafiose. La ricerca era limitata ad una ristretta zona della Sicilia ma risultò particolarmente interessante per i risultati, che, uniti ad altro tipo di valutazioni, acquistano un valore di carattere generale. Le organizzazioni criminali della zona considerata avevano investito ĉirca il 60 per cento dei loro proventi nel sistema finanziario, il 17 per cento nel settore immobiliare, l'11 per cento nel commercio, il 4 per cento nel settore industriale e agroalimentare.

Il rapporto tra gli investimenti finanziari e quelli produttivi, 60 per cento contro 33 per cento, rivela un tendenziale allineamento della economia criminale all'economia legale, dominata anch'essa dal mercato finanziario.

Il carattere massiccio di questo tipo di investimenti della mafia si spiega con alcuni caratteri propri dei mercati finanziari: la difficoltà di risalire dall'investimento all'investitore, la garanzia di anonimato in molte operazioni, la possibilità di confluire nella massa del danaro caldo internazionale e di godere della disponibilità dei cosiddetti paradisi fiscali che assicurano protezione totale alla segretezza degli investimenti.

Si tratta di aspetti che non possono non essere apprezzati da chi, come l'investitore mafioso, ha interesse a nascondere l'origine e la proprieta dei capitali che investe.

12. La lotta contro i patrimoni mafiosi non è ancora un impegno prioritario; ci sono però le competenze e le capacità tecniche per segnare oggi una svolta rispetto al passato.

a) Premesse d'indirizzo strategico:

l'attacco ai patrimoni è una componente essenziale di una moderna politica antimafia. Perchè oggi la forza delle organizzazioni mafiose più che nella libertà personale dei propri componenti sta nelle ricchezze delle quali essi possono disporre;

i patrimoni mafiosi costituiscono un danno grave per l'economia legale, specie da quando la mafia ha assunto la partecipazione con propri capitali in imprese sane che diventano così, anche all'insaputa dei loro titolari, segmenti del patrimonio mafioso;

occorre convincere i soggetti economici della necessità di difendere l'economia dal crimine;

l'azione di destabilizzazione delle strutture economiche delle organizzazioni mafiose deve essere accompagnata da un'azione nei confronti dei soggetti economici per convincerli della necessità di difendere l'economia dal crimine;

una parte rilevante dei patrimoni mafiosi è all'estero o si sposta nei vari punti del circuito finanziario internazionale (il valore delle transazioni finanziarie sui mercati internazionali è pari ad oltre 800 miliardi di dollari al giorno, mentre il valore degli scambi commerciali è di circa 3.000 miliardi dollari all'anno; una parte molto rilevante della differenza e costituita dal «danaro caldo», all'interno del quale sta il danaro sporco); ma la mafia ha bisogno di tenere in Italia una parte del suo patrimonio per potere «lavorare»: occorre cominciare a «mettere le mani» su questo patrimonio: da qui si potrà risalire a quello costituito fuori dei confini nazionali.

b) vanno distinti tre settori di intervento:

ba) individuazione dei patrimoni mafiosi;

- bb) sottrazione di tali patrimoni alla mafia;
- bc) utilizzazione dei patrimoni sequestrati e confiscati.
- c) Individuazione dei patrimoni mafiosi.

Dal 1982 al 1994 si sono sequestrati beni del valore di circa 6.000 miliardi e confiscati beni per circa 800 miliardi poco più del 13 per cento.

È molto alto il numero dei dissequestri. Nei dodici anni che intercorrono dal 1982 (anno di entrata in vigore della legge relativa alla confisca dei beni) al 1993 (ultimo anno per il quale sono disponibili dati certi) il numero di provvedimenti di restituzione dei beni. 4.285, è superiore al numero delle confische 3.146. Restano sospesi, inoltre, ben 5.717 provvedimenti relativi a beni che hanno un valore complessivo di circa 2.800 miliardi.

Nonostante il processo di finanziarizzazione della mafia le azioni e i titoli sequestrati sino al 1994 hanno un valore assai basso: 300 miliardi circa a fronte di 3.200 miliardi circa di beni immobili.

L'attività di individuazione dei patrimoni mafiosi è quindi scarsamente incisiva.

Queste le ragioni:

a) esistono molteplici forme di «opacità legali» e di «omertà professionali»: ad esempio:

i libretti al portatore sono oggi costituiti da tagliandi del valore di 20 milioni di lire che possono costituire moneta circolante;

i certificati di deposito al portatore, in base ad una circolare del Ministero del Tesoro non vanno considerati «deposito» ai sensi della legge sui controlli bancari e finanziari (decreto-legge 3 maggio 1991 n. 143 convertito in legge 5 luglio 1991 n. 1470);

molti imprenditori hanno tollerato loro concorrenti che agivano con metodi illegali (caso Casillo, presidente associazione industriali di Foggia).

- b) le indagini sui patrimoni sono oggi, in genere, soltanto accessorie rispetto a quelle sulle persone per mancanza di personale negli uffici giudiziari e negli uffici di polizia; mancanza di preparazione adeguata nella maggioranza dei magistrati; farraginosità delle regole che disincentiva la loro applicazione; particolare aggressività delle cosche quando si toccano i patrimoni.
- c) Sottrazione dei patrimoni alla mafia. Il passaggio dal sequestro alla confisca è lentissimo per la vischiosità del procedimento di prevenzione e perchè il procedimento penale che ha come presupposto la condanna richiede troppo tempo. Occorre fare un monitoraggio su un campione delle decisioni di dissequestro per individuarne le cause ed intervenire anche legislativamente.
 - È drammatico il problema della gestione delle aziende sequestrate.
- d) Riutilizzazione. È il capitolo più deficitario. in molti casi i beni non sono utilizzati, nè venduti. Vanno semplicemente in rovina. In alcuni casi il bene confiscato, attraverso l'asta finisce per pochi soldi nelle mani dei proprietari originari. Va rapidamente approvata anche dal Senato la proposta di legge approvata dalla Camera e relativa alla utilizzazione sociale dei beni confiscati. Questa proposta contiene anche precise disposizioni sulla gestione delle aziende confiscate.
 - e) Proposte di breve periodo.

Costituire presso (o d'intesa con) le DDA e nella DNA, pool di magistrati specializzati per le indagini sui patrimoni, che indaghino anche sui reati societari, fiscali bancarotte.

Affinare gli attuali strumenti di individuazione di indizi dell'esistenza di patrimoni mafiosi: scarto tra situazione economico-sociale di un'area e numero di sportelli bancari o di società finanziarie: eccessiva circolazione di licenze commerciali: costi troppo elevati non di mercato per alcuni tipi di licenze commerciali;

Controllare le aste giudiziarie.

Individuare le DDA in grave crisi di personale per poter intervenire consentendo io svolgimento delle indagini;

Utilizzazione piena e generalizzata delle reti informatiche esistenti: anagrafe tributaria, INPS, UIC, TELECOM. ENEL ecceteralnerementare le reti informatiche parziali: catasto, registro delle imprese, archivi notarili, anagrafi comunali;

Istituire un osservatorio (presso UIC?), con esperti noti ed indiscussi, che analizzi permanentemente, anche in collegamento con centri di altri Paesi, il problema della costituzione ed utilizzazione dei patrimoni mafiosi;

Approvare rapidamente la proposta di legge sull'uso sociale dei beni confiscati, già approvata dalla Camera ed ora al Senato.

f) Proposte di medio periodo.

Riformare la normativa sulle misure di prevenzione riservandola alle misure patrimoniali abolendo le mdp personali, snellendo le procedure, attribuendo la competenza alle DDA;

Intensificare le relazioni internazionali allo scopo ed insistere per la ratifica della convenzione di Strasburgo;

Identificare le «professioni di servizio» nei confronti delle oo mm, che costituiscono la cosiddetta area grigia: occorre svolgere un'azione nei confronti di alcuni ordini professionali (commercialisti ad esempio) i cui appartenenti potrebbero essere coinvolti anche a loro insaputa;

Per i beni sequestrati:

distinguere le aziende dagli altri beni;

per le aziende distinguere quelle che possono stare sul mercato da quelle che sono solo apparenti o in decozione;

queste ultime si mettono in liquidazione;

per le prime si nomina una commissione ai tre amministratori (non di custodi) uno dei quali deve essere un pubblico funzionario e due presi da un albo nazionale di esperti;

investire del problema le associazioni industriali, le associazioni dei commercianti, i sindacati.

Per i beni confiscati: si rinvia ai contenuto della proposta approvata dalla Camera ed ora al Senato.

13. Occorre valutare con cura la possibilità di eliminare il monopolio sui tabacchi (il contrabbando rende più del 300 per cento) o di ridurre l'imposta per essere competitivi con le organizzazioni contrabbandiere; dislocare quindi la guardia di finanza su fronti più importanti.

- 14. Le intercettazioni telefoniche effettuate nel corso della campagna elettorale che ha preceduto le elezioni politiche del marzo 1992 dimostrano uno straordinario attivarsi di molteplici organizzazioni mafiose in favore del partito di Forza Italia e, in misura minore, di Alleanza Nazionale. Quelle effettuate a Catania rivelano altresì che scopo precipuo di questo sostegno era ottenere la paralisi dell'azione giudiziaria, laddove essa era apparsa più incisiva nei confronti della mafia e della corruzione. Di qui una importante novità rispetto al passato. Il sostegno ad alcuni esponenti politici ha, anche oggi, lo scopo di ottenere l'impunità. Ma cambia decisamente il metodo. Non si persegue più l'aggiustamento tradizionale del processo, ottenuto mediante una singola corruzione o un'intimidazione o uno scambio politico. Da quelle intercettazioni emerge una strategia generale che comporta l'abbattimento della magistratura come potere dello Stato autonoma ed indipendente da ogni altro potere: «sarà annientata completamente», dice uno degli interlocutori. Non si sostiene una forza politica perchè da quella forza potrebbero venire singoli vantaggi; la si sostiene perchè il suo programma politico sullo specifico tema della giustizia coincide con gli interessi della mafia.
- 15. Non esiste alcuna prova dell'esistenza di uno scambio, o di una promessa di scambio; nè esiste prova che le organizzazioni mafiose abbiano tratto davvero concreti vantaggi in contropartita del loro sostegno elettorale.

Tuttavia la Commissione deve segnalare due aspetti. a) Il sostegno a quelle forze politiche non deriva dal caso, ma da una precisa scelta strategica di esponenti di quelle forze per una materia, quella della giustizia, che interessa particolarmente le organizzazioni mafiose. b) nel corso della XII legislatura da parlamentari delle stesse parti politiche sono venute proposte, iniziative, valutazioni dirette a collocarsi in linea di stretta continuità con quanto si aspettavano nel corso della campagna elettorale gli esponenti della mafia.

Si citano al proposito alcuni casi significativi: il «rapporto Fragalà». il talso documento diretto a vanificare le ricerche del potente boss latitante Giovanni Brusca messo ingenuamente in circolazione dal deputato Fragala; le iniziative del presidente della commissione giustizia della camera contro l'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario e contro l'articolo 416-bis del codice penale e, più in generale, contro uffici giudiziari particolarmente impegnati nelle indagini per mafia e corruzione: le ingiurie violente e gratuite del presidente della commissione cultura della camera contro magistrati e avversari politici particolarmente impegnati nella lotta alla mafia trasmesse quasi quotidianamente da una rete televisiva di proprietà dello stesso presidente di Forza Italia; le reiterate irragionevoli iniziative ispettive e disciplinari del Ministro della giustizia, sostenuto da forze che non sostengono la maggioranza di governo, e che coincidono con quelle che hanno ricevuto in alcune parti del paese il consenso delle organizzazioni mafiose.

16. L'elenco delle interpellanze ed interrogazioni della XII Legislatura fornisce un quadro preoccupante di questa tendenza estremistica di esponenti delle stesse parti politiche che dalle intercettazioni telefoniche rese pubbliche risultano aver ottenuto il consenso politico della mafia

nel corso della campagna elettorale del marzo 1994. Su 234 interrogazioni in materia di giustizia presentate da parlamentari di AN e di FI, ben 113 contengono valutazioni nei confronti di singoli magistrati o di interi uffici giudiziari. In particolare 34 contro gli uffici giudiziari di Milano, 20 contro quelli di Reggio Calabria, 10 contro quelli di Napoli, 9 contro quelli di Palermo. Il dato appare particolarmente significativo se confrontato con quelli relativi alle altre forze di centro-destra che su 37 atti ispettivi relativi alla giustizia, ne hanno presentati solo 12 con le caratteristiche sopra indicate.

Sull'altro versante, quello del centro-sinistra, su 280 atti ispettivi è difficile, se non impossibile, rinvenire interrogazioni o interpellanze con caratteri offensivi.

Naturalmente ciascun parlamentare ha il diritto di esercitare il potere ispettivo come meglio ritiene; ma non può per questo sottrarsi ad una valutazione politica in ordine al contenuto ed agli obbiettivi dei suoi atti.

È auspicabile un uso più equilibrato degli strumenti parlamentari e comunque sarebbe opportuno introdurre nei regolamenti del Senato e della Camera il divieto per i parlamentari imputati di presentare atti ispettivi contro i magistrati che indagano o giudicano nei loro confronti ed ai deputati avvocati di presentare tali atti in relazione ad uffici davanti ai quali esercitino o abbiano esercitato le loro funzioni professionali. Parimenti dovrebbe essere vietato ai deputati magistrati di presentare atti ispettivi in relazione agli uffici dei quali abbiano fatto parte. Si tratta insomma di evitare ogni possibile conflitto tra gli interessi pubblici di cui deve farsi portatore ciascun parlamentare e gli interessi privati dello stesso.

17. Elemento centrale della vera e propria battaglia contro l'antimafia ingaggiata nel corso dell'ultimo anno da alcuni esponenti politici
della destra è stata la procura della Repubblica di Palermo. Tali attacchi
si svolgono secondo un modulo ben collaudato sin dai tempi degli attacchi al pool di magistrati che faceva capo a Giovanni Falcone: accuse di
protagonismo e di interesse di parte, insinuazioni per ottenere l'isolamento, che, nella logica mafiosa, è l'anticamera dell'omicidio. Stupisce
che persino un Ministro della giustizia, anche questo è un caso senza
precedenti, ha lanciato oscure minacce di intervento sulla procura di
Palermo, quasi che invece di perseguire la mafia si debba sospettare di
coloro che la perseguono, a rischio della vita.

Nessuno può dire quale efficacia concreta abbiano avuto tali atteggiamenti. Ma è assai verosimile che essi oltre a produrre un effetto di isolamento delle persone più impegnate abbiano rafforzato le motivazioni della rnafia ed abbiano rinsaldato i vincoli associativi, tanto quelli volontariamente scelti quanto quelli imposti dall'omertà e dalla intimidazione. Molti capi mafia hanno potuto dire in tutta Italia che alcuni politici erano manifestamente dalla loro parte.

Avevano torto, certamente; ma è difficile dimostrarlo.

18. Il parlamentare deve essere libero di proporre tutte le modifiche che ritiene opportune alla legislazione vigente e deve altresì essere libero di criticare quegli appartenenti ad istituzioni dello Stato che tengono a suo avviso comportamenti scorretti. Nelle iniziative citate l'opinione

pubblica è stata colpita, più che dal merito, dalla aggressività, dall'uso di insultanti aggettivi, dall'estremismo e dalla violenza nei confronti di persone che, in genere, non potevano difendersi con pari efficacia.

La Commissione segnala quindi, a tutti i parlamentari e, in particolare, a coloro che hanno funzione di direzione parlamentare o politica, la necessità di por fine a comportamenti ed atteggiamenti che, per le modalità con le quali si manifestano, screditano l'istituzione parlamentare e le istituzioni contro le quali sono rivolti, e potrebbero essere interpretati dalla stessa matia come rivolti alla tutela dei suoi interessi ed alla acquisizione di consensi futuri. Non si tratta di censure.

Il presidente di Alleanza Nazionale Fini, dopo i disordini nell'Aula di Montecitorio del giorno 6 ottobre 1995 che avevano visto come protagonisti, tra gli altri, deputati del suo gruppo, ha annunciato (1) che proporrà al suo partito di non ricandidare i parlamentari che usino la violenza in Aula. Analogamente, il capogruppo del CCD alla Camera, onorevole Giovanardi, ha inviato una lettera ai componenti del suo gruppo (ne danno notizia le agenzie del 23 ottobre) con la quale comunica che non verranno ricandidati coloro che in occasione votò sulla mozione di sfiducia al presidente del Consiglio Dini, non voteranno a favore della stessa mozione. Se fosse adottata da tutte le forze politiche un'analoga minaccia nei confronti di coloro che tengono manifestazioni indiscutibilmente filomafiose, il paese comincerebbe a disporre di qualche regola certa in materia di responsabilità politica per chi aiuta la mafia.

19. L'assunzione di comportamenti che tendano ad allontanare qualsiasi speranza da parte delle organizzazioni mafiose di poter contare su sostegni politici è particolarmente importante in una fase di transizione come quella che l'Italia attraversa. In questa fase, infatti, più che le relazioni tra singoli mafiosi e singoli politici, contano la funzione politica della mafia, la sua strategia, le finalità che quelle organizzazioni perseguono. Non è troppo chiedersi quale tipo d'Italia hanno in mente di costruire i mafiosi. Il valore del loro giro di affari fa della mafia una delle più importanti potenze economico-finanziarie del nostro Paese. È impensabile che chi occupa questa posizione si limiti ad un ruolo di spettatore delle vicende italiane. È più probabile che cerchi di rivestire il ruolo di protagonista e che tenti perciò di indirizzare lo sviluppo della situazione politica italiana nella direzione più utile ai propri interessi. La mafia si interessa scarsamente al tipo di sistema elettorale o alla forma di governo e di Stato. Ha potuto difendere ed estendere i propri interessi durante il regime monarchico, nel corso del regime fascista, nel corso dei decenni repubblicani. Per la mafia essenziale è l'atteggiamento della politica nei confronti dei suoi delitti e delle sue ricchezze. Un sistema politico che tenti di condizionare la magistratura e le forze di polizia e che riduca i controlli sui movimenti sospetti di danaro è quello ideale per le mafie. Al contrario, un sistema comunque denominato e da chiunque sostenuto che, indipendentemente dalle altre (opzioni politiche, operi per un irrobustimento dell'intervento giudiziario e per la difesa dell'economia dal crimine sarà nemico della mafia. Ancora una volta non è il colore politico che conta. Si possono attuare strategie

⁽¹⁾ V. Corriere della Sera 7 ottobre 1995, p. 1.

antimafia e strategie filomafia da tutte le posizioni politiche, nessuna esclusa.

20. Sul piano giudiziario la Commissione segnala tre priorità. La prima riguarda la Calabria.

È la regione con il più alto numero di appartenenti organici alla mafia per numero di abitanti e con il più basso numero di magistrati appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia. È per questa ragione che le organizzazioni della 'ndrangheta hanno ricevuto colpi durissimi in alcune regioni del Nord, Lombardia e Piemonte, in particolare, mentre la repressione incontra ancora notevoli difficoltà proprio nella regione di provenienza e di massimo insediamento. Il procuratore distrettuale di Reggio Calabria, dottor Boemi ha rappresentato alla Commissione il disastroso stato del suo ufficio. Il CSM è prontamente intervenuto per integrare l'organico della DDA di Reggio Calabria. Resta la situazione logistica (ì p.m. sono costretti a stare in due o più per stanza), l'imbarazzo e la semiparalisi determinata dal numero di magistrati di Reggio Calabria che è sotto processo penale o sotto inchiesta disciplinare, la crisi delle cancellerie e delle segreterie. La gravità è tale che nessun provvedimento tampone può essere rimedio. La Calabria deve costituire una priorità assoluta per il Ministero dell'interno e per il Ministero della giustizia.

La seconda riguarda la celebrazione dei dibattimenti.

Il dibattimento costituisce il «collo di bottiglia» del sistema giudiziario antimafia per varie ragioni: a) le sezioni sono troppo poche in relazione al numero dei processi; b) la mancata determinazione della competenza per territorio nelle città sedi di Corte d'Appello comporta per un enorme carico di lavoro ed un enorme dispendio di tempo per quelle procure distrettuali che hanno nel territorio del ristretto o molti tribunali o tribunali con un numero elevato di procedimenti per mafia: Palermo, Catania, Reggio Calabria, Catanzaro, Napoli; c) la mancata previsione della partecipazione a distanza alle udienze, tramite teleconferenza, per gli imputati di mafia che presentino particolari caratteristiche di pericolosità comporta oneri enormi per le forze di polizia e rischi per i cittadini. Analoghi problemi pone la scarsità degli organici dei giudici per le indagini preliminari. Si tratta di problemi che possono essere risolti soltanto estendendo sino al massimo possibile la competenza del giudice unico in primo grado e reimpiegando diversamente i magistrati che risultino in esubero.

La terza priorità riguarda le misure di prevenzione. La legislazione è frutto di interventi che si sono sovrapposti confusamente gli uni agli altri. Gli effetti sono visibili soprattutto in materia di misure patrimoniali dove lo scarto tra il valore dei beni confiscati e quello dei beni sequestrati è talmente elevato (circa il 10 per cento) da imporre un ripensamento o sui presupposti del sequestro o sulla procedura per la confisca. È necessaria l'abolizione delle misure di prevenzione personali, che rispondono ad una logica di controllo di polizia ormai superata, ed il potenziamento delle misure di carattere patrimoniale.

La competenza a chiedere le misure di prevenzione dev'essere estesa al procuratore della Repubblica che dirige la direzione distrettuale antimafia ed il giudice delle stesse dovrà essere costituito dal tribunale della città sede di Corte d'appello (attualmente è competente il tribunale della città capoluogo di provincia).

Queste riforme devono accompagnarsi alla redazione di un testo unico delle misure di prevenzione

21. È illusorio pensare che esistano misure decisive di snellimento e razionalizzazione della risposta giudiziaria alla mafia che non rientrino in un programma generale di riforma della giustizia. In assenza di questa riforma anche gli interventi più drastici, per la loro parzialità, verrebbero riassorbiti dalla crisi generale. Ma il Ministro della giustizia ha impiegato la maggior parte del suo tempo in ispezioni che hanno intralciato il lavoro dei magistrati, per finalità non sempre comprensibili ed ha trascurato la crisi della giustizia.

Peraltro la Commissione segnala, l'importante stanziamento per la giustizia nella legge finanziaria del 1995. Si tratta del più elevato incremento mai realizzato negli ultimi anni, dall'1 per cento del bilancio all'1,89 per cento.

22. I settori delle forze di polizia specializzati nell'azione di contrasto alla mafia hanno raggiunto un notevole livello di professionalità ed hanno conseguito risultati di straordinaria efficacia.

Tuttavia vale per le forze di polizia quanto scritto a proposito dell'intervento giudiziario. Senza un ripensamento complessivo dei moduli organizzativi ed operativi delle nostre forze di polizia anche quelle fasce di eccellenza costituite dagli organismi specializzati antimafia rischiano di vedere ridotte le loro potenzialità.

Essenziale è il controllo del territorio, che oggi non è adeguato. Un rigoroso controllo del territorio comporterebbe la possibilità di integrare il lavoro di *intelligence* svolto dagli organismi specializzati con le conoscenze quotidiane derivanti appunto dal radicamento territoriale della presenza delle forze di polizia.

23. Ad un controllo minuzioso del territorio si oppongono l'insufficienza degli organici delle forze di polizia e la mancanza di coordinamento effettivo tra polizia di Stato e carabinieri, che porta a duplicazioni di uffici e di attività e a dispersioni di personale e di risorse. Ci sono piccole città dove sono presenti tanto la polizia di Stato quanto i carabinieri ed altre dove mancano tanto l'una quanto gli altri. Il criterio di ripartizione sul territorio delle due polizie a competenza generale, polizia di Stato e carabinieri, è stato quello dell'emergenza o della insistente richiesta di questo o di quel politico.

Occorre un uso razionale delle risorse esistenti.

Con un decreto ministeriale del 12 febbraio 1992 si sono finalmente stabiliti i criteri per una presenza differenziata sul territorio della polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri. La polizia di Stato dovrà privilegiare i centri capoluogo di provincia; i carabinieri il resto del territorio. La distinzione risponde ad un criterio di ragionevolezza. La polizia di Stato fa capo alle Questure, che hanno sede presso i capoluogo di provincia; i carabinieri possono vantare una presenza diffusa sul territorio ed è bene quindi che potenzino questo insediamento che è particolarmente apprezzato dalle popolazioni. Tuttavia queste disposizioni non sono state ancora attuate compiutamente e non lo saranno senza un vigoroso indirizzo politico.

- 24. L'Arma dei carabinieri impiega giornalmente dai 2.500 ai 3.000 militari per le traduzioni dei detenuti. Il decreto-legge 1" settembre 1995, n. 369 (2) stabilisce che a partire dal 1' aprile 1996 il servizio di traduzione passerà progressivamente alla polizia penitenziaria. Il passaggio dovrà avvenire con rapidità, utilizzando il tempo disponibile sino all'aprile 1996 per addestrare il nuovo personale. Nel più breve tempo possibile l'Arma dei carabinieri dovrà essere alleggerita da un compito ormai estraneo alle funzioni di istituto così da potere impiegare in compiti di controllo del territorio il personale ora addetto alle traduzioni.
- 25. Negli ultimi anni è proliferato il fenomeno degli organismi specializzati di polizia alle dipendenze dei diversi ministeri. Un regio decreto-legge del 1937 ha istituito un nucleo carabinieri ispettorati del lavoro. Per 27 anni questa è stata l'unica eccezione. Successivamente le «polizie ministeriali» sono diventate quasi la regola. Nel 1962 fu istituito, alle dipendenze del Ministero della sanità il comando carabinieri antisofisticazione e sanità (NAS). Nel 1969 fu istituito il Comando carabinieri Tutela Patrimonio Artistico, che dipende dal Ministero dei beni culturali. La legge 26 gennaio 1982, n. 21 ha autorizzato una convenzione tra il governatore della Banca d'Italia e il Ministero della difesa per l'istituzione di un comando carabinieri presso la Banca d'Italia. All'interno del Comando opera un Nucleo per la lotta al falso nummario. La legge 4 dicembre 1993, n. 491 ha soppresso il Ministero dell'agricoltura, ha istituito il Dicastero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed ha costituito il Comando carabinieri Tutela Norme Comunitarie e Agroalimentari. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del gennaio 1995 ha istituito presso il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie un nucleo operativo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie. Un decreto-legge del maggio 1995 prevede l'istituzione presso il Ministero delle poste, a disposizione del Ministro e del garante per l'editoria, di un nucleo speciale della Guardia di finanza per la radiodiffusione e l'editoria.

Alcuni di questi nuclei rispondono ad effettive esigenze, altri meno. Occorre una revisione della materia sia per recuperare personale che per ricondurre alla responsabilità generale del Ministro dell'interno queste attività di polizia che non possono diventare estravaganti rispetto alla politica della tutela della sicurezza, della quale è responsabile soltanto il titolare del Viminale. Contro ogni principio costituzionale quel Ministro rischia di rispondere davanti al Parlamento e al paese per attività che non dipendono da lui.

È regola di buon governo bloccare la tendenza «separatista» presente in molti ministeri, per la quale ciascuno tende ad organizzarsi come se fosse un granducato. Corollario di questa tendenza è la propensione di singoli Ministri a costituirsi una sorta di polizia dicasteriale, propensione che a volte, per malintese ragioni di prestigio, è favorita dai titolari di diversi corpi di polizia...

26. Sempre di carattere istituzionale è il problema del coordinamento tra polizia di Stato e Arma dei carabinieri. Una Repubblica ben ordinata difende l'equilibrio tra poteri e responsabilità. Perciò sul coor-

⁽²⁾ Il disegno di legge di conversione riporta il n. 3085.

dinamento non si gioca il primato tra polizia e carabinieri. Si misura, invece, il ruolo del Ministro degli interni. È il responsabile politico della intera sicurezza nei confronti dei cittadini e del Parlamento, ma ha alle sue dipendenze gerarchiche soltanto la polizia di Stato, circa 104 mila uomini.

I carabinieri, circa 120 mila uomini, pur svolgendo compiti assolutamente analoghi a quelli della polizia, fanno parte dell'Esercito e dipendono gerarchicamente dal Ministro della difesa. Con il Ministro dell'interno hanno solo un rapporto funzionale. A nessuno sfugge l'anomalia istituzionale: l'Arma svolge il 90 per cento della propria attività alle dipendenze gerarchiche del Ministro dell'interno, che non è politicamente responsabile della sua attività.

Speculare a questa anomalia è la doppia funzione del Capo della polizia, che è anche direttore generale del Dipartimento di pubblica sicurezza, all'interno del quale dovrebbero operare i carabinieri. Ad un eccesso di «autonomia» dei carabinieri corrisponde un'anomala concentrazione di poteri nella polizia di Stato.

In questa situazione la legge sulla riforma di polizia è rimasta in gran parte inattuata.

Il coordinamento non riesce a farlo il Ministro, frenato dalla molteplicità di corpi, uffici e dipendenze. Nè lo fa il magistrato, che non ha competenza per l'attività di prevenzione, opera soltanto dopo la commissione del reato, non interviene nelle fasi proprie della polizia giudiziaria e delega abitualmente le indagini alla stessa forza che ha presentato il rapporto. È un disordine che genera dispersioni, accavallamenti, contrasti, a volte anche lutti. Diventa costoso per le finanze pubbliche e limitativo delle capacità professionali delle nostre polizie

La Spagna, di fronte a problemi analoghi, ha posto la polizia militare alle dipendenze del Ministero degli interni, con buoni risultati. Il Belgio ha addirittura smilitarizzato la polizia militare.

In Italia sarebbe un grave errore smilitarizzare l'Arma.

Si dovrebbe invece studiare la praticabilità della collocazione dei carabinieri, fermo il loro carattere militare, alle dipendenze gerarchiche del Ministro dell'interno proprio perchè la massima parte del loro lavoro si svolge nell'ambito delle competenze istituzionali e della responsabilità politica di questo Ministro. Conseguentemente, le funzioni di direttore generale della pubblica sicurezza dovrebbero essere scisse da quella di capo della polizia. Polizia e carabinieri entrerebbero insieme nel Dipartimento della Pubblica sicurezza, la cui direzione potrebbe essere tenuta a rotazione da un funzionario proveniente dai ruoli del Ministero dell'interno e da un funzionario proveniente dall'Arma dei carabinieri.

Il Ministro dell'interno avrebbe tutti i mezzi per poter svolgere responsabilmente le sue funzioni costituzionali. La sicurezza dei cittadini sarebbe meglio garantita. Si eviterebbe un eccesso di poteri nella polizia. Si risponderebbe ad un'antica aspirazione dell'Arma, perchè il comando generale potrebbe essere attribuito ad un ufficiale proveniente dallo stesso corpo e non, come oggi accade, dall'esercito. Carabinieri e poliziotti avrebbero finalmente un'effettiva parità di trattamento. Si potrebbe attuare il coordinamento, risparmiando uomini e mezzi e conseguendo risultati ancora migliori rispetto a quelli attuali.

27. Naturalmente quella prospettata è solo una delle possibili soluzioni. Ne sono certamente possibili altre purchè sia chiaro lo scopo: bi-

sogna utilizzare razionalmente le risorse esistenti per aumentare la sicurezza dei cittadini. Lo stato attuale delle cose genera intralci, provoca dispersione di personale e di risorse tecniche, non consente al livello professionale delle nostre forze di polizia, già molto elevato, di rendere al meglio, è fattore di duplicazione e di sprechi che le nostre esigenze di bilancio non ci consentono. È opportuno che la Commissione esamini attentamente la questione, la quale può essere risolta solo attraverso il consenso e la collaborazione delle forze interessate.

28. La relazione del Ministro dell'interno sui cosiddetti "pentiti" (3) contiene informazioni di particolare utilità per chi intenda avere su questo problema un'opinione libera da pregiudizi.

Le persone protette, complessivamente, sono 5.561. I collaboratori, che provengono da ambienti criminali, sono 991; i testimoni, coloro che hanno accidentalmente assistito ad un delitto di mafia ed hanno testimoniato, sono 68: i familiari sono 4.502.

Dei 991 «pentiti» 381 vengono da Cosa Nostra, 182 dalla camorra, 144 dalla 'ndrangheta, 78 dalla pugliese sacra corona unita. 206 da altre organizzazioni criminali.

Solo 600 collaboratori godono di uno stabile programma di protezione. Gli altri sono assoggettati a misure temporanee.

Poco più della metà dei «pentiti», 535, sono in libertà; quelli detenuti sono 211; i restanti 245 beneficiano di misure alternative alla detenzione, dagli arresti domiciliari alla semilibertà. Dei familiari da proteggere, circa la metà non ha più di diciotto anni e moltissimi sono bambini. In questi casi i problemi si moltiplicano. I bambini sono più propensi a sottrarsi a misure di protezione. Pongono problemi psicologici a volte gravissimi per la traumatica rottura con l'ambiente di provenienza; devono andare a scuola, hanno bisogno di cure mediche e di un minimo di vita sociale. Cose spesso incompatibili con la clandestinità che accompagna la loro vita.

La Procura della Repubblica che ha richiesto più programmi di protezione per«pentiti» è Catania (143); vengono poi Napoli (133) e Milano (90). Palermo è quarta (85).

I due terzi dei programmi di protezione sono in vigore da meno di un anno. In ogni caso la protezione non può durare più di cinque anni.

Dal 1º gennaio 1995 ad oggi il Servizio Centrale di protezione ha proposto la revoca della protezione in 15 casi; l'apposita commissione interministeriale ha revocato ben 12 programmi di protezione. La revoca è disposta in caso di comportamento «scorretto» della persona protetta.

Il 34 per cento delle spese del Servizio Centrale di Protezione è destinato ai contributi mensili ai collaboratori ed alle loro famiglie; il 30 per cento alla locazione di appartamenti. Il contributo mensile viene stabilito da una commissione ministeriale sulla base dei dati Istat sui consumi medi globali delle famiglie e si aggira in media, attorno al milione e mezzo.

⁽³⁾ Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Relazione al Parlamento sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione (1º gennaio-30 giugno 1995).

La crescita del numero dei collaboratori è progressiva. Al 10 gennaio 1993 erano 283. Si sono quintuplicati in tre anni.

Il ministro Coronas concludendo il suo rapporto ha sollecitato i parlamentari ad individuare le vie per assicurare ai collaboratori l'uscita dal programma di protezione. È evidente che la protezione non può diventare un'ennesima forma di assistenzialismo di Stato. Ma è altrettanto evidente che non si può dall'oggi al domani mettere sulla strada una persona che può essere uccisa per il contributo dato alla lotta contro la mafia, con i suoi familiari. Piuttosto che dividersi, in modo spesso irresponsabile, su «pentiti sì» - «pentiti no», il mondo politico farebbe bene a riflettere sulle forme attraverso le quali garantire in tempi brevi al collaboratore la mimetizzazione totale, attraverso l'inserimento nel mondo produttivo e la costruzione di una sua normale quotidianità. Per ridurre i costi finanziari ed umani dei programmi di protezione, e per aumentarne l'efficacia, bisogna passare dalla clandestinità alla mimetizzazione dei collaboratori e delle loro famiglie. I programmi di protezione vanno integrati con analisi particolari e riservate sulle possibilità e sulle modalità di mimetizzazione sul territorio dei collaboratori e delle loro famiglie.

29. Bisogna potenziare le tecniche di acquisizione delle informazioni dall'interno delle organizzazioni criminali. Oggi le fonti esclusive di queste informazioni sono le intercettazioni delle conversazioni e i «pentiti». La legge consente attività di infiltrazione solo nei casi di traffico di droga, traffico di armi e riciclaggio.

Si tratta di un istituto certamente rischioso, che va affidato a personale di alta qualificazione professionale. In ogni caso va nettamente distinta la figura dell'agente infiltrato dalla figura dell'agente provocatore. L'infiltrato non provoca la commissione di reati, ma si inserisce in una struttura criminale o in un accordo criminale preesistente al fine di individuare i responsabili. Una recente sentenza della Corte di cassazione (4) ha correttamente puntualizzato i limiti legislativi della figura dell'agente provocatore, escludendo interpretazioni estensive.

Ferme queste considerazioni di principio, l'esperienza sinora attuata è stata positiva. L'istituto pertanto va esteso a tutti i delitti che sono oggi di competenza delle direzioni distrettuali antimafia.

30. Lo scioglimento dei consigli comunali inquinati o condizionati da organizzazioni mafiose ha avuto effetti non omogenei. Dove i commissari straordinari sono riusciti ad imporre una gestione corretta, cambiando le vecchie abitudini, e dove le forze politiche hanno saputo rinnovarsi i risultati sono stati positivi. Negli altri casi lo scioglimento non ha cambiato la situazione.

L'esperienza ci dice quindi che lo scioglimento costituisce solo la precondizione per una drastica rottura rispetto al passato. Ma i commissari straordinari quando sono privi di mezzi e quando si imbattono in atteggiamenti politici generalmente ostili e nel boicottaggio della burocrazia comunale riescono a fare ben poco.

L'istituto non va abrogato, va corretto e reso più efficiente e più garantito alla luce delle esperienze applicative.

⁽⁴⁾ Cass. Sez. VI pen., ud. 11 aprile 1994, pres. Suriano, rel. Ippolito, imp. Curatola, n. 750.

31. Indipendentemente dalla sorte che avrà l'istituto, lo stato delle cose impone un forte intervento a sostegno delle amministrazioni ricostituitesi dopo lo scioglimento per mafia.

La gran parte di queste amministrazioni versa in una situazione di crisi strutturale, la macchina amministrativa stenta a ripartire. Spesso mancano dipendenti con funzioni apicali o di dirigenza, con l'effetto di un calo di professionalità, di paralisi dell'amministrazione e di rinnovata capacità di condizionamento mafioso sulla macchina burocratica.

Lo scioglimento colpisce le infiltrazioni mafiose negli organi elettivi, ma lascia intatto l'apparato burocratico, anche dove esso sia profondamente inquinato. Esso quindi, quando è inquinato in alcuni suoi funzionati, riprende a svolgere le vecchie funzioni di sostegno alla mafia, esponendo gli amministratori elettivi al blocco amministrativo e all'isolamento nei confronti dell'opinione pubblica.

La Commissione, al fine di contrastare questa situazione propone al Parlamento e al Governo quattro interventi.

- 32. Primo intervento. Vanno ampliati e resi più penetranti i poteri dei commissari straordinari. I commissari, oltre a provvedere alla semplice «gestione dell'ente», dovrebbero essere specificamente incaricati:
- a) di svolgere, avvalendosi dell'opera di consulenti ed esperti esterni all'amministrazione, un'approfondita indagine sulla macchina comunale sotto il profilo della legalità, funzionalità e correttezza dei procedimenti e degli atti, con particolare attenzione ai concorsi per le assunzioni, agli inquadramenti del personale, alle forniture e agli appalti;
- b) di assumere entro il termine di scadenza del proprio mandato e con particolare riferimento ai funzionari dell'ente in posizione apicale o dirigenziale, tutti i provvedimenti di ristrutturazione, nuove attribuzioni di qualifica e mansioni, annullamenti in autotutela che si rendono necessari sulla base delle indagini svolte, anche superando, per quanto riguarda il personale, l'applicazione di eventuali norme di sanatoria quali l'articolo 6-bis della legge n. 537 del 1994; si renderà quindi necessario, rendendo vacanti i posti relativi, dar corso alle procedure di mobilità ed ai provvedimenti di messa a disposizione dei funzionari e dei dipendenti che abbiano esercitato particolari condizionamenti sulla struttura amministrativa, da adottarsi con le modalità previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993, attribuendoli alla competenza del Prefetto.

Secondo intervento. Occorre accertare il ruolo svolto dal segretario comunale durante il periodo di inquinamento mafioso che ha condotto allo scioglimento del consiglio comunale; l'approfondita valutazione della sua attività rispetto a fenomeni di illegalità dovrebbe poter condurre al suo trasferimento in sedi o funzioni idonee; il nuovo segretario comunale dovrebbe essere prescelto d'ufficio tra quelli idonei a ricoprire la funzione nella classe di enti locali superiore a quella cui appartiene il comune interessato.

Terzo intervento. Va rafforzato l'apparato amministrativo, ampliando la possibilità per le amministrazioni sopravvenute allo scioglimento, an-

che in deroga ai limiti derivanti dallo stato di dissesto, o dalla carenza di statuti o piante organiche, di far ricorso a nomine temporanee di consulenti, esperti e dirigenti con contratto a tempo determinato (artt. 51, L. 142/90 e 21 D.lg. 29/93); le nomine, assunte con provvedimento del sindaco, dovranno rispondere ai requisiti ed alle procedure di trasparenza previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 692 del 1994 ed essere portate ad immediata conoscenza del prefetto.

Quarto intervento. Bisogna provvedere alla copertura dei posti vacanti come risulterebbero dalle nuove piante organiche adottate a seguito di una obbligatoria rilevazione dei carichi effettivi di lavoro; la copertura, se non integrale, per le note ragioni di bilancio, dovrebbe riguardare una percentuale significativa dei posti scoperti e dovrebbe essere attuata anche mediante mobilità da quelle pubbliche amministrazioni che hanno dipendenti in esubero.

33. La questione della pubblica amministrazione è uno dei punti strategici nel Mezzogiorno, proprio con riferimento alle aree più inquinate. La p.a., infatti, ha costituito nel passato un nodo strategico del condizionamento mafioso, in particolare nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica. Da una ricerca effettuata dal City manager della città di Palermo, ed illustrata nel corso di un convegno nell'estate 1995, a Filaga (PA), risulta che i comuni siciliani hanno utilizzato nel 1994 circa la metà dei fondi messi a disposizione dalla regioni per investimenti produttivi. È noto altresì che proprio grazie alla inefficienza della p.a. le regioni del Sud hanno perso la possibilità di utilizzare i fondi della Unione europea.

Il problema è quantitativo e qualitativo. Il primo profilo può essere affrontato con il personale in mobilità da altri settori della pubblica amministrazione statale. Il secondo con adeguati stage di preparazione professionale su temi specifici, promossi periodicamente dalle Regioni.

34. La Commissione Antimafia della XI legislatura distinse due profili dell'azione antimafia, quella relativa all'azione di contrasto, «antimafia dei delitti», e quella relativa alla ricostruzione della legalità, «antimafia dei diritti». I presentatori di questo documento confermano la necessità di iniziative che abbiano come obbiettivo la ricostruzione di un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

La Chiesa cattolica e quella evangelica fanno molto; molto fanno le associazioni di volontariato, laiche e cattoliche. Il ministro della pubblica istruzione si è fortemente impegnato per un'azione a difesa del diritto allo studio dei giovani del Mezzogiorno, ottenendo nella legge finanziaria nuovi stanziamenti per l'edilizia scolastica. È nata un associazione che ha lo scopo di mettere in collegamento tutte le iniziative dirette alla educazione alla legalità ed alla formazione di una nuova coscienza civile nazionale. Contro la criminalità organizzata costruire la legalità organizzata è l'efficace slogan di questa associazione (5). Confindustria e sindacati stanno manifestando intese ed impegni unitari per la legalità e il lavoro nel Mezzogiorno.

⁽⁵⁾ L'associazione si chiama Libera ed è stata costituita in Roma il CONTR

Purtroppo la Commissione Antimafia si è sinora del tutto disinteressata di questo fondamentale settore. Allo stesso modo si è disinteressata della garanzia di diritti delle vittime della mafia e dei loro familiari, che invece erano seguiti da un apposito settore di lavoro nella scorsa legislatura (6).

Questa miopia ha lasciato a volte senza inerlocutori coraggiosi amministratori che cercano di affermare il primato della legalità nella loro azione quotidiana, con gravi rischi anche personale. È il caso, ad esempio, di Niscemi (CL). Amministratori, alunni e genitori, mentre si scrive questo testo (metà ottobre 1995) sono costretti da 25 giorni a dormire nei locali di una nuova scuola elementare per impedire il continuino i vandalismi di chi vuole impedire che la pubblica amministrazione si dimostri capace di rendere e garantire diritti.

33. L'ispirazione di fondo della ripresa civile deve partire dalla consapevolezza che la lotta contro la mafia non è separabile da nuovi principi regolativi nella società meridionale. È mancata nelle regioni meridionali la regolamentazione del lavoro, dei diritti, dell'impresa. Sono venute meno le essenziali funzioni dello Stato e del mercato. Un'economia pubblica senza spirito pubblico ed un'assistenza sanza efficienza hanno deresponsabilitzzato burocrazie pubbliche e settori consistenti della società civile.

Si manifestano segni di ripresa, soprattutto nelle leve dei suovì sindaci, indipendentemente dalla loro appartenenza politica, e in consistenti settori dei giovani imprenditori. Saranno queste generazioni, forse le prime a vedere la fine del predominio mafioso. Ma quelle che le precedono hano il dovere dell'impegno perchè questo momento arrvi davvero ed al più presto. Una seconda più democratica fase della vita della Repubblica non potrà nascere se non quando verranno definitivamente rotti tutti i rapporti tra mafia e mondo legale. Occorre uno straordinario sforzo di tutto il Paese nei confronti del mezzogiorno. Non si tratta di continuare con le vecchie politiche dell'emergenza o con la micidiale rtenaglia assistenzialismo-vittimismo che ingrassa le clientele politiche e mortifica la competitività. Il Mezzogiorno deve costituire non un'appendice dei problemi nazionale ma una delle priorità nazionali È significativo l'esempio della Germania: i Landern dell'Est avevano un reddito medio pro-capite inferiore a quella delle nostre regioni ed una disastrosa si situazione economica, la Germania ha fatto e sta facendo uno sforzo straordinario, conseguendo notevoli risultati per l'integrazione dei landern dell'Est nel sistema tedesco.

Occorre pensare ed agire in termini di sistema-paese, con una strategia in cui gli interessi nazionali, la costruzione del futuro, la garanwia dei diritti delle generazioni più giovani costituiscano le motivasioni fonamentali dell'agire politico.

Concl.1

STAJANO, TRIPODI, DI BELLA, BARGONE, BON-SANTI, SCANU, ARLACCHI, BERTONI, MARINI, IMPOSIMATO, ZEN

^{(6) «}Cfr. Commissione parlamentare Antimafia. XI Legislatura. Relazione conclusiva approvata dalla Commissione il 18 febbraio 1994. Doc. XXIII, n. 14, paragrafi 11-15.

Subemendamenti alla premessa:

Subemendamento n. 1

A pagina n. 2 dell'emendmento alla ralzione annuale sulla prmessa (a firma Bargone ed altri) sostituire dalla parola «fuori» fino alle parole «vittoria elettorale» con le seguenti: nel paese e segnatamente in Sicilia e Calabria si dibattevano problemi scottanti determinati da dichiarazioni espresse dalle varie parti politiche che contribuirono a far si che la ricostituzione della Commissione Antimafia avvenisse in un clima poco disteso.

O.Prem.1.1 TARDITI

Subemendamento n. 2

Eliminare alla pagina n. 2 del medesimo emendamento dalla parola «ed è» fino a «On. Parenti».

O.Prem.1.2 TARDITI

Subemendamento n. 3

Sostituire alla pagina n. 2 del medesimo emendamento la frase «risultato di siffatta operazione è stata...» con la seguente: «un tale clima ha determinato frequentemente la rottura...».

O. Prem.1.3 Tarditi

subemendamento n. 4

Eliminare a pagina e dell'emendamento medesimo (Bargone ed altri) dalle parola «ha contribuito» fino a »per rafforzarsi».

O.Prem.1.4 TARDITI

Subemendamento n. 5

Sostituire alla pagina 11 dell'emendamento sulle conclusioni a firma Bargone ed altri il punto 14 con il seguente: «alcune intercettazioni telefoniche effettuate nel corso della campagna elettorale che ha preceduto le elezioni politiche del marzo 1994 inducevano il sospeto che le organizzazioni mafiose si fossero attivate in Sicilia a favore del partito di Forza italia e di Alleanza Nazionale. Lo scopo precipuo di questo sostegno poteva identificarsi nellottenere la paralisi dell'azione giudiziaria laddove era apparsa più incisiva nei confronti della mafia e ella corruzione.

La strategia perseguita dalle organizzazioni mafiose non era più quella di ottenere una singola corruzione o ua intimidazione o uno scambio politico bensì quella di ottenere da una forza politica un vantaggio. Ciò interpretando alcune dichiarazioni non dei movimenti politici di appartenenza ma di singoli candidati come coincidenti sul tema della giudizia con gli interessi della criminalità organizzata».

O.Concl.1.1 TARDITI

Subemendamento n. 6

Eliminare alla pagina 11 e 12 dell'emendamento sulle conclusioni da «parolae trasmesse quasi quotidianamente» fino a «organizzazione mafiose».

O.Concl.1.2 TARDITI

Subemendamento n. 7

Sostituire a pagina 12 dell'emendamento al punto 16 dalla parola «l'elenco» fino a «caratteri offensivi» con le seguenti: «le interpellanze e dinterrogazioni della 12 legislatura forniscono un quadro significativo della contrapposizione degli esponenti delle parti politiche presenti in Parlamento sul tema della giustizia».

O.Concl.1.3 TARDITI

Subemendamento n. 8

A pagina 13 dell'emendamento Bargone ed altri sulle conclusioni eliminare dalla parola «nessuno» fino alla parola «efficaci» (punto 18).

O.Conl.1.4 TARDITI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 1995

38. Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 18,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, B55*, 0027°)

Il presidente PELLEGRINO comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti il cui elenco è in distribuzione e che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica altresì che il dottor Salvini ha provveduto a restituire il resoconto stenografico della sua audizione del 15 novembre scorso.

SULL'ORDINE DEI LAVORI (A007 000, B55*, 0011°)

Il presidente PELLEGRINO ricorda che il documento che la Commissione si appresta a discutere e votare non esclude successivi approfondimenti ed anche ulteriori atti istruttori la cui opportunità dovesse emergere nel corso del dibattito.

Il Presidente, considerato il numero rilevante di iscritti a parlare, suggerisce che gli interventi vengano contenuti nell'ambito di venti minuti ciascuno.

Il senatore LISI prende atto di quanto testè dichiarato dal Presidente e si riserva espressamente di avanzare richieste di ulteriori atti istruttori.

Il deputato MATTARELLA, intervenendo sull'ordine dei lavori, suggerisce che la seduta si svolga con il circuito televisivo interno chiuso. Il senatore LISI esprime la sua contrarietà alla proposta del deputato Mattarella il quale non insiste nella sua richiesta. Il presidente PELLEGRINO propone che la segretezza della discussione che sta per iniziare venga limitata, su richiesta degli intervenuti, a specifici aspetti o parti del dibattito. Così resta stabilito.

INCHIESTA SULLE VICENDE CONNESSE AI DELITTI DELLA BANDA DELLA «L'NO BIANCA»: SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DI RELAZIONE E RINVIO

Il deputato MATTARELLA, dopo aver ringraziato il senatore Gualtieri per l'impegno profuso nella stesura della relazione, dichiara di condividerne l'impianto complessivo e la finalità di evidenziare omissioni, negligenze ed insufficienze in conseguenza delle quali è stato lungamente ostacolato il buon esito delle attività volte alla identificazione dei responsabili dei delitti commessi dalla banda della Uno bianca. Ritiene peraltro che il documento in discussione, nell'allargare il ventaglio delle responsabilità a tutte le istituzioni - a qualunque livello e titolo interessate - finisca per obliterare quelle più gravi che vanno ricercate, invece, a livello locale e presso chi aveva la responsabilità giuridica delle indagini. A tale proposito non è condivisibile il rilievo, apertamente formulato nella relazione, sulle colpevoli negligenze delle istituzioni centrali della pubblica sicurezza: va, invece, sottolineato come l'allora capo della Polizia, prefetto Parisi, volle distaccare, nell'area interessata ai fenomeni criminali in esame, un funzionario di particolare valore ed esperienza, la cui azione fu ostacolata con ogni mezzo in ambito locale. Del pari, troppo severa sembra essere la critica rivolta all'Arma dei carabinieri in rapporto al mancato utilizzo di taluni spunti investigativi che avrebbero consentito una tempestiva identificazione dei Savi quali autori di numerosi delitti. In realtà, simili spunti investigativi furono forniti all'autorità giudiziaria procedente, la quale lasciò «cadere la pista» in seguito all'insofferenza manifestata da responsabili locali della polizia di Stato, formalmente delegati alle indagini di polizia giudiziaria.

Condivisibili appaiono – prosegue il deputato Mattarella – alcune proposte in tema di possibile riforma dei meccanismi di controllo interno agli apparati dell'ordine e della sicurezza pubblica; tuttavia si tratta di spunti meritevoli di ulteriore approfondimento, difficilmente collocabili all'interno di un documento a carattere dichiaratamente interlocutorio.

Prende la parola l'onorevole DELLA VALLE il quale solleva, in via pregiudiziale. l'interrogativo della competenza della Commissione, quale delineata dalla legge istitutiva, riferita agli eventi connessi alla banda della Uno bianca. Egli ricorda che le attività di inchiesta condotte dalla Commissione devono basarsi sull'assunto che i fatti presi in considerazione abbiano le caratteristiche di fenomeni terroristici, ovvero presentino evidenti collegamenti con questi: ciò è dubbio per quanto concerne il caso della Uno bianca, poichè le risultanze a disposizione della Commissione e gli accertamenti condotti a suo tempo dal consulente incaricato di raccogliere elementi sulla materia mostrano uno scenario diverso. Se per terrorismo deve intendersi la presenza di messaggi intimidatori e l'espressione di progetti politici, queste caratteristiche non compaiono con riferimento alla banda della Uno bianca che non sembra abbia avuto scopi eversivi o contiguità con l'eversione, e che non ha goduto di coperture esterne. La banda è apparsa piuttosto come una orga-

nizzazione di malfattori caratterizzata da un assetto familiare e impermeabile dall'esterno. L'assenza di disegni eversivi o destabilizzanti era stata sottolineata del resto anche dal Capo della Polizia. Il vero problema, a parere dell'oratore, è del come e perchè la banda abbia potuto operare impunemente e per così lungo tempo; ma la risposta a questi interrogativi spetta ad organi dello Stato diversi dalla Commissione d'inchiesta.

L'onorevole Della Valle procede nel suo intervento affrontando il tema, che a suo avviso richiede una specifica attenzione, dei diversi profili e livelli di responsabilità che incombono per legge sulla magistratura, sulle forze di polizia, sui questori e sui prefetti: ciò a fronte delle affermazioni di responsabilità contenute in alcuni passi della relazione. Da un lato, infatti, l'autorità prefettizia è investita di compiti ben più limitati rispetto al passato, soprattutto in materia di attività operative di polizia, e non dispone più di poteri gerarchici nei confronti delle questure; dall'altro si sono create nuove competenze collegiali che fanno capo ai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza.

Più specificamente non si può ignorare che la polizia giudiziaria è stata posta alle dirette ed esclusive dipendenze dei pubblici ministeri, ai quali spettano i poteri di impulso ed ai quali risalgono anche le scelte delle attività indagative. L'oratore ricorda che, nel complesso delle responsabilità, flussi di informazioni non adeguatamente indirizzati, degli equivoci e dei depistaggi, appare abbastanza evidente che le disattenzioni maggiori e la confusione di iniziativa più marcata che debbano addebitarsi ai magistrati: ciò si desume sia dalle dichiarazioni rese dai prefetti auditi, sia dalle conclusioni alle quali era giunto il consulente della Commissione, dottor Antonio Di Pietro. A questo deve aggiungersi l'accertata inattività dei servizi di sicurezza e lo stallo nel quale si sono venute a trovare in più occasioni, e per motivi anche interni ad esse, le questure.

L'oratore conclude ribadendo che la relazione Gualtieri si muove in parte al di là dei limiti di competenza fissati dalla legge istitutiva della Commissione d'inchiesta e che le attribuzioni di responsabilità, sulle quali la relazione stessa si sofferma non si possono condividere, poichè esse fanno riferimento ad organi della pubblica amministrazione ai quali non è giusto muovere rilievi così gravi come quelli contenuti nel documento.

Il presidente PELLEGRINO interviene precisando che la Commissione, a seguito delle dichiarazioni fatte dal deputato Della Valle, prende atto dell'esistenza di una pregiudiziale della quale si terrà il debito conto, insieme alle altre eventuali che saranno avanzate, al termine della discussione generale: a quel momento saranno assunte anche le relative decisioni.

Interviene il senatore PETRICCA, il quale dà atto al senatore Gualtieri di aver formulato con la sua relazione un forte messaggio politico riferito allo Stato in generale e, in particolare, alle debolezze che la pubblica amministrazione ha evidenziato in occasione dei delitti della banda della Uno bianca. L'elaborato del senatore Gualtieri lascia una traccia profonda nel lettore poichè, ponendo in rilievo le carenze che sono state riscontrate nei lunghi anni dei misfatti della banda, muove

una critica serrata alle forze di polizia, all'insufficiente scambio di informazioni e, in generale, alla mancata attivazione degli organi preposti a tutela e a salvaguardia dell'ordine pubblico. Anche a voler escludere la presenza di un atteggiamento doloso, non si può non convenire sul fatto che la mancata cooperazione fra le diverse branche dell'amministrazione, con le deficienze operative che ne sono derivate, ha gravemente ostacolato le indagini.

In considerazione di ciò, egli propone che la Commissione proceda ad ulteriori attività di indagine con l'obiettivo di mettere a fuoco i difetti di coordinamento, anche a livello territoriale, fra organi di polizia.

Il senatore MORANDO, con riferimento alla questione pregiudiziale sollevata dal deputato Della Valle, osserva come lo stesso elaborato a suo tempo redatto dal consulente, dottor Di Pietro, affermasse che gli atti compiuti in una ben identificata fase dell'attività della banda Savi non potessero essere giustificati con il solo fine del lucro, avendo rivestito piuttosto connotati e finalità terroristici, come si evince dalla particolare qualità delle vittime prescelte: da un lato, la insistita violenza ai danni dei carabinieri; dall'altro lato, ripetute azioni criminali contro ambienti marginali della società. In quella stessa fase, e in ambito regionale, si sono inoltre sviluppate iniziative e prese di posizione che ben si possono definire di carattere «politico», tali da giustificare ulteriormente l'attenzione indagativa della Commissione.

Quanto poi al merito del documento in discussione, opportunamente il relatore ha fornito una sintesi delle disfunzioni che determinarono un grave ritardo nell'individuazione dei responsabili di delitti di tanta efferatezza. Tali cause vengono identificate in omissioni, sottovalutazioni di spunti investigativi, difetto di coordinamento tra forze di polizia al loro interno e tra queste e l'autorità giudiziaria, ed ogni affermazione risulta motivata ed ancorata a fatti specifici. La relazione non manca, inoltre, di segnalare alcuni possibili rimedi alla riscontrata inefficienza delle amministrazioni coinvolte. A tal proposito di particolare rilievo è il tema del coordinamento, ovvero della suddivisione di competenze, tra Arma dei carabinieri e Polizia di Stato; l'indicazione ipotizzata nel testo - in linea con gli ordinamenti dei paesi socialmente più avanzati - può utilmente aprire il dibattito tra le possibili soluzioni. La relazione, conclude il senatore Morando, potrebbe invece essere arricchita con suggerimenti più puntuali in merito a possibili forme di coordinamento tra uffici giudiziari impegnati in indagini collegate.

Il senatore LISI dichiara di condividere le ragioni poste dal deputato Della Valle a fondamento della questione pregiudiziale sollevata. In via subordinata, non ritiene opportuno che si giunga al voto su un documento necessariamente interlocutorio e che registra uno stato di avanzamento delle indagini ancora troppo arretrato per poter giustificare affermazioni conclusive e politicamente impegnative. Sono ancora necessarie, infatti ad avviso del senatore Lisì, ulteriori attività di carattere istruttorio, tra le quali l'audizione di Sergio Picciafuoco, il quale ha recentemente dichiarato di essere stato vittima, alcuni anni or sono, di violenze – puntualmente denunciate ai carabinieri di Ancona – da parte di ignoti, interessati ad ottenere notizie sul processo per la strage di Bofogna nel quale egli era parte imputata. Il Picciafuoco avrebbe identifi-

cato poi uno dei fratelli Savi come l'autore del pestaggio subito. Sarebbe pertanto utile verificare se e per conto di chi i fratelli Savi abbiano agito secondo le dichiarazioni del Picciafuoco.

Con riferimento al merito delle valutazioni formulate dal senatore Gualtieri nel testo della relazione in discussione, il senatore Lisi osserva che le maggiori responsabilità per il malfunzionamento ed il repentino scioglimento dei pool di indagatori costituitisi a livello locale non possono che ricondursi all'autorità giudiziaria, titolare, per legge, del potere-dovere di coordinamento delle indagini. D'altro canto le responsabilità delle autorità giudiziarie erano state puntualmente evidenziate nello stesso elaborato redatto dal dottor Di Pietro a beneficio della Commissione. Il senatore Lisi chiede, infine, che sia estromesso dal testo della relazione il riferimento, contenuto alla pagina 17, ad un magistrato bolognese che si assume affiliato alla massoneria e che ha sporto denuncia per i fatti che gli vengono addebitati.

Il presidente PELLEGRINO rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 20,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 1995

Presidenza del Presidente LAURICELLA indi del Segretario MARINO BUCCELLATO

Interviene il provveditore alle opere pubbliche di Palermo, Nigrelli.

La seduta inizia alle ore 18.

Audizione del dottor Antonino Nigrelli, provveditore alle opere pubbliche di Palermo, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice. (R048 000, B81, 0001)

Il Presidente LAURICELLA ricorda innanzitutto il contenuto delle audizioni finora svoltesi nell'ambito dell'indagine conoscitiva di cui al titolo e preannunzia che il ministro dei lavori pubblici ha dato nei giorni scorsi la sua disponibilità ad essere ascoltato dalla Commissione.

Il provveditore alle opere pubbliche di Palermo fornirà il quadro della situazione relativa alla ricostruzione, anche in rapporto alle necessità di personale circa la fase di progettazione nei singoli comuni, in passato spesso rivelatasi carente.

Dà quindi la parola al dottor Nigrelli.

Il provveditore alle opere pubbliche di Palermo, NIGRELLI, ritiene che lo stato della ricostruzione, a distanza di ventisette anni dal sisma, non può essere considerato soddisfacente, essendo stata completata soltanto la metà delle opere pubbliche necessarie; la stessa percentuale può essere valutata anche per la ricostruzione delle abitazioni private.

Quanto al costo delle opere, osserva che deve essere fatto riferimento a problematiche assai differenziate, anche nella considerazione che i centri abitati distrutti erano vetusti e che i materiali impiegati erano all'origine assai più economici di quelli successivamente impiegati per la ricostruzione.

Altro aspetto da considerare è quello relativo ai cambiamenti verificatisi in seno alle amministrazioni comunali: nel corso degli anni, in armonia con le modifiche profonde della società italiana, si sono diversificate le esigenze e le prospettive di crescita anche nei territori interessati dal sisma.

Deve purtroppo affermare che la costante della ricostruzione riguarda la difficoltà di utilizzare le somme stanziate, sia a causa di non chiare disposizioni normative, sia per evidenti lungaggini burocratiche: non si deve poi dimenticare che la discontinuità dei flussi di danaro ha costituito un ulteriore elemento negativo.

Sottolinea in seguito che, a partire dal 1972, con il trasferimento delle competenze statali in materia di opere pubbliche l'azione delle istituzioni regionali non ha certamente favorito un utilizzo ottimale dei fondi stanziati; è da dire poi che il personale in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici e presso il Genio civile è transitato in gran parte nei ruoli regionali, dove però non è spesso stato utilizzato al meglio.

Concludendo ricorda che il problema del personale è presente sia nell'ambito del provveditorato sia nelle singole amministrazioni comunali.

Il Presidente LAURICELLA ringrazia il dottor Nigrelli per le notizie fornite e per le osservazioni così diffusamente argomentate: lo invita peraltro a fornire alla Commissione dati precisi, che saranno inseriti nel documento finale da elaborare al termine dell'indagine conoscitiva in corso.

Intervengono quindi il deputato Luigi MARINO, che fa riferimento ad alcune proposte operative avanzate nel corso della visita effettuata nel mese di ottobre in Sicilia dalla Commissione; il senatore PEDRAZ-ZINI, che rinviene in una carenza di progettualità le difficoltà sorte in Sicilia ma anche in altre regioni; ed il deputato CARUSO, che mostra preoccupazione per le osservazioni testè formulate dal dottor Nigrelli, anche in riferimento alla carenza generale di personale tecnico, ritenendo che il ministro dei lavori pubblici dovrà fornire alla Commissione una risposta precisa soprattutto sulle prospettive future della ricostruzione nel Belice.

Il deputato Franca MARINO BUCCELLATO mostra preoccupazione per le notizie fornite dal provveditore alle opere pubbliche di Palermo e ricorda che in numerosi comuni interessati alla ricostruzione si verificano quotidianamente situazioni drammatiche: ad esempio, nel comune di Menfi, è in atto uno sciopero della fame da circa venti giorni ad opera di persone che attendono ancora la ricostruzione della propria abitazione. Si deve intervenire al più presto per rimediare a tale drammatica evenienza, trattandosi di un dovere sia morale che sociale.

Conclude chiedendo ragguagli sull'utilizzo nella fase di progettazione di tecnici esterni alle amministrazioni comunali.

Il senatore CORRAO ritiene necessario procedere ad una razionalizzazione delle procedure e degli interventi nell'ambito della ricostruzione nel Belice ed in tale ambito il provveditore alle opere pubbliche di Palermo deve essere in grado di svolgere un'azione di proposta anche sulla base di quanto deliberato dalle singole amministrazioni comunali.

Purtroppo deve rilevare che i comuni spesso bloccano i tentativi di affidare le progettazioni a tecnici ad essi esterni: in base alla normativa vigente e secondo le esperienze del passato debbono essere trovati i rimedi a tale stato di cose.

È necessario che la Commissione disponga di un quadro esatto della ricostruzione delle opere pubbliche ed anche delle possibili soluzioni per superare l'attuale drammatica situazione.

Concludendo chiede se sia il caso di predisporre un «parco-progetti» da utilizzare ogni volta che si disponga di nuovi finanziamenti.

Seguono gli interventi del deputato TRAPANI, il quale ritiene urgenti precise proposte per avviare a soluzione le problematiche attualmente esistenti, dovendosi utilizzare completamente le somme stanziate per la definitiva ricostruzione; del deputato LUCCHESE, il quale lamenta la scarsa conoscenza della materia della ricostruzione da parte delle forze politiche nazionali, e chiede quali siano le motivazioni della scarsa percentuale delle opere finora realizzate e della ventilata chiusura delle sezioni autonome del Genio civile; del deputato RIZZA, la quale concorda con quanto detto dal senatore Corrao e ritiene utile un incontro fra tutte le istituzioni pubbliche interessate alla ricostruzione per formulare eventualmente soluzioni straordinarie circa la fase della progettazione.

Il Presidente LAURICELLA ricorda che preoccupazione della Commissione, fin dalla sua ricostituzione nel giugno scorso, è stata di sollevare il problema della ricostruzione nella Valle del Belice e proporlo all'attenzione del Governo e del Parlamento, al fine di superare l'attuale fase di stallo: l'indagine conoscitiva in corso deve servire a ciò, anche per giungere ad un'utilizzazione completa delle somme stanziate.

La Commissione, nelle audizioni finora svoltesi, ha chiesto che vengano forniti dati precisi: essi riguardano il personale da destinare alla fase progettuale nell'ambito delle singole amministrazioni comunali e l'utilizzazione – secondo la normativa vigente – degli stanziamenti finora effettuati, dovendo riconoscere che negli ultimi sei o sette anni si è verificato un considerevole balzo in avanti del numero delle opere eseguite.

Invita quindi il dottor Nigrelli a rispondere ai commissari intervenuti.

Il provveditore alle opere pubbliche di Palermo, NIGRELLI, fornisce dettagliate risposte alle richieste in precedenza formulate ed esprime disponibilità a fornire alla Commissione tutti i dati e le proposte necessarie per il completamento dell'indagine conoscitiva in corso.

Soffermandosi su alcuni temi specifici, ricorda che generalmente i tecnici comunali non hanno mostrato grande capacità nell'approntare nuovi progetti.

Ritiene anche che l'ex ispettorato per le zone terremotate non abbia dato buona prova nella sua azione, soprattutto nella considerazione che il personale ad esso destinato non disponeva delle necessarie conoscenze tecniche in relazione alle opere da edificare. Successivamente, l'acquisizione di tale personale da parte della regione siciliana ha sguarnito i ruoli statali, non producendo peraltro alcun apprezzabile beneficio.

Fornisce poi alcune valutazioni sull'azione svolta dalle sezioni locali del Genio civile.

Formula ancora una serie di risposte di natura tecnica, illustrando alcuni dati numerici su temi attinenti alla ricostruzione e specificando che la relazione semestrale alla Commissione sullo stato della ricostruzione deve essere predisposta dal ministro dei lavori pubblici.

Conclude osservando che il provveditorato da lui diretto è in ottimi rapporti con i singoli comuni del Belice, la cui collaborazione è da apprezzare e da incrementare.

La seduta termina alle ore 19,30.

COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 1995

6. Seduta

Presidenza del Presidente PREIONI

Il Comitato apre i lavori in seduta segreta, indi delibera, all'unanimità, di proseguirli in seduta pubblica.

La seduta inizia alle ore 15,30.

ESAME DELLA SEGUENTE DENUNCIA:

Denuncia sporta dal signor Franco Pellegrini (R050 001, B43°, 0004°)

Il Presidente PREIONI comunica che i deputati Giuseppe Bonomi e Donato Pace sono sostituiti rispettivamente, a norma dell'articolo 3 del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, dai deputati Sonia Viale e Italo Reale.

Il Presidente illustra quindi la denuncia sporta nei confronti del Presidente della Repubblica Scalfaro dal signor Franco Pellegrini e ne propone l'archiviazione per manifesta e totale infondatezza. Dichiara quindi aperta la discussione.

Il senatore SCALONE esprime accordo con la proposta avanzata dal Presidente e sollecita una modifica del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa nel senso di attribuire alla Presidenza della Camera dei deputati il potere di non investire il Comitato per i procedimenti d'accusa dell'esame di denunce che ictu oculi non attengono alle fattispecie dell'articolo 90 della Costituzione.

Esprimono assenso in ordine alle considerazioni svolte dal senatore Scalone il senatore GARATTI ed i deputati BECCHETTI e FINOC-CHIARO FIDELBO.

Il deputato DI MUCCIO ricorda che, in ordine al problema di operare un filtro preventivo per le denunce che appaiono del tutto inconsistenti, è stato proposto in passato di conferire al Presidente del Comi-

tato la facoltà di procedere all'archiviazione senza la convocazione del Comitato stesso. Attualmente la normativa vigente non consente che sia rimesso al Presidente della Camera dei deputati, in qualità di Presidente del Parlamento in seduta comune, il potere di procedere a tale archiviazione. Propone quindi che l'Ufficio di Presidenza del Comitato valuti l'opportunità di adottare la prassi di affidare al Presidente di tale organo il potere di archiviare le denunce nei confronti del Capo dello Stato che non rispondono ai requisiti essenziali posti dalla legge.

Si dichiarano favorevoli alla proposta avanzata dal deputato Di Muccio i deputati PINZA e PAGGINI ed il senatore PETRICCA.

Il Comitato, infine, accogliendo la proposta, del Presidente, delibera all'unanimità l'archiviazione della denuncia.

SEGUITO DELL'ESAME DELLE SEGUENTI DENUNCE:

1) Denuncia sporta dal signor Giovanni Fontana (R050 001, B43°, 0003°)

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale, richiamandosi alla relazione svolta nella seduta del Comitato del 2 novembre scorso.

Il senatore BRIGANDÌ chiede, conformemente ai precedenti relativi alle denunce sporte dai signori Piras e Cazzato, l'archiviazione della denuncia in esame e la trasmissione alla Procura della Repubblica della denuncia stessa per gli aspetti attinenti all'ipotesi di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica in essa eventualmente rilevabili.

Il Comitato approva all'unanimità la proposta, formulata dal Presidente, di archiviazione del procedimento.

2) Denunce sporte dal signor Tommaso Mitrotti e dal signor Diego Esposito (R050 001, B43^a, 0003^a)

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale, richiamandosi alle relazioni svolte nella già citata seduta del 2 novembre scorso.

Il senatore SCALONE avanza una richiesta istruttoria preliminare consistente nell'audizione del Ministro di grazia e giustizia, Filippo Mancuso, affinché fornisca chiarimenti.

Il senatore PELLEGRINO chiede precisazioni in ordine allo svolgimento della discussione generale.

Il senatore BERTONI, dopo aver constatato che le denunce sporte dai signori Mitrotti ed Esposito non contengono elementi riferibili ai reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, considera non accoglibile la richiesta avanzata dal senatore Scalone, in quanto l'audizione del Ministro Mancuso avrebbe come oggetto elementi non

attinenti alle fattispecie del suddetto articolo 90 della Costituzione. Propone quindi l'archiviazione delle denunce in epigrafe.

Il senatore BRIGANDÌ, nell'esprimere il proprio assenso alla proposta avanzata dal senatore Bertoni, ricorda che il Ministro Filippo Mancuso ha dichiarato in Senato nella seduta del 19 ottobre scorso che la sua risposta nel dibattito sulla mozione di sfiducia era esclusivamente costituita dal testo risultante dal verbale d'Aula. Rileva che il testo datti-loscritto allegato alla denuncia del senatore Mitrotti è stato distribuito in Senato da soggetti non autorizzati.

Il deputato BECCHETTI dichiara di non condividere l'impostazione seguita dal senatore Bertoni e le conclusioni cui egli è pervenuto. Ritiene che il Ministro di grazia e giustizia Filippo Mancuso, dato il contingentamento dei tempi per lo svolgimento della discussione disposto dal Presidente del Senato, ha dovuto limitare la durata del proprio intervento omettendo di dare lettura di alcune parti del testo dattiloscritto nelle quali sono contenute le considerazioni relative al Capo dello Stato. È quindi irrilevante conoscere chi ha materialmente diffuso in Senato le dichiarazioni attribuite al Ministro Mancuso, dovendo il Comitato accertare invece la veridicità dei fatti descritti in tale testo e stabilire se i medesimi fatti possono aver avuto effetti eversivì in una certa fase della vita politica del Paese. Tale approfondimento dovrebbe essere auspicato anche dallo stesso Presidente della Repubblica affinchè venga chiarita definitivamente la vicenda.

Il senatore BATTAGLIA osserva come la vicenda relativa alla gestione dei fondi riservati del SISDE venga posta all'attenzione dell'opinione pubblica secondo le esigenze politiche del momento. Considera invece opportuno che sia fatta chiarezza sulle responsabilità legate alla gestione dei fondi in questione senza strumentalizzazioni politiche. Personalmente, non ritiene che il Ministro Mancuso abbia negato la paternità delle pagine distribuite nel corso della seduta del Senato nel 19 ottobre scorso, avendo egli rilasciato agli organi di stampa dichiarazioni non del tutto chiare in merito. Il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa deve quindi approfondire il contenuto delle dichiarazioni riportate nei testi in questione, relative al Capo dello Stato, per appurare se vi è stata realmente un'interferenza della Presidenza della Repubblica nell'esito dei lavori del Comitato amministrativo, presieduto dallo stesso Filippo Mancuso, istituito nell'ambito del Ministero dell'interno in relazione ai fondi riservati del SISDE. Propone quindi che vengano ascoltati dal Comitato il Presidente della Repubblica Scalfaro che, all'epoca dei fatti relativi alla gestione dei fondi riservati del SISDE, ricopriva la carica di Ministro dell'interno, e il Ministro di grazia e giustizia Filippo Mancuso.

La senatrice SCOPELLITI interviene sull'ordine dei lavori per sottolineare che l'importanza del dibattito in corso richiede la presenza di tutti i membri del Comitato alcuni dei quali, per concomitanti ed improrogabili impegni parlamentari, in particolare la riunione in corso presso la Commissione giustizia, non possono continuare a partecipare alla seduta. Chiede quindì al Presidente di rinviare la discussione generale sulle denunce avanzate dai signori Mitrotti ed Esposito ad una data in cui non sono previsti impegni collaterali.

Il senatore PELLEGRINO, nel prendere atto nell'indisponibilità della senatrice Scopelliti a partecipare alla seduta per la contemporaneità di altri impegni parlamentari, propone di terminare la discussione generale nella seduta di oggi e di rinviare la votazione sulle denunce in esame ad altra data: la lettura del resoconto stenografico dei lavori odierni potrà consentire ogni ragguaglio agli interessati.

Il senatore GARATTI si associa alla richiesta avanzata dalla senatrice Scopelliti.

La senatrice SCOPELLITI non considera opportuna la proposta avanzata dal senatore Pellegrino, data l'importanza delle questioni all'attenzione del Comitato.

Il PRESIDENTE comunica che la seconda Commissione permanente del Senato non concluderà nella seduta odierna la discussione generale sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Comitato respinge quindi la proposta di rinvio avanzata dalla senatrice Scopelliti.

Nel prosieguo della discussione, il senatore PETRICCA osserva come sia in atto una duplice strumentalizzazione dei fatti relativi alle affermazioni contenute nel testo distribuito in Senato nel corso della seduta del 19 ottobre scorso. In primo luogo, infatti, le pagine di tale testo estranee all'intervento svolto in Assemblea dal Ministro di grazia e giustizia Mancuso sono state successivamente da lui stesso misconosciute. In secondo luogo, le considerazioni svolte in ordine al caso SISDE denotano scarsa conoscenza delle norme in materia di impiego dei fondi riservati, il cui utilizzo è coperto dal segreto proprio a tutela della sicurezza dello Stato, mentre spetta al Parlamento il compito di approvare gli stanziamenti relativi a tali spese.

Intervenendo sull'ordine dei lavori prende la parola la senatrice SCOPELLITI, che chiede al Presidente di assicurare che la discussione generale sulle denunce proseguirà in una seduta successiva, in quanto alcuni senatori debbono allontanarsi per concomitanti impegni presso la Commissione giustizia.

(A007 000, B43+, 0003°)

Il senatore GARATTI si associa alla richiesta della senatrice Scopelliti, sottolineando che il Comitato non può non tener conto, data l'importanza della discussione in atto, di concomitanti impegni parlamentari di alcuni colleghi.

Il deputato PINZA, in risposta alle dichiarazioni rese dal senatore Garatti, fa presente come, per partecipare ai lavori del Comitato, egli abbia rinunciato ad essere presente ai lavori della Commissione finanze della Camera, della quale è Vice Presidente, che sta esaminando attualmente il disegno di legge finanziaria, nonché alla Conferenza dei Presi-

denti di Gruppi parlamentari. Propone quindi di continuare la discussione generale, limitando possibilmente la durata degli interventi.

Il senatore SCALONE osserva che, nel caso in cui si assentassero i componenti del Comitato impegnati in altre Commissioni, non si raggiungerebbe il numero di presenze occorrente per deliberare.

Il deputato DI MUCCIO, sottolineata l'importanza delle vicende all'esame del Comitato, si associa alle istanze avanzate dalla senatrice Scopelliti.

Il senatore PELLEGRINO, nel ricordare che non può essere considerato condivisibile da tutti i membri del Comitato il giudizio, più volte espresso dai colleghi che propongono di rinviare la seduta, sull'importanza dei fatti oggetto delle denunce in esame, ribadisce la proposta di proseguire la discussione generale, che i colleghi assenti potranno conoscere attraverso il resoconto stenografico.

Il deputato FINOCCHIARO FIDELBO fa presente che il resoconto stenografico della seduta del Senato del 19 ottobre scorso riporta un'importante dichiarazione del Ministro di grazia e giustizia Mancuso, in base alla quale egli riconosce esclusivamente la paternità delle dichiarazioni rese in Assemblea. Anche se le dichiarazioni del testo dattiloscritto fossero comunque state rese dal Ministro Mancuso in Assemblea, non si può non tener conto che, per affermazione dello stesso Ministro risultante dal resoconto stenografico, gli episodi citati riguardo al Capo dello Stato non hanno alcuna valenza di illiceità. È quindi proprio il Ministro di grazia e giustizia ad escludere la perseguibilità penale di tali ipotesi, che potrebbero, al limite, essere valutate sotto altri profili.

Osserva inoltre che le accuse rivolte al Presidente della Repubblica in relazione al caso SISDE non possono riguardare la competenza del Comitato, dal momento che le vicende della gestione dei fondi riservati riguardano l'operato del Ministro dell'interno. Il Comitato sta quindi discutendo su un fatto che non attiene alla sua competenza, e che comunque non avrebbe rilevanza penale. Propone quindi di archiviare le denunce in questione.

Il senatore PELLEGRINO, nel condividere quanto esposto dal deputato Finocchiaro Fidelbo e, per taluni aspetti, dal deputato Becchetti, sottolinea che i fatti antecedenti all'assunzione della carica di Presidente della Repubblica da parte dell'onorevole Scalfaro non possono riguardare i lavori del Comitato. Le dichiarazioni rese al Senato nella seduta del 19 ottobre da parte del Ministro Mancuso fanno riferimento, in primo luogo, ad un giudizio che il Presidente della Repubblica avrebbe espresso sulla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e, in secondo luogo, ad eventuali pressioni che il Ministro Mancuso avrebbe subito in ordine alla conclusione dei lavori del Comitato, da lui presieduto, istituito nell'ambito del Ministero degli interno con i decreti ministeriali del 29 giugno 1993 e del 9 luglio 1993.

Occorre verificare se questi due fatti hanno qualche rilevanza ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione. Come già ricordato dal deputato Finocchiaro Fidelbo, riguardo al primo episodio citato dal Ministro

Mancuso, è egli stesso a definirlo «certo non perseguibile», mentre, riferendosi al secondo episodio, il Ministro giudica che esso abbia rilevanza esclusivamente deontologica. Tali considerazioni portano a concludere che i due fatti non possono integrare i reati di cui all'articolo 90 della Costituzione; né sotto il profilo di attentato alla Costituzione, né tanto meno per alto tradimento.

In ordine alla proposta avanzata dal senatore Scalone, di procedere all'audizione del Ministro Mancuso, fa presente che occorre riflettere sul comportamento da lui tenuto nella seduta del Senato del 19 ottobre scorso, nella quale, dovendo rispondere di atti compiuti in qualità di Ministro di grazia e giustizia, chiama in causa il Capo dello Stato ipotizzando responsabilità a suo carico, con ciò sovvertendo i principi costituzionali in materia di responsabilità, rispettivamente, dei Ministri e del Presidente della Repubblica. Chiamando il Ministro Mancuso a deporre dinanzi al Comitato, potrebbe quindi aggravarsi la sua posizione. Ritiene inoltre, in risposta a quanto affermato dal deputato Becchetti, che il Ministro Mancuso non si sia voluto assumere la responsabilità, certo non per mancanza di tempo, di pronunciare in Assemblea le affermazioni relative al Capo dello Stato oggetto delle denunce. Propone quindi, anche nel rispetto della sede autorevole nella quale tali denunce vengono esaminate, che il Comitato deliberi l'archiviazione delle denunce presentate dai signori Mitrotti ed Esposito per la loro manifesta infondatezza.

Il deputato DI MUCCIO, pur apprezzando le considerazioni svolte dal senatore Pellegrino, ritiene necessario fornire il quadro complessivo nel quale le denunce in questione si inseriscono. In primo luogo, ricorda che il Comitato, avendo poteri di indagine, potrebbe appurare l'effettiva paternità dei fogli distribuiti in Senato nel corso della seduta dell'Assemblea del 19 ottobre scorso, in quanto il Ministro Mancuso non ha mai sostenuto esplicitamente di non aver redatto tali fogli. In secondo luogo, ritiene che quanto contenuto nelle denunce dei signori Mitrotti ed Esposito riguardi la competenza del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa. In ordine alla vicenda SISDE, contrariamente alle affermazioni del senatore Petricca, il Ministro dell'interno è politicamente responsabile della gestione dei fondi da parte del SISDE nè vi sono fondi in ordine ai quali vi è vincolo di segretezza, dal momento che la gestione è sottoposta al controllo della Corte dei Conti. Il caso SISDE ha assunto rilievo sotto il profilo penale per l'appropriazione di fondi da parte di alcuni funzionari, per la consegna mensile di somme ai Ministri dell'interno che si sono susseguiti nel tempo e per i pretesi tentativi del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'interno e di alcuni funzionari del SISDE di pervenire ad una versione plausibile per l'Autorità giudiziaria riguardo alle suddette circostanze. In ordine alla veridicità di tali fatti il Presidente della Repubblica ha rilasciato, in diverse interviste, dichiarazioni a suo avviso contraddittorie. Le testimonianze della consegna delle somme rese dai vertici del SISDE non hanno poi trovato smentita né sono state oggetto di querela da parte del Capo dello Stato. In ordine a tali responsabilità sono stati processati esclusivamente i funzionari del SISDE, mentre la Procura della Repubblica di Roma ha dichiarato allo stato l'improcedibilità nei confronti del Presidente della Repubblica.

In relazione alla dichiarazione attribuita al Ministro Mancuso circa le pressioni che sarebbero state esercitate nei suoi confronti per modificare le conclusioni della relazione del Comitato istituito nell'ambito del Ministero dell'interno nel 1993, di cui era Presidente, ritiene che essa debba essere approfondita dal Comitato al fine delle deliberazioni che è tenuto ad assumere per l'incompetenza, l'archiviazione o l'apertura delle indagini. Personalmente, ritiene utile che il Comitato proceda all'audizione, in relazione all'episodio citato da ultimo, del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, perché egli chiarisca il ruolo rispettivamente avuto da lui e dal Capo dello Stato nelle vicende in esame.

L'onorevole Di Muccio si sofferma quindi sull'ulteriore episodio relativo al presunto suggerimento ricevuto dal Ministro Mancuso da parte della Presidenza della Repubblica, affinchè fossero concesse tutte le autorizzazioni a procedere nei confronti degli esponenti politici indagati per il reato di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 278 del codice penale. In proposito, ritiene opportuno che il Comitato ascolti, oltre al Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, i funzionari della Presidenza della Repubblica e del Ministero di grazia e giustizia competenti ad istruire le questioni relative alle autorizzazioni a procedere, nonché il Ministro di grazia e giustizia Filippo Mancuso. Tali audizioni si rendono necessarie in quanto, anche in questo caso, la fattispecie astratta a cui fa riferimento il fatto descritto coincide, a suo avviso, perfettamente con il reato di attentato alla Costituzione previsto dall'articolo 90 della carta costituzionale.

Richiamandosi ad alcune considerazioni svolte dai giuristi sulla configurazione dell'attentato alla Costituzione, chiede che vengano accolte le richieste istruttorie da lui avanzate anche in considerazione della possibilità che siano individuati, in seguito a tali audizioni, eventuali coindagati in ordine alle vicende per le quali sono state presentate le denunce contro il Presidente della Repubblica.

Chiede infine che si operi una riflessione sull'interpretazione accolta sinora dal Comitato in ordine all'articolo 11, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n. 219. Tale disposizione, come è noto, prevede tra l'altro che, salvo che il Comitato disponga altrimenti, sono pubbliche le sedute del Comitato stesso destinate alla votazione sulla proposta di archiviazione ovvero su quella di presentazione della relazione per il Parlamento: in tali sedute l'inquisito ha diritto di esporre, personalmente o a mezzo del difensore, le proprie difese. A suo avviso, infatti, non sarebbe corretto applicare tale previsione solo alla fase successiva allo svolgimento delle indagini, ma occorrerebbe estenderla anche alle deliberazioni di archiviazione sottoposte ad approvazione senza l'apertura delle indagini.

Il Comitato rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 17,15.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 1995

79 Seduta

Presidenza del Senatore
COPERCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Vegas.

La seduta inizia alle ore 16.

(2305) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6º Commissione. Favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore MORANDO, osservando che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di privatizzazioni. Il provvedimento, sul quale la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere favorevole, si compone di tre articoli, concernenti rispettivamente la CONSAP, i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, e alcuni trasferimenti alla società per azioni Ferrovie dello Stato. Per quanto di competenza va segnalato principalmente l'articolo 2, in quanto la nuova disciplina dettata con riferimento al trattamento fiscale dei suddetti fondi comuni contiene diverse disposizioni a carattere agevolativo, relativamente alle quali, tuttavia, la relazione tecnica sostiene che esse comporteranno un effetto netto di carattere positivo sul gettito. A tale conclusione la relazione tecnica perviene operando un confronto tra il gettito che deriverebbe dal regime fiscale individuato nel provvedimento e quello che sarebbe ottenuto nell'ipotesi di investimento diretto, in quanto, come è noto, nessun fondo chiuso immobiliare è stato finora costituito in base alla disciplina attualmente vigente. In conclusione, occorre verificare, ottenendo chiarimenti da parte del Ministero delle finanze, se la conclusione a cui perviene la relazione tecnica continui ad essere valida anche in seguito alle modifiche che l'altro ramo del Parlamento ha apportato all'articolo 2 in questione.

Il sottosegretario VEGAS conferma che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 2 del decreto-legge non alterano il quadro individuato nella relazione tecnica, e ribadisce che la norma in questione non comporta oneri per il bilancio dello Stato, determinando anzi un maggiore gettito fiscale. Fa presente infine che dello stesso avviso è il competente Ministero delle finanze.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2224) Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di questioni fuori bilancio (Parere alla 6º Commissione su testo ed emendamenti. In parte favorevole, in parte contrario sul testo; in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore MANTOVANI osserva che sul testo del decreto-legge occorrerebbe confermare il parere contrario formulato sull'articolo 4, già espresso su precedenti provvedimenti. Quanto all'articolo 7, che prevede lo slittamento di alcuni termini, esso non dovrebbe comportare maggiori oneri poiché si rimane sempre all'interno del medesimo esercizio finanziario.

Con riferimento agli emendamenti, si segnalano il 2.1 (da cui deriverebbe un minore gettito), il 3.1, 3.2, 3.4, 7.1, 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3, su cui appare opportuno acquisire il parere delle Finanze in ordine ai possibili effetti finanziari.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che sono suscettibili di effetti negativi sul gettito gli emendamenti 1.22, 1.23, 2.1, 3.1, 3.2, 3 3, 3.4, 3.5 e 7.0.2.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, ad eccezione che sull'articolo 4, per il quale il parere è contrario.

Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sul 2.1, 3.1, 3.2, 3.4 e 7.0.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(2226) Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 442, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore

(Parere alla 1º Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il sottosegretario VEGAS fa presente che la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo, chiesta dalla Sottocommissione, è in corso di predisposizione. Su proposta del Presidente, il seguito dell'esame viene rinviato.

(2227) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata

(Parere alla 8º Commissione. Favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce alla Sottocommissione la senatrice ROCCHI, osservando che pervengono alcuni emendamenti relativi al decreto-legge in materia di emittenti televisive locali e trasmissioni in forma codificata, sul quale la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Tra gli emendamenti, per quanto di competenza, si segnalano l'1.0.1, l'1.0.2 e l'1.0.3, che attribuiscono contributi finanziari alle emittenti, ai quali si fa fronte con gli accantonamenti relativi al Ministero delle poste iscritti nella tabella A del disegno di legge finanziaria per il 1996, ancora all'esame del Parlamento. In proposito si segnala preliminarmente che l'eventuale nulla osta su tali emendamenti dovrebbe comunque essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione definitiva del suddetto disegno di legge. Va segnalato inoltre che l'accantonamento utilizzato risulta collegato ad un accantonamento di segno negativo, il che implica che le corrispondenti risorse non possano essere giuridicamente utilizzate se non successivamente all'adozione di provvedimenti legislativi che comportino maggiori entrate o risparmi di spesa per un pari importo. Anche questa circostanza costituisce una condizione a cui vincolare, ai sensi della richiamata norma costituzionale, il parere di nulla osta sugli emendamenti citati. Si segnala infine che il contributo previsto per il 1996 non trova capienza nell'accantonamento utilizzato, a seguito delle modificazioni apportate dal Senato al testo del disegno di legge finanziaria proposto dal Governo, per cui lo stesso importo dovrebbe essere ridotto da 160 miliardi di lire a 154 miliardi, che rappresenta il totale delle risorse disponibili per il suddetto esercizio finanziario sullo stesso accantonamento.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di concordare con la relatrice.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3, per i quali il nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riduzione dell'importo dei contributi a lire 154 miliardi, e alla loro approvazione definitiva dopo quella della legge finanziaria per il 1996 e dei provvedimenti legislativi recanti le maggiori entrate o i risparmi di spesa contabilizzati nel fondo speciale negativo di cui alla stessa legge finanziaria.

(2298) Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 492, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli (Parere alla 13º Commissione. Favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta di un decreto-legge finalizzato al finanziamento di un progetto di risanamento ambientale

dell'area industriale di Bagnoli, che sarà realizzato dall'IRI, con un rilevante apporto finanziario da parte del bilancio dello Stato. A tale onere si fa fronte in parte mediante i fondi destinati ai piani regionali di sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, in parte mediante le disponibilità stanziate per il disinguinamento delle aree industriali. Per quanto riguarda la prima modalità di copertura, occorre osservare che si tratta di fondi già trasferiti alla regione Campania e iscritti nello stato di previsione della spesa della stessa per l'anno 1995, per cui occorre verificare, ottenendo chiarimenti da parte del Tesoro, se il conferimento di dette disponibilità da parte della regione interessata non comporti un onere per la finanza di quest'ultima. Per quanto riguarda la seconda modalità di copertura, si segnala che, per la quota relativa al 1996, si tratta di importi determinati ai sensi della Tabella C della legge finanziaria per il 1996 ancora all'esame del Parlamento, per cui il nulla osta dovrebbe essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione definitiva di tale legge.

Si segnala infine che il comma 4 dell'articolo 1 istituisce un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza sulle attività previste dal provvedimento, al quale compete la nomina di una commissione di esperti per il monitoraggio delle stesse attività. In proposito si sottolinea che la disposizione non quantifica gli oneri associati all'istituzione e al funzionamento del Comitato, né appresta la necessaria copertura finanziaria.

Il sottosegretario VEGAS osserva che l'utilizzo dei fondi concernenti i piani di sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania non determina un onere per la finanza della regione Campania, in quanto appare conforme a quanto disposto nelle delibere del CIPE con le quali è stato approvato il progetto di risanamento in questione. Per quanto concerne poi la copertura mediante le disponibilità stanziate nella Tabella C della legge finanziaria per il disinquinamento delle aree industriali, concorda con la proposta avanzata dal relatore. Fa presente infine che il Comitato di coordinamento di cui al comma 4 dell'articolo 1 non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto non è prevista la corresponsione di emolumenti ai componenti del Comitato e della Commissione di esperti prevista nella stessa disposizione.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nel comma 4 dell'articolo 1 sia inserita una clausola che escluda esplicitamente la sussistenza di oneri a carico del bilancio dello Stato, e che l'approvazione definitiva del disegno di legge sussegua a quella della legge finanziaria per il 1996.

(2110) Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo (Parere alla 3º Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore MANTOVANI, osservando che si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa finalizzato alla riforma organica della legislazione vigente in materia di cooperazione allo sviluppo. Per quanto di competenza, si deve rilevare che

il testo prevede diverse disposizioni suscettibili di effetti finanziari, ad esempio quelle relative alla riorganizzazione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e alla definizione degli stanziamenti destinati alle attività in questione. Nella relazione al disegno di legge si sostiene che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La Sottocommissione può pertanto valutare se richiedere la relazione tecnica.

Il presidente COPERCINI dà lettura delle osservazioni formulate dal Tesoro, il quale conferma che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che la riorganizzazione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo avrà luogo esclusivamente sulla base del personale in servizio eftettivo e che le disposizioni sulla determinazione degli stanziamenti da destinare al settore si limitano a confermare le corrispondenti norme contenute nella legge n. 49 del 1987, con l'unica modificazione concernente il ruolo che viene ora riconosciuto al CIPE.

Il senatore TAMPONI ritiene che alcune disposizioni contenute nel disegno di legge possano comportare problemi di carattere finanziario.

Il presidente COPERCINI rileva che il provvedimento deve essere valutato in connessione con l'iniziativa finalizzata alla riforma organica della legge n. 49 del 1987, per cui, anche sotto questo aspetto, appare opportuna la richiesta di una relazione tecnica.

Si associa il relatore MANTOVANI.

La Sottocommissione delibera infine di richiedere al Governo la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

(1650) ROBUSTI: Riordino del sistema lattiero, disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE 395092 e abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468

(1891) FERRARI Francesco ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario

(1987) BORRONI ed altri: Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario

(2015) BUCCI ed altri: Riforma della regolamentazione delle quote latte in Italia

(Parere alla 9º Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta del testo unificato di vari disegni di legge in materia di quote latte proposto dal relatore presso la Commissione di merito. Esso prevede tra l'altro la corresponsione di un'indennità ai produttori che adottano un programma volontario di abbandono della produzione. L'indennità è erogata dall'AIMA al quale vengono però riassegnate le corrispondenti disponibilità finanziarie dai produttori ai quali i quantitativi in questione

vengono attribuiti. Sotto questo aspetto, pertanto, non dovrebbero porsi problemi per i profili di competenza.

Va segnalato peraltro che il testo attribuisce funzioni amministrative nella materia in oggetto alle regioni e alle province autonome. Il nulla osta sul testo si baserebbe pertanto sul presupposto che le competenze attribuite alle regioni siano esercitate avvalendosi di strutture e personale preesistenti.

Si segnala inoltre che l'articolo 2, capoverso 1-bis, prevede la costituzione a livello nazionale e regionale di appositi comitati consultivi. In proposito il nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'esplicita previsione della facoltatività, per le regioni, della costituzione dei comitati in parola.

Pervengono altresì numerosi emendamenti, tra i quali, per quanto di competenza, si segnalano il 2.3 e l'8.8. Per quanto riguarda l'emendamento 2.3 valgono le stesse considerazioni sopra esposte con riferimento all'articolo 2, capoverso 1-bis. Per quanto concerne l'emendamento 8.8, esso determina un'alterazione del meccanismo di riassegnazione individuato nel testo, in quanto dispone che per alcuni soggetti la riassegnazione avvenga a titolo non oneroso. Sotto questo aspetto, potrebbero determinarsi oneri finanziari a carico dell'AIMA.

Il presidente COPERCINI dà lettura delle osservazioni formulate dal Tesoro, il quale fa presente che la normativa proposta richiede la preventiva verifica sulla compatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di attribuzione di quote latte, nonché un coordinamento con le altre disposizioni nel frattempo emanate a livello nazionale. Il Tesoro rileva altresì che la costituzione di comitati consultivi a livello nazionale e regionale, di cui all'articolo 2, comma 1-bis, comporta oneri, peraltro non quantificati né coperti. Il Tesoro fa presente infine che la copertura dell'onere derivante dalla corresponsione di indennità a ciascun produttore nell'ambito di programmi volontari di abbandono della produzione lattiera non risulta idonea, in quanto gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'AIMA per l'anno 1995 e successivi non presentano le necessarie disponibilità. Quanto agli emendamenti proposti, essi appaiono - ad avviso del Tesoro - suscettibili di effetti finanziari di cui occorrerebbe un'attenta valutazione, anche mediante la predisposizione di una relazione tecnica.

Il relatore MORANDO esprime perplessità sulle osservazioni formulate dal Tesoro. Egli ritiene peraltro necessario verificare puntualmente la sussistenza, nel bilancio dell'AIMA, delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione del programma di volontario abbandono della produzione lattiera individuato nel testo in esame.

Il presidente COPERCINI, dopo aver rilevato che il programma di abbandono della produzione lattiera può determinare un ingente volume di trasferimenti finanziari, osserva che appare opportuna la richiesta di una relazione tecnica che chiarisca la sussistenza delle necessarie disponibilità nel bilancio dell'AIMA, auspicando tuttavia che tale relazione possa essere predisposta con sollecitudine.

Il senatore DUJANY, nell'esprimere parere favorevole sul testo, rileva che esso si dà carico di problemi estremamente rilevanti nel settore della produzione agricola.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione delibera infine di richiedere al Governo la relazione tecnica sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, auspicando che essa sia predisposta con estrema sollecitudine.

(1857) PALOMBI: Modifica ed integrazione della legge 3 aprile 1980, n. 115, reante ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni della Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi

(1883) CASTELLANI e MODOLO: Provvidenze per i comuni della Comunità montana della Valnerina

(Parere alla 13 Commissione, Favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul disegno di legge n. 1883)

Il relatore MANTOVANI osserva che si tratta di due disegni di legge di iniziativa parlamentare finalizzati alla concessione di finanziamenti per la ricostruzione di immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nel 1979 nella Valnerina. Per quanto di competenza, occorre osservare che, per l'onere relativo agli anni 1996 e 1997, occorre attendere la definitiva approvazione del disegno di legge finanziaria per il 1996, in quanto la copertura è effettuata mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nella tabella B della stessa legge, sotto la rubrica della Presidenza del Consiglio. Poiché i due disegni di legge hanno identico contenuto, occorre inoltre specificare che il nulla osta su uno di essi è condizionato all'assorbimento dell'altro.

Il presidente COPERCINI dà lettura delle osservazioni formulate dal Tesoro, il quale esprime parere contrario all'ulteriore corso dei disegni di legge in titolo.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul disegno di legge n. 1883, a condizione che la sua approvazione definitiva sussegua a quella della legge finanziaria per il 1996, e nel presupposto che il disegno di legge n. 1857 risulti assorbito.

(2294) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea

(378) SALVATO ed altri: Disciplina del diritto d'asilo

(1119) MANCONI ed altri: Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato

(1780) BEDONI ed altri: Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato

(Parere alla 1º Commissione. Favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul disegno di legge n. 2294)

Il relatore MORANDO osserva che, come attestato nella relazione tecnica, le norme del decreto-legge dalle quali derivano oneri finanziari

sono contenute all'articolo 6 (per il potenziamento degli uffici di frontiera e degli stranieri) e all'articolo 7 (per il rimpatrio e per le strutture necessarie per l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione). La spesa complessiva prevista è pari a 450 milioni per il 1995, a 31 miliardi per il 1996 e a 60 miliardi per il 1997 e 1998.

L'articolo 15 individua la copertura nell'accantonamento del Tesoro del fondo speciale di parte corrente. Al riguardo, va precisato che gli stanziamenti a partire dal 1996 sono stati bloccati dal fondo negativo costituito a garanzia dell'adozione del provvedimento finanziario previsto dal disegno di legge collegato e da adottare entro la fine dell'anno. Quanto al 1995, si segnala che, sulla base delle prenotazioni in essere, non risulta esservi capienza per ulteriori stanziamenti.

L'eventuale parere di nulla osta dovrebbe comunque essere condizionato all'approvazione della legge finanziaria e all'acquisizione delle risorse finanziarie contabilizzate nel fondo negativo.

Il presidente COPERCINI dà lettura delle osservazioni formulate dal Tesoro, il quale fa presente che il criterio di copertura utilizzato per il provvedimento non è condizionato dall'accantonamento negativo relativo alla legge finanziaria per il 1996. Per quanto concerne l'onere relativo al 1995, il Tesoro osserva che, al momento, nell'accantonamento indicato per la copertura sussistono risorse adeguate, in quanto non utilizzate da provvedimenti aventi efficacia giuridica immediata.

Il senatore MANTOVANI concorda con l'osservazione formulata dal Tesoro in merito alla copertura dell'onere relativo al 1995, in quanto le prenotazioni insistenti sugli accantonamenti di fondo speciale non hanno effetto vincolante per la copertura di provvedimenti legislativi ancora *in itinere*.

Il senatore CAPONI ritiene che il provvedimento in esame non sia munito di adeguata copertura finanziaria, non essendo stato approvato, in sede di esame del disegno di legge finanziaria, l'emendamento governativo preordinato all'individuazione di un'apposita finalizzazione nel fondo speciale di parte corrente.

Il relatore MORANDO, ferme restando le precisazioni indicate in precedenza, osserva che l'assenza di una specifica finalizzazione non comporta di per se carenza di copertura finanziaria.

Con il voto contrario del senatore CAPONI, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul disegno di legge n. 2294, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la sua approvazione definitiva sussegua a quella della legge finanziaria per il 1996 e dei provvedimenti legislativi preordinati all'acquisizione delle risorse finanziarie contabilizzate nel fondo speciale negativo di cui alla stessa legge, e nel presupposto che i restanti disegni di legge risultino assorbiti.

La seduta termina alle ore 17,20.

IGIENE E SANITÀ (12.)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Signorelli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1º Commissione:

(2294) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione Europea: parere favorevole con osservazioni.

alla 2ª Commissione:

(1856) ABRAMONTE ed altri. - Norme contro la violenza sessuale: parcre favorevole.

(2154) Deputati AMICI ed altri. - Norme contro la violenza sessuale, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

alla 10^a Commissione:

(2010) LADU ed altri. - Disciplina dei termini per le obbligazioni aventi ad oggetto le sostanze alimentari deteriorabili: parere favorevole.

alla 13ª Commissione:

(2298) Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 492, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1.)

Mercoledì 29 novembre 1995, ore 15,30

- I. Esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 446, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (2230).
- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 442, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore (2226).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1995, n. 471, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori (2280).
- III. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (2294).
- SALVATO ed altri. Disciplina del diritto di asilo (378).
- DE CORATO ed altri. Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato (947).
- PETRUCCI ed altri. Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato (1040).

- MANCONI ed altri. Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
- BEDONI ed altri. Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato (1780).
 - SILIQUINI ed altri. Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari (1785).
- BAIOLETTI. Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recanti disposizioni per il soggiorno di studenti extracomunitari (1818).
 - DE CORATO ed altri. Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico (2030).
- IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GUALTIERI. Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SALVATO ed altri. Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PASQUINO ed altri. Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. VILLONE ed altri. Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. FARDIN. Modifica dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione (1535).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. CORASANITI. Modifica della normativa costituzionale in tema di decretazione d'urgenza (1851).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PERLINGIERI ed altri. Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1945).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. LA LOGGIA e FIE-ROTTI. Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (2024).
- V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GARATTI ed altri. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PORCARI. Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. CONSIGLIO REGIO-NALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. TABLADINI e BRICCA-RELLO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. DIANA ed altri. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Deputati TREMAGLIA ed altri. – Modifiche agli articoli 48 e 56 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero (2033) (Approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. MANCINO ed altri. Norme per assicurare il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero (1019).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SALVI ed altri. Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (2053).

VII. Esame del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FIEROTTI e LA LOG-GIA. – Modifica dell'articolo 48 della Costituzione per garantire il voto dei cittadini italiani all'estero (2137).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZACCAGNA. Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari (1743).
- DE NOTARIS. Norme per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari (2026).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. FIEROTTI ed altri. Assemblea per la nuova Costituzione della Repubblica italiana (1245).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. LORENZI e PREIONI. Norme istitutive dell'Assemblea costituente per una revisione totale della Costituzione (1640).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GEI ed altri. Elezione di una Assemblea costituente per la revisione dell'ordinamento della Repubblica italiana (1798) (Fatto proprio dal Gruppo del Centro Cristiano Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PERLINGIERI ed altri. –
 Assemblea per la revisione della Costituzione della Repubblica italiana (1966) (Fatto proprio dal Gruppo del Centro Cristiano Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. -Istituzione di una Assemblea Costituente (2028).

In sede consultiva

- I. Esame congiunto dei disegni di legge:
- SALVATO ed altri. Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
- PIETRA LENZI ed altri. Regolamentazione della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- BUCCIARELLI ed altri. Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1484).
- ROVEDA. Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonchè per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. Norme in materia di procreazione assistita (1550).
- PEDRIZZI ed altri. Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (1673).
- II. Esame del disegno di legge:
- CAPUTO ed altri. Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sulla esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (1923).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

 PIERONI ed altri. - Contributo dello Stato in favore dell'ente morale «S.O.S. - Il Telefono azzurro» (1878).

Sui lavori della Commissione

Questione di competenza per i disegni di legge:

- CONTESTABILE ed altri. Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (2018).
- SERENA e PAINI. Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la Pubblica Amministrazione (1865).
- GARATTI ed altri. Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (2149).

GIUSTIZIA (2*)

Mercoledì 29 novembre 1995, ore 15,30

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Deputati AMICI ed altri. Norme contro la violenza sessuale (2154) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- MANIERI e BALDELLI. Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali (60).
- SALVATO e FAGNI. Dei diritti sull'inviolabilità del corpo (1047).
- ABRAMONTE ed altri. Norme contro la violenza sessuale (1856).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo (2209).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 456, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti (2242).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di usura (987) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- MANCUSO ed altri. Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).
- IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- BRIGANDÌ ed altri. Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione (1765).
- LA LOGGIA ed altri. Modifiche alla legge 29 novembre 1971,
 n. 1050, relative all'applicazione dei magistrati di appello alla Procura generale presso la Corte di cassazione (1187).
- V. Esame dei disegni di legge:
- SERENA e PAINI. Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la pubblica amministrazione (1865).

- CONTESTABILE ed altri. - Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (2018).

- 214 -

- GARATTI ed altri. Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica amministrazione (2149).
- ANGELONI. Modifica dell'articolo 323 del codice penale (2103).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati DI LELLO FINUOLI ed altri. - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 (2022) (Approvato dalla Camera dei deputati).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3*)

Mercoledì 29 novembre 1995, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Misure urgenti in tema di cooperazione allo sviluppo (2110).

- I. Esame dei disegni di legge:
- Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCON-TROL), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e Atti internazionali successivi (2108) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia sui trasporti aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Bogotà il 24 maggio 1974 (670).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con Annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989 (671).

- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in Abu Dhabi il 3 aprile 1991 (666).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992 (669).

DIFESA (4⁻)

Mercoledì 29 novembre 1995, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

 CAPUTO ed altri. – Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sulla esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (1923).

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del seguente documento:
- PERUZZOTTI ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di corruzione all'interno delle Forze armate (Doc. XXII, n. 24).
- II. Esame del disegno di legge:
- Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa (2166) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- III. Esame congiunto dei disegni di legge:
- BERTONI ed altri. Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva (1599).
- DE NOTARIS ed altri. Norme a favore della regionalizzazione del servizio di leva ed aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai cittadini in servizio di leva (1091).
- DE NOTARIS ed altri. Nuove norme in materia di servizio di leva (440).

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro della difesa sull'invio di un contingente militare italiano nei territori della ex-Jugoslavia.

BILANCIO (5°)

Mercoledì 29 novembre 1995, ore 9

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

Schema di decreto relativo all'utilizzazione da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota parte dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, iscritto al capitolo n. 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

FINANZE E TESORO (6.)

Mercoledì 29 novembre 1995, ore 15,30

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonchè disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (2224).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di contenzioso tributario (2057).
- LONDEI. Modifica dell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991,
 n. 413, concernente la riforma del contenzioso tributario (249).
- COSTA ed altri. Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubicate presso capoluoghi di regione (371).
- VOZZI ed altri. Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (950).

- PEDRIZZI ed altri. Modifica al contenzioso tributario (1041).
- PEDRIZZI ed altri. Contenzioso tributario: abolizione del visto negli appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate (1723).
- MOLINARI ed altri. Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario (2088).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del presidente del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le Ferrovie metropolitane.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

 VENTUCCI ed altri. – Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (Risultante dallo stralcio – deliberato dalla 6ª Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 – degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743).

ISTRUZIONE (7.)

Mercoledì 29 novembre 1995, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori (821).
- Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria (1629).
- MARTELLI ed altri. Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (331).
- LA LOGGIA. Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori (1656).
- CAMPUS e NISTICÒ. Nuove norme in materia di concorsi universitari (1746).
- SERRA. Nuove norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria (1824).

- BATTAGLIA e PEDRIZZI. Norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1842).
- SURIAN. Nuove norme in materia di accesso al ruolo dei docenti universitari di prima o di seconda fascia (1859).

In sede consultiva su atti del Governo

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-1996.
- e del voto regionale n. 61 ad esso attinente.
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Proposta di nomina del Presidente dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8')

Mercoledì 29 novembre 1995, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonchè per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata (2227).
- II. Seguito del nuovo esame congiunto dei disegni di legge:
- LONDEI. Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (248).
- FAGNI ed altri. Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (261) (Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 13 settembre 1995).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9')

Mercoledì 29 novembre 1995, ore 9 e 15

Procedure informative

 Indagine conoscitiva sui profili occupazionali dell'attuale situazione dei consorzi agrari: audizione dei rappresentanti di sindacati confederali e di categoria.

In sede referente

- 1. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- LORETO ed altri. Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari (282).
- CASILLO ed altri. Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1181).
- FERRARI Francesco ed altri. Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1197).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- ROBUSTI. Riordino del sistema lattiero, disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE 3950/92 e abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468 (1650)
- FERRARI Francesco ed altri. Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1891).
- BORRONI ed altri. Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1987).
- BUCCI ed altri. Riforma della regolamentazione delle quote latte in Italia (2015).
- III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 (2297).
- CARINI ed altri. Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche (1395).

INDUSTRIA (10-)

Mercoledì 29 novembre 1995, ore 9, 16 e 20

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

CAPUTO ed altri. – Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sulla esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (1923).

Procedure informative

- I. Interrogazione.
- II. Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, di rappresentanti del Ministero della sanità, in relazione ai disegni di legge nn. 398-872.
- III. Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine alla liquidazione dell'EFIM.

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- LARIZZA ed altri. Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE (1773).
- LOMBARDI-CERRI ed altri. Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'istituto per il commercio con l'estero (1858).
- COVIELLO ed altri. Riforma dell'Istituto per il commercio estero (1892).
- BECCARIA ed altri. Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese e sulla riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) (1934).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- GARATTI e FIEROTTI. Norme relative all'attività dei locali discoteca (398).
- GEI ed altri. Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili (872).
- III. Esame del disegno di legge:
- LADU ed altri. Disciplina dei termini per le obbligazioni aventi ad oggetto le sostanze alimentari deteriorabili (2010).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

 Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia (2158) (Approvato dalla Camera dei deputati).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11.)

Mercoledì 29 novembre 1995, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

Schema di decreto legislativo recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DANIELE GALDI. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
- GEI ed altri. Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).
- PAINI e MARCHINI. Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (582).
- CAMO ed altri. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).
- MULAS. Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili' (1129).
- II. Esame del disegno di legge:
- BASTIANETTO. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (1925).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DE LUCA ed altri. Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1840).
- Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro (1985).
- IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- BEDIN ed altri. Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa (1919).

 MANZI ed altri. – Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (1209).

Procedure informative

- I. Audizione, ai sensi dell'articolo 46, primo comma, del Regolamento, del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali sulla questione delle assunzioni di falsi invalidi presso le amministrazioni pubbliche.
- II. Interrogazioni.

IGIENE E SANITÀ (12°)

Mercoledì 29 novembre 1995, ore 16

- 1. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 448, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (2231).
- e della petizione n. 192 ad esso attinente.
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SALVATO ed altri. Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
- PIETRA LENZI ed altri. Regolamentazione della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- BUCCIARELLI ed altri. Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1484).
- ROVEDA. Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonchè per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. Norme in materia di procreazione assistita (1550).
- PEDRIZZI ed altri. Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (1673).

III. Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossi-codipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2292).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

- Disciplina della professione di odontoiatra (1882) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Calderoli ed altri; Basile ed altri; Caccavari ed altri; Gambale).
- MANIERI Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (74).
- SIGNORELLI Norme transitorie per l'esercizio dell'odontoiatria ex articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, da parte dei laureati in medicina e chirurgia (933).
- DI ORIO ed altri. Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (1060).
 - e della petizione n. 193 ad essi attinente.

Procedure informative

Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro della sanità sullo stato di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di prevenzione e lotta contro l'AIDS.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13*)

Mercoledì 29 novembre 1995, ore 9 e 15

- L Esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 492, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli (2298).
- Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (2307).

- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DIANA ed altri. Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).
- RECCIA ed altri. Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici (622).
- CAMPO ed altri. Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonchè per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari (1072).
- III. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, dei seguenti documenti:
- COZZOLINO ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'inquinamento del fiume Sarno (Doc. XXII, n. 12).
- SALVATO e CARCARINO Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul risanamento del fiume Sarno (Doc. XXII, n. 16).

Procedure informative

- Seguito dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo dal dissesto idrogeologico e sull'attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183: audizioni di rappresentanti del Centro interregionale di studi e documentazione e dell'Uncem.
- II. Audizioni, ai sensì dell'articolo 47 del Regolamento, di rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e dell'Istituto nazionale fauna selvatica in merito ai disegni di legge concernenti l'attività venatoria (nn. 351-625-630-1112-1487-1638-1798-1877-1890), nonchè in materia di immissioni venatorie.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE

Mercoledì 29 novembre 1995, ore 9 e 15

Audizione del dottor Lionello Cosentino assessore alla sanità della regione Lazio.

Audizione del dottor Federico Di Bartolo assessore alla sanità della regione Umbria.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno del cosiddetto «Caporalato»

Mercoledì 29 novembre 1995, ore 9

Audizione dei rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali FLAI-CGIL e UILA.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 29 novembre 1995, ore 9

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del Trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: seguito dell'audizione del Ministro per le riforme istituzionali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Mercoledì 29 novembre 1995, ore 20

Seguito della discussione della relazione annuale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 29 novembre 1995, ore 14
Elezione del Presidente, dei vice Presidenti e dei Segretari.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA per il controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

Mercoledì 29 novembre 1995, ore 15,30

Elezione del Presidente e del vice Presidente.